DELL'USO E AUTORITÀ

DELLE LEGGI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

CONSIDERATE

NELLE RELAZIONI CON LE PERSONE E COL TERRITORIO
DEGLI STRANIERI

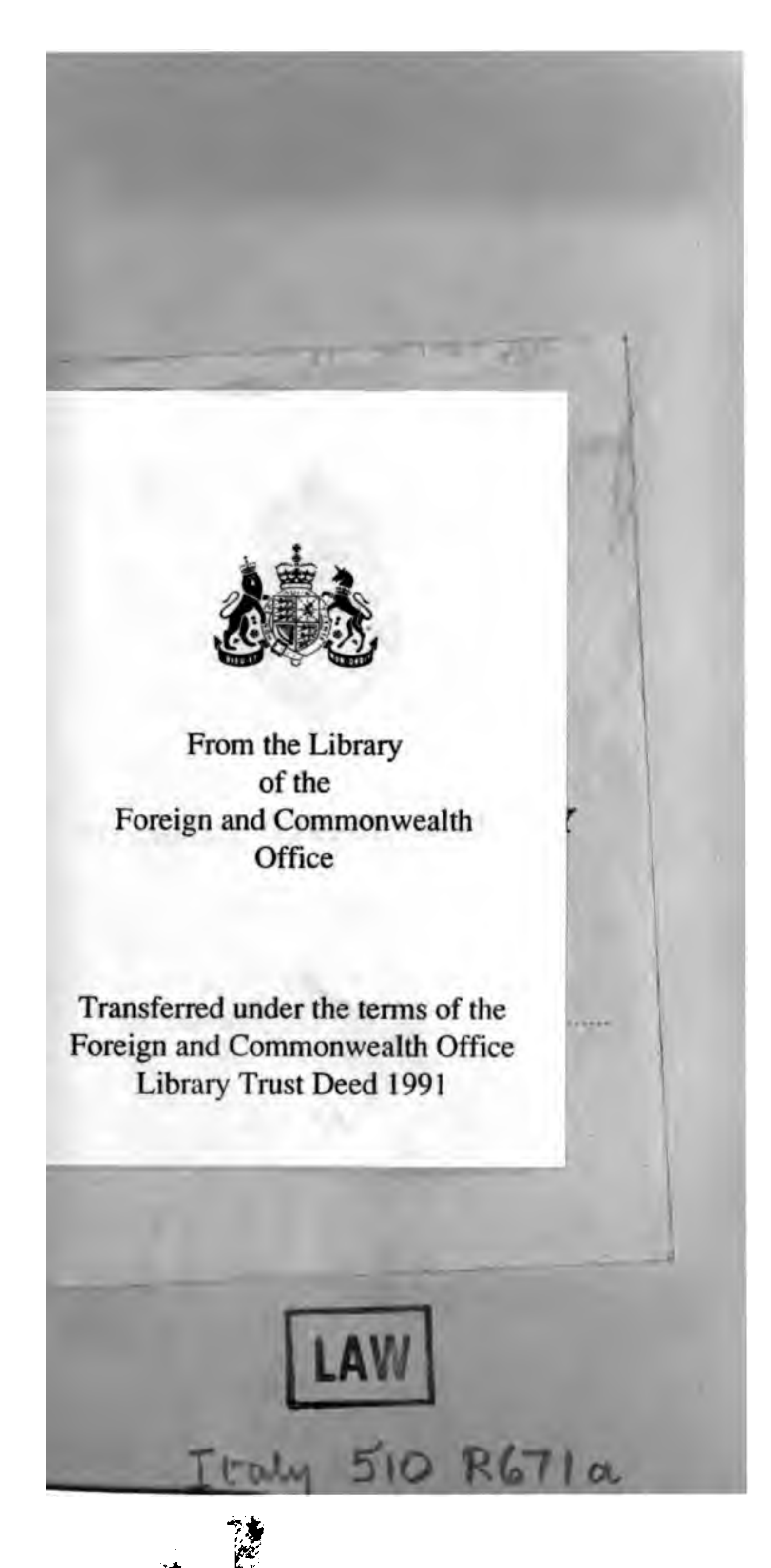
OPERA

DI

NICCOLA ROCCO

RELATORE PRESSO LA CONSULTA GENERALE DEL REGNO

NAPOLI
BOREL E BOMPARD
1842.



DELL'USO E AUTORITÀ

DELLE LEGGI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

CONSIDERATE

NELLE RELAZIONI CON LE PERSONE E COL TERRITORIO DEGLI STRANIERI

OPERA

DI

NICCOLA ROCCO

RELATORE PRESSO LA CONSULTA GENERALE DEL REGNO.



NAPOLI

BOREL E BOMPARD

1842.

PRESIDENZA

DELLA

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

E DELLA

GIUNTA DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

Parere del Membro della Giunta della Pubblica Istruzione signor Parroco Giannattasio letto ed approvato dalla Giunta nella sessione de' 9 luglio 1838.

In esecuzione dell' incarico affidatomi da V. E. Rev. con Uffizio del dì .... ho letta l' opera di D. Nicola Rocco Relatore presso la Consulta di Stato, che ha per titolo *Dell' uso ed autorità delle leggi del Regno delle due Sicilie considerate nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri;* e avendo fatto accurato esame della stessa, come richiedea la qualità della materia, vengo a rassegnarle il giudizio, che ne ho formato.

Quest' opera tratta di una materia affatto nuova nel paese nostro, e per quanto io sappia, nell' estero ancora. Salvo alcuni principii sparsamente annunziati in taluni autori, e molti casi singolari di tempo in tempo discussi ne' Collegi giudiziarii, che più facevano notare la necessità della scienza, mancava un trattato che avesse comprese in termini scientifici le relazioni del diritto civile con i forestieri. I generali rapporti di uno stato con l' altro, e i scambievoli diritti e doveri delle diverse nazioni fra di loro erano stati già rilevati da celebri e profondi scrittori. Ma aperte le comunicazioni con gli esteri, e renduta la vita civile comune ad essi negli stati altrui, alle antiche politiche relazioni degli

stati si aggiunsero quelle private dei diversi nazionali tra loro. Quindi il bisogno di applicare il dritto civile anche agli stranieri, ma le regole di questa applicazione non potevano essere le stesse di quella che si fa sul conto de' cittadini. Di qui nacque l' occasione di una novella scienza dalle antiche nazioni non conosciuta, che è insiemamente mescolata di ragion pubblica e privata, e riguarda nel tempo stesso gli stranieri, e i nazionali. Ma dove pigliare le dottrine di questa facoltà? Dove i giudici trovare le norme delle loro decisioni, e i privati delle faccende che debbono trattare? Tale appunto è stato il felice e nobile proponimento dell' autore della presente opera. Egli acuto, ed ingegnoso nell' investigare i moltiplici rapporti di ragione civile tra forestieri e nazionali, e il primo a raccoglierli in sistema scientifico ha fatto altrettanto utile e profondo, quanto difficile lavoro per quello, che appartiene al corpo delle leggi del Regno delle due Sicilie. La sua opera non è traboccante di esempii di cose giudicate, che dimostrano più una fatica di compilazione, che d' ingegno, e progredisce mirabilmente su la base di due principii luminosi, e fertili di ubertose conseguenze. Sopra uno fissa la ragione dell' autorità delle leggi del regno rispetto alle persone degli stranieri; sull' altro fissa l' autorità delle stesse leggi sul territorio de' paesi esteri. Le dottrine si veggono costantemente fondate nel *gius* politico, e delle genti. L' erudizione è sempre giudiziosa, e grave, e presa dai più rinomati autori. Si può dire, che per questa opera, attese le quotidiane relazioni con i stranieri, che il commercio di giorno in giorno rende più continue, il regno delle due Sicilie comincia ad avere quello che gli altri paesi non hanno ancora, un libro cioè, dove i forestieri con la sicura guida della scienza osservano quali leggi li riflettono, e quali no, quali dritti e doveri hanno verso di noi, e qual modo debbono serbare negli atti tutti della vita civile. I regnicoli non solo vi trovano posti in luce i rapporti loro con gli esteri, ma dovendo andare altrove conoscono anche

in quali cose rimangono soggetti alle leggi nostre, ed in quali altre cose debbono essere sottomessi alle leggi straniere. E per i magistrati, i quali spesso hanno a decidere controversie tra esteri e cittadini, giova moltissimo nella moltiplicità delle loro cure avere raccolti insieme i principii della scienza, e lo sviluppo delle più gravi quistioni. L' opera è stimabile altresì sotto il rapporto dei dritti e prerogative della sovranità che vi seno trattati, giacchè nello scontro delle leggi nostre e delle straniere, l' autore fa rilevare quali si debbono proferire. Finalmente non debbo omettere di notare, sebbene cosa di piccolo momento rispetto al merito scientifico, che l' opera è scritta con bello e terso stile italiano, e non comune, che non era così facile praticare in un lavoro didascalico di questo genere.

In somma, l' opera che V. E. Rev. mi ha commesso di esaminare io la trovo per molti versi degna dell' alto onore di portare in fronte l' Augusto nome di S. M. (D. G.). La novità del soggetto, la maniera sistematica, com' è stato trattato, la chiarezza de' principii, e massimamente i dritti del Principato vigorosamente sostenuti, e la molta utilità che ne può venire al paese sono titoli sufficienti, perchè la M. S. possa degnarsi di accettarne la dedica — Firmato *Gaetano Parroco Giannattasio.*

Per copia conforme

Napoli 25 agosto 1838.

GASPARE SELVAGGI Seg. Gen.

Sire

Un' opera che ragiona dell' uso ed autorità che le leggi della Maestà Vostra possono esercitare su le persone e 'l territorio degli stranieri non può nè dev' essere consegrata che a V. M. Sono state le leggi di V. M. che dapprima, quando gli altri stati chi più chi men severo contra la gente peregrina eran tutti non per anco umani e generosi, han dato il bello e nobil esempio da imitare di una verace e universale benivolenza verso i forestieri. Ne' vostri reali dominî la vita civile non è più confusa e mescolata nelle facoltà provenienti dal civil diritto proprio di ciascun paese, per rendersene così solamente partecipi i cittadini, ma di lunga mano donata vedesi a' forestieri ancora abilitati ad

esercitarne gli atti più rilevanti e ad essa più intrinseci e sostanziali. Quelle primitive relazioni di diritti e di doveri fra gli uomini, che la civil compagnia di certo non ha potuto annichilare, ma la barbarie de' tempi avea pur sopite, sono di molto rafforzate, e fatte per virtù di legislativi stabilimenti sante e inviolabili. Egli è vero che non han mancato di comenti le varie parti della vostra imperante legislazione, e i varî pregi di quella sono stati da napoletani ingegni appalesati. Ma quella parte che gli stranieri riguarda, e che di tanta gloria il legislatore adorna non doveva essere sì lungo tempo trasandata. Quindi nacque in me pensiero di porre mano a questa opera in giovanile età, comechè conosca che a consumato ingegno ella sarebbesi meglio convenuta. Ma questo pensiero umile per la maniera com' è stato maneggiato, ancor più umile pel nome dell' autore, per l' argomento cui mira importantissimo e grave, ardisce farsi la strada fino al trono di V. M. per esser raccolto sotto le ali ampissime dell' Augusta vostra protezione; ardisce implorare il suffragio del Principe savissimo e clementissimo. Per cotal via il comento con più bella colleganza si viene a congiungere alla legge, la dottrina si avvicina al fonte ond' emanò, e la gloria del legislatore, perchè fatta più palese, più risplende.

Di V. M.

Umilissimo, divotissimo e fedelissimo suddito
NICCOLA ROCCO.

PRESIDENZA

DELLA

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDJ

E DELLA

GIUNTA DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Al signor D. Nicola Rocco Relatore presso la Consulta generale del Regno.



Signore

Le trascrivo per sua intelligenza, e documento un Real Rescritto del tenor seguente.

« Fatto presente a S. M. il di lei rapporto del dì 10 « luglio p. p. sulla domanda di D. Nicola Rocco per de- « dicare alla M. S. la di lui opera *sull' uso ed autorità « delle leggi del Regno considerate nelle relazioni con le « persone e col territorio degli stranieri*, la M. S. si è « degnata di accettare la detta dedica uniformemente al pa- « rere di cotesta Giunta. »

« Nel Real Nome glielo partecipo per l'uso di risulta — « Napoli 22 agosto 1838 — Firmato — N. Santangelo. »

Il Presidente
G. M. Arcivescovo di Seleucia.

PREFAZIONE

L'uomo così come nella progressione del tempo, non occupa nella estensione dello spazio che un punto solo. Ma la esistenza di lui si dilunga, e quasi moltiplica mediante le svariate sue relazioni. Ei non pur conversa e ha rapporti con la patria, ch'è il luogo cui essenzialmente va soggetto; ma ancor si riferisce alle peregrine contrade. Il commerzio e la industria della mano e dell'ingegno, la proprietà che possiede e gli atti di cui come essere per natura attivo è capace, costituiscono altrettante relazioni che il mettono in contatto con tutte le genti, e di certa guisa il rendono cittadino di tutti i paesi. Non più oggidì, come presso i popoli antichi, una barriera non sormontabile ne' termini de' varî stati. Non più rispetto ai forestieri un sistema del tutto esclusivo per lor niegare la partecipazione di qualunque diritti sì politici sì civili. Non più, come in Roma,

la proibizione agli esteri di contrarre legittimi e solenni nodi e di esercitare la potestà paterna, di succedere e disporre e ricevere per testamento. Non più, come appo le greche repubbliche, quell'odio e quel costante e incancellabile obbrobrio che si appiccava al nome straniero; e si sospinse fin là a rimprocciare ad Antistene e ad Ificrate, sommi amendue, all'uno che la madre non era di Atene, all'altro che era di Tracia. Non più or si ricusa (quale un tempo era l' ateniese usanza) allo straniero pur naturalizzato l'attitudine a' principali ufizi dello stato.

Questo sistema di rigore e di austerità, che alla peregrina gente persino appose la invisa nota di nimica, era insieme una derivazione della ignoranza de' veraci principî della ragion delle genti e della politica costituzione degli stati di allora. Il diritto inter-nazionale oscuro e grossolano non avea per anco gridata la salutevol teorica della mutua benivoglienza de' popoli; non avea appreso che la perfezione progressiva degli stati massime si crea e si erige in su l'armonía e l'amica corrispondenza di una gente con l'altra. Dell'uso delle ambascerie in fuori, il quale sopra tutto applicavasi alle relazioni che ingenerava la guerra e con lei si fornivano, niun altro se ne conosceva, il quale le ragioni moderate avesse di un

popolo inver l'altro. Si facevano, gli è bene il vero, alcuni trattati, mediante cui produceansi certe relazioni di pace e di amistà. Ma questi, chi sottilmente considera, non riguardavano che solamente quelle nazioni, verso cui si svestiva una volta, e come per eccezione, la universal divisa di nimico (1). In iscambio, massimamente allo acconcio stimavasi e alla sicurtà tornare dello stato, che i cittadini il meno possibile comunicassero con gli stranieri, affinchè da una banda col nissun consorzio vie più si fomentasse lo spirito dell'astio producitore della guerra principale oggetto di guadagno appo gli antichi, a cui la politica intendea de' governi loro. E dall'altra, acciò, com'è presso i popoli della China, s'impedisse la introduzione di novelli e strani istituti, non di rado corrompitori degl'interni stabilimenti. Arroge, che la maggior parte de' prischi stati, come quel di Lacedemonia e di Roma, propulsando ogni sorta d'industria e di commerzio, essendo le contribuzioni dei popoli soggiogati la sorgente della ricchezza pub-

(1) Feciales, quod fidei publicae inter populos praeerant; nam per hos fiebat, ut justum conciperetur bellum (et inde desitum) et ut foedere fides pacis constitueretur. Ex his mittebant, antequam conciperetur, qui res repeterent: et per hos etiam nunc fit foedus. Varro. De Ling. lat.

blica, e i nazionali sostentando la vita loro del comune, non era utile, anzi pregiudicievole al sommo, che per l'ammessione di estera gente troppo si crescesse la classe degl' inutili consumatori.

Bensì nobili e umanissimi pensamenti ab antico concepivano gli uomini altamente savî della ragion vera delle genti. Platone e Tullio massime fra tutti insegnavano la ospitalità e il rispetto dovuto a' forestieri. L'uno come brutto notando e ingiurioso de' diritti degli uomini, e pur quasi impossibile, il sistema di propulsare onninamente del suo stato i peregrini, e di loro passando poi a rilevare quattro spezie in pari tempo dettava le leggi con che si accolgano, e i diritti e i doveri loro si reggano rispetto all' altrui paese (1): L'altro ne' libri degli Ufizî acremente appuntava di lesa comunanza degli uomini coloro, i quali avendo in conto i cittadini, tenesson poi in basso gli stranieri e lor niegassero la ragione (2). Gli no-

(1) Το δ'αν μητε αλλυς δεχεσθαι, μητε αυτυς αλλοσε αποδημειν, αμα μεν υκ εγχωρει τογε παρα παν. Ετι δε αγριον και απηνες φαιναιτ'αν τοις αλλοις ανθρωποις. ονομασιτε χαλεποις ταισι λεγομεναις ξενηλασιαις χρωμενοις, και τροποις αυθαδεσι, και χαλεποις, ως δοκειεν αν . . . . Αλλα δ'εις επιδημησαντα μετα τυτον χρη φιλοφρονεισθαι. Τετταρες δε εισι ξενοι, ων δει περι λογον τινα ποιεισθαι etc. De Legibus lib XII.

(2) Qui autem civium rationem dicunt esse habendam, externorum negant, hi dirimunt communem humani generis societatem: qua sublata, be-

mava persino empî contra la Divinità, mercè che attentano alla società statuita per Lei. Ma i savî della ragion certa tenaci alle politiche istituzioni preservatrici degli stati generate dalla prudenza civile a pochi solamente cognita, sprezzavano le pratiche delle utilità vere nascenti dalla equità naturale. Il cui scoprimento sol concerne la scienza riposta de' filosofanti, i quali levatisi su la parte certa e positiva delle leggi intendono le loro specolazioni insino alla verità e alla primitiva giustizia di esse. *Adversus hostem aeterna auctoritas esto*, stava scritto nel diritto decemvirale. Ciò si credea la ragion di stato, cui come loro eurema di leggieri stavan cheti i cultori della civil sapienza; e niuno ne osava infievolire l'asprezza e'l rigore.

Nella presente economía poi degli stati la comunicazione de' popoli fra loro non che venire stornata, è grandissimamente incitata e protetta. Il commerzio e la industria son ora le basi della prosperità comune. E l' amore della patria che allora sol si nutricava della astiosa maniera verso gli esteri, oggidì felice-

neficientia, liberalitas, bonitas, justitia funditus tollitur. Quae qui tollunt, etiam adversus Deos immortales impii judicandi sunt, ab iis enim constitutam inter homines societatem evertunt. De Off. Lib. III. Cap. II.

mente si cresce sotto il benefico influsso delle commerciali relazioni; perchè ovvii sono, nè fia possibile schivare i rapporti che fra gente e gente s' intramettono. Oltra quelli che partorisce la ragion delle genti, altri ne si adottano provvenienti dalla ragion civile propria di ciascuno stato. Non solo è dato, soggiornando in strania contrada, permutare e vendere e comperare e prendere in fitto, in somma tutta usare la facoltà delle contrattazioni essenziali alle primitive bisogne degli uomini; le quali cose gli antichi nè pur ricusavano. Sì bene, abolito omai l' insensato e barbaro diritto dell'albinato, si concede puranco in estere regioni aversi proprietà sia mobiliare sia immobiliare, e profittare delle successioni concernenti i beni quivi allogati, disporre e ricevere per testamento, e altri esercitare civili diritti, dove più e dove meno ampiamente, ora senza alcun termine e ora sotto certe condizioni. E così come gli stranieri, quai soggetti temporanci, strigne l'obbligazione di obbedire alle leggi del paese ove dimorino, allo stato che gli accoglie la tutela si aspetta della loro proprietà e delle loro persone.

Ma la condizione de' forestieri, comechè di lunga elevata e quasi condotta alla verace sua natura, non può per tanto essere la stessa che quella de' nazionali. Se aspro e immite era il si-

stema de' vecchi popoli, ripugnante a' principî naturali del vero e del giusto saría il suo contrapposto, di stimare gli stranieri per tutto pari a' cittadini, e gli uni con gli altri mescere e confondere. Ben è vera e laudatissima cosa divisàre la razza umana tutta quanta non comporre che una gran famiglia. Buon grado a quei primi ristauratori della morale e delle scienze, i quali la prima fiata felicemente promulgando cotal dottrina han troppo atteso a stabilir le basi della vera società degli uomini! Ma è indubitabile che la stessa estensione ampissima di questa famiglia ne ha indotta la necessità di partirla in più picciole e più anguste e terminate. Le quali distinte fra loro, e l'una dell'altra non dipendente, si addimandano civili comunanze; i cui membri oltra i primitivi ligami che alla società intera gli congiugne, altri ne si hanno e più vicini e speziali. Il concetto di fare un solo stato di tanti e svariati che sono è più generoso che solido; sturba l'ordine delle umane affezioni. Sicchè è nella natura delle cose che gli stranieri una condizione si abbiano dissomigliante da' nazionali. E quando è bene che alcune facoltà e diritti esercitino nel paese altrui, per tal'altri è mestieri che lor vengano impediti. Per una parte, vuolsi che sieno soggetti alle leggi del paese loro; per altra a

quelle del luogo ove soggiornino o posseggano alcuna proprietà ovver taluni atti operino. Involgono una duplice relazione di sudditanza, l'una rispetto alla patria, l'altra rispetto alla potestà del territorio altrui. La prima consiste nella natural dipendenza e soggezione della persona; l'altra della proprietà e degli atti loro si compone.

Ma l'uniformità della legislazione, questo genere di civil perfezione sapientemente escogitato da chiari spiriti e pur desiderato da volgari (1), cui dopo sì grandi sforzi più volte ripetuti e spesso fallati, alla per fine hanno aggiunto la maggior parte de' singoli stati, non fia possibile l'adattare ai rapporti fra le moltiplici genti. Le quali aventisi proprie abitudini e particolari bisogne e sovente iscopo e reggimento politico pur diverso, per certo non si potrebbero per leggi comuni governare. E così come un dì, quando i popoli vinti tenaci alle vecchie costumanze nelle capitolazioni a lor pro stipulavano la osservanza delle proprie leggi, quando a buon diritto dir si potea uno essere il territorio e assai le nazioni quivi comprese, la diversità delle legislazioni imperanti in ciascuna signoría naturalmente

(1) La mente umana è naturalmente portata a dilettarsi dell'uniforme. Vico Scienza nuova. Degnità XLII.

generava non scarsa collisione di statuti nelle faccende civili de' molti popoli soggetti alla stessa dominazione; e però una specie di mutua autorità delle loro leggi. La dissomiglianza poi de' legislativi stabilimenti nel rapporto de' varî stati, produce ora questa stessa autorità, ma più lata e di natura ancor difforme. Dove quella si terminava nel territorio in cui moltiforme razza di genti abitava, questa trascende i confini del suo territorio, ed è effettiva pur oltremonti. E quando l'una avendo luogo nel paese messo sotto alla stessa dominazione inducea sol quanto alle persone l'applicazione delle leggi altrui; per lo contrario l'altra riflette eziandio il paese straniero, lo soggettando molte fiate all' imperio di statuti non suoi. Quinci è che la sconformità delle leggi proprie di ciascuna nazione è il fonte, onde veramente scaturisce la ragione della potestà di uno stato in su i cittadini e'l paese dell'altro. E avvenga che oltre il territorio e le persone quivi soggette ordinariamente cessi la giurisdizione dello statuente, nullameno in molti casi la ragion delle genti chiede che si tolleri sopra i suoi sudditi, e'l suo territorio la potestà di leggi aliene. Perchè come sudditi passeggieri del luogo ove stanziamo, versando in contrattazioni ovver atti a causa di morte, sovente andiam costretti a osservare statuti dif-

formi da quelli della patria nostra. E quanto è a' beni allogati in strania regione e alle azioni quivi accadute, ancor prestare obbedienza alle ordinazioni di potestà non sua. Perchè, ovunque quasi impresse e inerenti alla persona seco noi rechiamo le qualità ingenerate dalle leggi del domicilio, e incancellabili si tengono ne'luoghi ove per avventura soggiorniamo e religiosamente si osservano, ancorchè ivi sconosciute.

Laonde la comunicazione de' popoli fra loro, e la diversità delle singole legislazioni inducendo ora relazioni un dì per tutto, ó almeno nella più gran parte non conte, una nuova facoltà e dottrina è nata che prima non esisteva. E veramente se è secondo la natura delle cose, che *le dottrine debbano cominciare da quando cominciano le materie che trattano (1).* Se innanzi che venga su alcun ordine di cose e di faccende pubbliche e private, cui è bene apprestar poi provvisione, è vano immaginare ogni opportunità di leggi che a questo intenda, manifesta cosa è come la materia dell' applicazione delle leggi di un paese alle persone e al territorio altrui sia di recente nata, e alle antiche nazioni pressochè sconosciuta. Oltra il già detto intorno alla separazione di

(1) Vico Scienza nuova. Degnità CVI.

que' popoli la quale pur assai parte toglieva di mezzo di tal facoltà, altra e più forte ragione, quanto è a' Romani, si truova nella estensione del loro paese; il quale essendo soggetto a una sola potestà veniva governato da equabile e conforme diritto. Perchè non vuolsi far le maraviglie, se ne' libri della latina giureprudenza, in cui sì gran dovizia si attigne di civil sapienza, nulla poi su tal materia si rinvenga, eccetto alcune regole fondamentali le quali, come la ragione scritta, ben si possono applicare a reggere il giudicio delle relazioni fra gente e gente (1). Ond'è che la dottrina

(1) È bello al proposito un luogo di Ulrico Ubero nelle sue Prelezioni. *Saepe fit ut negotia in uno loco contracta, usum effectumque in diversis locis imperii habeant, aut alibi dijudicanda sint. Notum est porro, leges et statuta singulorum populorum multis partibus discrepare, posteaquam dissipatis Imperii Romani provinciis, divisus est orbis Christianus in populos ferme innumeros, sibi mutuo non subjectos, nec ejusdem ordinis imperandi parendique consortes. In jure Romano non est mirum nihil hac de re extare, cum populi Rom. per omnes orbis partes diffusum et æquabili jure gubernatum Imperium, conflictui diversarum legum non aeque potuerit esse subjectum. Regulae tamen fundamentales, secundum quas hujus rei judicium regi debet, ex ipso jure Rom. videntur esse petendae: quanquam ipsa quaestio magis ad jus Gentium, quam ad jus Civile pertineat, quatenus, quid di-*

che pertratta dell' efficacia e dell'autorità delle leggi estere è affatto nuova, come la ragione e 'l fondamento su cui si appoggia. Ella non prima è venuta alla luce che le genti da una banda han principiato a costituire stati separati e distinti; e dall'altra sonosi, diradata la caligine dell'errore, indotte a infrangere una volta gli ostacoli, onde l'una dell'altra era divelta.

E se di recente è surta la necessità dell'imperio delle leggi peregrine, novelle e pur gravissime son poi le difficoltà le quali nel conflitto de'moltiformi statuti frequentissimamente si riscontrano, allora che si contende la loro applicazione. Non è così agevole diffinire in taluni casi l'autorità di quali statuti si abbia ad anteporre, e solvere alcune dubbietà che la materia stessa par che faccia inestricabili. Conciossiachè non si versa nella sola ragion civile, molto meno nella pura ragion delle genti; la dottrina involge essenzialmente i principî dell'una e dell'altra scienza e 'l lor giusto combinamento. Ora debbe consultar quella per ravvisare la legale virtù degli atti e dei diritti che nascono dalle convenzioni e dal-

versi populi inter se servare debeant, ad juris Gentium rationes pertinere manifestum est. Tit. De Conflictu Legum diversarum in diversis Imperiis, Insertus Praelec. tom. II.

LIBRO PRIMO

CAPITOLO PRIMO

Gli uomini possono formare il subbietto delle leggi in ragione delle loro persone dei beni che posseggono e degli atti di cui son capaci—Causa efficiente di tale soggezione.

Che le leggi sieno stabilite per gli uomini, è cosa chiara per sè stessa, mercè che sono esse una regola di azione; e i soli uomini sono capaci di agire con libertà. *Omne jus personarum causa constitutum est (1)*. Il diritto riposa essenzialmente sopra la natura umana, e origina da essa. E la legislazione, ch'è la parola del diritto, non può avere obbietto e fonte diversa. Dello onesto e del disonesto, dell'equo e dell'iniquo l'uomo è il fine e l'unico suggetto. Nullameno se ai modi per cui l'uomo si trovi sotto al reggimento della legge vogliamo por mente, veggiamo ch'egli e come persona cioè rivestito di alcune qualità, e come posseditore di beni, e come essere fornito della facoltà di liberamen-

(1) *L. 2. ff. de Stat. hom.*

te agire ha una triplice relazione con la legge, e però un triplice assoggettimento. Erzio dotto giureconsulto con egregia precisione indica questi rapporti. *Nobis paullo altius rem libet repetere.* (sono sue parole.) *Homines tribus fere modis summis subjiciuntur potestatibus; vel ratione personae suae, vel ratione rerum, vel denique ratione actuum (1).*

E di fatti: ci sono de' diritti alle persone particularmente appiccati, cioè alcune qualità civili o naturali che determinano lo stato di chicchessia. Di tal guisa è la cittadinanza la patria potestà la legittimità e la maggiore età, e altrettali qualità che riposando nell'uomo non hanno relazione ad oggetti esterni. E affinchè meglio si fermi la natura di cotai diritti, è mestieri riflettere che nella scienza delle leggi gli uomini sono tanti esseri morali e astratti, che noi concepiamo come il subbietto di certi diritti, e di certe obbligazioni. Ecco come Wolfio si esprime: *Homo persona moralis est, quatenus spectatur tamquam subjectum certarum obligationum, atque jurium certorum. Atque hinc status ejus moralis dicitur, qui per obligationes et jura determinatur; vocaturque idem naturalis, quatenus obligationes et jura, per quae determinatur naturalia sunt, seu vi legis naturae eidem competunt. (2)* E siccome ognuno ha il suo stato, ossia quella qualità, mediante cui si rende capace di speziali diritti, e a speziali obblighi soggetto, quindi è ch'emerge

(1) Dissert. de Coll. leg. Sect. IV. p. IV.
(2) Instit. Iur. nat. et gent. p. 95.

la distinzione infra le persone, parte fondata su la natura parte su la legge civile; secondo che i diritti e le obbligazioni inerenti alla persona o da quella o da questa originino. Ond'è che diritti pur difformi si hanno il padre e il figliuolo di famiglia; ond'è che non sono capaci degli stessi diritti il maggiore di età e il minore, il nato legittimo e il naturale.

In somma, lo stato delle persone importa necessariamente diversità di diritti. I quali si addimandano personali, però che sguardano le persone direttamente e intrinsecamente, come è la determinazione che per loro si ha della capacità e della condizione degli uomini. E quei che ne son fregiati gli conservano, sovente loro malgrado, a differenza di que' dritti che mediante gl'impegni particolari si acquistano, come son quelli che dalla qualità di creditore di donatario di erede ec. derivano. Questi sono conseguenze di una libera convenzione, e non riflettono che la persona soltanto dei contraenti. Quelli per l'opposito vengono immediatamente dalla natura o dalla società, e impressi una volta alla persona non più sono dalla libera volontà degli uomini dipendenti.

Inoltre: esiste un'altra spezie di dritti i quali gli uomini acquistar possono sopra gli oggetti esteriori, e vanno a questi annessi talmente, che non fia possibile disgiungere, come la proprietà e le sue differenti modificazioni, la successione sia legittima sia testamentaria, la ipoteca la servitù e per dir brieve tutti quei diritti, di che ampissimamente si occupa la giureprudenza. Allorchè l'uomo ha tocco le cose che lo circondano,

ricevono esse una impressione che le modifica e le rende sacre e inviolabili, come sè stesso, rispetto a chiunque. Ecco il diritto di proprietà, cioè il diritto sopra gli oggetti esterni, che da questi è del tutto inseparabile. Non così tosto si ha il concetto di una ipoteca di una successione di una servitù, che si è nella necessità di far ricorso ad una cosa esteriore, come il suggetto di tali diritti.

Sicchè ci è un duplice ordine di diritti, personali cioè e reali. I primi sguardano la condizione e lo stato delle persone. I secondi, le cose e le svariate modificazioni cui vanno soggette. Gli uni e gli altri hanno con l' uomo relazione nel senso ch' ei gli pone in esercizio; ma i personali sono inerenti alle persone, i reali alle cose. E qui è bene osservare, che que'diritti dai giureprudenti appellati personali perciò che cessano con la vita di coloro che gli godono, come l'usufrutto gli alimenti etc. nello intendimento nostro sono meramente reali. Quantunque l' usufrutto e gli alimenti sien misurati su la vita degli uomini, pure ciò la natura loro reale per nulla trasforma. Sono, gli è vero, le persone che debbono esercitare questi dritti, e insino a che non si fornisce la vita, ma tali sono da doversi mai sempre ad oggetti esteriori riferire; quando i dritti puramente personali nel senso nostro devono costantemente schivare tale relazione, e limitarsi al subbietto loro ch'è l'uomo.

Per la qual cosa, l'uomo come rivestito di una doppia spezie di diritti, personali e reali, cioè come persona, e come posseditore di beni, ha di già un doppio rap-

porto con la legge. Ma egli è un essere capace di libero operare, e le sue azioni costituiscono un terzo rapporto con essa.

Può egli contrattare, può testare, e la legge lo sguarda per ingiugnergli l'osservanza delle solennità da lei stabilite per la legale perfezione d i contratti e dei testamenti. Può trasgredire lo adempimento di quelle, e la legge è presta a punirlo, o fosse che invalidi l'atto, ovver che di altro modo lo ammendi. Può l'uomo arrecare ingiuria al suo simile o nella persona o nella sostanza, può offendere direttamente il corpo sociale, e la legge è pur sollecita a prevenire e gastigare con attevoli coercizioni il reo suo proponimento. Sicchè ciascun atto dell'uomo ha relazione con la legge, sia che questa il permetta sia che il comandi o il vieti. O fosse il fatto positivo di lui, o fosse il fatto negativo che ripugni alla legge, ciò nulla rileva. Perchè nel primo caso la trasgression di quella è positiva, nell'altro è negativa. *Et non facere, facere est. Qui enim non facit, hoc facit ut nolit facere: privatio autem actionis actio est.* Così Giacomo Cujacio al comento della legge 121 de reg. jur.

Reassumendo le sposte cose, e riducendole ai principî, possiam fermare aversi l'uomo una triplice relazione con la legge. Lo stato della persona il possedimento dei beni e le proprie azioni costituiscono altrettante ragioni, per cui lo imperio di quella sperimentiamo.

Ma donde vuolsi ripetere la causa efficiente di sì fatte relazioni? È forse una e la stessa che a tutte e tre

dà origine? Ovvero cadauna ha la sua propria causa, di cui è il separato effetto? A ben considerare, triplice è la causa come triplice è la relazione degli uomini rispetto alla legge; e ciascuna propria di ciascuno effetto. Il domicilio, la esistenza dei beni, e la residenza in un certo luogo sono le tre sorgenti donde tutta scaturisce la serie delle nostre relazioni con la legge.

Il domicilio induce il primo rapporto con la legge, cioè la soggezione dello stato e della capacità delle nostre persone. Per la scelta del domicilio in un paese qualunque, manifesta l'uomo la tacita volontà di porsi sotto la mano delle leggi quivi imperanti. E questa elezione, la quale dipende dalla libertà del nostro arbitrio e cui nissuna potenza umana potrebbe costrignere, stabilisce il fondamento e il principio della nostra sudditanza. Anco rispetto alle leggi del luogo ov'è il domicilio di colui che ci genera, il quale per diritto divien poi eziandio nostro, chi sottilmente investiga, non può dirsi veramente statuita la relazione se non allora che siamo noi in grado di poter appalesare la intenzion nostra, onde sopra tutto dipende la fissazione del domicilio. Insino a quest' epoca, la società non ci riguarda come veri cittadini che nei soli rapporti della protezione. Il ligame che ci strigne ad essa è meno quello dei nostri doveri che dei diritti che ci concede. L'autorità delle leggi sente più di beneficenza, che di rigore e di giustizia. È in quel tempo della vita in cui bastiamo a manifestare una volontà deliberata del nostro animo, che veramente nasce e si conferma la mutua obbligazione dell'uomo verso la società, e della società

verso dell'uomo. Il domicilio dunque determina la primiera più importante relazione dell'uomo con la legge. E perciò alla potestà del luogo ove quello è sito unicamente si dee aspettare il diritto di reggere e governare lo stato delle nostre persone. Ogni altro potere sarebbe estraneo dallo esercizio di cotal facoltà; non si potendo sostenere ad altri commessa che a colui cui la scelta del domicilio ha il pieno imperio partorito su la persona. *Persona fit subdita* (così Erzio) *ut plurimum propter domicilium; haec enim vera et unica causa reputatur, ex qua subditum proprie dictum aestimare debeamus. (1)*

Inferisce il secondo rapporto la possession dei beni nel territorio di uno stato. *Res subjecta censetur, quoniam intra limites territorii alicujus sita est. (2)* La proprietà ha di un certo modo estesa la nostra esistenza sopra le cose tutte di cui la legge ci dà un possesso esclusivo. E del pari che per le nostre persone sottostiam noi alle leggi del domicilio, così per le sostanze che possediamo, sono le leggi del luogo ove le son site che spiegano sopra di noi il lor potere.

A produrre poi il terzo rapporto, basta avere in un paese la nuda e passaggiera residenza, cioè il domicilio così detto *transitorio*. Questa spezie di dimora induce una volontà se non di perpetua e universale, di

(1) Dissert. super cit. eod. loc.

(2) Veggasi lo stesso Erzio, Dissert. De subject. territor — E Lauterbach de domic.

Erzio Dissert. super cit. eod. loc.

temporanea almanco e parziale soggezione all'imperio delle leggi locali. Se lo stato delle persone rimane sottoposto all'autorità degli statuti del luogo in cui è il vero domicilio, gli atti poi sia leciti o illeciti, i contratti e i misfatti per certo non possono schivare la potestà delle leggi del paese ove accadono. *Ratione actuum subjiciuntur cujusque generis personae, etiam advenae sive exteri, vel transeuntes vel negotiorum suorum causa ad tempus in civitate commorantes, quatenus nimirum ibi agunt, v. g. contrahunt vel delinquunt (1).* In cotal caso si potrebbe dire che si rappresenti una duplice persona. Una nel luogo ove si ha il domicilio, verso le cui leggi non si è rotto il ligame e la relazione, stabilendo altrove un temporaneo soggiorno. E l'altra nel luogo della residenza e passaggiera dimora. *Si quis ut advena* (è lo stesso Erzio che ne insegna) *vel peregrinus in aliqua civitate commoretur, ratione actuum, quos ibi celebrat, imperio ejus civitatis summo subest, et de caetero retinet personam, quam a civitate sua habet impositam (2).*

(1) Così ancora Erzio ibid.

(2) *Diss. de uno homine plures sustinente personas.* Sec. II. p. XIII.

CAPITOLO II.

Diversa natura e qualità delle leggi personali e delle leggi rea—Applicazione alle leggi nostre.—Intendimento delle leggi mis.

Stabilita la natura dei personali e dei reali dirti, e osservata la discrepanza che passa fra loro, facile esce la definizione delle leggi personali e reali; anzi iconcetto loro come un corollario si appresenta della sosta dottrina.

Le leggi personali determinano di un modo cetto e generale intorno allo stato e alla capacità deg uomini, e conseguentemente intorno ai diritti e al obbligazioni che ne risultano. In tutti gl' istantilella vita, e ancor prima che si surga alla luce, la lege ne sta a guardia dell'uomo, e secondo la diversa qlità delle persone, così ordina ella e rattempera i suoirovvedimenti. Ond'è che si veggono sanzioni circa concepimento della prole e alla nascita e alla legitnità, e intorno alla maggiore età e alle nozze e altrett importantissime condizioni della vita—Le leggi ra poi affettano le cose indipendentemente dalle perso. La legge non ha tralasciato di reggere e governare maniera di succedere, la facoltà di disporre per ti tra vivi e a causa di morte. Ha voluto fissare le sriate spezie di proprietà, e le modificazioni a cui p essa andar soggetta. La sicurezza e la imperturbabià dei proprî diritti, base di ogni civil comunanza, nsime si fonda sopra tali stabilimenti. Ecco come deina e

dell'ltra spezie di leggi parla Paolo Voet nella sua pregvole opera intitolata *de statutis eorumque concurs. Illa*, supple statuta personalia *quae afficiunt persnam, adeoque ei quasi in-haerent; haec* supple ralia *quae rem afficiunt: illa quae circa persc-nanmotissimum quid disponunt, seu in ordine ad persnam; haec quae circa rem, et potissimum in ordie ad rem aliquid statuunt* (1).

M: quantunque facile fosse la definizione di queste due ıezie di leggi, nientedimeno nell'applicazione si poss(di leggieri confondere, e mutuamente scambiare. Ļiureconsulti più esperti non di rado si sono impiglii in simile difficoltà. Spesso una legge può porgere ilembiante della realità, e ciò non ostante essere persale, e viceversa avere la dimostranza della personalitad essere reale onninamente. Di qui la necessità di solmente indagare la natura di sì fatte leggi, per diffire la propria conoscenza di ciascuna, e fermare i vert confini che le separano.

E vero, la legge è personale quando il suo obbiettorincipale è la persona. Però tutte quelle sanzioni legislve le quali stabiliscono il tempo in cui diveniammaggiori di età, e ci sottraiamo dalla patria potestà he determinano la legittimità o illegittimità dei figliu; che assoggettano alla potestà del marito la mogli e dichiarano la interdizione del demente del furios(del prodigo, e altre di simil maniera le quali direttante allo stato della persona si riferiscono, so-

(1) S. IV. Cap. II.

no altrettante leggi personali. A travisarne la indole, nulla aggiugne che secondariamente e nei conseguenti colpiscano eziandio le cose, o fosse che attribuiscano un diritto su le stesse, e fosse che il tolgano. *In personam*, dice Erzio, (1) *constituitur lex quando personam afficit, et quidem primario; nihil enim obstat, si secundario, sive per consequentiam vi legis jus aliquod vel acquirendi rem, vel disponendi de eadem tribuatur*. Così (ad esempio) la legge, la quale fissa la maggiore età all' anno vigesimo primo della vita è personale onninamente; mirando ella direttamente la condizione e la capacità degli uomini. E quantunque come conseguente ne risulti la proibizione di disporre delle sostanze in sino a un certo periodo, pure ciò non è se non l' obbietto secondario e indiretto della legge, che nè punto nè poco dee entrare a definire il concetto di essa.

E qui a maggior lucidità è bene non pretermettere di dire essere la materia che forma il suggetto della legge, a cui debbesi soltanto por mente per ravvisare la sua natura. Talmentechè nè le ragioni ond' ella muova, nè le persone le quali cadano sotto la mano di lei, si vogliono di alcuna guisa considerare. S' è lo stato e la qualità della persona che solamente forma lo scopo della disposizione, la legge senza alcun dubbio si avrà il carattere della personalità. Giova riferire come al proposito ragiona il Rodemburgio, il quale fra tutti è chiaro per avere nitidamente segnati i confini

(1) Dissert. sup. cit. de coll. leg.

i quali separano le leggi personali e le reali. *Et quidem* (scriv'egli) *si bene calculum pono, spectanda mihi videtur subjecta statuti materia, adeoque non cui quid vetatur aut permittitur, aut qua ratione cujusve personae intuitu id fiat. Verum illud ipsum dumtaxat, quid qualeve sit, quod in prohibitionem, permissionem, aut dispositionem statuti ceciderit; ut si personae status, qualitas, aut conditio, cui lex in universum ponitur, sola sit in statuti dispositione, citra ullius actus a persona exercendi mentionem, statutum haud dubie personale sit habendum* (1). Perchè la disposizione delle leggi nostre civili (2), mediante cui ai conjugi è vietato durante il matrimonio farsi qualunque largizione per atto irrevocabile tra vivi, mai non si può reputare una legge personale, ma bensì reale. Ella non riflette la condizione e lo stato dei conjugi. Involge l'impedimento di ogni donazione la quale fosse irrevocabile fra loro; il che in vero è un oggetto onninamente reale. Nè che ella sguardi una certa spezie di persone turba alcun poco il carattere della realità; nè che si appoggi sul fondamento dello stato conjugale, ch'è pure una qualità personale, e tale che potrebbe per avventura a prima vista inferire il concetto di una legge relativa alla persona; nè che induca tuttavia una certa incapacità nei conjugi. Non è

(1) Veggasi la sua dissertazione intitolata *de jure quod oritur ex diversitate statutorum*, che si trova inserita nella opera *de jure conjugum.* al capo 2.

(2) Vedi l'articolo 1050.

(il ripetiamo) la ragione della disposizione, nè le persone cui miri; sì è l'obbietto solamente precipuo di quella onde vuolsi trarre il criterio della natura e della qualità della legge. La incapacità sopravvenuta ai conjugi è il fine secondario; e di loro si tien parola per far conoscere di quale generazion di persone si tratti. *Personae autem* (seguita il Rodemburgio (1)) *viri et uxoris fit mentio non ut personale evadat statutum, sed ut appareat de quo hominum genere loquatur.*

La legge reale poi è quella che riguarda principalmente le cose, e non dispone che intorno a loro, o fosse che facesse menzione delle persone o fosse che no. *Realia ex adverso*, dice Giovanni Voet (2), *quae rem principaliter afficiunt, et circa rem aliquid disponunt, sive personae mentio facta sit, sive non; si modo primaria statuentis mens sit, non de personis, sed rebus disponere.* E questo perchè è mai sempre l'obbietto diretto e precipuo della disposizione, cui si dee considerare. Così van comprese nell' ordine delle leggi reali quelle sanzioni, per cui si reggono le successioni, che i figliuoli naturali succedano alla madre e non al padre, di una certa parte in fuori de' beni e purchè sieno stati legalmente riconosciuti ovvero ammessi per legge a provare la paternità; che la rappresentazione abbia luogo succedendo in istirpi e non in capi; che sia la prossimità del grado e non l'origine dei beni che debbasi avere in mira nel succedere; e altrettali stabilimenti i quali noi in

(1) Cap. v.

(2) *Coment. ad pandect. tit. de statut.*

complesso appelliamo statuto successorio. È parimente legge reale la proibizione ai conjugi di farsi largizioni a titolo irrevocabile tra vivi, e di donare nel caso di secondo matrimonio al nuovo conjuge più di quel che la quota componga del figliuolo del primo che prenderà il meno; la regola del regime dotale la quale esclude fra i conjugi senza speziale convenzione in contrario la comunione dei beni; e l'abolizione delle sostituzioni fedecommessarie fuorchè nei casi espressamente dalla legge previsti, e la istituzione dei maggiorati, e tutte quelle disposizioni le quali il modo reggono di disporre del patrimonio nostro sia per atti tra vivi, sia a causa di morte. Si vogliono puranco nella serie di tai leggi porre quelle prescrizioni, le quali statuiscono la distinzione delle cose distinate al culto divino e di quelle agli usi umani addette, dei beni di demanio pubblico e di demanio privato, di mobili ed immobili, di mobili per natura e per determinazion di legge, e d'immobili per natura per destinazione e per l'oggetto cui si riferiscono. Tutti questi stabilimenti ed altri di simil maniera non concernono, nè punto nè poco, lo stato e la condizione delle persone. E quantunque talvolta si tenga discorso delle persone, ciò per nulla altera o modifica la loro realità, però che interviene non *in dispositione legis sed tantum in enunciatione*, cioè per indicare di quali persone si parli.

Nè qui pur vogliamo lasciare indietro un altro esame che pur si debbe importantissimo giudicare. Chè per certo v'ha talune leggi, le quali senza che si occupino a statuire su la capacità delle persone di una maniera

astratta e universale non per tanto versano su la proibizione, o la permissione di alcuni atti personali *circa res peragendos*. Ad avvisare la loro natura fa uopo di sottile e acuta inquisizione, e della guida di alcuna regola. Questa regola è che quando le leggi non generalmente statuiscono su le capacità personali degli uomini, ma terminano la loro provvisione a vietare o permettere un atto particolare a colui ch'è capace o incapace per lo suo stato, fa mestieri discernere se l'obbietto dell' atto è personale ovvero reale. Perchè nel primo caso le leggi saranno personali, nel secondo reali. Ma vegniamo all'applicazione. Nell'articolo 820 delle leggi nostre civili sta detto così « Il minore pervenuto all'età di anni sedici potrà disporre per testamento fino alla concorrenza solamente della metà dei beni che la legge permette di disporre al maggiore » Questa disposizione, è manifesto, non riguarda la capacità personale di una maniera universale. In iscambio permette un atto particolare ad un uomo, il quale è incapace per lo suo stato di minore. Per tutto il tempo che dura la minore età non si ha secondo le leggi nostre civili la capacità di disporre delle sue sostanze, salvo che non fosse per contratto di matrimonio e con le condizioni prescritte nell'articolo 1049 delle citate leggi. Ecco il principio il quale fissa lo stato e la condizione della persona. Ma pervenuto che si è all'anno sedicesimo della vita si può testando disporre della metà di quello che potrebbe il maggiore. Ecco la permissione di un atto indirizzata ad un uomo incapace. Or donde trarre il carattere della personalità o della

realità della legge se non dalla conoscenza del fine e dell'oggetto dell'atto stesso il qual si permette? Perchè stando fermi a sì fatta regola, veggiamo che nel permettere che han fatto le leggi nostre al minore pervenuto agli anni sedici di disporre per testamento della metà di quello che può il maggiore, non altra cosa hanno operata che quella di regolare la disposizione dei beni; han fissato i diritti e le ragioni dei legittimi successibili, i quali senza cotal permissione avrebbono agognato e conseguito l'intero asse ereditario. La qual cosa per certo involge un oggetto reale onninamente.

E se il minore acquista pure una certa capacità, questa come l'oggetto secondario, o ancora come la ragione e il riguardo cui la legge ha mirato, non vuolsi considerare nè punto nè poco. *Spectanda est subjecta statuti materia; adeoque non cui quid permittitur, aut qua ratione cujusve personae intuitu id fiat*(1).

E per venire ad un'altra esemplificazione pur tratta

(1) Abramo de Wesel *ad constitutiones Ultrajectinas* tratta appunto questa materia, e i suoi principî sono conformi a quelli stabiliti da noi. Ecco com' ei la discorre. *Quin imo non alias personam affici statuto dico, quam cum de universali personae statu disponit, et alium a priori inducit aut alterat. Unde cum statutum quod filio familias testamenti faciendi jus concedit, non agat in universum statum personae (quippe quae nihilominus in eodem statu, alieno scilicet juri atque potestati subjecta manet) verum limitate et circumscriptive ad rerum alienationes, et quidem per solam Testamenti speciem, sit directum, frustra personae tribueretur quod fine et consideratione rei potius est constitutum.* Art. 16 n. 19.

le successioni, e le teoriche su la proprietà e su lo stato civile delle persone; e ora è uopo che in quest' ultima attinga per conoscere fin dove i soggetti di uno stato e 'l suo territorio debban patire l'autorità di leggi straniere. Quali gli obblighi sieno degli esteri, allora che' entrano nel paese altrui; quale la condotta loro circa l' osservanza delle leggi locali; quale la forza degli atti celebrati in una regione sopra i beni posti in altra; e quale la personal condizione e capacità de' forestieri stessi, e da quai statuti retta e moderata. L' amor proprio degl' individui morali, com' è de' fisici, ne spigne troppo allo slargamento de' cancelli del proprio potere! Sterminato ch' è in quanto alla facoltà del suo arbitrio, non per tanto una equabile circoscrizione sostiene dalle astratte dottrine del vero e del giusto accomodate al bene e alla utilità comune.

La qual mistura di due diverse facoltà ha fatto sì che non peranco omai si truovi abbastanza dispiegata la materia. Di alcuni principî in fuori sommi e generali, è vano il ricorso agli scrittori di diritto pubblico delle genti. Il Grozio e il Puffendorfio, il Wolfio e il Cumberlando e il Burlemachio al proposito nulla dicono delle moltiplici ed effettive relazioni che ingenerano le faccende e le bisogne private delle popolazioni. Il Vattel ne ac-

cenna talune, e discende eziandio ad avvisare quello che n'è la ragione; ma ciò è di passaggio e come per servir solamente alla idea dell'opera da lui immaginata. L'intendimento di cotai preclari sol rivolto a investigare negli ascosi misteri della natura l'origine e l'indole de' naturali principî dell'equo e dell'iniquo rispetto alle interne e all'esterne generali relazioni de' corpi politici, a far aprire pure una volta gli occhi al raggio delle santissime dottrine; non è punto indiritto a minutamente guardare gli svariati e quasi indefiniti rapporti, che infra più nazioni in ispezial maniera lo stato delle persone e la proprietà e la essenzial nostra attività costituiscono. I due Coccei Errico e Samuele, l'uno fuggevolmente in alcuni luoghi de'suoi Comentarî sopra Grozio, l'altro in una apposita disputazione intesa a dimostrare essere la giurisdizione degli stati fondata nel suo territorio, alquanto più da vicino toccando della cosa, han fatto gustare principî un po' meno generali, e accomodati più alle singole relazioni. I periti del gius civile ben ne potranno essere scorte alla conoscenza della forza delle cose onde tai relazioni derivano; ma a queste non discendono nè punto nè poco. La disciplina cui professano, hassi scopo diverso. Bensì v'ha una classe di scrittori sperti insiem dell'uno e dell'altro diritto, pubblico delle gen-

ti e civile, onde non scarsa copia si può pigliare di principî fecondi di utile e ubertosa spiegazione. E in parte si truova per essi pur fatta l'applicazione, quanto alla diversità degli statuti de' popoli soggetti alla stessa dominazione. Il dottissimo D' Argentré e il Burgundo professore della facoltà di diritto d'Ingolstad e poscia membro del Consiglio supremo del Brabante, l'uno pertrattando delle consuetudini della Brettagna (1), l'altro di quelle della Fiandra (2), han lasciato su la materia regole luminose e alle bisogne civili sovente, e sotto più rapporti adattate. I due Voet Paolo (3) e Giovanni (4) han per molti versi discorsa la cosa. Ma i loro principî sanno di molta asprezza, quanto è alla integrità territoriale degli stati la quale han voluto costantemente preservare. Si son mostri poco inchinati all' autorità delle leggi di un popolo sul territorio dell'altro tanto necessaria a sostenere le vicendevoli relazioni delle genti, onde tanta amistà si crea fra loro. Ma la severità delle loro regole non è stata mai sempre tenuta inflessibile; ha dovuto talvolta piegare alla urgenza delle faccende civili

(1) *Ad Consuetud Britann:*
(2) *Ad Consuetud. Flandr.*
(3) *Tractatus de statutis eorumque concursu.*
(4) *De Statut. tit. IV. Par. II. Coment. ad Pandect.*

e politiche delle popolazioni e a' mutui loro rapporti. Sì bene ciò ch'era l'effetto naturale dell'ordine delle cose, è stato per essi attribuito alla indulgenza e alla cortesía che vuolsi mutuamente tra gli stati frammettere. Gio: Niccolò Erzio (1) giureconsulto pubblicista e Cancelliere dell'università di Giessen ha segnate alcune regole utili e tali che comprendono la soluzione di molti casi singolari. Nientedimeno, ei non ha che sol gettate le nude e grezze fondamenta della scienza; e con apposite esemplificazioni è pur passato a far conoscere l'applicazione di essa ai casi e agli umani negozî. È facile avvisare quanto altro dopo lui resti a fare, perchè si compia la materia, quante altre cose a partitamente trattare per esso non tocche. Gaspare Zieglero (2) ha su l'argomento eziandío porta alquanta illustrazione. Ma Rodemburgio egregio giureconsulto di Utrecht sopra tutti l'ha svolto (3). Ha cominciato stabilendo la ripartizione delle varie spezie di statuti, a ciascuna assegnando la particolare impronta e definizione. Poscia, nella collisione nascente dalla loro discrepanza, ne investiga la maniera

(1) *De collisione legum.*
(2) *In dicastic. sive libro de officio judicis.*
(3) *Tractatus, de jure quod oritur e statutis diversorum locorum. Insertus Tractatui de jure conjugum.*

come gli adattare al dominio delle cose mobili e immobili, e alla sostanza e alle forme degli atti umani, e allo stato e alla capacità delle persone. E questo, sotto il duplice aspetto del vecchio domicilio non immutato, e del nuovo per avventura sostituito all'antico. Passa ancora a discernere i patti con cui è dato ovviare agli effetti legali, i quali nascono dalla diversità degli statuti vigenti nelle svariate regioni. Ma egli non ha trattato il subbietto che nelle sole relazioni de' diritti conjugali, ch'è lo scopo propostosi; e però ha pretermessa la trattazione di non pochi importantissimi luoghi. A Ulrico Ubero (1) si aspettava levandosi su la parte applicata della cosa per risalire a' principî sommi e naturali di essa, fermare alcuni assiomi, i quali eminentemente la reggessero e piana più la rendessero e distrigata. Ha rilevata l'origine e l'ampiezza dell'argomento; come si debba non dalla semplice ragion civile ripetere, ma dalla ragion delle genti puranco, *ex commodis et tacito populorum consensu.* Che quantunque nessuna fosse la potestà diretta delle leggi e degli statuti di un paese sopra il territorio e i soggetti dell'altro, gli svariati commerzî degli uomini e la promiscua loro usanza grandissimamente sarieno impigliati;

(1) *Loc. cit.*

se il bene e legalmente fatto in un luogo andasse soggetto a infermarsi in un altro (1). Ma avendo ei in poco assorta la grande ampiezza del suggetto, tenue e scarso è stato lo sviluppamento. Occupato de' principî generali, ne ha lasciato il desiderio di non pur compiute, almen di più ubertose investigazioni.

Per la qual cosa, la materia non per anco può dirsi per alcun chiaro ingegno stata sommessa a minuta ed esatta inquisizione. Salvo alcune regole generalissime, la dottrina ne giace ancor nel vago; non ha ricevuta quella illustrazione e perspicuità che chiede la importanza della cosa. Ma per avventura agogneremo noi di aggiugnere la meta cui uomini rinomati per alto sapere non han tentato o almen voluto toccare? Nelle nostre mani l'argomento verrà trattato sì che si empia il gran vôto della scienza? Oltra l'essenziali sue difficoltà per contenere l'applicazione di principî attinti da due scienze, e determinare il concorso della giu-

(1) *Ex quo liquet, hanc rem non ex simplici jure Civili, sed ex commodis et tacito populorum consensu esse petendam: quia sicut leges alterius populi apud alium directe valere non possunt: ita commerciis et usui gentium promiscuo nihil foret magis incommodum, quam si res jure certi loci validae, mox alibi diversitate juris infirmarentur. Loc. cit. n.* 2.

risdizione e della potestà di stati fra loro indipendenti, la materia presa nel suo più lato concetto è quasi indefinita. Son moltissime le cose le quali ella naturalmente involge, essendo pur assai le bisogne e le faccende delle popolazioni che mutuamente l'una all'altra riferiscono. Le quali non di rado riflettendo tutta quanta l'amministrazion politica dello stato, più parti concernono della civil sapienza governativa.

Riguardano la ragion privata nelle capacità e nelle abilitazioni a succedere alle eredità testate e intestate e nella facoltà di disporre sia per atto tra vivi ovver a causa di morte. La concernono nella esecuzione contenziosa de' contratti, e rispetto al regnicolo e allo straniero, e rispetto a due stranieri, e nelle cauzioni a darsi dagli esteri in giudicio e nelle intimazioni e citazioni da farsi loro. La riflettono allorchè è questione dell'applicazione delle leggi, per vedere, se nel conflitto vuolsi alle proprie anteporre le stranie o queste a quelle. Ovvero ove si tratta dell'autorità de' peregrini statuti in quanto agli atti e a' diritti, fatti e acquisiti, e alle personali capacità appiccate altrove; e rispetto a' giudicati renduti nell'estero, e agli atti istruttorî e alle pruove quivi fermate. Son queste le generali rubriche delle materie di ragion civile, alle quali mirano le re-

lazioni di una gente con l'altra. Ma elleno eziandío riguardano la ragion penale. Conciossiachè importa alla quiete e alla sicurezza degli stati, che gli esteri i quali conversano nel territorio altrui non pur sieno il suggetto di un'abituale vigilanza de' magistrati locali, sì bene legittimamente puniti allora che delinquano.

Ancora: riguardano la economia politica e finanziera, quanto è all'entrare e all'uscir che fanno le mercatanzie nazionali e straniere, e alle corrispondenze e a' transiti commerciali. Ma questi ultimi rapporti non sono essenziali quanto gli altri, nè costanti e invariabili, or potendo stare e or no, secondo le esigenze della interna politica amministrazione degli stati; le soventi volte van sommessi a continui mutamenti.

Le quali relazioni poi sono ancor meno o più numerose, secondo che minore o maggiore sia la comunicazione di un popolo con l'altro, e vengan fra loro regolate le faccende con le sole norme nascenti dal diritto delle genti naturale ovver dal pattovíto ancora. Spesso infra più nazioni, affin di reggere i loro rapporti con leggi più certe le quali meno a talento si torcano al suo pro, e render così più sicura la loro amistà e durabile, per via di appositi trattati si fissano i mutui diritti e le mu-

tue loro obbligazioni. Ciò compone la ragione delle genti diplomatica, la quale è moltiplice quanto le genti, perciò che provvede alle bisogne speziali di due o più popolazioni; e spesso induce alcuni rapporti per tutto precipui cui la ragion naturale non appresterebbe bastevol soccorso.

In sì vasto e quasi sconfinato campo, essendo nostro proponimento dispiegare l'uso e l'autorità delle leggi del Regno delle due Sicilie riguardo alle persone e al territorio degli stranieri; noi volentieri abbandoniamo le particolari relazioni, le quali solamente intervengono infra alcune genti, e però formano il suggetto di singolari trattati. Il che per certo saría materia meno di scienza, che di storia; tutto riducendosi al puro e sterile racconto del convenuto fra il Regno nostro e l'altrui, e alcuna fiata alla sua interpetrazione. Molto meno quelle discorriamo che sono l'effetto delle bisogne passaggiere dello stato, le quali nel processo del tempo vengon su e si forniscono, e quando di una maniera e quando di un'altra affatto diversa si appalesano; secondochè il tenore e l'attuale condizione importino della industria e del commerzio. Sì bene terminiamo il nostro lavoro soltanto a quelle permanenti relazioni e invariabili, le quali si appartengono al diritto civile

e penale, e rinvengono la origine loro e la norma nella ragione delle genti naturale, e son comuni a tutti i colti stati. A cagione della condizione in cui i diversi popoli si truovano l'uno rispetto all'altro, e per lo bene delle vicendevoli loro faccende, la natura mutuamente raccomanda e ingiugne la osservanza di alcuni ufizî, e permette l' esercizio di taluni diritti, onde grandissima parte ridonda di universale utilità. Questi dettami i quali da' pubblicisti si classificano nell'ordine di quelli che emanano dal diritto delle genti volontario, son fondati su la natura al pari che quegli che fan parte del diritto delle genti necessario; e ugualmente obbligano e costringono. Le leggi positive proprie di ciascun popolo possono solo alquanto gli modificare e rattemperare alle civili bisogne; nommai annichilire o immutare (1). Il perchè nostro scopo sarà indagare il diritto di queste naturali relazioni fra il Regno delle due Sicilie e gli stati peregrini; non pretermettendo la parte positiva di nostra legislazione per tutto quel che per essa si truovi stabilmente e non precariamente e quasi per via di momentanea prescrizione dichiarato e statuito per servir di sviluppo alle regole della primitiva giustizia. Perciò la dottrina dell'au-

(1) Si vegga: *Vattel Droit public. Préface.*

torità delle leggi nostrali su le persone e sul territorio degli esteri non importa solo di nudamente adattarle alle relazioni fra i cittadini e i forestieri; essenzialmente induce, e ad ogni passo, il continuo e costante ritorno a' principî della ragion naturale delle genti. E a questo riguardo potrebbe dirsi rifletter ella e di un certo modo appartenersi a tutte le colte nazioni avvezze alle naturali pratiche del giusto e del vero.

Quest'opera verrà partita in tre libri. L'uno si occupa di alcune cose più generali, le quali son come la origine e il fondamento di tutto quel che seguita appresso. Poichè l' argomento versa intorno alla disamina dell' uso e dell' autorità delle leggi nostrali rispetto alle persone e al territorio degli stranieri, era bene che imprima si discorressero, comechè fuggevolmente, le ragioni per cui l'uomo si rende in generale il subbietto delle leggi. E sendo la dottrina discrepante secondo ch'è diversa la natura stessa delle leggi; quinci la necessità discutere alquanto largamente la differente qualità di esse, e fermare il loro spezial criterio. Sopra sì fatta teorica buona parte si fonda della materia che trattiamo. E posciachè la condizion de' forestieri elevata che fosse oggidì è e deve mai sempre sotto molti riguardi esser dissimile da quella de' nazionali; così bisognava

che si notassero tai punti di disparità. Conveniva che si rilevassero le relazioni che gli esteri abbian con noi, e quali le leggi che gli riguardino, e quali quelle che soverchiando i termini del territorio nostro, dilatino su l'altrui l' imperio loro. In fine, in questo primo libro facea mestieri stabilire le vere ragioni, ond'è a ripetere la forza e l'autorità di leggi non sue. Il che per noi è stato praticato, fermando due principî generali, l'uno tratto dal diritto politico, l'altro dal diritto delle genti, sopra cui tutto quanto si aggira l'argomento che abbiam per le mani. Le cose disputate nel secondo e nel terzo libro sono come altrettanti corollarî, i quali rispettivamente discendono da un sol principio.

Terminata così la sposizione del primo veniamo al secondo libro che contiene lo sviluppamento dell' uno de' principî fissati in quello. Il qual principio ne frutta la ragione e gli elementi dell'autorità delle nostre leggi quanto è alle persone estere, e sotto il rapporto del possedimento de' beni, e sotto il rapporto della dimora loro sia permanente sia temporanea nel territorio del Regno. Eziandío ne porge i veraci termini della giurisdizione de' tribunali nostri e nelle controversie tra straniero e straniero, e in quelle tra estero e nazionale. Nella fine di questo libro, in separato capitolo, di-

scorriamo un ordine di persone straniere, le quali ancora che soggiornanti fra noi, non posson patire alcuna soggezione di leggi nostrali. Vogliam dire i ministri delle corti estere i quali, perchè possano meglio stare intesi e aggiugnere lo scopo della loro missione, universalmente si reputano, come per finzione, esistere nel paese, onde son venuti, e le loro case una progressione del territorio di questo.

Il terzo libro ch'è insiem più lungo e laborioso comprende lo sviluppo e l'ampliazione dell'altro de' principî stabiliti nel primo libro. In esso ragioniamo l'autorità delle leggi del regno a riguardo del territorio straniero. E cominciando dalle forme degli atti e dagli effetti legali risultanti dalle convenzioni e da' testamenti, passiam poscia a disputare le qualità personali infisse dalle leggi nostre, o fosse che sopravvenga poi mutamento di domicilio, o pur no. In appresso trattiamo dell'autorità e della estensione delle leggi del Regno e rispetto alle pene criminali stabilite fra noi, e a' giudicati renduti da' magistrati nostri. Alla per fine favelliamo delle sentenze arbitramentali e degli atti istruttorî e delle pruove giuridiche. Le quali cose seguitate nel territorio del regno, veggiam qual forza poi e potestà spieghino nelle stranie contrade. Danno la chiusa all'opera

due capitoli i quali insiem riguardano le dottrine ragionate in tutti e tre i libri e quasi si posson dire il compimento. Per-chè disputando in essi la forza legale de' patti per cui, a fronte de' personali e de' reali statuti che a sorte ripugnino in contrario, si reggono le umane convenzioni, o che s'immutasse o no il domicilio de' contraenti, noi vedremo quale innovazione potran quelli arrecare al diritto delle relazioni nostre e con le persone e col territorio degli stranieri, che sono i due obbietti del nostro lavoro.

L'argomento è non pur malagevole, ma importante. Riflette nel tempo stesso tre ordini di cose. La sovranità degli stati, stabilendo ne' rapporti dell'un con l'altro i termini del proprio potere, e l'uso reciproco e l'autorità delle leggi sul territorio e sugli altrui soggetti. Concerne le giurisdizioni e la maniera di giudicare, atteso che pertratta la competenza de' tribunali nostri intorno alle persone straniere, e secondo la natura degli affari mostra quali leggi si debbano adattare, le nostrali ovver le peregrine. E riguarda le bisogne civili de' privati, sì cittadini sì forestieri, mercè che ne insegna a quali regole le faccende loro vadan sommesse. — Volentieri crediamo non aver quest'opera pienamente risposto al prefisso scopo: lasciare ancora il desiderio di più esatte e

sottili ricerche, di maggiore ampliazione della scienza. Stiam ben contenti, che sendo ella come l'augurio, anzi il principio di più dotte investigazioni, almen vi si truovi un indizio di non aver noi a pro del bene comune taciuti i concetti pensieri; e a' nobili ingegni, destinati ad alte imprese, incitamento a riversare in obbietto di sì gran rilievo alcuna utilità di loro fatighe.

dalle leggi nostre, potrebbe a prima vista offerire una ambigua dimostranza la disposizione delle leggi civili mediante cui al figliuolo di famiglia tuttochè maggiore ma non per anco compíto l'anno vigesimo quinto di sua età si proibisce, sol che non si frammetta la paterna autorizzazione, d'ipotecare donare o in qualunque altro modo alienare gl'immobili non acquistati con la propria industria, di prendere denari e generi in prestanza, e di riscuotere capitali nè anco acquisiti da lui e farne quietanza (1). Da una banda, è palese, che sì fatta prescrizione non versa su lo stato, e la condizione delle persone di un modo generico, tale che ancor non si riferisca alle cose. Dall'altra, è indubitato, che non dispone semplicemente intorno alle cose, ma regge e modera alcuni atti del figliuolo di famiglia, i quali han rapporto con le cose. Ma a ben considerare, come che non riguardi ella in termini universali lo stato e la condizione delle persone, nientedimeno non è a porsi in dubbio essere sempre la capacità loro che ne viene regolata. E in vero i particolàri atti di cui si fa divieto riguardano individui capaci per lo stato loro come sono i maggiori di età, e si hanno un obbietto affatto personale. I figliuoli di famiglia tuttochè maggiori, per alcuni atti ricadono nella minore età, tale che fa mestieri del ministero di altra persona la quale intervenga a gli render perfetti. E se ci facciamo a indagare lo spirito di cotal provvedimento, veggiamo essere stato senza alcun dubbio il dovuto rispetto al padre, e sopratutto

(1) Art. 295.

il bene degli stessi figliuoli cagione, che si fosse di una certa guisa prolungata la minore età per taluni atti, i quali infra gli altri massime potevano esporre a periglio il loro avere (1). È una legge tutelare e proteggitrice statuita per l'utilità dei figliuoli di famiglia, affinchè il padre serbasse ancora su di essi un avanzo della sua autorità in quella età in cui van più soggetti allo incitamento delle passioni scorrette. In somma, è la capacità e la condizione delle persone, che forma lo scopo diretto della disposizione. Lo stato de' figliuoli di famiglia ne rimane turbato sensibilmente.

Nè pur diverso è l'intendimento di quelle altre prescrizioni delle leggi civili, le quali sguardano la condizione dei figliuoli emancipati e degli interdetti e dei prodighi. Elle son dirizzate a fissare lo stato di una certa classe di persone. Di quegli atti in fuori, i quali versino su la semplice amministrazione, per tutti gli altri che da vicino interessano il patrimonio suo, il figliuolo emancipato ha necessità dell'assistenza di un curatore. V'ha eziandio degli atti, su la espedienza dei quali si dee interporre la deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunal civile. E l'interdetto,

(1) Veggasi l'artic. 288 delle sopra citate leggi civili, il quale è così conceputo. « E' soggetto, *cioè il figliuolo*, alla loro autorità *cioè dei genitori* per gli effetti determinati dalla legge, sino che non giunga agli anni venticinque compiti, o non sia mancipato prima di questa età, o abbia contratto matrimonio, o viva con casa ed economía separata ». Or tra gli effetti determinati dalla legge certamente si voglion numerare le proibizioni contenute nell'art. 295.

e il prodigo sono anch'essi in une stato di legale incapacità. Il primo è in una incapacità maggiore; il secondo in una minore. Quegli è assistito da un tutore; questi da un semplice consulente.

Ondechè tali disposizioni e altre somiglianti quantunque non statuiscano intorno allo stato delle persone di una maniera generale e astratta, nullameno porgono il concetto vero di leggi personali. E bene udire ancora come la divisa il dotto Rodemburgio (1). *Quippe* (dic'egli), *rem penitus introspicienti palam fiat, et ea statuta pertinere ad hominum statum, eundemque plane discutere; quoties enim ad actus personales dirigitur statutum, ut cum contrahere vetamur (quae enim contractuum materiam aut formam, non contrahentium habilitatem concernunt huc non pertinent) nulla dubitatio est personae statum ac conditionem affligi, quod interdicto per hoc rerum commercio, persona alterius tutelae supponatur, alio rebus suis interveniente.*

Ma ci è ancora un'altra spezie di legali prescrizioni le quali nè pur guardando in astratto lo stato e la capacità delle persone, non fanno che permettere alcune cose ad uomini di già capaci o proibire alcune altre cose ad uomini incapaci. Ma sì fatte disposizioni è evidente doversi eziandio comprendere nella regola delle leggi personali, perciò che la permissione o il divieto che contengono non è che la conseguenza dello stato già definito della persona. Il particolare atto permes-

(1) Cap. 3. op. cit.

*

so, o vietato è come una esemplificazione de' molti atti permessi e vietati che la capacità o la incapacità include.

Sicchè le leggi personali e le reali, le une dalle altre grandissimamente differenziano. Quelle reggono lo stato e la capacità delle persone. Queste dispongono circa alle cose. Il criterio di amendue sta nell'avvisare l'oggetto della sanzione. Se desso è la condizione delle persone, la legge sarà personale. Se sono le cose cioè i beni, reale si dirà la legge.

Ma le leggi reali vengono accuratamente dal Rodemburgio riguardate sotto un doppio aspetto. Ei distingue quelle le quali riflettono solamente le cose, talchè nessuna necessità stia di atto umano perchè sien poste in esercizio. Di questa maniera sono quelle prescrizioni non guari per noi discorse, le quali al modo di succedere, alla divisione delle cose ec. provveggono. E discerne ancora quelle le quali un atto dell'uomo che si riferisca alle cose, vietano ingiungono o permettono. Questa seconda spezie di leggi reali non può avere effetto, senza che si frammetta l'opera sia negativa, sia positiva dell'uomo. Di simil guisa è la facoltà conceduta dalla legge di disporre per testamento. Ma fia possibile senza l'atto dell'uomo il quale usi di questo diritto, profittare di sì fatta permissione? Ecco la necessità dell'opera positiva dell'uomo. Allo stesso ordine di leggi si appartiene la proibizione ai conjugi, stante il matrimonio, di farsi donazione ancora che vicendevole, mediante atto irrevocabile tra vivi. Ma la si occupa forse delle cose, senza riferirsi all'atto dell'uo-

mo? Bisogna che interponiamo il fatto nostro negativo, cioè che ci traiamo dal violare il comandamento della legge. E le solennità chieste nei testamenti, e nei contratti, son pure un effetto di leggi reali; ma dagli atti nostri n'è pur dipendente la osservaza, o la trasgressione. *Aut* (ecco come la ragiona il citato autore) *in solas, nudasque res statuti dispositio dirigitur, ut nullum intervenire necesse sit actum hominis, aut aliquam concurrere personae operam. . . . . . Aut permittit denique, vetat, aut ordinat actum a personis circa res peragendum, ex utriusque complexu constructum statutum, contra quod ut queat committi quippiam personae actum intervenire necesse est (1).* E siccome gli atti umani possono essere considerati o rispetto alle forme, onde debbono andar vestiti, o rispetto alla materia che in essi si comprende, è però che questa sconda spezie di leggi reali patisce un secondo scompartimento, potendo e intorno alle solennità, e intorno alla sostanza degli atti statuire.

Giovanni Voet (2) dietro gl'insegnamenti di Paolo suo padre, di Grozio, e di Vinnio stabilisce una terza spezie di leggi. Ei le addimanda miste, quasi partecipi fossero della natura delle personali e delle reali. *Mixta* (dice) *denique statuta non absurde dixeris ea, quae neque de personis, neque de rebus principaliter disponunt, sed actuum a personis circa res gerendorum, sive judicialium, sive extrajudicialium,*

(1) Opera cit. Cap. II.
(2) *Comment. ad Pandect. tit. de Statut.*

formam, modum, ordinem, solemnia definiunt. Ma è facile conoscere come questa spezie di leggi manchi di fondamento. Conciossiachè (giova ridirlo) è l'obbietto principale della legge, ossia ciò che ricade *directo et principaliter* sotto la mano della legge che vuolsi solo considerare perchè si fissi il concetto di essa, e nommai quel che ne forma l'obbietto secondario.

Dappoichè una disposizione legislativa sguardi un atto dell'uomo esperibile su i beni *circa res peragendum,* non si vuole per tanto inferire che la non si appartenga nè alla classe delle leggi reali, nè alla classe delle personali, ma ne formi una affatto distinta e separata. È mai sempre necessario esaminare se lo stato delle persone ne sia tocco, ovvero ne resti intatto. Nel primo caso la legge è personale, comechè si faccia pur menzione delle cose, a cui riflette l'atto dell'uomo: *persona magis quam res respicitur*. Nel secondo, è reale, ancora che si tenga parola delle persone, come quelle le quali operano gli atti alle cose relativi: *res magis quam persona respicitur.* Onde la legge non può nel tempo stesso partecipare della realità, e della personalità. Qual ch'essa sia, dee necessariamente o conturbare, o lasciar saldo e incolume lo stato delle persone.

D'Argentré che ammette eziandio la dottrina delle leggi miste, ne adduce per esempio lo stabilimento, mediante cui fra i nobili dovevasi un dì trasmettere il feudo indeminuto al primogenito, e fra i non nobili ugualmente scompartire. Ma ecco come il Rodemburgio il contradice. *In personae autem statum aut personales actiones, statutum hujusmodi dispositionem*

non dirigit, circa rerum successionem vim consumit omnem: quae quamvis aliter atque aliter pro personarum qualitate aut conditione dividantur, jura tamen de his lata successiones dirigere non desinunt reales; cum non a ratione vel causa, quae rerum successiones ordinat, sed ab ipso objecto, ipsaque re in dispositionem deducta, statuta personalium aut realium nomen induere ante ostensum sit (1). In somma le leggi miste non esistono. Sono elle o reali o personali, a seconda che le cose o le persone ne sieno l'obbietto principale e diretto.

E lo stesso Paolo Voet cui Giovanni cita quasi uno degli antesignani dell'opinione degli statuti misti, chi ben considera, quanto è all'obbietto cui intendono gli statuti e onde vuolsi trarre la loro natura, ributta cotal nuova spezie. A proposito così egli. *Ut meum promam sensum, duplice respectu statuta considerabo, vel ratione objecti, quod afficiunt, vel ratione quorundam effectorum. Objecti; sic quaedam erunt personalia, quaedam realia; illa quae afficiunt personam, adeoque ei quasi inhaerent; haec quae rem afficiunt; illa quae circa personam, potissimum quid disponunt, seu in ordine ad personam; haec quae circa rem, et potissimum in ordine ad rem aliquid statuunt. (2)* Sin qui Paolo Voet scompartendo le spezie degli statuti in due, quanto è all'obbietto, non fa punto entrare ne'membri della divisione i misti. Ma ei gli ri-

(1) Opera citata Cap. II.
(2) Oper. cit. Sect. IV. Cap. II. n. 3.

spigne pur apertamente. *Et ita forte nulla dabuntur mixti generis statuta, quod vel magis rem quam personam, vel magis personam quam rem afficiant; adeoque illi generi sunt annumeranda, quod in iis praedominatur (1).* In somma, gli statuti riguardati obbiettivamente, di necessità si debbono riferire o alla personalità, o alla realità. E se alcuna fiata sembra che la legge senta ad un'ora un pò dell'una e dell'altra, fa uopo considerare quale predomini, se la personalità o la realità sia lo scopo principale di lei.

Una mistura truova egli negli statuti, ma solo allora che si esaminino alcuni effetti che ne possono scaturire, in quanto che *effectu aliquo inspecto* spieghino la loro forza quando entro e quando fuora il proprio territorio. Ma in questo nè pure il minimo concetto del simultaneo concorso della personalità e della realità, che sono i due obbietti cui possono mirare gli statuti. Sono i solitarî effetti di loro cui egli ha riguardo. *Quod si statuta ratione quorumdam effectorum considerentur, sic meo sensu alia erunt realia, alia personalia, alia mixta (2).* E investigati gli effetti proprî dei reali e dei personali statuti, dappoichè parte degli uni e degli altri emanano talvolta dalla stessa disposizione, ne aggiugne una terza spezie cui addimanda misti. *Sicque mihi mixta dicentur, quae effectu aliquo inspecto partim intra, partim extra territorium, vires exserunt. Intra in quantum obstrin-*

(1) *Ibidem.*
(2) N. 4.

gunt omnes, sive incolas, sive forenses, ibi contendentes vel aliquid agentes; extra in quantum sese extendunt ad omnia bona ubicumque locorum jacentia. Illud partecipando de statutis realibus, hoc de personalibus (1). Ecco il punto di comunanza degli statuti reali e dei personali per nulla obbiettivo, e per tutto riferentesi all'effetto. Il quale per certo può essere pur diverso nella stessa generazion di statuti, ma non potrà mai nè punto nè poco snaturargli. Fa uopo, perchè se ne cavi la vera qualità, riguardar solamente il fine e l'obbietto loro, e nommai gli effetti i quali ne derivino. Ma di questa spezie di statuti, (cui si riduce, anco secondo il citato autore, la serie tutta quanta di quei stabilimenti relativi alle formalità le quali debbono intervenire negli atti e nei negozî sì giudiziali che estragiudiziali) comechè non si adotti la nomenclatura, si truova pur traccia nelle leggi del Regno, e ne sarà per noi a suo luogo disputato. Qui basti solo tenere che quanto è all'obbietto cui tendono gli statuti, non esiste una terza classe partecipe insiem della natura dei reali e dei personali.

Vogliam chiudere questo capo omai abbastanza protratto con l'egregio divisamento del Cancelliere d'Aguesseau, il quale ne porge le regole più sicure e costanti, per conoscere il vero e essenzial carattere delle leggi personali, e delle leggi reali.

Assume egli per principio che non debbesi stare a vedere se la legge si riferisca a certe qualità. e a certe

(1) *Ibidem.*

circostanze, e avvenimenti personali. Vuolsi distinguere solamente s'ella si abbia per iscopo diretto i beni, se tratti della loro spettanza ad alcune persone, e della loro conservazione nelle famiglie; tanto che non sia l'interesse della persona, de' cui diritti e facoltà si occupi la legge, sì bene quello di altri, la cui proprietà s'intende assicurare, che abbia dato luogo alla disposizione. Ovvero se tutta la cura di lei si versi su la persona per giudicare della sua abilità e capacità di un modo generico e astratto. Nel primo caso la legge (dic'egli) è reale. Nel secondo, è personale (1). Così negli esempii

(1) *Ce que caractérise véritablement un statut réel, et ce qui le distingue essentiellement du statut personnel, n'est pas qu'il soit rélatif à certaines qualités personnelles, ou à certaines circonstances personnelles, ou à certains événemens personnels, outrement il faudroit dire que tous les statuts qui concernent* la pouissance paternnelle, le droit de garde, le droit de viduité, la prohibition aux conjoints *de s'avantager l'un et l'autre, sont autant de Statuts personnels, et cependant il n'est pas douteux dans notre jurisprudence, qu'on les considère tous, comme des* Statuts rêels, *dont l'éxecution se règle non par la loi du lieu du domicile, mais par celle du lieu où les biens sont situés. Le veritable principe dans cette matière, est qu'il faut distinguer si le statut a directement les biens pour objet, ou leur affectation à certaines personnes, et leur conservation dans les familles, ensorte que ce ne soit pas l'intérêt de la personne dont on examine les droits ou les dispositions, mais l'intérêt d'un autre dont il s'agit d'assurer la propriété ou les droits réels, qui ait donné lieu de faire la loi; ou si au contraire toute l'attention de le loi s'est portée vers la personne, pour décider en général de son habilité ou de sa capacité générale et absolue, comme lorsqu'il s'agit des qualités de ma-*

non guari recati di leggi personali, nella definizione di maggiore di età e di minore, di padre e di figliuolo di famiglia, di prole legittima e illegittima, nella proibizione fatta ai figliuoli di famiglia di esercitare innanzi che compiano l'anno vigesimoquinto di loro età, alcuni atti senza il consentimento paterno ec: è soltanto la capacità. e l'abilità delle persone, che forma l'obbietto diretto e principale della legge. Non si guarda la conservazione de'beni nelle famiglie, non l'interesse di persone aliene non comprese nella disposizione della legge. Per l'opposito la proibizione a'conjugi di vicendevolmente donarsi, di non potere il conjuge che passi a secondo matrimonio donare al nuovo consorte più di quel che ha composta la parte minima del figliuolo del primo letto; la facoltà di testare dopo l'anno sedicesimo della metà di ciò che può il maggiore, e simili altri stabilimenti non comprendono veruna idea di personale capacità. Non si tratta dell'interesse di coloro, su i cui diritti cade la disposizione. L'interesse dei terzi, cioè di persone non menzionate nella legge, e la con-

jeur, ou de mineur, de père, ou de fils légitime ou illégitime, d'habile, ou inhabile a contracter pour des causes personnelles.

Dans le premier cas le statut est réel; dans le second, il est personnel, c'est ce qui est assez bien expliqué dans ces mots de D'Argentré.

Cum statutum non simpliciter inhabilitat, sed ratione fundi aut juris realis alterum respicientis extra personas contrahentes, toties hanc inhabilitationem non egredi locum Statuti — D'Aguesseau. Tom. IV.

servazione dei beni nelle famiglie ne sono lo scopo diretto e precipuo. E avvegnachè una certa incapacità di disporre del suo avere pur ne scaturisca, a ben considerare, la è solamente nel riguardo dei terzi, e nommai rispetto alla personale abilità presa di un modo astratto e generale.

CAPITOLO III.

Utilità dei due precedenti capi per la sposizione della presente materia — Passaggio ai capi susseguenti.

Essendo il fine della materia che trattiamo conoscere qual sia l'applicazione e l'autorità delle leggi del Regno delle due Sicilie rispetto alle persone, e al territorio degli esteri, era mestieri, comechè fuggevolmente, i modi esporre per cui le relazioni infra l'uomo e la legge si stringono, acciò che facile e preparata fosse poi la strada ad avvisare quale di tai relazioni ponga lo straniero in contatto di nostra legislazione. Era uopo eziandio mettere ad accurata inquisizione la natura delle leggi personali e delle leggi reali, indagare le speziali qualità che le distinguono e separano le une dall' altre, e esemplificando discutere quali sono le leggi nostre che porgono il concetto proprio dei personali, e quali il concetto de'reali statuti. Conciossiachè, non tutte le leggi nostre riflettono gli stranieri; nè tutte oltre il territorio spiegano l' effetto loro. V'ha di quelle che, riguardando gli esteri terminano la loro energia entro i confini del regno. Di tal natura sono

le leggi reali. Per l'opposito v'ha di quelle che si distendono sul territorio straniero, senza che per tanto le persone degli esteri ne sieno tocche. Questa prerogativa è propria delle leggi personali. In somma, le cose disputate nei due capi antecedenti sono come la base e 'l fondamento, su cui si posa la stabilità delle dottrine che discorriamo. Senza di che monca e poco men che difettante del suo principio ne sarebbe progredita la sposizione, e non di rado ricorrendo la necessità di lasciare per alquanto tempo il suggetto per risalire ad alcune idee e ad alcune importantissime teoriche, le quali è bene avere di già dimostrate e stabilite. La conoscenza delle generali relazioni tra l'uomo e la legge, e dell' indole propria delle leggi personali e delle leggi reali ci avrebbe bene spesso fatto nostro malgrado divertire.

Ma nè pur basta aver conosciuto le relazioni dell'uomo con la legge, e la differenza che fra le leggi personali e le reali intercede, se nel tempo stesso non avvisiamo la natura e la diversità dei diritti, che le leggi largiscono, per dedurne poi qual debb' essere rispetto a' forestieri la partecipazione e quale la esclusione. Quinci la necessità di dire, innanzi che progrediamo, della doppia spezie di diritti, civili cioè e politici, avvegnachè qualunque diritto noi ci abbiamo nella società o all'una o all'altra serie si appartiene.

CAPITOLO IV.

Breve cenno su la natura dei diritti civili e dei diritti politici.— Gli esteri possono esercitare nel Regno i soli diritti civili.

L'uomo costituito nella civil comunanza può sotto due rapporti essere considerato, rispetto all'ordine pubblico, e rispetto all'ordine privato. Però le persone vanno naturalmente divise in pubbliche e private. Le prime sono quelle le quali esercitano una pubblica funzione. Le seconde, quelle che lontane sono da ogni pubblico uffizio. Ond'è la differenza tra i civili e i politici diritti. Quelli dalla ragion privata; questi dalla pubblica derivano. Gli uni costituiscono lo stato privato; gli altri lo stato pubblico degli uomini.

E di fatti: essendo la somma dei diritti dell'uomo considerati nella loro origine il risultamento di alcune qualità che la natura o la legge civile gli conferisce, se all'indole di tai qualità vogliamo por mente, lucidamente si pare aver esse un rapporto necessario o con la pubblica, o con la privata ragione. È la natura che ci apprende a non confondere i nati e quei che non sono, i puberi e gl'impuberi. È dessa che distingue i due sessi, il sano di mente e l'insensato. Altronde: è la legge civile che fissa l'età in cui si addiviene maggiore, e determina l'età per le nozze. È dessa che stabilisce i requisiti a poter esercitare i pubblici ufizi, e separa l'ordine dei maestrati e l'ordine dei privati; e distingue le classi dei cittadini e dei forestie- ri. Or si

fatte qualità le quali costituiscono ciò che si appella stato dell'uomo, parte provvenienti dalla natura e parte dalla legge civile, si debbono necessariamente al diritto pubblico o al diritto privato riferire. Oggetti del diritto pubblico sono quei stabilimenti, i quali versano intorno all'amministrazione della giustizia e all'ascrizione alla milizia, circa alle funzioni de' maestrati e alla partecipazione ai pubblici ufizi ec. Oggetti del diritto privato sono, (secondo l'egregio pensamento del Domat) le obbligazioni e le successioni; tutte le sue prescrizioni aggirandosi sopra questi due punti principalissimi, a cui ciascuna parte si riferisce della civile giurepruden-za. Quindi abbiamo il concetto di un doppio stato dell'uomo, pubblico e privato.

Il d'Aguesseau nel modo più esatto ne dà la definizione e dell'uno e dell'altro. « Consiste, (dic'egli), lo » stato pubblico *(onde i diritti politici emergono)* in » una capacità o incapacità fondata su la natura, o su » la legge, o sopra amendue di partecipare alle cari» che agli onori e alle altre prerogative, le quali con» cedute sono a coloro, che come membri della na» zione si reputano — Consiste lo stato privato *(onde » derivano i diritti civili)* in una qualità che la con» venzione sola sia reale sia personale non può stabili» re, ma che deesi imprimere o dal diritto naturale o dal » diritto civile o da entrambi, e che rende coloro che ne » sono rivestiti capaci o incapaci di tutte le obbligazio» ni, di una determinata spezie, ed anche di ogni sorta » di obbligazioni; ovvero che gli rende capaci o inca» paci di raccogliere determinate successioni, ovvero

» ogni genere di successione, qualunque ne fosse la
» natura (1). »

In somma, i diritti delle persone i quali, quanto alla origine, si dividono in naturali e civili, secondochè o dalla natura o dalla legge positiva emanino; quanto è all'oggetto, in civili e politici si scompartiscono. Quelli entrano nel definire lo stato privato delle persone; questi lo stato pubblico. Suggetto sono del privato diritto i primi; del pubblico i secondi. Scopo degli uni sono le obbligazioni, e le successioni. La facoltà di partecipare più o meno immediatamente all'esercizio dei pubblici uffizi sì è degli altri il fine.

Ma è dei civili solamente, ovvero eziandio dei politici diritti che gode lo straniero nel Regno delle due Sicilie? La soluzione del problema ci vien porta dalla definizione poc'anzi data dello stato pubblico e privato delle persone. Conciossiachè essendo lo stato pubblico riposto nella capacità, o incapacità di esser partecipe dei pubblici uffizi, e delle altre prerogative le quali sono associate alla qualità di cittadino; è chiaro non poter esso competere agli esteri. La condizione di questi è sostanzialmente ripugnante alla partecipazion di tai facoltà. Ognuno ha la sua patria; e questa o dalla nascita, o dalla volontà nostra ci viene costituita in un certo luogo. Non è dato, essere nel tempo stesso cittadino di due nazioni. Se pur nuova patria ci vogliam prescegliere è necessità abdicare in prima all'antica. Non fia possibile satisfare simultaneamente alle obbligazioni cui ci

(1) Tom. 5. pag. 426.

strigne la doppia qualità di nazionale. Bene spesso i diritti di una nazione si opporrebbero ai diritti dell'altra. Sovente non potremmo alle bisogne dell'una prestare aita senza che dell'altra ci dichiarassimo traditevolmente nemici. Si sosterrebbero insiem due persone, delle quali l'una è all'altra ripugnante.

Nempe (così Ulrico Ubero) *in diversis municipiis eidem summae potestati subjectis nihil vetat, unum duobus locis civium muneribus oneribusque subjectum haberi. Sed ut unus idemque in diversis Rebuspublicis Summo Imperio distinctis proprie sit civis, id non habet facultatem, non magis quam ut unum idemque duorum corporum esse queat membrum. Potest quidem civi alterius Reipublicae liberum jus commercii aut aliud civile privilegium concedi, jus quoque honorarium civitatis dari, ut olim Corinthii, solentque hodie Veneti et Helvetii quandoque largiri. Sed unio civilis sub obsequio summae potestatis nullo modo uni homini duobus locis tribui potest (1).* E presso i Romani, ne' tempi della libera repubblica, quando l'arte di reggere i popoli era montata al suo sommo, e rigidi e interi i principî della ragion pubblica, valeva la regola che nissuno potea essere insiem cittadino di Roma e di altro paese. E non sì tosto un Romano si acquistava altrove la cittadinanza che perdea quella di Roma (2). Che anzi

(1) De Iure Civitatis lib. II. Cap. IV. par. VI.

(2) *Duarum civitatum civis esse nostro jure civili nemo potest: non esse hujus civitatis civis, qui se alii civitati dicavit, potest. Cic. pro Corn. Balbo.* E nell'orazione *pro A. Cae-*

questa era la sola via per cui si svestiva la divisa di cittadino romano. Conciossiacchè per la stessa interdizione *ab aqua et igni* allora veramente si riscontrava tal perdita quando interveniva il fatto proprio, ma per altro necessario, di recarsi presso altra gente.

Ond'è che lo stato pubblico che godono i nazionali nostri non si può di alcun modo appartenere agli stranieri. Questi se'l godono nel loro paese; e se soggiornando nel regno nostro se ne volessero attribuire un altro, si avrebbero nel tempo stesso due patrie; ch'è ributtato dalla ragione politica delle genti. E perciò gli esteri nè punto nè poco si ammettono all'esercizio de'diritti politici, i quali allo stato pubblico si riferiscono proprio solamente de' cittadini napoletani.

Ma la cosa è diversa rispetto a' diritti civili. La cui natura è tale che si possono usare dagli stranieri senza che'menomamente si espongano al rischio di offendere la loro patria. Che anzi l'esercizio ne può essere simultaneo e nel suo e nell'altrui paese. Si niega agli esteri il godimento de'diritti politici perciò che essi versano più o meno immediatamente nella partecipazione a'pubblici uffizî, e inducono in chi gli pratica la qualità di cittadino. Ma delle obbligazioni e delle successioni (al che

cina sta detto così. *Nam quum ex nostro jure duarum civitatum nemo esse possit, tum amittitur haec civitas denique, quum is, qui profugit receptus est in exilium, hoc est, in aliam civitatem.*

Nei tempi degl'Imperatori questo diritto cessò. Spesso si concedeva ad alcuni cittadini romani la facoltà di poter acquistare la cittadinanza straniera.

tutta si riduce la somma de'diritti concernenti lo stato privato dell'uomo), possono gli esteri essere capaci ugualmente che i nazionali. Che un Francese o un Inglese pattovisca nel regno degli obblighi nascenti da contratti puramente civili, che disponga per via di testamento delle sostanze sue poste nel territorio nostro, ovvero che quivi raccolga una successione sia testata sia intestata, per certo niuno è il rischio che ne proviene di offendere la patria. Non perciò si acquistano essi la napoletana cittadinanza.

Altronde: era pur necessario, importava al bene comune dei popoli, che si fossero gli esteri mutuamente ammessi al godimento dei civili diritti. Non che disporre del suo avere, era un dì pur proibito succedere tanto *ex testamento*, quanto *ab intestato*, allorchè i beni eran posti in alieno paese. Ma l'albinaggio, trista derivazione della poca confidenza con cui le società nascenti si sguardano, questo diritto appellato a buona ragione insensato dal Montesquieu, e che infrangeva ogni ligame di relazione tra le genti, è stato oggimai giustamente abolito dai civili governi. Per lo contrario nissuna era la necessità di largire l'esercizio dei diritti politici, de'quali gli esteri posson star privi senza alcuna incomodità. Lo stato loro privato ne rimane saldo. Non cessa in essi quella qualità che capaci o incapaci gli rende delle obbligazioni e delle successioni.

Ma se meglio consideriamo, il far partecipi i forestieri dei diritti politici oltra che ripugna alla condizion loro, perchè lo stato pubblico è naturalmente composto dei diritti e delle prerogative conceduti dalle leggi

del proprio paese, a due gravissimi mali pur darebbe occasione. Da una banda, smorzerebbe negli animi dei nazionali quella benivoglienza verso il governo su cui massime si appoggia la pace e la prosperità dello stato. È pur troppo tristo e dolente lo spettacolo di gente straniera versantesi negli ufizî de' pubblici impieghi, perchè si possa dai regnicoli di buono animo riguardare. Dall'altra banda, non è così facile presupporre nei forestieri quella fervente sollecitudine e quell'amore che naturalmente scalda il petto dei cittadini a pro della loro patria. Non di rado, con assai detrimento della bisogna pubblica, non si scorgerebbe ne' funzionarî dello stato se non che languore, poca accuratezza, e molte fiate vafra e maliziosa condotta.

Non ignoriamo che discorde al proposito è la sentenza di un chiaro pubblicista, la quale non è bene che si passi quì sotto silenzio. Il Bynkershoek si propone appunto il dubbio se i forestieri si debbano allontanare dall'amministrare la cosa pubblica, *an peregrini ab administratione Reipublicae sint arcendi*, e il decide negativamente. Le ragioni sopra cui fonda la sua opinione sono: rinvenirsi di leggieri negli esteri lo stesso studio per lo bene comune, la stessa espertezza e virtuosa probità nel maneggiare le pubbliche faccende, che nei cittadini si riscontra. Aggiugne, essere bene spesso tai qualità traboccanti dalla parte dei forestieri come que' che più studiosamente imprendono l'esercizio dei pubblici ufizî che non usino i regnicoli (1). Ma chi al-

(1) *Peregrinos intelligo, non qui re ipsa adhuc peregrini sunt, atque ita sub alio principe habitant, nam quis eos ar-*

quanto sottilmente esamina le cose dette dal Bynkershoek di leggieri viene a scorgere a quanto debile base

cessat ad capessendos alibi honores? sed eos, qui origine quidem peregrini sunt, in nostrum tamen Imperium concesserunt, eo translata rerum ac fortunarum suarum sede. De his quaero, consulta prius ratione, deinde lege, an apud nos muneribus et honoribus fungi possint. Et, consulta quidem ratione, non animadverto, si linguae, si legum, si morum, si universae denique Reipublicae, in quam transierunt, satis periti sint, cur ab ejus administratione sint arcendi. In indigenis ajunt majorem, in peregrinis minorem Civitatis amorem praesumi, sed quis sinistre praesumat de eo, qui totus cum omni familia, cum omni fortuna in nostram Civitatem concessit, cujusque adeo salus ab ipsa salute pubblica pendet? quis perperam consulat Reipublicae, ut, ea perdita, ejus ipsius res et fortuna perdantur? At ratio et lex ditiorem et digniorem quemque ad Rempublicam administrandam invitant. Probe novi, sed in peregrinis hae dotes forte magis pellucebunt, quam in indigenis. Quod si sit, ego utique peregrinum ditiorem et digniorem praetulerim indigenae minus diti et minus digno, nec est, quod aegre ferat indigena, si, qui opibus et virtute vincit, etiam honore vincat. Nosse debet Rempublicam, qui eam recte administraverit, largior, sed ejus peritia saepe magis peregrini censentur, quam ipsi indigenae, qui cum lacte materno se hanc peritiam imbibisse rati, fugiunt industriam, quae reipublicae addiscendae necessaria est. Nihil ego desideraverim, nisi ut is, qui Magistratu fungitur, Tros Tyriusve fuat, praestet bonam fidem, cum diligentia et peritia conjunctam. Sed tantum abest, ut in Rebuspublicis, quae peregrinos ab omnibus dignitatibus plane excludunt, adhibeantur indigenae, ex omni parte idonei, ut, delectu habito, quod ad munera, in ipsos collata, serio potius cogitandum sit de his, quae ut indignis auferuntur. *Adeo Parentum, Propinquorumve dignatio vel*

si appoggi il suo ragionare. È una felice presunzione, ma non così facile ad avverarsi, essere i forestieri del bene dello stato solleciti e premurosi quanto i nazionali e talvolta ancora più, aversi negli uni la stessa perizia e la stessa virtù che debbe e può truovarsi negli altri. Egli è bene il vero che alcuna volta ci avvenghiamo in tal genere di stranieri ne' quali è dubbio se la sollecitudine per lo bene del paese in cui soggiornino sia meno o più grande dell'abilità nel trattare i pubblici affari; ma in ta' casi nulla impedisce che mediante la naturalizzazione si acquisti da questi preclari la cittadinanza, e però l'attitudine agl'impieghi dello stato. Per questa via mentre che si riguiderdona il merito loro, non si trasandano i riguardi dovuti a'nazionali. Ma sì fatti avvenimenti son pur rari; il più delle volte in persona dei forestieri non troviamo che freddezza e pochissima diligenza nell'operare le utilità comuni. Quell'amore il qual ci sospigne mai sempre verso il luogo natío, e se per alquanto tempo è forza che stia nascoso nel fondo del cuore, rinasce poi più fervente quanto più infrenato, alla prima occasione, certamente dee ispirare i più forti sospetti circa la condotta dei forestieri nel maneggio che imprendano delle faccende dello stato. Spessissimo accade, come non guari abbiam detto, che non si può presso gente straniera satisfare agli ufizî i quali derivano dallo esercizio dei diritti politici senza che si ledano le ragioni della sua patria. Or in questa collision di doveri, qual garentia allo

potentia omnes alias bene gerendae Reipublicae rationes exstinxit. Quaest. Iur. publ. lib. II. De Reb. var. arg. cap. XI.

stato può ridondare da consimili funzionarî? Nissuna certamente. Ma è pur troppo evidente che le cariche pubbliche si vogliano accomandare ad uomini la cui probità e virtù sieno al di sopra di ogni sospezione. Tanto richiede la incolumità e la sicurezza dello stato.

Ma tralasciamo di esaminare la cosa sotto il rapporto della pubblica ragione. Oggidì avvenga che quasi tutte le leggi della colta Europa ammettano i forestieri ad esercitare i diritti civili, gli respingono poi allora che si tratta di partecipare alle cariche dello stato. Appo noi l'esercizio de' diritti politici è del tutto impedito ai forestieri di ogni genere, o fossero semplicemente residenti nel regno ovvero domiciliati. Si appartiene ai cittadini esclusivamente. Nell'articolo 9 delle leggi civili sta scritto » Appartenendo ai nazionali del regno delle » due Sicilie l'esercizio così dei dritti civili, come dei » dritti politici, compete l'esercizio dei soli dritti civili.

» 1. Agli stranieri per quei diritti che la nazione cui » essi appartengono accordi ai nazionali; salve l'ecce» zioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver » luogo;

» 2. Agli stranieri ammessi dal Governo a stabilire » il loro domicilio nel regno, per tutto quel tempo che » continueranno a risedervi.

E nell'articolo 19 è detto « Gli stranieri sono incapaci del godimento di benefizî ecclesiastici, e d'impieghi civili nel regno. » (1)

(1) Una eccezione si debbe fare intorno ai benefizî ecclesiastici di patronato familiare relativamente ai sudditi di quelli stati con i quali truovasi reciprocamente abolito il diritto del-

Dalle quali disposizioni è facile conchiudere così. I forestieri cui è dato fissare il loro domicilio nel territorio del regno si considerano come persone rispetto all'ordine privato, e non già rispetto all'ordine pubblico. Possono succedere e contrattare, fare testamento e disporre per atti tra vivi e stare in giudizio, a dir brieve son partecipi di tutta quanta la somma dei diritti civili de' quali godono i nazionali. Lo stesso favore e prerogativa è pur tribuito agli esteri non domiciliati nel regno, ma sol quando s'intrametta la reciprocazione fra i due stati, quello cui e' si appartengono e' l nostrale, cioè quando quei diritti che lor vengono conceduti fra noi sieno nel paese loro non ricusati ai nazionali nostri. Ma l'esercizio dei pubblici uffizi è poi ugualmente interdetto e agli uni e agli altri. E lor riflettendo più o meno la ragion privata, la pubblica non gli riguarda che per statuire la loro incapacità ad esercitare ogni sorta d'im-

l'albinato. Perchè se alcuno di tali suddili si ha un patronato familiare attivo sopra qualche benefizio ecclesiastico del regno può esercitarlo, osservando però nella scelta de' beneficiati le regole prescritte dalla polizia del Regno. E parimente ove abbia il patronato passivo, può senza veruna difficoltà riscuotere i frutti annessi al benefizio. Veggasi il decreto del 12 di settembre dell'anno 1828. Ma a ben considerare, sì fatta eccezione si fonda sul principio dell'abolizione del diritto di albinato. Il patronato familiare sì attivo come passivo compone una parte del nostro patrimonio. Or potendo gli esteri, ove la nazione cui si appartengano il conceda ai nazionali nostri, possedere proprietà nel territorio del regno, non si dovea per conseguente impedire l'esercizio dei diritti inerenti a tali patronati.

pieghi civili. Si godono lo stato privato, ma del pubblico son privi (1).

CAPITOLO V.

Della natura e diversa qualità degli ufizi pubblici—Quali fra essi si appartengono a' forestieri e in quai casi.

Abbiamo largamente disputato dei diritti politici, e si è veduto come si appartengano esclusivamente ai nazionali, e ai forestieri punto non si concedano; facendo essi parte dello stato pubblico delle persone, il quale non si può simultaneameute avere in due paesi a diversa potestà soggetti. Abbiamo ancor ragionato dei diritti civili, de' quali è dato godere agli stranieri; costituendo essi lo stato privato delle persone, il quale non ripugna che si possa nel tempo stesso avere in più luo-

(1) Sì fatta esclusione non è nuova nel nostro regno. I nazionali delle due Sicilie han sempre patito mal volontieri che gl' impieghi civili e i benefizî ecclesiastici si dessero ai forestieri. Leggiamo nella storia nostra le continue sollecitudini dei Napoletani perchè fra i privilegî e le grazie lor concedute dai dominanti pigliasse luogo l' esclusivo godimento delle cariche pubbliche. Senza risalire a tempi più remoti, risappiamo che Carlo VI Imperadore aderendo a queste premure, emise fuora la grazia che si truova inserita nel corpo delle prammatiche sotto il titolo *ne beneficia ecclesiastica exteris conferantur*. E venuto il regno sotto la signoria di Carlo III Borbone maggior vigoria ebbe cotal principio. E sono pur noti i provvedimenti presi su la materia nel concordato del 1818 fatto tra il Pontefice Pio VII e Ferdinando I.

ghi, ancora che non sottomessi alla stessa dominazione. Ma oltra lo stato pubblico e privato degli uomini e i politici e civili diritti che rispettivamente n'emergono, ingiungono le leggi alcuna spezie di pubblici ufizî; i quali mentre che non entrano a comporre propriamente lo stato pubblico delle persone, perchè chi gli esercita per nulla partecipa del pubblico potere, nè tampoco il privato, però che meno di veri diritti apprcsentano il concetto che di pesi e obbligazioni, sono non però tali da non potersi a suo arbitrio ricusare. De' quali, a primo aspetto, potrebb'essere dubbio se, così come ai regnicoli, l'esercizio se ne aspetti eziandio ai forestieri. È mestieri ripetere la cosa dai suoi principî.

È latissima la significazione degli ufizî pubblici o civili. Nel suo senso più generale la comprende ogni carica qualunque, ogni ministero dell'uomo donde possa alcuna utilità derivare alla bisogna pubblica, o direttamente o indirettamente. Ecco come, fra gli altri, la discorre il Cujacio. *Officiorum autem vel pubblicorum vel civilium significatio latissime patet. Nam et munera civilia et publica continet, veluti judicandi potestatem, h. e. judicis munus. Continet et honores reipublicae, velut magistratus, operas, et ministeria omnia reipublicae utilia, ut officia argentariorum, vel nummulariorum (1).* Così le cariche municipali di Sindaco di Decurione di Eletto di Cassiere ec. sono altrettanti pubblici ufizî. Tali sono ancora la tutela e la cura. In tutti questi ufizî la utilità pub-

(1) Tom. 1. c. 370.

blica è frammischiata intrinsecamente, sia che ne fosse lo scopo principale, ovvero secondario, come si vedrà di sotto. E i romani giureconsulti per dinotare che le femmine non poteano essere giudici, nè esercitare alcun magistrato, nè comparire in giudizio, nè fare da procuratrici o da mallevadrici, dissero; *Foeminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt (1).*

Presso i Romani faceasi discernimento degli ufizî pubblici i quali conferivano alcuna dignità, e di quelli che niuna ne arrecavano. Si appellavano i primi *honores*, i secondi *munera*. Gli uni propriamente facean parte della ragion pubblica, *juris civitatis;* ugualmente che il diritto del censo e della milizia, dei suffragi e dei sagrifizî. Erano proprî solamente dei cittadini romani, avvegnachè imprimevano in coloro che gli usavano la prerogativa della cittadinanza. Così il consulato e la pretura e la questura erano detti *honores*. *Honor* era far parte del senato. E tali eran puranco nei municipî le cariche dei duumviri, e dei decurioni (2). Gli altri poi senza che veramente facessero parte del diritto pubblico e arrecassero alcuna dignità, bastava per gli esercitare la persona privata, inferivano nulladimeno un pubblico ufizio, e quegli che n'era investito era obbligato procurare una certa comodità e utilità alle persone e alle sostanze dei singoli ed

(1) Vedi la L. 2 ff. de Div. Reg. I. A.

(2) *Honor municipalis est administratio Reipublicae cum dignitatis gradu, sive cum sumptu, sive sine erogatione contingens. L. 14. ff. de Muner. et honor.*

universi cittadini (1). Sensibile era la differenza rispetto agli uni e agli altri. Quando l'esercizio di quelli inducea la qualità della persona pubblica; questi dalla privata si praticavano. E chi otteneva la immunità godea bensì le esenzione dai secondi *muneribus publicis*, nommai dai primi, *honoribus*. (2).

Gli ufizî pubblici *munera publica* si suddividevano in pubblici propriamente detti, e privati; secondo che versavano intorno all'amministrazione della cosa pubblica, ovvero riflettevano la privata utilità. I primi pativano nuova ripartizione, e venivan detti personali, patrimoniali, e misti (3). Gli altri eran mai sempre personali; ma dappoichè da un lato importava al bene comune, *intererat Reipublicae*, che diritto e regolare ne fosse l'esercizio, e dall'altro venivan disposti mercè la intervenzione della pubblica autorità, è però che loro era pur comune la denominazione di pubblici ufizî. La tutela e la cura del pubere e del furioso e del prodigo erano in questo senso *munera publica*. Il curatore eletto per la custodia delle sostanze nei casi in cui si chiedea la possession dei beni in forza dell'Editto Carboniano, come pure l'altro dato al patrimonio di colui

(1) *Munus publicum est officium privati hominis, ex quo commodum ad singolos, universosque cives, remque eorum, imperio magistratus ordinario pervenit. L. 239 ff. de V. S.*

(2) *Cui muneris publici vacatio datur, non remittitur ei ne Magistratus fiat, quia id ad honorem magis quam ad munera pertinet. L. 12. ff. de Muner. et honor.*

(3) Vedi il titolo del Digesto De muner. et honor. dove si truovano definite e descritte tali spezie di pubblici ufizî.

ch'era fatto cattivo appo il nimico praticavanò un personale ufizio il quale risguardava le facoltà dei privati. Ma tanto la tutela, quanto tutte le diverse spezie di cure non lasciavano di riflettere in alcuna guisa il bene del comune. Se il vantaggio privato era il fine precipuo, certamente il pubblico n'era conseguente. *Non inficior,* (dice il lodato giureconsulto), *eam, supple tutelam esse pro utilitate publica, quod publice omnium intersit orbos et pupillos tueri, ac defendere. Sed principaliter privatum munus est, per consequentias publicum sive civile, quae appellatio latior est, quam muneris Reipublicae: nam munus Reipublicae est, quod ad Remp. principaliter spectat. Munus pubblicum, sive civile (nihil enim inter haec duo quidquam discriminis est) tam quod ex consequentia quadam, quam quod principaliter ad utilitatem publicam pertinet (1).*

In somma, la nozione di pubblici ufizî era presso i Romani complessiva di più cose. Involgea le cariche dello stato, *honores,* e direm meglio i diritti politici in generale, perchè questi rendevano chi gli esercitava partecipe del potere pubblico. Comprendea le cariche pubbliche, le quali non conferivano dignità *munera pubblica* così propriamente detti. E involgea ancora l'amministrazione e la cura delle persone e delle sostanze dei privati *munera pubblica* in stretto senso. Tanto gli ufizî pubblici i quali riguardavano l'amministrazione della sostanza del comune, quanto quelli

(1) Cujacio. Tom. I. C. 1028 ad Tit. Pandect. De Excusat.

che versavano intorno alla utilità del patrimonio e delle persone dei privati convenivano in questa condizione che non era lecito rifiutargli. La qual cosa era nella natura degli uni e degli altri, essendo essi veri pesi pubblici i quali venivano ingiunti dall'autorità civile. *Munus proprie est, quod necessarie obimus, lege, more, imperiove ejus, qui jubendi habet potestatem (1).*

Ma a ben considerare quali veramente degli ufizî pubblici fossero irrecusabili, giova riferire un luogo del Cujacio, dove con lucidità trovasi fermata la distinzione di quei che si possono e di quelli che non si possono rifiutare. *Nam munus tam civile, quam publicum* (dic' ei) *trifariam dicitur; proprie, improprie, non improprie, quae tria sunt diversa, sicut doctus, indoctus, non indoctus. Munus reipublicae, veluti annonae sublevandae causa, proprie est munus publicum: tutela, non improprie: postulandi improprie; sicut argentaria, et procuratio, et arbitrium, quae officia non nisi volentes subeunt. Munera autem, quae proprie, et non improprie publica sunt, invitis deferuntur, si non sit excusatio justa (2).* Ma gli ufizi pubblici i quali si esercitavano senza alcuna personale dignità o fosse che concernessero l'amministrazione della cosa pubblica ovvero quella dei privati erano impediti ai forestieri, ugualmente che gli onori pubblici? Avvegna che da questi a quelli gravissima differenza si frammettesse tanto che gli uni

(1) L. 114. ff. de V. S.
(2) Tom. 8. c. 739. De Divers. Reg. I. A.

da persone fornite di pubblica divisa, gli altri da semplici privati si praticassero; nulladimeno i forestieri erano da amendue parimente respinti. La ragione vuolsi ripetere dall'odio con che nei primi tempi di Roma, nella libera repubblica, si guardavano gli stranieri, ai quali, di quei diritti in fuori che scaturivano dalla ragion delle genti, niuno altro era conceduto. A buon conto essendo composta la somma dei diritti inerenti alla cittadinanza romana di quelli i quali componevano il *jus quiritium,* che noi diremmo ragion privata, e di quei che costituivano *il jus civitatis,* cioè la ragion pubblica, eran tutti ugualmente ricusati agli stranieri. Or con tanto e sì traboccante livore non era compatibile ch'è si ammettessero all'esercizio degli ufizî pubblici i quali, come abbiam veduto, o riflettevano la sostanza pubblica, ovvero la privata dei cittadini romani. Queste funzioni chiedevano una singolar confidenza, la quale gli esteri nella condizione di quella età nè punto nè poco ispiravano. Come si sarebbe al forestiere, che stimavasi qual nimico, potuto commettere il regime dell'annona? Come gli affidare la riscossione delle pubbliche imposte? Ovvero mettere sotto la mano di lui e la vita e i beni e l'onore e la educazione di un fanciullo che per difetto di padre si avea bisogno di difesa e di soccorso? Quel fanciullo per cui le leggi eran tanto veggenti che provvidero persino alle sospezioni che potevan forse nascere dal lato degli stessi congiunti (1). Sicchè

(1) Arnoldo Vinnio dando il comento della definizione di Servio della tutela, allorchè giugne alle parole *jure civili data* ec, nota così: *Clausula haec ad definitionem necessaria non est;*

la politica assunta dai Romani rispetto agli stranieri non permetteva che avessero essi partecipato di qualunque ufizio pubblico, ancora che ad esercitarlo bastata fosse la persona privata.

Ma cessata ai tempi di Antonino Caracalla l'austerità verso gli stranieri, e venuta in su una nuova politica di risguardare come partecipi della cittadinanza tutti coloro i quali abitavano nell'orbe romano, non più solamente proprî dei cittadini romani si reputarono gli ufizî civili, qual che si fosse la loro natura. Caracalla niegò la cittadinanza a' soli libertini di latina e dedititia condizione. Ma poscia sotto Giustiniano fu conceduta anco a costoro; e andò affatto in desuetudine la distinzione di cittadini e forestieri, e comune a tutti gli abitanti dello stato romano fu la largizione dei privilegi proprî una volta de' soli cittadini di Roma. Bastava che alcuno avesse traslocata la somma delle sue fortune in alcun luogo soggetto all' impero romano perchè divenisse cittadino. In tale epoca, è evidente,

sed ideo adjecta, ne quis putet, hanc potestatem temere et pro arbitrio a quibusvis posse usurpari, aut ad eos, qui non sunt cives romani, pertinere: nam tutela licet ortum ex jure gentium trahat, ad jus tamen civile refertur eo modo, quo pleraque alia, ut nuptiae, patria potestas, testamenta, et cetera id genus. Comment. in Inst. lib. I. de Tut.—Lo stesso stabilisce l' Einnecio nelle sue recitazioni alle istituta civili. Fissa per assioma che i soli cittadini romani eran capaci della tutela e degli ufizî pubblici *munera publica* in generale. *Non servi et peregrini, quia tutela est munus publicum, cujus non sunt capaces nisi cives. Lib. 1. Tit. de Tutel.*

non che le cariche pubbliche le quali non conferiscono dignità, *munera pubblica;* ma gli onori dello stato *honores* erano renduti comuni ai forestieri. Ma è notabile che a costoro non nella qualità di forestieri, bensì come cittadini, diremmo adottivi, venivano largiti tai favori e facoltà.

Venendo alle nuove istituzioni e volendo formare un paragone infra loro e quelle dei Romani, truoviamo moltissima ragione di analogia. Nel diritto pubblico del regno noi discerniamo due classi generalissime di diritti, politici cioè e civili. I primi, l'abbiam non guari veduto, conferiscono alcuna parte del pubblico potere, e corrispondono agli ufizî pubblici presso i Romani detti *honores*, i quali andavano per essenza congiunti ad alcuna dignità, e facean parte del *jus civitatis*. I secondi si ragguagliano a quei diritti i quali componevano il *jus quiritium*. La differenza sta in ciò, che quando presso i Romani tanto i diritti dell'una quanto quelli dell' altra spezie si appartenevano esclusivamente ai cittadini, appo noi i politici sono impediti ai forestieri del tutto, e i civili conceduti sotto la condizione della reciprocazione, salvo che fosse loro permesso di fermare il domicilio nel territorio del regno. La ragione di sì fatta discrepanza sta detta di sopra. Si truova nello sviluppo dei veri principî oggidì avuto del diritto internazionale.

Riconosciamo eziandio gli ufizî pubblici *munera pubblica* nel senso che, anco malgrado nostro, gli dobbiamo esercitare. Alcuni hanno per iscopo la utilità privata; talun' altri la pubblica, ma tutti conven-

gono nel punto che gli rende irrecusabili. Così le cariche di Sindaco, di primo e secondo Eletto, di Cassiere, di Decurione, e in generale tutte quelle le quali si appellano civiche o municipali sono veri ufizî pubblici *munera publica* nel senso più lato. Sono indiritti al comodo e al vantaggio del comune. Non è lecito rifiutargli—La tutela e la cura sono ancora ufizî pubblici ma nel senso più angusto. Se non principalmente, secondariamente intendono al bene pubblico; importa alla cosa pubblica che non rimanga indifesa ed esposta a perigli alcuna classe di cittadini. Sono imposti dalla legge e dalla pubblica autorità. Insin qui molta analogia tra gli ufizî pubblici dei Romani *munera publica* e i nostri. Ma son dessi, presso noi, incomunicabili ai forestieri della guisa stessa che erano presso i Romani? V'ha per avventura alcuna distinzione a fare tra quelli ufizî i quali risguardano il bene pubblico *rem pubblicam*, e quei che la privata comodità concernono, *rem privatam*?

Abbiam conosciuto essere la odiosità dei Romani contra gli stranieri cagione perchè ogni sorta di pubblici ufizî fosse stata lor niegata. Abbiam veduto essere incompatibile con la politica di Roma che gli stranieri maneggiassero gli ufizî pubblici di quantunque maniera, ancora che non al comune ma al privato interesse mirassero. Ma questa austerità verso l'estera gente che nota i principî incolti delle civili comunanze oggidì non più si ravvisa. Che anzi le nazioni tutte ora strigne mutuamente il debito di concorrere, per quanto è in loro, al bene comune, allorchè lo si può procurare

senza loro particolar detrimento. Perchè, cangiata in meglio la ragion delle genti, diversa è al presente la condizione dei forestieri. Questi, per quanto la qualità loro di stranieri il comporta, godono di quei diritti che un tempo pareano prerogativa tutta propria dei nazionali. È però che loro si concede nel regno nostro l'esercizio dei diritti civili, ma nei termini entro cui son dati ai nazionali delle due Sicilie presso lo stato cui e' si appartengono. E agli esteri ammessi dal Governo a fissare nel regno il domicilio loro si largisce l'esercizio pieno dei diritti civili, ancora che tra i due stati non fosse reciprocazione. La condizion di quest'ultimi essendo tale che non più nella patria, che han lasciata, partecipino ai civili diritti, la è stata provvidamente soccorsa dalle leggi nostrali. Ma dappoichè l'esercizio dei diritti politici in sè contiene alcuna parte del pubblico potere, la quale non è bene che si commetta a chi non è nazionale, che potrem dire cui niun forte ligame unisce al paese; e dall'altra banda non con animo pacato i regnicoli guarderebbero che gli utili e rilevanti impieghi dello stato non fossero lor dati esclusivamente, è però che sorge una differenza tra le prerogative civili dei cittadini e dei forestieri. La sola naturalizzazione può a tal riguardo gli uni agli altri pareggiare. Sicchè, è manifesto, la condizione degli stranieri essere ora assimilata assaissimo a quella dei nazionali. Ma il termine della comparazione è segnato nel punto ove il bene dello stato viene a patirne alcun pregiudizio.

Il perchè a conoscere se gli ufizî civili *munera pu-*

blica sien comunicabili eziandio agli stranieri debbesi la natura loro esaminare. Se tali sono da non dovere sostanzialmente inerire alla qualità di nazionale, nulla impedisce oggidì che siane anco agli esteri aperto l'adito. Vuolsi nella classe degli ufizî pubblici *munera publica* discernere quelli cioè, i quali riflettono il vantaggio del comune, e quelli che si riferiscono al comodo privato. Le cariche civiche tutte, le quali sono indiritte alla utilità della cosa pubblica sono impedite agli esteri. Le chiedono un certo fervore, e direi quasi trasporto per lo bene del paese, il quale non così agevolmente si può truovare nelle persone dei forestieri. Senzachè pur molte di esse conferiscono alcuna dignità. Il Sindaco, e gli Eletti sono certamente forniti di pubblica autorità; sono funzionarî municipali. E il Decurienato è il corpo in cui risiede la rappresentanza del comune. Ond'è che nella legge organica intorno all'amministrazione civile del 12 di dicembre 1816 dopo essere stato detto che ogni comune debba avere un catalogo degli eligibili alle cariche civiche, fra coloro che non possono essere ascritti, nel primo ordine si colloca la classe degli esteri non naturalizzati. Nell'articolo 99 della stessa legge sta detto. « Ogni comune avrà una lista di eligibili alle cariche civiche, ed ai consigli comunali, distrettuali, e provinciali ». E nell'articolo 111 si dice. « Non potranno essere inscritti sulle liste degli eligibili. » 1. gli esteri che non sieno legittimamente naturalizzati.

Diversamente va la cosa circa gli ufizî pubblici i quali *respiciunt rem privatam*. La tutela e la cura si rife-

riscono al bene dei singoli cittadini. La parte del bene pubblico, si è veduto, sta in ciò, che importa allo stato la difesa e la garentia di alcune persone, le quali per difetto di ragione proveniente o dall'età o da disordine nelle facoltà della mente sono incapaci di curare e tutelare le proprie faccende. Le erano appo i Romani, si è detto di sopra, vietate agli stranieri tra perchè degli ufizî pubblici i soli cittadini eran capaci, e perchè pur troppo inviso era allora il nome di forestiero. Ma oggidì presso noi, niuna saría la ragione per cui si vorrebbe allontanargli da questi ufizî. Non più l'odio verso il nome loro. Non la qualità di ufizî pubblici; perchè trattasi di cotai, i quali sanno più tosto di privati, che di ufizî pubblici propriamente detti. I quali se dalla legge civile ripetono alcune forme e alcuni salutari regolamenti, la origine e il fondamento ne si truova nella legge di natura. Innanzi che fossero state le comunanze civili, ci strignea di già l'obbligo di porgere aita a quella generazion di uomini i quali o per la imbecillità del corpo o per la fralezza dello spirito non fossero atti a preservar sè stessi. *Impuberes autem in tutela esse, naturali jure conveniens est; ut is qui perfectae aetatis non sit, alterius tutela regatur* (1). A buon conto la tutela e la cura delle persone al pari che la patria potestà e la maritale scaturiscono dalla ragion naturale. La civile non ha fatto che istituire taluni provvidi stabilimenti onde ancora più fossero secondati i voti della natura. Ecco come al proposito

(1) Iustin. de Atilian. tut.

la discorre Arnoldo Vinnio; *Tutela ex eorum numero est, quae in genere et quasi in abstracto considerata sunt juris gentium, et in concreto juris civilis. Nam ut ineuntis aetatis inscitia atque imbecillitas alterius provectioris prudentia atque arbitrio constituatur ac gubernetur, juri naturali conveniens est, quod et apud omnes gentes procul dubio observatur. At forma regendi, qualitas personae tutoris, ejusque constituendi modus, potestatis, quam habet, circumscriptio, haec omnia sunt juris civilis, prout quaeque civitas ordinaverit (1).* Oltrechè in chi esercita sì fatti ufizî non sollecitudine di pubblico bene, non petto chiedesi scaldato di patrio amore: basta quell' animo soccorrevole che sentiamo tutti nella nostra coscienza qual parte integrante di noi. L'interno soddisfacimento è a questo forte spinta assai più che ogni altra cosa.

Le leggi mentre che hanno elevati ta' ufizî alla definizione di quelli che sono *munera pubblica*, i quali si è tenuto compiere, anco malgrado nostro, profondo silenzio han poi serbato sul punto se sieno comunicabili ai forestieri. Il perchè nella sezione VII del titolo concernente la minore età la tutela e la emancipazione, dove si fissano le cause di esclusione e rimozione dalla tutela, niuna menzione è fatta degli stranieri. È indubitato essere tali cause tassative, oltre le quali non è permesso aggiugnerne altre. Trattasi d'incapacità, e la sola legge ha l'autorità di stabilirla. Per l'opposto, è

(1) Vinn. Comment. Instit. Tit. de Atilian. tut.

stato espressamente prescritto, che gl'impieghi dello stato sieno esclusivi dei soli nazionali. Si è detto che ai forestieri non è dato esser compresi nella lista di coloro che possono essere prescelti per le cariche civiche. Le ragioni di sì fatti stabilimenti sono state di già discusse; ma elle non son comuni all'esercizio degli ufizî pubblici, i quali riflettono la utilità dei privati. Che anzi speziali ragioni sono che ne chiedono la comunicazione agli esteri. V' ha dei casi in cui non sarebbe bene escludergli; e ciò massime quando in essi concorra la qualità di congiunti ovver di amici di coloro alla cui tutela debbesi provvedere.

E di fatti: la tutela e la cura, gli è vero, sono cariche pubbliche, ma sono eziandio, e sopratutto cariche di famiglia. La utilità precipua è quella della famiglia, la pubblica è secondaria. È perciò, che presso i Romani le tutele si concedevano in preferenza agli agnati, come coloro i quali, per la speranza della successione, eran solleciti più che gli altri di bene maneggiare le faccende dei pupilli. Valeva la regola, che il peso della tutela dovesse là stare dove ricadeva l'emolumento della successione. *Ubi est successionis emolumentum ibi et tutelae onus.* E quantunque, presso noi, non più sia necessità affidare la tutela a' più prossimi successibili. La si può secondo la prudenza del consiglio di famiglia commettere sì a' congiunti sì agli estranei. Nientedimeno, non è a dubitare doversi i primi riguardi ai primi, cui non vuolsi senza plausibili ragioni, a suo arbitrio trasandare. Che anzi trattandosi della tutela degl'interdetti, espressamente è statuito, che non pure la

moglie può essere tutrice del marito, per una eccezione alla regola; sì bene il marito è per diritto il tutore della moglie (1).

Nè dissimile è lo spirito delle leggi francesi. Giova udire come al proposito si espresse il Tribuno Leroy (de l'Orne) incaricato di recare innanzi al Corpo legislativo il voto del tribunato intorno alla legge relativa alla minorità alla tutela e alla emancipazione. « La » tutela è una carica pubblica, ma è ancora, e primamente, una carica di famiglia. Sarà dunque un caso » legittimo di dispensa quello di uno estraneo, il quale ricuserà di accettare una tutela, perchè vi sarà sopra luogo, o nelle sue circostanze, un parente o un » congiunto capace di maneggiarla ». E nel discorso preliminare del primo progetto del Codice Civile sta detto. « Un tutore è preposto alla persona e ai beni; » egli dev'essere scelto dalla famiglia e nella famiglia; » posciachè bisogna che abbia un interesse reale a conservare i beni, e un interesse di onore e di affezione » a vegliare sopra l'educazione e la salute della persona. » In somma, il peso familiare è una natural condizione della tutela. Lo stesso dee dirsi della cura dei minori emancipati. E ancora che presso alcuni popoli fosse diversamente stabilito, ciò debbe attribuirsi alle speziali necessità dei luoghi e dei tempi, le quali certamente non alterano il sistema e le usanze della universalità fondate su la natura delle cose. « L'obbligazione dei tutori, così il profondo Domat, si annove-

(1) Vedi gli articoli 429 e 430 LL. CC.

» ra tra quelle, che si formano senza convenzione; per-
» chè obbliga coloro che sono eletti per questa cari-
» ca indipendentemente dalla loro volontà, per un giu-
» sto effetto dell'ordine della società umana, il quale
» non soffre che gli orfani sieno abbandonati. Perciò
» appartiene naturalmente tal dovere ai loro congiun-
» ti; sì perchè la parentela gli obbliga più strettamen-
» te, sì perchè la cura de' beni de' pupilli si appartiene
» a quelli che la legge chiama alla successione, pur-
» chè non vi sieno cause, le quali gli dispensi da que-
» sto peso, o l'incapacità che gli escluda (1).

Poste le quali cose, se i forestieri venissero esclusi da tai ufizi, spesso accaderebbe che le tutele e le cure, le quali pur riflettano gli stranieri, dovrebbono essere maneggiate da persone fuori la famiglia. E per vero, sendo cosa ben rara che gli esteri domiciliati fra noi abbiano congiunti che sieno nostri nazionali, ma facile, anzi frequente, che abbiano congiunti stranieri, se questi fossero esclusi, le tutele e le cure bene si dovrebbero per necessità commettere a quelli, i quali non si appartengono alla famiglia di colui, alla cui tutela vuolsi provvedere. Sovente vedrebbesi al pupillo straniero destinato per tutore un regnicolo per niuna relazione a lui collegato sia di parentela sia di amicizia, mentrechè nel territorio del regno si trovino i suoi più stretti parenti. La qual cosa è pur troppo contraria, come abbiam veduto, alla natura di sì fatte cariche.

(1) Leg. Civ. Lib. 2. Trad.

Ma il sistema della esclusion totale degli stranieri dalle tutele e dalle cure le quali si conferiscono nel regno offerisce ancora un' altra inconvenienza. Si graverebbe la condizione de' nazionali, a' quali saría necessità imprendere tutte le tutele degli esteri; e questo non ne' casi del solo bisogno, cui è mestieri satisfare; ma eziandio quando fossero presenti persone ancor più atte a compiere tali ufizî, quali sono i congiunti, e gli amici degli stessi stranieri pupilli o interdetti. Non è dicevole che la protezion dovuta agli esteri seguiti con grave incomodità e pregiudizio de' nazionali.

Gli stranieri adunque son capaci degli ufizî pubblici i quali riguardano l'interesse privato. Ma questa capacità si estenderà ad ogni generazion di forestieri? A coloro solamente i quali sono stati ammessi dal governo a fermare il loro domicilio nel regno? Ovvero anche a quelli che sono nudamente residenti fra noi? Sembra, che in ciò si dovesse dar luogo ad una distinzione. Allorchè si tratta della tutela e della cura concernenti i nostri nazionali, non sarebbe nè espediente, nè necessario, le affidare agli stranieri non domiciliati nel regno. Questi possono da un istante all'altro, a lor senno sgomberare del nostro territorio, con molto detrimento della fortuna pupillare. Quando poi tali ufizî riguardano gli esteri, i quali possono similmente escire del regno qualunque volta il voglia la famiglia cui si appartengono, nulla impedirebbe che si confidassero a forestieri ancora che non domiciliati fra noi.

Riducendo la cosa a' suoi principî, abbiamo.

1. I forestieri nel regno sono incapaci degli ufizî

pubblici i quali riflettono il bene comune direttamente, *rem publicam*.

2. I forestieri sono capaci degli ufizî pubblici, i quali riguardano la utilità privata, *rem privatam*, come sono la tutela e la cura delle persone ec.

3. I forestieri possono esercitare sì fatta spezie di ufizî non solo quando riflettono persone pur straniere, ma quando concernono i nazionali ancora.

4. Nel caso che tali ufizî toccano l'interesse dei regnicoli, i soli forestieri ammessi dal governo a fermar nel regno il domicilio possono esercitargli, e non già gli altri semplicemente residenti.

La conchiusione di questo e dell'antecedente capo si è, che lo stato pubblico dei nazionali delle due Sicilie non è comune ai forestieri; e essendo a questi ultimi niegato l'esercizio degli impieghi pubblici, gli ufizî pubblici poi *munera publica* in parte son loro conceduti, in parte ricusati, secondo che il privato o il pubblico bisogno concernino. Ma lo stato privato è dato loro; essi possono godere dei diritti civili. Or quali veramente sieno le relazioni, le quali lo stato privato induce infra gli esteri e le leggi nostre, è ciò che poniam mano a investigare quì appresso, posciachè avremo in generale avvisata la condizion loro rispetto all'esercizio dei diritti civili, e la differenza che da essi ai nazionali passa nel praticare i diritti e naturali e civili.

CAPITOLO VI.

Condizione degli stranieri rispetto all'esercizio dei diritti civili.

Abbiam ragionato non essere nel regno i forestieri ammessi al godimento dei diritti politici; ma potere esercitare i civili al pari dei nazionali ove lor si concedesse di fissar quivi il domicilio, ovvero quelli solamente che sono a noi largiti nel paese cui e' si appartengono, quando niuna permissione abbiano asseguita di stabilir nel regno il loro domicilio. Ma è per l'esercizio de' diritti puramente civili che fa di mestieri che intervenga la reciprocazione fra i due stati, quello cioè cui si appartiene lo straniero e'l nostrale? Per avventura v'ha alcuna spezie di diritti cui possono gli stranieri esercitare nel regno senza che sieno reciprocamente conceduti ai nazionali nostri nel paese loro? Son forse cotai diritti quelli, i quali non le leggi particolari dello stato, ma la ragion naturale ha generati, e sono intrinseci e sostanziali alla vita civile? Ecco ciò che ci facciamo a dimostrare in questo capitolo. Perchè fa uopo risalire insino all'origine dei diritti che si godono nella società.

Parlando nell'antecedente capo dei diritti civili in contrapposizione dei politici, notammo già come nella prima serie si comprendano non pur quelli i quali originano dalla legge civile, ma quelli che insiem derivano dalla legge naturale e positiva. Facemmo rilevare come la partizion dei diritti in civili e politici è presa dal

loro obbietto, che considerati essi in quanto all'origine, altri sono provenienti dalla natura, e altri dalla società. Così dicesi diritto naturale la libertà personale degli uomini, cioè la facoltà di far tutto quello che la legge non vieti (1). Tal'è eziandio il diritto di proprietà cioè la facoltà di usare e disporre di quelle cose le quali ci appartengono (2). E somigliante principio si ha pure il diritto alla sicurtà e alla incolumità della sua persona. E dalla natura scaturisce ancora la ragione della più gran parte delle contrattazioni. La compra vendita e la donazione, il mandato e il deposito per certo traggono la origin loro dal diritto di natura—Fondati poi sono su la civil comunanza buona parte di quei diritti i quali si veggono annessi alla patria potestà e alla maritale; quelli che nascono dalla qualità di tutore e di curatore, e quelli dei maggiori e dei minori di età. Avvenga che il fondamento di ta' diritti si ritruovi nella ragion naturale, la determinazione e lo sviluppo n'è dovuto alle istituzioni sociali. È la legge civile che ha generata la facoltà di testare, e il diritto d'ipoteca. È la legge civile che ha fermata una certa e stabil norma di succedere accomodata alle bisogne della società. Della qual duplice generazion di diritti gli uni informano e ali-

(1) *Et libertas quidem (ex qua etiam liberi vocantur) est naturalis facultus ejus, quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut jure prohibetur. Instit. Civ. De Jure person.*

(2) *Quid enim tam conveniens est naturali aequitati, quam voluntatem domini volentis rem suam in alium trasferre ratam habere?* elegantemente scrivevano i latini giureconsulti. *L. 9. D. De Adquir rer. dom.*

mentano la vita naturale; gli altri la civile sostengono. Senza di quelli l'uomo non potrebbe condurre innanzi i suoi giorni; senza di questi il cittadino non potrebbe fruire dei benefizî e delle comodità sociali. Ma a chi ben considera si fa manifesto come nella società sieno i naturali diritti con i civili misti e confusi. Chè quantunque fosse indubitato non poter essere per alcuna potenza umana aboliti a annientati quelli diritti che la natura stessa stabilisce, non è men vero non essere alcuno, eziandio di quelli i più essenziali all'uomo, cui la società non abbia di una certa guisa modificati e rattemperati alle civili bisogne; e se non altro forniti e circonvallati della sua guarentigia. E la libertà stessa e la proprietà e la sicurezza della propria persona, queste sacre prerogative che nascendo ci acquistiamo, a quanta temperatura non son elle soggette di leggi civili? Si han forse la stessa primitiva forma? Di quale tutela e di quali favori da una parte, e dall'altra da quale utile ristrizione non si veggono circondate che prima non si avevano? Sicchè i diritti che ci godiamo nella società benchè, quanto è all'origin loro, alcuni si possano addimandar naturali e altri civili, non per tanto tutti si appellano per una denominazion comune; essendo tutti ugualmente sotto la mano delle leggi, gli uni per essere adattati e conformati alle sociali utilità, gli altri per essere prodotti e stabiliti. Onde si conosce la ragione del linguaggio tenuto dalle leggi nostre civili (1), le quali punto non guardando alla origine e alla

(1) Vedi l'articolo 9 delle leggi civili di sopra citato.

natura dei diritti delle persone, sol considerando l'obbietto, gli han partiti in politici e civili. Perchè è chiaro non essere fuora i membri di tal divisione la somma dei naturali diritti. E quando le leggi nostre han detto appartenersi ai forestieri non domiciliati nel regno l'esercizio di quei soli diritti civili, a cui nel paese loro sono ammessi i nazionali nostri, per certo hanno inteso insiem parlare e di quelli che sono puramente l'opera delle loro prescrizioni, e di quelli che venendo dalla natura non sono stati per esse che solamente modificati. Talmentechè la reciprocazione, la quale secondo le leggi nostre fa mestieri che intervenga fra i due stati perchè i forestieri si abbiano la capacità di esercitare i diritti civili, si deve distendere eziandio a quella spezie di diritti che naturali si dicono.

E se un tale intendimento è chiaro nella lettera delle leggi, più lucidamente poi si pare nel loro spirito. E in vero benigne com'elle sono verso l'estere genti, non per questo debbesi stimare aver esse tanta inegualità voluto inferire alla condizione dei nazionali del regno nelle peregrine contrade a fronte di quella dei forestieri nel territorio nostro. Che dove lo stato cui questi si appartengono niegasse quivi a noi l'esercizio di alcuna di quelle facoltà che la natura stessa ci dà, non fosse nel regno per rappresaglia lecito di praticare somigliante cosa. Nè l'albinato, questa usanza derivata dalla barbarie delle nazioni, che tanto toglie alla dignità della umana natura, e fin da tempi antichi costantemente ributtata nelle nostre contrade, vuolsi reputare con altra idea abolito che al pari il fosse appresso gli altri po-

poli (1). Come pensare che si potesse dagli stranieri succedere e disporre dei beni posti nel regno, se la stessa facoltà a noi non si desse nel paese loro? Come presupporre tanto favore delle leggi nostre verso gli stranieri, quando così maltrattati fossero dalle loro i cittadini napoletani? Sarebbe lo stesso che metterci in un livello di lunga inferiore a quello dei cittadini esteri. Sarebbe lo stesso che offerire contra noi il più grande stimolo alle ingiurie e al dispetto.

Bene avvisiamo questo sistema generar talvolta moltissima inospitalità e fin la negazione delle facoltà più sacre e meno sommesse all'arbitrio dell'umano potere. Bene conosciamo che si potrebbe spignere insin là a ricusare nel suo territorio l'ingresso ai forestieri, in-

(1) È nota la storia dell'albinato nel nostro regno. Esso ab antico mai non è stato adottato fra noi. Federico II con una sua costituzione ond'è cavata l'autentica *omnes peregrini* l'abolì non pure quanto alle provincie dell'Impero ma quanto all'Italia. Solo si esercitava dirimpetto a quelle nazioni le quali l'ammettevano contra i nostri nazionali. E perciò ancor prima della pubblicazione delle leggi civili con decreto del dì 12 di agosto 1818 fu ordinato in termini espressi che un tal diritto non sarebbe stato esercitato contra i sudditi di quelle potenze, le quali non l'avrebbero usato contra i sudditi del regno delle due Sicilie. E a tutelare vie più gl'interessi dei nazionali con lo stesso decreto fu disposto, che gli stranieri non avrebbero profittato degli effetti dell'abolizione dell'albinato se non dal giorno in cui dalla potenza cui essi appartenessero fosse stata con uffiziale dichiarazione conceduta a noi la reciprocazione. E in vista di questa disposizione parecchie potenze fecero le loro dichiarazioni, le quali furono approvate con particolari decreti, come si legge nella nostra collezione delle leggi e de' decreti.

terdir loro la proprietà, e qualunque altro diritto. Ma oltrechè ciò è difficile che accada, non essendo così facile presumere una nazione disumanata tanto da voler niegare quelle cose che come intrinseche alla vita civile sono di universale esercizio; ammesso eziandio che fosse, è manifesto la colpa essere onninamente di quella che fu prima ad usare pratiche sì poco lodevoli. Troppo han fatto le leggi nostre quando la reciprocazione, la quale presso altre nazioni era l'effetto di appositi trattati, l'hanno stabilita e fatta dipendere solamente dal fatto; e perciò riguardare ogni generazion di popoli, sol che fra essi non ci si ricusasse quello che lor si concede fra noi. Era questo il più nobile provvedimento, e direi quasi l'eccesso della benivoglienza a cui potea aggiugnere una legislazione veramente amica delle peregrine genti.

Sicchè la reciprocazione, la qual'è necessaria perchè gli stranieri sieno ammessi nel regno al godimento dei diritti civili, concerne non pur que' diritti i quali sono generati e stabiliti dalle leggi particolari nostre, ma quelli eziandio che sono di universale esercizio, e fondati su la natura dell'uomo. L'uguaglianza tra nazionali e stranieri compone appresso noi il fondamento delle relazioni nostre con le altre genti, e niuna patisce eccezione (1). E qualunque fosse la maniera me-

(1) Perciò tutto quello che in appresso ragioneremo a riguardo di qualunque relazione delle leggi nostre con gli stranieri va costantemente sommesso a cotal principio preminente, ancora che non venga esso per noi rilevato qualunque volta ne ricada il proposito; bastando che qui, ov'è la sede della materia, rimanga notato e stabilito.

diante cui si stabilisce alcun diritto o facoltà, o per tutto propria della qualità di cittadino, o intrinseca e sostanziale alla vita civile, o fosse per via di reale statuto, ovvero di personale, nè punto nè poco ne si fanno partecipi i forestieri, se la nazione di cui son membri a noi reciprocameute non la concedino. E benchè vero fosse lo statuto reale non riflettere che le cose intorno a cui ordina e dispone; e la sua forza dilatarsi sopra tutte le cose allogate nel territorio soggetto senza alcun riguardo di persone, non per tanto si potrebbe sostenere, che dovesse quanto è ad esso, tacere la necessità della reciprocazione. Così la facoltà di testare è per certo l'effetto di uno statuto eminentemente reale. Ma per questo sarà forse men vero che la non verrebbe attribuita agli stranieri sul conto dei beni posti nel territorio del regno, ove non fosse ai nazionali nostri conceduta sopra le sostanze site nel paese cui quelli si appartengono? La facoltà di succedere *ab intestato* eziandio involge il carattere della vera realità. Ma non perciò gli esteri succederanno nel regno, se un tal diritto non si dia a noi ugualmente nel paese loro. Lo stesso va detto dell' ipoteca. Questa, è indubitabile, scaturisce da uno statuto reale, perciò che la riguarda i beni, e per nulla lo stato e la capacità delle persone. Ma gli stranieri non posson godere sopra i beni siti nel regno del diritto che essa dà, se a' nazionali nostri non sia nel paese loro la stessa facoltà conceduta. E questo, qual che fosse la natura della ipoteca, sia convenzionale, sia legale, o giudiziale (1). Non è per certo nella mente delle nostre

(1) In Francia è dibattuta la questione se lo straniero aves-

leggi, che gli stranieri potessero tener validamente obbligati i nazionali con l'ipoteca sopra le sostanze di co-

se il diritto della ipoteca legale sopra i beni siti nel territorio francese, se il minore estero avesse l'ipoteca sopra i beni del tutore, se la moglie sopra i beni del marito, quando la tutela è stata deferita e il matrimonio celebrato fuori il territorio della Francia. Grenier parlando della ipoteca della moglie distingue il caso in cui la donna estera si fosse maritata al nazionale francese, e il caso in cui amendue i conjugi fossero stranieri. Concede nel primo caso l'ipoteca legale, perchè la donna sposando un nazionale diventa anch'essa nazionale, e acquista perciò tutt'i diritti annessi alla nazionalità. La niega nel secondo caso, perchè dice essere la ipoteca istituzione del diritto civile, e questo riguardare solamente i francesi. La stessa distinzione fa eziandio sul conto della ipoteca a favore del minore. L'ammette nel caso che quegli fosse un francese; la niega se fosse un estero—Altri scrittori per l'opposito guardando la cosa sotto un diverso aspetto pensano che si dovesse in ogni caso concedere l'ipoteca legale. Così la divisava Lamoignon, e ultimamente Troplong, sostenendo essere un puro effetto della celebrazione del matrimonio e dell' esercizio della tutela, che sono istituzioni del diritto delle genti. Ma è evidente altra essere la quistione nel diritto francese e altra nel diritto nostro. Conciossiachè in Francia non si danno i diritti civili a'forestieri se non quando intercede apposito trattato con la potenza, cui quelli si appartengono. Di che nasce che a vedere se l'ipoteca legale è o no dovuta senza trattato, bisogna considerare se essa è un vero diritto civile, ovvero deriva dalla ragion delle genti; perchè certamente il trattato non sarebbe necessario eziandio per far partecipi gli esteri di quei diritti che sono di universale esercizio. Ma presso noi che gli stranieri non possono godere nel reguo se non di quelli diritti solamente, i quali la nazione cui essi appartengono concede a noi, o che la ipoteca si consideri come una inven-

storo poste nel regno, quando la stessa prerogativa non avessero i nazionali contra i forestieri sopra i beni siti nelle stranie contrade. Potrebbesi dire che la realità stessa delle legislative prescrizioni in forza del testo dell'articolo 9 delle leggi civili si trasforma, e acquista quasi una tinta di personalità per schivare i forestieri e terminarsi ai cittadini, allora quando non si frammetta la reciprocazione fra le due genti.

Ma la reciprocazione la quale per le cose già dette debb'essere per qualunque diritto sia puramente civile o naturale, e per qualsivoglia maniera costituito o mercè di reale ovvero di personale statuto, è mestieri poi applicarla di un modo assoluto e generale, ovvero particolare e individuale? In altri termini e più chiari. Affinchè gli stranieri esercitino nel regno i diritti civili è necessità che noi gli godiamo nel paese cui essi si appartengono della stessa guisa e con la stessa condizione e ordinamento di leggi? Ovvero basta che la capacità nostra fosse quivi da quella dei nazionali non dissomigliante? Quale che fosse il pensamento di alcuni pochi, i quali vorrebbero che la reciprocazione si dovesse considerare nei diritti delle singole persone, tanto che per succedere nel regno il forestiero, facesse uopo che il nazionale nostro succedesse nell'estero nello stesso grado e nella stessa linea; a noi piace, traendo dietro all'opinione universalmente adottata, divisare doversi quella

zione del diritto civile ovvero del diritto delle genti, è mai sempre la reciprocazione la quale vuolsi che necessariamente intervenga fra i due stati, perchè possan quelli esercitare qualunque spezie di diritti, come si è detto di sopra.

riguardare assolutamente, e senza alcun riguardo ai particolari diritti delle persone. Così nel territorio del regno lo straniero rappresentando succederebbe, ancora che nella stessa ipotesi il nazionale nostro non potesse succedere nell'estero, per avventura non essendo quivi ammesso il diritto della rappresentazione. Così avrebbe la facoltà di testare sul conto dei beni allogati nel paese nostro, ancor quando simile capacità non avessimo noi quanto ai beni siti nel paese suo. Sol chiedesi che la negazione nell'estero sia generale, cioè rifletta nel tempo stesso i cittadini e gli stranieri, e non già questi ultimi solamente. Il contrario sistema è tanto lungi che fosse nel voto delle leggi nostre che ne infrange direttamente la intenzione, sottomettendo l'abilità degli stranieri a esercitare nel regno i diritti civili a una condizione assai difficile, per non dire impossibile. Chè tal'è quella di pretendere che stesse conformità di leggi presso più nazioni spesso non aventisi fra loro alcuna analogia di civili bisogne, per così asseguire una partecipazione de' civili diritti temperata sopra una eguale misura. La qual cosa quanto strana sia e contraria ai principî costitutivi degli stati, non v'ha chi non conosca; non essendo possibile che genti diverse per leggi uniformi si reggessero. Perchè vôta di effetto resterebbe ogni largizione fatta agli stranieri di godimento dei civili diritti; e si ridurrebbe alle prische usanze esorbitanti contra la condizion loro. Onde la reciprocazione la qual chiedesi presso noi, addimanda solamente parità di diritti rispetto ai nazionali e agli esteri, cioè che i Napoletani esercitino nelle stranie contrade i diritti civili così pienamente e così real-

mente che usino i cittadini, che le stesse leggi sieno negative o affermative senza alcun riguardo alla qualità delle persone.

La conchiusione delle cose dette in questo e negli antecedenti capi è: 1. Che gli stranieri sono incapaci di esercitare nel regno i diritti politici. 2. Che sono capaci di godere i diritti civili al pari dei nazionali, quando stati sieno ammessi a stabilir nel regno il loro domicilio. 3. Che ove non abbiano conseguita tale permissione usano di quei diritti solamente che ai nazionali nostri nel paese loro si concedono. 4. Che la reciprocazione secondo le leggi nostrali riguarda ogni generazion di diritti sia puramente civili sia naturali, e per qualunque maniera costituiti, o per via di reale statuto ovvero di personale. 5. Che la reciprocazione si debba considerare assolutamente e generalmente e non già applicata ai diritti e alle capacità delle singole persone.

Ma gli stranieri, cui o per lo domicilio loro legalmente stabilito nel regno, ovvero per effetto della reciprocazione è dato il pieno esercizio dei diritti civili, si debbon per questo considerare al pari de'cittadini? Ovvero v'ha fra loro a tal riguardo ancora alcuna differenza? Ciò forma l'argomento del capitolo che siegue appresso.

CAPITOLO VII.

Paragone del godimento dei diritti naturali e civili rispetto alle persone dei regnicoli e degli esteri.

Abbiam ragionato che ai forestieri, i quali possono nel regno esercitare i diritti civili, è poi interdetto il godimento de' politici, essendo questi essenzialmente appiccati alla qualità di nazionale. Ma sarà poi vero che dei diritti civili uguale fosse l'esercizio e per gli esteri e per i regnicoli? Ecco ciò che ci facciamo a sporre nel presente capo. E dappoichè nella serie dei diritti civili si comprendono, come abbiam non guari veduto, quelli propriamente così addimandati, perchè di mera invenzione della società civile, e quelli che naturali si appellano, perciò che acquistati dalla natura, nella civil comunanza van solamente garentiti e sicurati, ovvero di alcuna maniera modificati, così è bene sì degli uni sì degli altri disputare.

Or rispetto a cotai diritti sì naturali che civili non uniforme è la condizione dei nazionali e dei forestieri. Minore è la discordanza quanto ai primi, più grande è per i secondi. E di fatti, i naturali diritti, i quali indipendenti sono dalla legge civile, sono ai nazionali e agli esteri conceduti ugualmente. Non fia possibile che a' forestieri, stando nel territorio del regno, ne si niegasse l'esercizio; avvegnachè dessi sono inerenti alla qualità di uomo; gli acquistiamo nascendo. Or entrando nel paese di strania nazione per certo non perdiam quel che la

natura ci ha dato. È la morte naturale o civile che solamente può farne restar privi. Lo straniero non può dirsi morto nè naturalmente nè civilmente. Ei ha i suoi diritti e le sue facoltà, le quali come intrinseche alla vita civile vuolsi che si esercitino in qualunque luogo. Dice Richer « Conviene ragionare della finzione come della verità. La morte civile è una finzione che dee imitare la natura; che perciò debb'essere della vita e della morte civile, com'è della vita e della morte naturale. Un uomo che non è interamente morto, è interamente vivo. Non è di una parte della vita civile che gli stranieri vengono privati in Francia; è di talune prerogative estrinseche alla vita civile ed associate alla qualità di cittadino; è, se si vuole, di taluni comodi della vita, ma non della vita stessa. Per tutto quello ch'è intrinseco alla vita civile, per tutto quello che la costituisce, e' ne godono così pienamente e così realmente che i regnicoli (1) » Sicchè questa spezie di diritti si gode e da' cittadini e dagli esteri somigliantemente. La differenza sta solo in quanto alla durata del loro godimento. Quando agli uni non può essere impedito usargli nel territorio del regno fuorchè nel caso di pena per reato, cioè per un fatto sommesso alla loro volontà; per gli altri affatto temporaneo n'è l'esercizio. Il Sovrano del regno può, qualunque volta richieda la sua saviezza, ingiungere agli esteri di escire del suo territorio; può comandare ch'e' si spoglino delle loro proprietà poste nel regno. In somma, può in talune bisogne volere che

(1) Trattato della morte civile.

nissuno sia per l'avvenire il rapporto fra lo stato e alcuna spezie di stranieri. Cotal prerogativa, cui per altro non sarebbe lecito usare senza gravi ragioni e assai circospezione, è essenzialmente inerente alla Sovranità.

Più sensibile poi è la discordanza circa il godimento dei diritti puramente civili. Questo oltre che può esser minore nella sua comprensione, è possibile ancora che sia del tutto annientato a riguardo degli stranieri. La legislazion del regno quanto è all'esercizio dei diritti civili distingue due classi di forestieri, quelli cioè che sono ammessi a stabilire il loro domicilio nel regno, e quelli che sono semplicemente residenti, ovvero fuori del nostro territorio. Questi non godono di tutti i diritti civili, ma di quei solamente che la nazione cui si appartengono largisce ai nazionali del regno. Adunque, quanto è a questa generazion di stranieri, i diritti civili possono avere una minore comprensione. Quelli per lo contrario tutta godono la somma dei diritti che ai regnicoli è conceduta. Ma sarà sì agli uni, come agli altri inconcusso ed imperturbabile cotal godimento quanto è per i cittadini?

Gli è bene il vero, ai regnicòli può eziandio essere tolta o menomata parte dei diritti che la legge ha lor dati. Dovechè il possedimento dei diritti naturali è inalterabile; la legge civile non entra se non per fornirgli della sua guarentigia, e chiedesi un fatto personale per restarne senza. I diritti civili, che l'opera sono della società, stanno sotto la mano del legislatore, e si possono secondo la necessità dei casi in parte ritirare anco dalle persone de' cittadini. Ma questa facoltà, la quale non

si esercita contra i nazionali se non che in casi estremi e mai sempre con la più grande sobrietà, più agevolmente poi si usa verso gli stranieri. Ai regnicoli può per cagioni di pubblico bene, per avventura venir tolta o temperata la facoltà di far testamento. Questo è un diritto che scaturisce dalla legge civile direttamente, e però può essere da lei rivocato e proibito. Ma potrebbesi la somma dei diritti civili tutta quanta concepire al fonte richiamata donde emanò? tal che ai nazionali non fosse dato che goder solamente dei diritti naturali. Questo concepimento è pur troppo strano. Saría lo stesso che rovesciare le fondamenta della civil comunanza. Saría lo stesso che risolvere la forza congiuntiva di essa.

Diversa è poi la ragione per cui a' forestieri si concede nel regno l'esercizio dei diritti civili. Dessi non fan parte dello stato delle due Sicilie. È altrove ch'è posta la patria loro. Se alcuna parte o tutti i diritti civili, di che godono i regnicoli, lor si danno dalle nostre leggi, ciò è per cagioni nudamente politiche. Nissuna è la obbligazione come rispetto ai nazionali. È stato per render facile la corrispondenza tra gente e gente; è stato per agevolare sul fondamento di una mutua benivoglienza le utili specolazioni del commerzio e dell'industria. Le nazioni antiche, fra cui non altra comunicazione s'intrametteva se non se quella che derivava dalla guerra, escludevano gli stranieri dall'esercizio dei diritti civili. I Romani gli privarono dei vantaggi provenienti sì dal privato come dal pubblico diritto. Appena erano ammessi nel territorio di Roma, e la giurisdizione sopr'essi era separata da quella dei cittadini. Era

destinato un Pretore apposito detto *peregrinus*, il quale amministrava giustizia nelle controversie che si suscitavano tra gli stranieri e i cittadini. Laonde, il Sovrano del regno può, ove il creda, privare i forestieri sì residenti sì domiciliati nel suo territorio di alcuna parte o di tutti i diritti civili; può ridurgli alla condizione di coloro i quali godono solamente dei diritti naturali. Una legge che ciò disponesse per verità non è così facile presumerla; sarebbe contraria alla ragion delle genti; ma non eccederebbe i poteri della Sovranità territoriale.

È degno non per tanto di considerazione, che quei diritti civili solamente si possono richiamare i quali non fossero di già stati esercitati. Così al testamento fatto e consumato con la morte dello straniero, non possono impedirsi gli effetti per una legge che proibisse agli esteri la fazione attiva del testamento sopra i beni posti nel nostro territorio. Così durerebbero gli effetti di una successione di già avverata, comechè dipoi incapaci dichiarati fossero gli esteri di succedere nel regno. Queste stesse facoltà che una nuova legge lor vieterebbe di usare, sono state poste in atto in forza di una legge anteriore che le concedeva. I diritti una volta legittimamente acquistati divengono nostra proprietà; e la legge civile ne può reggere il modo di usare, ma non abolirgli e distruggere.

In somma, diversa è la condizione degli stranieri e de' regnicoli rispetto allo esercizio dei diritti e naturali e civili. Gli uni e gli altri possono venir tolti agli esteri; ma ai regnicoli l'esercizio dei naturali diritti, se non è per un fatto dipendente dalla loro volontà,

nommai può essere impedito, e i civili possono bensì per ragioni di bene comune patire diminuimento, non già intera abolizione.

Ma se rispetto al godimento dei diritti sì civili come naturali migliore è la condizione dei nazionali che quella degli esteri, si han questi un vantaggio che a quelli non è dato. Quando gli uni possono, a loro beneplacito, uscire del territorio nostro, ancora che lo stato potesse avere bisogno del soccorso loro; gli altri, dei casi in fuori che non ne ridondi alcun detrimento alla patria, non possono esercitare questa facoltà. La ragione di tal diversità è palese. Gli stranieri nissuno obbligo strigne di difendere e ajutare lo stato in cui soggiornano. È in vece verso la patria loro che hanno a compiere questo bello ufizio di gratitudine. La somma delle obbligazioni loro nei paesi esteri si termina a obbedire alle leggi quivi imperanti. Per lo contrario, i cittadini son tenuti a versare in acconcio dello stato tutte le forze loro del corpo e dello spirito; non possono derelinquerlo allorchè ei ha bisogno del loro ajuto. Sì fatto dovere tiene ai principî fondamentali delle civili comunanze.

CAPITOLO VIII.

Della capacità degli stranieri a fare testimonianze nel regno.

Affin di conoscere in quali cose possano veramente i forestieri essere ammessi nel regno a testificare, fa uopo discernere le varie spezie di testimonianze, alle quali dan luogo le bisogne della vita civile. Conciossiachè tal'è la condizion di essi che non si può a questo riguardo, al pari di molti altri, a lor pro stabilire una capacità universale, la quale a tutte le faccende si riferisca e a tutti gli atti della civil comunanza. Nelle leggi nostre si possono in due ordini scompartire le testimonianze che gli uomini apprestano nella società, in quelle che si aggirano intorno alla conoscenza di un fatto qualunque, e in quelle che dirizzate sono a confermare la validità degli atti umani e loro aggiugnere la forza della autenticità. De' quali due ordini di testificazioni è palese essere l'uno fondato su la necessità e la natural limitazione degli uomini, l'altro su la convenienza delle sociali istituzioni. Non di tutte le cose si può per sè stesso aver contezza. A pochi, e in poche occasioni, è dato coi proprî occhi e con le proprie orecchie certificarsi della verità delle cose. La maggior parte delle cognizioni nostre scaturiscono dal racconto che altri ne fa dei fatti da lui veduti o uditi. E il criterio della loro veracità non è men debile di quello, cui le altre cognizioni di genere diverso appresentano. Risulta dalla fidanza che si pone in coloro, i quali per la notizia che possono avere delle

cose che attestano, e per la presunzione della loro probità, si dee credere che non vogliano condurre altrui nell'inganno e nell'errore. Tal'è la natura e l'origine della verità di tutti i fatti, i quali e in giudicio e fuora si accertano, e nelle cose criminali e nelle civili; e tali sono pure tutte le verità istoriche. Ecco la prima spezie di testimonianze la quale è fondata su la umana necessità.

Ma negli atti della vita civile è mestieri che intervengano alcune forme, perchè la loro veracità resti fermata per non equivoci caratteri e inconcussi. La certezza ne scaturisce unicamente dal concorso di tali forme, nè basta che intrinseca fosse e sostanziale, e lucidamente spiccasse dall'atto. È la verità civile che si cerca; la naturale si neglige quando non veste la legittima forma di quella. Così ne' contratti si vogliono speziali e certe solennità. I testamenti addimandano eziandio le loro. E gli atti dello stato civile pur si circondano di molte e salutevoli formalità al rilevante scopo loro rispondenti. Or una di sì fatte solennità è la intervenzione dei testimoni, che necessaria dalle leggi vien riputata in taluni atti, nè si può ommettere salva la validità di essi. Così presso noi nel testamento per atto pubblico e nel mistico oltre il pubblico uffiziale che gli ricevono, debb'essere il concorso de' testimoni, in questo di sei o di sette, in quello di due o di quattro (1). Gli altri atti pubblici, ove non vengano ricevuti da due notai ma da un solo, addimandano la presenza di due testimoni (2). E

(1) Vedi gli articoli 896, 902 e 903 delle leggi civili.

(2) Vedi l'articolo 1 della legge sul notariato del 23 di novembre 1819.

negli atti dello stato civile ancor si chiede l'intervento dei testimoni. Gli atti di nascita sono distesi innanzi a due, e quelli di matrimonio alla presenza di quattro, e gli atti di morte su la dichiarazione di due testimoni (1).

Or di questi due generi di cose, intorno a cui nella vita civile si versano le testimonianze degli uomini, l'uno mai sempre riguarda i forestieri, non così l'altro. Abbiam veduto essere la necessità il fondamento delle testimonianze tendenti ad asseguire la conoscenza di un fatto qualunque o in giudizio o fuora, alla quale non si potrebbe per altra via pervenire. Or se in cose somiglianti fossero capaci di testificare i soli cittadini, le soventi volte la verità di alcuni avvenimenti si rimarrebbe oscura, per non essere essi accaduti alla presenza di nazionali, ma di stranieri, per non poter essere che da questi ultimi solamente confessati. E in vero cotai fatti di cui abbisogna la contestazione, o fossero dipendenti dall'ordine fisico ovvero dall'arbitrio dell'uomo, potendo per lor natura accadere in un punto più presto che in un altro e dello spazio e del tempo, è manifesto come non possano ammettere elezion di persone che vi stieno presenti, come non si debbano per una generazion di uomini significare, anzi che per un'altra. Quale sarebbe, anco più esquisito antivedimento, il quale potesse aggiugnere a tale di far sì che alla volontà dell'uomo di misfare sia ognor presente un certo genere di persone, per venir poi contestata non così tosto che vien messa

(1) Vedi l'articolo 58, 77 e 83 delle leggi civili.

in atto? Come pretendere che sia essa certificata da uomini e non da donne, da cittadini e non da stranieri? Come volere che di un fatto passato tra due persone, le quali si ebbero mutua fidanza, altri potesse accertare la verità o la falsità, se non è quegli cui fortuitamente venne a notizia? Sarebbe lo stesso che stornare lo scovrimento di assai e rilevanti fatti, e questo con gran detrimento della pubblica bisogna.

Sicchè questa prima spezie di testimonianze è tale che se ne dee attribuire la capacità eziandio agli stranieri. E perciò nelle leggi nostre onninamente si tace che i testimoni di simili cose debbano essere sudditi del regno, com'è di quegli altri i quali intervengono negli atti vestiti di legittime forme. Ne' quali atti la presenza de'testimoni, come abbiam detto, non si fonda su la limitazione della natura umana, non su la necessità. La veracità di essi potrebbe essere in altra guisa fermata. Bensì è necessario alla vita civile, che tali atti stieno ove quelle cose restino consegnate, la cui memoria importa e al pubblico e ai privati. Ma arbitrarie e affatto sommesse alla prudente volontà del legislatore sono le solennità, onde si voglion fornire. Essi sono l'opera del proposito e della meditazione; allora si compiscono quando si è già pensato alla esecuzione; non dipendono dal fortuito avvenimento. Perchè bene si possono di molte e diverse formalità circondare; e trattandosi di testimoni, che fossero questi maschi e non femmine, maggiori di età e non minori, cittadini e non forestieri. Perchè nelle leggi nostre fra le altre qualità, di cui vuolsi che sien fregiati i testimoni i quali intervengono negli

atti rogati innanzi notajo, si addimanda quella che sieno sudditi del regno (1). I quali atti troppo da vicino riflettendo la sicurezza del dominio delle cose e dei diritti degli uomini nella civil comunanza, era bene che di accurate formalità e tutelari si vestissero e l'autenticità non ne dipendesse da testimoni forestieri, a cui la facilità di sgomberar del regno può non di rado essere la movente cagione a non preservarsi così probi e interi come i cittadini.

Ma che dire degli atti dello stato civile? Possono in essi far da testimoni i forestieri? Le leggi nostre le quali, come abbiam detto, hanno a riguardo degli atti stipulati innanzi notajo chiesta nei testimoni la qualità della cittadinanza, han poi rispetto a tali atti taciuto sì fatto requisito. Nell'articolo 39 delle leggi civili sta prescritto così » I testimonii presentati per gli atti dello » stato civile non potranno essere che maschi in età » almeno di ventuno anni, parenti o altri; e saranno » scelti dalle persone interessate » Sicchè in questa disposizione, dove si stabiliscono le qualità che debbono concorrere ne' testimoni i quali intervengono negli atti dello stato civile, non si fa della loro nazionalità menzione niuna. Perchè si può ragionare che al caso il silenzio della legge bene ne assicuri della intenzione di lei, di non aver essa pretesa tal qualità, che esplicitamente ha chiesta nei testimoni degli atti celebrati innanzi notajo. La qual diversità di condizione nei te-

(1) Vedi l'articolo 9 della sopracitata legge sul notariato, e l'articolo 966 delle leggi civili.

stimoni versantisi negli uni e negli altri atti non è arbitraria ed accidentale; muove da potenti ragioni di legale economia. Quantunque queste due spezie di atti convengano nel carattere dell'autenticità, intervenendo al pari l'opera del pubblico uffiziale e la presenza dei testimoni, nulladimeno la natura dei primi non di poco differenzia da quella degli altri. Nelle contrattazioni e ne' testamenti non che essere espediente che facciano da testimoni i congiunti de' paciscenti e del testatore, la testimonianza loro è espressamente ributtata dalle leggi, come quella che può assai detrarre alla veracità degli atti. Il contrario è degli atti dello stato civile, nei quali non solo non è vietata la intervenzione dei parenti, ma desiderata. Dalla qual testimonianza oltre gli altri vantaggi che possono scaturire, senza dubbio proverà quello di stabilirsi un motivo d'inammessibilità contra quelli parenti intervenuti negli atti, i quali a sorte volessero impugnare la verità delle cose incluse in quelli. Or come asseguire questo scopo, se si ripulsasse lo ufizio di testimoni nelle persone degli stranieri ligati per vincolo di sangue a coloro, di cui si tratta contestare la nascita o la morte, ovvero ricevere la solenne promessa del matrimonio? Senzachè nè i testamenti nè i contratti se si riguardano nell'interesse di una o più persone sono necessarî e indispensabili quanto gli atti dello stato civile. Un uomo può bene trapassare senza far testamento. La società non ne risente alcun danno; anzi un bene qual'è quello dello aver luogo la successione intestata, ch'è il desiderio della legge. Che uno o più individui per difetto di testimoni nazionali, i quali

concorrano nell'atto, sieno impediti di contrarre alcuno impegno, di ciò un male particolare al più ne potrà derivare, universale niuno. Ma monta pur troppo che nella civil comunanza sieno mai sempre esenti da incertezza l'epoche della nascita e del matrimonio e della morte, questi tre più classici avvenimenti della vita umana, onde tanta parte isgorga e di pubblici e di privati diritti e doveri. Or non fia util cosa nè prudente allontanare dagli atti destinati a far pruova di ciò la testimonianza di coloro benchè stranieri, i quali per la prossimità della parentela con quelli, del cui stato si tratta, possono le soventi volte esser considerati come testimoni necessarî (1).

Laonde conchiudiamo così, che gli stranieri a cui è sempre permesso sostener l'ufizio di testimoni allorchè si tratta di contestare un fatto qualunque o in giudizio o fuora, son poi ripulsati negli atti autentici, eccetto quelli dello stato civile.

(1) Si fatta questione non nuova nel foro francese diversamente dagli autori veniva considerata. Ma grave è il ragionare del Delvincourt il quale sostiene doversi negli atti dello stato civile ammettere la testimonianza degli stranieri. Veggasi il suo corso del codice civile tom. 1.

CAPITOLO IX.

Sotto quali aspetti gli stranieri possono venir riguardati nel regno — Quante spezie se ne distinguono.

Le qualità personali il possedimento de' beni e la facoltà di liberamente agire, l'abbiam disputato di sopra, compongono una triplice relazione dell'uomo con la legge. Perciò lo straniero e come persona cioè rivestito di alcune personali qualità, e come possessore di beni, e come essere naturalmente attivo può per altrettante ragioni essere riguardato dalle leggi del regno.

Le quali relazioni poi si avverano in tutto o in parte a seconda ch' ei si truovi nel territorio nostro, o fuora, abbia qui il domicilio, o passaggiera dimora, sia naturalizzato ovver no nel regno; avvegnachè molte sono, e di lunga fra loro discrepanti le spezie de' forestieri riconosciute presso noi. Lo straniero può non aver posto affatto il piede nel territorio del regno, o che nel suo paese, o altrove soggiorni. Può essere quivi residente o di passaggio, o fosse a cagion di commercio, ovvero per diporto. Può aver conseguita dal governo la permissione di fermare il suo domicilio nel regno. E può in fine essere divenuto cittadino nostro mediante la naturalizzazione. Or secondo che è in una o in un' altra di sì fatte condizioni, diversi diritti gli si competono e diverse obbligazioni.

Il forestiero il quale dimora fuori il circuito del nostro paese, quanto è alla capacità della persona, e alle sue azioni, di certo non ha nessun rapporto con la le-

gislazion del regno. Così l'abilità personale del Francese, e dell'Alemanno non potrebbe da altre leggi esser moderata che da quelle del proprio domicilio. E le azioni loro non potrebbono andar soggette a leggi diverse da quelle imperanti nel luogo ove sono accadute. La sola relazione che fra questo ordine di stranieri intercede e le leggi del regno, è quella la qual deriva dalla proprietà de' beni ch'e' abbiano nel territorio nostrale. Sol che esista reciprocazion di diritti fra i due stati, eglino dispongono de' beni loro quì collocati, sono capaci di raccogliere le successioni testate e intestate. E per la stessa ragione, debbono regolare la maniera di possedere i loro fondi giusta le prescrizioni delle leggi nostre. Han perciò l'obbligo di soddisfare i pesi fiscali, da cui possono i fondi stessi venir gravati. E debbono cedere il dominio delle loro cose qualunque volta il bene pubblico il chieda, previa per altro la debita indennità.

Più grandi e numerose sono le relazioni le quali stringono alle leggi del regno il forestiere, ch'è fra noi solamente residente o di passaggio. Ugualmente che colui il qual soggiorna altrove, le leggi concernenti lo stato e la capacità personale non il riflettono. Ma quando le leggi di polizia e di sicurezza pubblica per nulla possono riguardare il primo perchè altrove dimorante, le si vogliono poi dall'altro osservate al pari de' nazionali. Senza alcun dubbio esso, quanto è agli atti suoi, sottostà alla mano della giurisdizion del regno onninamente. Non pure il testamento e il contratto da lui fatti nel regno, ma gli altri atti ancora, di cui com'essere essenzialmente

operoso, è capace, cadono sotto l'imperio delle nostre leggi. I delitti e i quasi delitti consumati fra noi parimente vanno sommessi a questa soggezion di leggi (1).

Queste due spezie di forestieri convengono nel punto che amendue vanno sottoposte alle leggi del regno per quel concerne il possesso de' beni. Il godimento de' diritti civili è loro ancor comune, sol che la nazione cui e'si appartengono il conceda a' nazionali delle due Sicilie. La differenza sta in ciò, che ove le azioni degli uni schivano la subordinazione alle leggi nostre, quelle degli altri vi sono sottomesse. Ma questa potestà di leggi è precaria, dura quanto la permanenza nel regno. Il Coccei trattando della giurisdizione fondata nel territorio, dice che la si estende eziandio sopra i forestieri, i quali non hanno una sede stabile nel paese. Ma ecco di qual maniera e in qua' termini la ristrigne. *Tertio, potestas illa extenditur quoque in advenas, eosque qui fixum domicilium non habent, sed vel ad tempus commorantur, vel saltem transeunt quia dum ibi sunt, intra potestatis illius terminos sunt, eaque continentur. Unde ea quoque potestas durat saltem quamdiu ibi sunt. Si enim recesserunt, non*

(1) Di questa generazione di stranieri parla Vattel in questi sensi: *Les habitans par distinction des citoyens, sont des étrangers aux quels on permet de s'établir à demeurer dans le pays. Liés par leur habitation à la societé, ils sont soumis aux lois de l'état, tant qu'ils y restent, et ils doivent le défendre, puisqu'ils en sont protégés, quoiqu'ils ne partecipent pas à tous les droits des citoyens. Ils jouissent seulement des avantages que la loi ou la coutûme leur donne. Par. 213. L. 1. Droit Public.*

extenditur potestas extra territorii, in quo fundatur, terminos. In tales advenas ergo ad tempus ibi subsistentes, nec jus perpetuum statui, nec onera ipsis perpetuo imponi possunt, sed temporaria tantum, ac talia, quae discessum eorum non longius morentur, quam ibi commorandi animus fuit. Quicquid autem interea temporis ab ipsis agitur, id potestate quoque ejus, qui territorio praeest, continetur, quia dum agunt v. g. contrahunt vel delinquunt sub ea potestate sunt (1).

In una condizione assai più vantaggiosa è poi lo straniero, il qual'è stato dal governo ammesso a fermare il suo domicilio nel regno. Oltra que' diritti i quali sono ancor comuni ai forestieri qui nudamente residenti, ovver di passaggio, ha egli una prerogativa che vuolsi sopra tutto utilissima giudicare. A partecipare dell'esercizio dei diritti civili, non ha ei mestieri della reciprocazione fra i due stati, quello cui appartiene, e il nostro nel cui territorio si reca a soggiornare. Non sì tosto il Sovrano del regno permette che quì fissi il suo domicilio, che gli viene a concedere ancora il pieno esercizio dei diritti. Se altramente fosse, troppo dura e miserevole sarebbe la condizione di lui. Imperciocchè abbandonando la sua patria per recarsi a condurre quì la sua vita, trattovi o dalla soavità del clima o dall'idea di stabilirvi profittevole industria o da altra ragione, non divien'ei immantinenti nazionale del regno delle due Sicilie. È uopo che in prima ottenga la naturalizzazione, alla qua-

(1) *Dissert. De fund. in territ. jurisd.*

le, secondo la ragion pubblica vigente fra noi, dee precedere il trascorrimento di un certo spazio di tempo. E perciò per quell' intervallo, che dal dì della fissazion del domicilio suo nel regno dee passare finchè quella non si ottenga, non potrebbe dell' esercizio dei civili diritti esser partecipe; e ciò mentre che gli ha di già perduti nella patria da lui derelitta.

Ma comechè più vantaggiosa fosse la condizione di questa spezie di forestieri che quella degli altri i quali non sono quì domiciliati; nientedimeno aventisi eglino con la nostra legislazione al pari degli altri solamente residenti o di passaggio nel regno il duplice rapporto, che nasce dal possedimento dei beni e dalla facoltà di liberamente agire, di quello poi che dallo stato personale deriva non sempre sperimentano gli effetti. Questa terza relazione gli può, secondo i casi, risguardare o pur no. Ma di questo ampissimamente in altro luogo (1). Basti quì accennare che la è dipendente dall' effettivo domicilio della persona. Vuolsi indagare dove veramente è il domicilio del forestiere se nella sua patria, la quale non sarà stata per lui peranco abbandonata, ovvero nel regno in cui viene ammesso dal governo a stabilire il suo domicilio.

Ma è bene circa questa generazion di forestieri vedere come la discorre Vattel. Son essi appellati da lui col nome di abitanti perpetui » Gli abitanti perpetui (dic' ei) son coloro i quali han ricevuto il diritto di per-

(1) Veggasi il capitolo 8. del 2. libro, dove sta largamente dimostrato come le leggi personali del regno possono riguardare gli stranieri qui domiciliati.

petua abitazione. Questa è una spezie di cittadini di un ordine inferiore: eglino sono ligati alla società, senza partecipare a tutti i vantaggi. I loro figliuoli seguono la condizion de'genitori; per la stessa ragione che lo stato ha conceduto a costoro la perpetua abitazione, il diritto ne passa alla loro posterità » (1).

La naturalizzazione arreca sensibile mutamento alla condizione dello straniero, e per dir meglio, la trasforma onninamente. Dovechè agli esteri i quali soggiornano nel paese loro, e a quei che sono di passaggio o residenti nel regno, ovvero ammessi a quivi fissare il domicilio loro è dato solo esercitare alcuna parte o tutti i diritti civili di cui godono i regnicoli; lo straniero naturalizzato si rende ancor partecipe dell'esercizio dei politici diritti. Mediante la naturalizzazione ponsi in obblio la prisca qualità di forestiere, e quella sottentra di cittadino adottivo. Gli uomini benemeriti preclari per virtù e per ingegno sia di mente sia di mano sono il suggetto del comune desiderare delle genti; sono cittadini di tutt'i paesi. Ed il Governo delle due Sicilie, ove essi intendano convivere fra noi, volentieroso gli accoglie, lor largheggiando tutta quanta la somma de'diritti conceduti ai nazionali. Sicchè lo straniero naturalizzato nel regno partecipa di tutte e tre le relazio-

(1) *Les habitans perpètuels sont eux qui ont rèçu le droit d'habitation perpétuelle. C'est une espèce de citoyens d'un ordre inférieur: ils sont liès à la société, sans partisiper à tous ses avantages. Leurs enfans suivent la condition des pères; par cela même que l'état a donné à ceux-ci l'habitation perpétuelle, leur droit passe à leur postérité. Par. 213 lib. 1. op. cit.*

ni che l'uomo può avere con la legge. Le soslanze sue, le sue azioni, e lo stato della persona vanno ugualmente soggetti allo imperio di nostra legislazione. Gli è indifferente che la qualità di cittadino venga acquistata mediante il nascimento, ovvero per mezzo della naturalizzazione. Ottenuta per effetto della nascita riposa sul patto primitivamente stabilito tra i nostri padri. Ottenuta mercè la naturalizzazione, non è men sacra; la è fondata sul contratto personale avuto tra il principe che adotta lo straniero per regnicolo, e lo straniero che per conseguirla adempie alle condizioni e alle obbligazioni chieste dalle leggi. Ma quai sono i mezzi determinati dagli statuti del regno, per giugnere al conseguimento di così utile condizione? Quali propriamente le formalità e i requisiti i quali all'uopo debbono intervenire? Sì fatta investigazione sarà l'argomento del vegnente capo.

CAPITOLO X.

Dei mezzi e delle condizioni chieste dalle leggi del regno per ottenere la qualità di nazionale delle due Sicilie — Della efficacia della nazionalità circa i diritti verificati innanzi all'epoca dello acquisto di essa — Età in cui si può reclamare.

La legge del 17 di dicembre 1817 significate che ha nel suo preambolo le ragioni, le quali han mosso il nostro legislatore ad ammettere nel regno delle due Sicilie la naturalizzazione de' forestieri, passa dipoi ad esporre quali sono le vie e i necessarî requisiti per conseguirla. Ed è nella spiegazione delle ragioni che han

fatto adottare tal benefico stabilimento che si truova veramente l'origine e il fondamento delle condizioni e dei modi come pervenire a profittarne.

Nell'aprire alle persone facenti parte di altra politica corporazione alcune vie tendenti a ottenere la qualità di nostro nazionale, lo scopo del legislatore è stato quello di richiamare nel territorio del regno le utilità dell'industria e dell'ingegno, e i salutevoli soccorsi delle nuove invenzioni e nelle arti e nelle scienze; le quali cose ben sovente vuolsi ripetere d'oltramonti. La benivoglienza la quale, in concedendo i diritti inerenti alla nazionalità, si appalesa verso gente straniera, per certo è grande incitamento a recar fra noi le felici concezioni della mente e le valentìe dello spirito. Inoltre, si è voluto avere alcun riguardo a' ligami contratti nel regno, tali che per natura loro inducano la deliberata volontà degli esteri di aver comuni i benefizî e le obbligazioni annessi alla nostra cittadinanza.

E di fatti, secondo il disposto nella citata legge quattro spezie di stranieri ammesse sono alla naturalizzazione nel regno. Primamente si fa menzione di coloro i quali per utili e importanti servigi arrecati allo stato si sono pur renduti benemeriti della nostra nazionalità. Si parla in secondo luogo di quelli che inferiscono nel territorio del regno invenzioni e profittevoli industrie, ovvero conducono seco loro ingegni esquisiti e rinomati. A questa doppia generazione di stranieri, cui ciascuna gente colta vuolsi che raccolga nel suo paese, è manifesto essere ben dovuto il favore della naturalizzazione. In terzo luogo si discorre di quei forestieri i

quali acquistati hanno nel regno beni stabili, sopra cui almanco graviti un peso fondiario annuale di ducati cento. Sono in quarto luogo riguardati quelli che hanno avuta nel regno una residenza continuata di dieci anni, i quali provino di avere onesti mezzi come sostentare la loro vita; ovvero, trovandosi di avere sposata una nostra nazionale, abbiano ivi riseduto pur continuamente, per un quinquennio. In questi due ultimi ordini di stranieri, è palese, si è inteso avere alcun rispetto alle relazioni e ai ligami già da loro acquistati fra noi.

Le tre prime spezie di forestieri fa uopo che congiungano il requisito del domicilio nel territorio del regno almeno per un anno consecutivo. Ma tutti di qualunque classe debbono essere maggiori di età e provare tal qualità, e fare eziandio alla dimanda di naturalizzazione precedere presso del sindaco del comune ove dimorano la dichiarazione di voler fissare il loro domicilio nel regno. E impetrato poi che sarà il decreto corrispondente, il naturalizzato, al quale ne sarà consegnata una copia autentica, ha debito di prestare il giuramento di fedeltà, e ciò nelle mani dell'Intendente della provincia ov'ei stanzia. La solennità del giuramento inutile per i nati nazionali, ne' cui petti si stima essere ognor fervente l' amore verso la patria, era necessaria per i naturalizzati, questi nazionali adottivi, a cui la ricordanza delle prische relazioni col luogo ove nacquero e che han poi derelitto, per avventura potrebbe alcuna fiata stornare dagli ufizî e dalla dilezion dovuta alla patria per loro di recente

prescelta L' ultima formalità chiesta dalla legge, tende a sicurare insiem la permanenza e la pubblicità dello atto, col quale allo stato si acquista un novello cittadino. Del decreto di naturalizzazione si dee prendere notamento tanto nei registri dell'Intendenza, quanto in quelli del comune del domicilio; facendosi eziandio menzione del prestato giuramento di cui si forma verbale (1).

Oltra i modi sin quì discorsi, de' quali tratta la suddetta legge, quattro altri ne si trovano nelle leggi civili tendenti ad acquistare la qualità di regnicolo delle due Sicilie. Il primo modo concerne le persone nate nel territorio del regno da uno straniero. La qualità loro è manifesto, non poter essere in diritto diversa da quella degli esteri, avvegnachè il figliuolo dee seguitare la condizion del padre. Ma le nostre leggi avvisatamente provvide, considerando il naturale trasporto degli uo-

(1) Oltra i requisiti di cui tien parola la sopra citata legge del 1817, pare che faccia bisogno ancora dell'altra importantissima condizione, cioè dell'appartenenza di colui che vuole essere naturalizzato alla religione cattolica apostolica romana. Imperciocchè presso noi non si ammette alcuna tolleranza di culto straniero. Nell' articolo 1. del Concordato del 1818 stabilito fra S. Santità Pio VII, e S. M. Ferdinando I. sta detto « La religione cattolica apostolica romana è la sola religione del regno delle due Sicilie; e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti e prerogative che le competono. secondo l' ordinazione di Dio e le sanziani canoniche » — La Consulta generale del regno muovendo appunto da questa ragione della non tolleranza di altro culto, ha costantemente in diversi rincontri avvisato doversi negare la naturalizzazione a que' forestieri i quali non fossero cristiani cattolici.

mini per quella contrada ove la prima volta aprono gli occhi alla luce, han voluto a coloro i quali nascono nel territorio del regno una via additare insiem più brieve e facile per asseguire la nazionalità, che non è quella aperta agli altri stranieri. A tal benefizio si chiedono due condizioni. L'una è che la qualità di nazionale si reclami entro l'anno susseguente alla età maggiore del reclamante. E se si fa trapassare cotal termine, senza che si faccia la petizione, si perde la facoltà di proporla; essendo rimasta inadempita la condizione. L'altra, che si dichiari la intenzione di fissare il domicilio nel regno allorchè vi si riseda; ovvero abitando in paese straniero, formalmente si prometta di traslocare ivi il domicilio, e si effettuisca nello spazio di un anno dall'atto della promessa (1).

Il secondo modo riflette i nati in paese straniero da un nazionale, il quale abbia perduta tal qualità. Costoro senza alcun dubbio sono stranieri, perchè tal'è il padre; ma si ha voluto favorire la loro condizione, gli ragguagliando alle persone le quali nascono nel paese nostro da genitori forestieri. Ond'è che satisfacendo alle stesse formalità, vengono essi parimente ad acquistare la nazionalità del regno. Che anzi a loro è conceduto un favore di più. Quando gli uni, l'abbiam detto, non possono reclamare la nazionalità del regno, se non entro l'anno solamente che segue la loro maggiore età, gli altri poi la posson chiedere in qualunque tempo (2),

(1) Articolo 11 leggi civili.
(2) Articolo 13 LL. CC.

Vuolsi quì fare avvertenza che se i figliuoli comechè nati in paese straniero da un nazionale privo di tal qualità, sieno non per tanto stati conceputi nel tempo anteriore alla perdita della cittadinanza, in questo caso si debbono e' reputare nazionali, essendochè delle due condizioni successive del padre, l'una al tempo del concepimento l'altra all'epoca della nascita, seguitano, per noto favore di dritto, la prima; *conceptus pro nato habetur quoties de ejus commodis agitur.*

Il terzo modo riguarda la straniera, la quale sposa un nazionale. Questa maniera di naturalizzazione si opera senza il concorso di alcuna solennità, per mera forza di legge (1). È mestieri che la moglie seguiti costantemente e per tutti i versi la condizione del marito.

In fine il quarto modo riflette la nazionale, la quale si è maritata con un forestiero. Per tal matrimonio perde ella la nazionalità; ma se rimane vedova, le leggi nostre prescrivono che ricupererà l'antica qualità, quando abiti nel regno, ovvero abitando altrove, rientri con l'approvazione del governo, e dichiari di voler ivi fissare il domicilio (2).

V'ha ancora un'altra maniera di naturalizzazione, di cui comechè le leggi nostre non faccian menzione, pure la ragione si truova nel diritto politico degli stati. Essa si opera per effetto della riunione che a sorte potrebbe accadere di una nuova contrada al regno delle due Sicilie. In tal caso, poichè di due paesi se ne com-

(1) Art. 14 LL. CC.
(2) Art. 22 e 23 LL. CC.

pone un solo, è ben giusto, che i naturali del luogo riunito divengano cittadini nostri dall'istante istesso della riunione.

Queste sono le maniere e i requisiti, mediante cui si può aggiugnere presso noi alla qualità di nazionale. Senza l'adempimento delle quali condizioni la naturalizzazione non si ottiene, e perciò la facoltà di esercitare i diritti che ne scaturiscono nè pur si acquista. Ond'è che tutti quei diritti, i quali prima di questa epoca siensi verificati, si rimangono come estranei dagl'individui i quali poscia ottengano la qualità di nazionale. Se altramente fosse, si avrebbe il godimento di quelle prerogative le quali sono il mero effetto della naturalizzazione, innanzi che questa, che n'è la causa, conseguita si fosse. Di che truovasi nell'articolo 24 delle leggi civili stabilito così: « Gl'individui che racquisteranno nei » casi contemplati dagli articoli 13, 21 e 23 la qualità » di nazionali, non potranno valersene, se non dopo » aver adempite le condizioni prescritte da questi arti» coli, e solamente per lo esercizio de' diritti che si sono » verificati in loro vantaggio dopo tal'epoca » I casi considerati negli articoli 13, 21 e 23 sono, quello del figliuolo nato in paese straniero da un nazionale il quale abbia fatto perdita di tal qualità; quello del regnicolo che vuole racquistare la perduta qualità di napoletano; e quello della nazionale rimasta vedova del marito straniero che intende pur ricuperare la nazionalità. Il detto dal citato articolo 24 delle leggi civili rispetto a coloro che sono intesi a ricuperare la qualità di nazionale che avean perduta, va bene, anzi a più forte ragione, ap-

plicato ad ogni generazion di stranieri, i quali per qualunque via agognassero ed ottenessero la naturalizzazione nel regno. È loro del tutto proibito, usando il benefizio della retroattività, partecipare a quei diritti, i quali avverati si fossero innanzi all'acquistata cittadinanza.

Non stimiamo pretermettere di quì accennare una questione agitata fra gli scrittori francesi; la quale poichè ha pur luogo appo noi, non possiam schivare d'interporre ancora la nostra opinione. Essendosi nell'articolo 20 del codice dei francesi corrispondente al 24 delle leggi civili rifiutato il favore della retroattività della nuova qualità di nazionale alle sole persone comprese nei tre casi di sopra menzionati, si è d'alcuni autori creduto che lo si avesse voluto poi concedere ai nati nel regno da uno straniero. Di che inferiscono che tutt'i diritti scaduti a pro di sì fatte persone si rimangono sospesi, come dipendenti dalla condizione di reclamare nell'età opportuna la nazionalità. Ond'è che le aperte successioni, e i lasci fatti innanzi a questa epoca sono nè acquistati nè perduti, ma sottoposti allo avveramento della condizione (1). Di questa sentenza, infra gli altri, è Toullier. Sostien'ei che durante la minore età, la qualità de' figliuoli nati nel territorio della Francia da genitori esteri rimane sospesa. S'eglino si muoiano prima di aver reclamata la nazionalità

(1) Ciò va detto del caso in cui non si potesse esercitare tali diritti se non dopo che si sarà ottenuta la naturalizzazione, cioè quando per lo difetto di reciprocazione lo straniero non fosse ammesso nel regno al godimento dei diritti civili.

entro l'anno che segue la maggiore età, s'intende che nommai ne abbiano goduto. Se poi, fatti maggiori,, compiono la chiesta condizione, allora l'effetto se ne retrotrae insino al tempo del nascimento, secondo che è la natura di tutte le condizioni sospensive. Ma in un pensamento pur discorde va il Delvincourt. Dic'ei essere la riferita opinione troppo contraria al sistema generale del codice per poterla adottare. Che la circolazione dei beni e la sicurezza della proprietà, principî regolatori e quasi informanti lo spirito del codice civile, a cui non si è arrecata eccezione se non in pochissimi casi, si rimarrebbero di lunga stornate; e questo per un grandissimo intervallo di tempo che ci vuole per giugnere all'anno susseguente alla maggiore età. Che nissuna ragione sarebbe per concedere il benefizio della retroattività al nato nel regno dallo straniero; quando la legge il niega al nato in estero paese dal francese che ha perduta la qualità di nazionale. Conciossiachè questi è assai più favorito, potendo reclamare la nazionalità in qualunque tempo; mentre che quegli non il può se non nell'anno solamente che segue la di lui età maggiore. Conchiude il Delvincourt, sostenendo avere l'artic. 24 discorsi soltanto i casi in cui è quistione di recuperare la perduta qualità di nazionale, e per nulla favellato di coloro che la debbono la prima fiata conseguire. E ciò per derogare al sistema dell'antica giureprudenza di Francia, secondo la quale il francese che recuperava mediante *le lettere* così dette *di dichiarazione*, la perduta nazionalità, reputavasi non essere mai incorso in cotal perdita. Ma di sì fatta questione quale

lo scioglimento sotto l'imperio delle leggi civili? È a seguitare il divisamento del Toullier, ovvero quello del Delvincourt? Comechè grave e importante, a prima vista, sembra la dubbietà della cosa, attenta la espressione di alcuni casi e la reticenza dell' altro simultaneamente adoperate dalla legge; nullameno non pensiamo che avesse questa con tanto detrimento del pubblico bene, voluto arrestare per sì lungo tempo la circolazione dei beni, e rendere incerta la proprietà. Si può stimare, come il Delvincourt, avere l'art. 24 delle nostre leggi trattato dei casi in cui si recupera la qualità di nazionale. Aver lasciato sotto la mano del principio generale, secondo cui la naturalizzazione non può partorire il suo effetto che per i diritti scaduti nel tempo posteriore ad essa, il caso del figliuolo dell'estero nato nel regno, il quale non ricupera la nazionalità, ma la prima volta l'acquista. E della stessa guisa che la cittadinanza acquistata per una quale che fosse delle vie additate dalla citata legge del 1817 non conferisce se non l'esercizio dei diritti verificati dopo il conseguimento di essa, così quella ottenuta nel caso previsto dallo articolo 11 non può produrre effetti più felici e più favorabili. Per tutt'i diritti scaduti innanzi all'epoca in cui ottiene la qualità di nostro nazionale, il figliuolo dell'estero nato nel regno non può spiegare alcuna pretensione. Il suo godimento si riferisce solo ai diritti avvenire. Non fia possibile concepire la esistenza dello effetto senza quella della causa efficiente, ch'è la naturalizzazione. Farebbe bisogno di un espresso favore di diritto, del benefizio della retroattività; ma di ciò

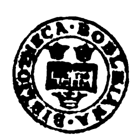
niuna traccia nelle nostre leggi. Che anzi è a considerare aver fatto assai le leggi allora quando han porto a tal sorta di stranieri una via cotanto facile e spedita come aggiugnere alla condizione di regnicolo. Un secondo favore, il quale non è espresso, non può presumersi, perchè pur moltissimo offende e sconturba l'ordine e l'economia dello stato.

Abbiamo non guari accennato, che tutti coloro i quali ne' casi previsti dalla legge del 1817, aspirano alla naturalizzazione nel regno delle due Sicilie debbono essere pervenuti alla maggiore età. Cotal requisito, si è detto, essere comune puranco agl'individui menzionati nell'articolo 11 delle leggi civili, ai figliuoli cioè nati nel paese nostro da padre estero, i quali non possono se non nell'anno susseguente alla di loro maggiore età, reclamare la qualità di nostro nazionale. Ma sarà l'età maggiore secondo gli statuti del paese che si abbandona, ovvero quella fissata dagli statuti del regno, cui vuolsi seguitare? Le leggi nostre non indicano di quale maggiore età abbiano inteso parlare. Nell' articolo 2 della citata legge del 1817, è scritto così: « Gli stra-
» nieri enunciati nel precedente articolo dovranno alla
» dimanda di naturalizzazione far precedere presso del
» sindaco del comune, ove dimorano, la dichiarazione
» di voler fissare il loro domicilio nel regno, ed unire
» alla stessa domanda il documento della loro maggio-
» rità. » E nell'articolo 11 delle leggi civili sta detto »
» Qualunque individuo nato nel regno da uno straniero
» potrà nell'anno susseguente alla di lui maggiore età
» reclamare la qualità di nazionale; purchè risedendo

» nel regno, dichiari l'intenzione ec. » Perchè, mentre ch'è manifesto le leggi avere come condizione essenziale chiesta l'età maggiore di colui che vuole acquistare la nazionalità, è oscuro poi se elle abbian pretesa l'età maggiore giusta gli statuti del paese al quale l'estero si appartiene, ovvero quella stabilita nel regno. Perchè a solvere cotal questione fa mestieri tornare a' principî i quali reggono la materia degli statuti personali.

Il Delvincourt il quale tratta appunto sì fatta questione all' occasione del comento dell'art. 9 del codice francese che corrisponde all'11 delle nostre leggi civili, tiene ed afferma che, per rigor di diritto, gl'individui considerati ne' detti articoli vanno soggetti alle leggi del proprio paese insino a che non acquistino la nuova cittadinanza; essendo le prescrizionni su la maggiore età una legge personale la quale accompagna le persone in tutt'i luoghi. « Quindi, *conchiud'ei*, se non vi fosse » alcun motivo particolare di contraria sentenza, non » bilancerei a decidere, che si tratta quì della maggiore » età determinata dalle leggi del paese del reclamante. » Ma d'altra parte quando si riflette che l'atto dell'anno » 8. non esige se non l'età di ventuno anno dallo stra- » niero il quale vuol divenire francese, e che il legi- » slatore ebbe l' intenzione di trattare più favorevol- » mente il figlio dello straniero nato in Francia, io non » posso immaginarmi che abbia avuto in mira altra » maggiore età all'infuori di quella che la legge fran- » cese stabilisce al ventunesimo anno (1). » Ma la di-

(1) Corso di codice civile. Note al tit. 1. Trad.



sposizione di cui parla il Delvincourt compresa nell'atto dell' anno 8 non è comune alla nostra legislazione. Ond'è che il nodo della questione vuolsi, stando fermo a' principî, rinvenire nella forza della legge personale. E dappoichè in generale, le leggi personali, come appresso si vedrà, sono dipendenti dalla potestà del luogo ove si ha il domicilio, perciò a conoscere se si debbe applicare lo statuto del paese che si lascia, ovvero quello del regno, fa uopo massime investigare ove domicilia il forestiero al tempo che reclama la nostra nazionalità. Perchè può stare che a questa epoca il domicilio di lui fosse nel territorio del regno, ovvero continuasse ad essere nel paese che esso intende abbandonare. Poi che egli è divenuto nostro cittadino, è indubitato che il domicilio suo non si può concepire in altro luogo che nel paese nostro. Che anzi come condizione essenziale affin di ottenere la nazionalità del regno è chiesta la dichiarazione di voler fra noi fissare il domicilio; e se per avventura altrove si traslocasse, di certo si perderebbe l'acquistata cittadinanza (1). Ma innanzi ch'ei ottenga la naturalizzazione è nel suo libero arbitrio avere il domicilio in quel luogo che più gli sappia grado, o fosse nel paese natio, o fosse nel regno di cui intende farsi cittadino. Il domicilio là s'intende veramente collocato dov'è la somma de' nostri affari, e il principale nostro stabilimento.

(1) Si vegga l'art. 20 delle leggi civili. Nel numero 3 del detto articolo si mette fra le cause per cui si perde la qualità di nazionale quella di uno stabilimento qualunque eretto in paese straniero con animo di non più ritornare nel regno.

Or il forestiere il quale reclama la qualità di nazionale in forza del prescritto dell' articolo 11 delle leggi civili, ovvero agogna alla naturalizzazione per uno dei modi stabiliti dalla legge del 1817, se all' epoca che propone la sua domanda si truova di avere già fissato il suo domicilio nel territorio del regno, senza alcun dubbio dee provare la sua età maggiore secondo le leggi nostre. Se per lo contrario, il domicilio di lui non è per anco stabilito nel regno, fa uopo seguitare gli statuti del luogo ove quello è realmente sito. Di che nasce che il requisito della maggiore età, di cui parlano le leggi nostre non induce sempre una ragione certa e stabile; bensì si riferisce ad una misura ora più ora meno lunga, giusta quello che intorno alla maggiore età stabiliscano le leggi del paese ov'è il domicilio. Talvolta a divenire nostro nazionale dee il forestiere aver compito lo anno ventunesimo, qual' è l' età maggiore giusta le leggi del regno. Alcuna volta è necessità che dimostri una età ancor più adulta; e tal' altra gli può bastare una età minore, secondo che gli statuti prescrivano del vero suo domicilio.

CAPITOLO XI.

Quali sono le leggi che sguardano gli stranieri nel regno, e quali quelle che si estendono oltre il territorio del regno.

Nell' art. 5.° delle leggi nostre civili sta scritto « Le
» leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel terri-
» torio del regno, siano cittadini, siano stranieri do-
» miciliati, o di passaggio.

E nell'articolo 6.° è detto « I nazionali del regno del-
» le due Sicilie, ancorchè residenti in paese straniero,
» sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato e la
» capacità delle persone.

Ma quali sono le leggi che veramente obbligano gli stranieri dimoranti nel paese nostro? Quali quelle che oltre i confini si estendono del territorio del regno? È per avventura ogni spezie di leggi che sguarda gli esteri, ovvero alcuna ve n' ha la quale non gli riflette? È ciascun ordine di leggi che sorpassa i termini del territorio nostro, e impera sul paese altrui? Son queste le dubbietà che naturalmente qui ci si affacciano, le quali non fia possibile risolvere, senza che si torni alla dottrina delle leggi reali, e delle leggi personali.

Le leggi reali sguardano ogni generazion di stranieri sia temporalmente o perpetuamente dimoranti nel regno, sia residenti fuori i confini del territorio nostro.

Le leggi personali riflettono solamente i nazionali, non spiegano veruna autorità su le persone degli esteri.

Le leggi reali terminano la loro efficacia nel nostro territorio. Nelle regioni peregrine non hanno alcun potere.

Le leggi personali protraggono la loro efficacia eziandio oltre il territorio del regno. Accompagnano i nostri nazionali in qualunque parte della terra.

Ecco come lucidamente Voet il padre dispiega la forza dei statuti tanto personali che reali e rispetto al territorio e alle persone degli stranieri. *Realia, quae non extra territorium statuentium vires suas exserunt. Sed tamen non subditos ligant, ratione bonorum*

immobilium ibi sitorum (1). Le leggi reali non estendono il loro potere oltra i confini del territorio; ma posciachè imperano in ciascuna parte di esso, è però che i forestieri, quanto è ai beni che quivi posseggono, vi sono soggetti. *Personalia, quae etiam sese extendunt extra territorium, adeoque secundum DD. comitari dicuntur personam, ubique locorum, ut tamen respiciant subditos, non exteros aut peregrinos qui ab alieno territorio nullam qualitatem accipiunt* (2). E nel numero sesto soggiugne. *Prima regula est; statutum personale tantum afficit subditos territorii, ubi statutum conditum est, non autem forenses, licet ibidem aliquid agentes.* Le leggi personali dilungano l'imperio loro oltra il territorio, perciò che traggon dietro alle persone da per ogni dove. Ma non si potendo per esse imprimere agli esteri alcuna qualità personale; quinci è che elle non riguardano che i soli soggetti.

Le leggi reali per cui si regolano le forme degli atti e de'negozî sì giudiziali come estragiudiziali concernono simultaneamente gli stranieri agenti nel regno o in giudicio o fuora, ed estendono la loro autorità anco sul territorio altrui quanto è ai beni altrove siti. Questa spezie di leggi produce degli effetti comuni tanto alle reali quanto alle personali. È proprio delle leggi reali imperare sopra tutto il territorio, e perciò sopra tutti coloro che vi son compresi. È delle leggi personali esten-

(1) Sect. II. Cap. IV. n. 4.
(2) *Ibidem*.

dersi eziandio sul paese alieno. *Illud partecipando de statutis realibus, hoc de personalibus (1).* Ed è di sì fatta generazion di leggi di cui veramente parla il più volte citato Paolo Voet, allorchè *effectu aliquo inspecto* intende oltra le reali e le personali leggi istabilire le miste puranco, le quali partecipano degli effetti di amendue. Al proposito così ei. *Unde mixta dicentur meo sensu, quae licet forte vel in rem vel in personam loquerentur, non tamen principaliter de re vel de persona disponant, verum de modo vel solemnitate in omnibus negotiis et causis sive judicialibus sive extrajudicialibus, adhibenda (2).*

Le leggi così dette di polizia e di ordine pubblico riguardano gli stranieri sì domiciliati sì passaggieri nel regno, ma tacciono oltra il territorio. Sotto questo rapporto tai leggi compongono altrettanti statuti reali. Ma v'ha dei casi in cui dilatano il loro potere anco sul paese altrui, ed allora può dirsi che sentano eziandio della personalità. Il che si avvera nell'applicazione degli articoli 6 e 7 delle leggi della procedura penale; ma di ciò a suo luogo dove discorreremo la forza e autorità di sì fatti articoli.

Ma donde è a ripetere tale efficacia delle leggi del regno sul territorio altrui? Donde l'assoggettimento degli esteri alle leggi nostrali? E la ragion pubblica degli stati, ovvero il diritto delle genti, che sì fatta materia regge e governa? Ecco quel che imprendiamo a dimostrare nel capo che segue, innanzi che vegniamo

(1) Così lo stesso Voet. *Ibidem.*
(2) *Ibidem.*

a dir partitamente degli effetti, i quali le leggi del regno spiegano su le persone e sul territorio degli stranieri.

CAPITOLO XII.

Donde si dee ripetere la ragione dell'autorità delle leggi del regno sopra le persone e 'l territorio degli esteri—Stabilimento di due principî regolatori dell' intera materia.

È una regola di ragion politica universale, ogni stato essere da' confini del suo territorio circoscritto (1). E perciò i provvedimenti di ciascuna sovranità avere efficacia sopra tutta l'estensione del suo paese, ma non oltra imperare; potere bene riguardare i soggetti, ma nommai gli stranieri, fuorchè nei casi in cui si vogliono e' reputare sudditi temporanei. Locke dice: » L'autorità legistativa, » mediante la quale le leggi han forza di leggi rispetto » ai sudditi di una certa repubblica e di un certo stato, » non ha sicuramente alcun potere e alcun diritto rispetto ad uno straniero. Coloro i quali hanno il potere supremo di fare le leggi in Inghilterra in Francia in Olanda, sono riguardo ad uno Indiano, come » riguardo a tutto il resto del mondo, persone senza » autorità (2). »

Le leggi, è bene il vero, sono senza autorità rispetto

(1) *Certi igitur fines imperii sunt statuendi in ipso territorio, ut illi qui intra fines hujus territorii vivunt, etiam imperio ejus subjecti sint.* Così Coccei nelle Illustrazioni sopra Grozio. Lib. I. Cap. III.

(2) Governo civile.

a coloro che si appartengono ad altra nazione. Ma ciò è del caso che i forestieri stieno nel paese loro, e non abbiano alcuna parte delle loro sostanze poste altrove. Conciossiachè se eglino si recano a dimorare fuori la loro patria, comechè temporalmente, ovvero parte de' loro beni ancor si truovi in estera regione, nel primo caso le leggi di polizia e di ordine pubblico del luogo ov' e' sono, nel secondo le leggi propriamente dette reali del luogo ove i beni son siti l'obbligano al pari che i nazionali. Per la qual cosa, è manifesto non essere le leggi di uno stato mai sempre senza potere ed autorità rispetto agli stranieri.

E per certo la potestà suprema per natura sua si estende sopra l'intero paese a lei soggetto, e sopra tutto ciò che vi accade dispiega il suo imperio. La sovranità debb' essere essenzialmente indivisibile, e non può sofferire che una parte del territorio o delle persone che quivi convivono, schivino gli ordinamenti suoi. Coccei il padre, il quale veramente con egregia nitidità ha dimostrato essere la giurisdizione degli stati rinchiusa e fondata nel proprio territorio così si esprime al proposito: *Potestatem ac jurisdictionem illam quam superiori titulo delineavimus, inhaerere ipsi territorio, omnibusque ejus partibus, rebus item ac personis eo comprehensis tralatitium est atque vulgatissimum (1).* E nello stesso luogo, un poco appresso, conchiudendo ripete. *Quaelibet ergo potestas proprio incumbit et insidet quasi territorio, ejusque finibus*

(1) *Dissert. de fund. in territ. jurisdict.* Tit. 11.

ita includitur, ut extra terminos omnino desinat, ac nulla, et magistratus privatus: intra terminos autem nihil inde exceptum, et ad omnes personas ac res illa extensa sit. E Vattel l'ultimo più grande giuspubblicista dice » Oltre il dominio eminente la sovra» nità dà un diritto di un'altra natura sopra tutti i beni » pubblici comuni e particolari, cioè l'imperio o il dirit» to di comandare in tutt'i luoghi del paese, che appar» tiene alla nazione. Il potere supremo si estende su tut» to ciò che accade nello stato, in qualunque luogo, e » per conseguente il Sovrano comanda in tutti i luoghi » pubblici, su i fiumi, nelle grandi strade, nei deserti » ec. Tutto ciò che vi accade è sottomesso all'autorità » sua (1). » E in altro luogo la ragiona così » Ma nei » paesi ancora dove ogni straniero entra liberamente, » il Sovrano, si suppone che non gli conceda l'accesso » che sotto la tacita condizione, ch'ei sarà sommesso » alle leggi, io intendo alle leggi generali fatte per » mantenere il buono ordine e che non si riferiscono al» la qualità di cittadino o di suddito dello stato. La si» curezza pubblica, i diritti della nazione, e del prin-

(1) Outre le domaine èminent la Souveraineté donne un droit d'une autre nature sur tous les biens pubblics, communs, et particuliers: c'est l'empire ou le droit de commander dans les lieux du pays qui appartient à la nation. Le pouvoir suprême s'ètend a tout ce que se passe dans l'ètat, en quelque lieu que soit la scène, et par conséquent le souverain commande dans tous les lieux pubblics, sur les fleuves, dans les grands chemins, dans les dèserts etc. Tout ce que y arrive est soumis à son autorité. Lib. 1. Par. 245.

» cipe esigono necessariamente questa condizione, e
» lo straniero vi si sottomette tacitamente da che entra
» nel paese, non potendo presumere di avervi accesso
» sotto diverse leggi, L'impero è il diritto di coman-
» dare in tutte le contrade, e le leggi non si limitano
» a regolare la condotta de' cittadini fra di loro, esse
» determinano ciò che debb'essere osservato in tutta
» la estensione del territorio da ogni ordine di per-
» sone (1). »

Laonde, lo straniero, rimanendo salda la sua capacità personale la quale vien retta dalle leggi del suo domicilio, si giudica, quanto è alle sue azioni e a' suoi beni, come ogni altro nazionale, alle leggi soggetto del luogo ove soggiorna, e ha la sua proprietà. Perchè con i più accurati gius-pubblicisti possiamo fermare il seguente principio di dritto politico comune a tutte le nazioni; « le leggi di ciascuno stato avere forza tra i » confini del suo territorio, e tutti coloro obbligare che » sono ad esso soggetti o fosse per possesso di beni, o » fosse per domicilio, ovvero per passaggiera dimora. » Sicchè, applicando questo principio al nostro argomento è forza conchiudere, che la dimora o la proprietà de' beni nel territorio del regno rende gli stranieri soggetti alle leggi nostre.

Ma donde poi l'autorità delle leggi del regno sopra i paesi stranieri? È nella stessa ragion politica, ovvero altrove che vuolsene attignere l'origine e il fondamento?

Rendute facili a cotidiane le relazioni fra gente e gen-

(1) P. 201.

te, non fia possibile impedire che le leggi di uno stato spiegassero una certa efficacia sul territorio dell'altro. Se gli atti celebrati e i diritti acquistati in un paese non avessero alcuno effetto nell'estero, se la capacità e la condizione delle nostre persone corresse rischio d'immutarsi andando altrove a dimorare, ancor che per poco tempo, e con animo di non rimanere, misera pur troppo e incerta sarebbe la condizion nostra. De' beni posti in altro paese da quello ove dimoriamo, di certo non potremmo disporre in niuna guisa; e tutte le contrattazioni dovrebbono terminare lo scopo loro circa quelle sostanze solamente, le quali fossero nel luogo in cui si contratta. E il mutamento dello stato della propria persona che a parecchi bene potrebbe persuadere ch'e' traslocassero altrove la loro residenza, per forse avvevirsi in quella capacità la quale le leggi del proprio paese non dessero; a moltissimi poi per la stessa ragione farebbe necessaria una perpetua e tenace dimora in un luogo, per preservare intatta l'attuale condizione e capacità della persona. La qual cosa grandemente impigliando l'utile commerzio degli uomini gravissimo pregiudizio arrecherebbe all'universale.

Laonde, le genti colte prestano mutuamente osservanza agli atti celebrati, e alle obbligazioni e a' diritti nati nelle stranie contrade. E le qualità personali legittimamente infisse nel luogo del domicilio si mantengono mai sempre intere col mutar che si fa della residenza e passaggiera dimora. Quantunque il diritto delle genti che necessario dai gius-pubblicisti si appella non ordini questa vicendevole applicazione e

autorità delle leggi di uno stato sul territorio dell' altro. Nissuna primitiva obbligazione strigne le nazioni a riconoscere provvedimenti stranieri (1). Nullameno il diritto delle genti volontario il quale intende alla perfezione progressiva dei popoli, altamente il richiede. Lo stato delle attuali relazioni de' popoli dee far tollerare questo sagrifizio delle politiche prerogative per ergere così sul fondamento della mutua benivoglienza il grande edifizio della prosperità comune. A mantenere infra le genti un'amica colleganza; e le spignere al reciproco soccorso, di che ciascuno a suo pro rispettivamente s'aiuti, sonosi alcune istituzioni adottate, le quali vie più rafforzano il ligame della società universale. *Usu exigente*, diceva l'Imperadore Giustiniano, *et humanis necessitatibus gentes humanae jura quaedam sibi constituerunt (2)*. Fra queste istituzioni certamente si dee allogare quella, mediante cui agli atti compiuti, e ai diritti ottenuti in altra regione si dà effetto nel proprio stato. La necessità n'è stata la causa effettrice.

Ma l'efficacia delle leggi personali di un paese sul territorio altrui, è ancora più manifesta e palpabile. Ella discende da più alti principî. Perchè la usanza introdotta appo le genti di mutuamente osservare le qualità

(1) *Extra territorium jus dicenti impune non paretur. L. ult. D. de jurisd. — Pari in parem nullum competere imperium, seu cogendi potestatem.*

(2) Inst. lib. 1. tit. 2. p. 2. — Dio: Crisostomo diceva essere sì fatte istituzioni ευρημα βιυ και χρονυ *inventum temporis et usus. Orat. 76.*

appiccate alle persone in stranie regioni non è lo effetto del puro diritto inter-nazionale volontario, il quale al meglio dei popoli e alla perfezione degli stati mira e sospigne. È ancor chiesta dalla natura stessa delle cose; è l' opera del diritto necessario delle genti. E per vero, lo stato delle persone non può, per sua natura, a più e diverse potestà andar sommesso. Le qualità personali che derivano dalla ragion civile propria di ciascun popolo sono tali che infisse una fiata non si debbono, nè si possono così facilmente immutare o abolire, a simiglianza di quelle che ci acquistiamo dalla natura, le quali sono indestruttibili da ogni potenza umana. E così come quelle che provengono dalla natura lo stato naturale degli uomini compongono, quelle nascenti dalla società fermano lo stato civile. E dove l' uno costituisce la generale determinazione degli uomini, stabilisce l' altro la generale determinazione dei cittadini. Ed è in forza di quest' ultimo, che nella stessa civil comunanza si scernono svariati ordini di persone.

Or se lo stato civile delle persone potesse per avventura essere sotto la mano di altra autorità da quella ove le si hanno il domicilio, la determinazione delle persone originante dalle leggi positive di certo riscontrerebbe pur continovi mutamenti. Ogni concetto di stato civile svanirebbe, perciò che ne si avrebbero tanti quanti i paesi sono, presso cui gli uomini per le faccende loro han dovere di recarsi, ancora che per poco tempo. Sarebbesi in un luogo maggiore, in un altro minore di età, quando sottomesso alla patria potestà, e quando *sui juris*. E gli stessi affari, e le stes-

se contrattazioni, secondo il diverso diritto delle moltiplici contrade, verrebbero insiem trattati nella qualità di pupillo e di maggiore di età, di soggetto e esente dall'autorità altrui, di prodigo e temperante del suo, di abile e inabile, capace e incapace. Quinci la necessità di fare sì che lo stato delle persone venisse da una sola potestà retto e governato, acciò che fosse costantemente uno e individuo appresso tutte le genti. E poichè in nissuno altro luogo, che in quello dove si ha il domicilio cioè il principale stabilimento della fortuna e la sede quasi permanente della persona, si potrebbe meglio indagare, e con maggiore accuratezza la scarsità ovvero la maturità del giudicio e i veraci segni onde la nostra abilità o inabilità viene appalesata, è però che sapientemente è stata attribuita alla somma potestà di cotal luogo il diritto di reggere lo stato delle nostre persone. Giugnesi a ciò, essere la sovranità del paese ove ci abbiamo scelto il domicilio, a cui veramente come suoi soggetti abbiam noi intesi commettere la condizion nostra. All'uopo è bene udire il dottissimo Erzio, il quale stabilisce, come principio, che le leggi personali emanano dalla potestà alla quale le persone van soggette, e ne perge la spiegazione più compiuta. *Quando lex in personam dirigitur, respiciendum est ad leges illius civitatis, quae personam habet subjectam.* Ecco la regola; ma ei passa a darne la ragione. *Ratio hujus regulae est evidens. Persona enim subditi, qua talis nemini alii est subjecta, quam summo imperanti, cui se submisit. Unde fit, ut leges, quae personae qualitatem sive characterem imprimunt,*

comitari personam soleant; ubicunque etiam locorum versetur, tametsi in aliam civitatem migraverit, veluti si quis major, infamis, vel prodigus declaretur. Quandoquidem extera illa civitas in advenam non habet potestatem, nisi ratione actuum, vel bonorum immobilium, in reliquis iste patriae suae manet subjectus, si non actu semper secundo certe actu primo (1).

D'Argentrè scrittore di gravissima autorità al proposito così ragiona: *Cum enim* (dic'egli) *ab uno certoque loco statum hominis legem accipere necesse esset; quod absurdum foret, ut in quot loca quis iter faciens aut navigans delatus fuerit, totidem vicibus ille statum mutaret aut conditionem; ut uno eodemque tempore hic sui juris, illic alieni futurus sit; ut uxor simul in potestate viri et extra eandem sit; alio loco quis habeatur prodigus, alio frugi; ac praeterea, quod persona certo loco non affigeretur, cum res soli loco fixae, citra incommodum ejusdem legibus subjaceant, summa providentia constitutum est, ut a loco domicilii statum ac conditionem induat; illis legislatoribus pro soli sui genio optime omnium compertum habentibus, qua judicii maturitate polleant subditi; ut possint constituere, qui eorum ac quando ad sua tuenda negotia indigeant auctoritate* (1).

Ondechè come principio fondato sul diritto interna-

(1) De Coll. leg. Sect. IV. P. VIII.
(1) *Ad consuet. Britann.*

zionale possiam fermare » I reggitori degli stati taci-
« tamente consentire che le qualità personali appiccate
» agl'individui dalle leggi imperanti nel luogo del do-
» micilio, e gli atti in un luogo esercitati secondo le
» forme quivi stabilite e i diritti acquistati sieno ovun-
» que reputati validi e come tali osservati, sol che al-
» la sovranità altrui non si arrechi alcun detrimento. »
Questo secondo principio contiene la ragione dell'applicazione delle leggi nostre sul territorio estero.

Reassumendo le discorse cose, noi stabiliamo come base sopra cui tutto si appoggia l'argomento che trattiamo, due principî l'uno dal diritto politico proveniente, l'altro dal diritto delle genti. Il primo determina la potestà delle leggi del regno su le persone degli stranieri. L'altro quella sul territorio altrui fissa. Amendue ci porgono abbondevol materia di ragionare. Ma innanzi che vegniamo a sviluppare tai principî, non essere inutile al suggetto nostro giudichiamo soffermarci per un poco circa il divisamento di Giovanni Voet intorno alla estensione delle leggi personali, e di quella spezie di leggi reali relative alle forme degli atti.

CAPITOLO XIII.

Divisamento di Giovanni Voet circa l' efficacia sul territorio straniero degli statuti personali, e di quella spezie di statuti reali, i quali regolano le forme degli atti.

Discorrendo le varie spezie di statuti, il Voet tiene ed afferma che al pari dei reali, i personali e i misti (1) si debbano ne' confini del paese ove sono stati fatti, solamente circoscrivere, e cessare ogni potere loro sul territorio altrui. La somma delle sue ragioni si riduce a ciò. La forza di ogni sorta di statuti si fonda su la potestà ond'essi emanano, e siccome questa dal circuito del proprio territorio è terminata, perciò quelli non possono avere maggiore estensione. E venendo a parlare degli statuti personali, dice, essere sconveniente cosa che chi stato sia in un luogo dichiarato infame, ovvero legittimato, debba altrove emigrando seco alla sua persona portare appiccata la nota dell' infamia o il pregio della legittimazione; e appresso altra gente infame reputarsi chi sarìa pur degno di salire ad alta onoranza, e legittimato e però abile a ricevere eredità chi ne verrebbe escluso come nato da illecito congiungimento. Nè la continua mutazione dello stato delle persone punto fa peso nell'animo di lui, perciò che, dic' ei, è bene dura ed incomoda cosa che potendo alcuno testare de' suoi beni siti in un paese non possa poi di quelli disporre i quali son posti là dove proibita è la

(1) Il Voet appella statuti misti quella spezie di statuti reali, i quali dispongono circa la forma degli atti.

facoltà di testare. È pur duro tante reputarsi essere le successioni quante le contrade sono ov'è sparto il patrimonio di colui ch'è trapassato ; ma non perciò mai si è pensato di fare allo statuto reale di un paese spiegar forza sul territorio di un altro paese — E circa gli statuti misti cioè quelli che le forme reggono degli atti, dice non essere giusto di dovere riconoscere atti vestiti di solennità diverse da quelle, che le leggi del luogo chiedano dove i beni sono di che si dispone. E dappoi che il legislatore può nel circuito del suo territorio impedire un certo modo di disporre dei beni; però gli si dee parimente concedere la facoltà di respignere gli atti concernenti la disposizione dei beni siti nel suo paese, i quali non sien forniti delle formalità prescritte dalle leggi sue. Ma convien confessare che la sentenza di questo chiaro giureconsulto è rigida pur troppo. Ella tende a indirettamente sturbare le relazioni fra gente e gente; rende gli uomini smisuratamente tenaci al suolo della patria, e quasi immobili con assai pregiudizio del bene comune.

E di fatti grande differenza passa dalla natura delle leggi reali le quali riguardano la disposizione dei beni a quella delle leggi personali e dell' altra spezie di leggi reali che le forme, degli atti umani reggono e governano. Dovere diversamente disporre del suo patrimonio secondo che varia è la legge che imperi nel luogo dove son siti i beni; e dovere trapassando lasciare tante eredità, quanti sieno gli statuti successorî vigenti nei luoghi ov'è sparso l'asse ereditario, per certo ciò non arreca malagevolezze tali che il commercio

stornino e le relazioni dei popoli; come son quelle che deriverebbono da' mutamenti continovi di stato col passaggio che si fa di un luogo all'altro, e dalla necessità durissima di vestire gli atti delle forme dettate dalla legislazion del luogo ove si trovano i beni. La condizione nostra addiverrebbe moltiforme, perchè posta la diversità delle leggi ne' varî stati, tante persone si vestirebbono quanti i paesi sono ove ci recheremmo, comechè temporalmente, a soggiornare. E le contrattazioni umane di lunga impedite, tra perchè non è sì agevole a tutti le formalità conoscere dalle leggi volute dei moltiplici luoghi, e perchè, quantunque note le si suppongano, non fia sempre possibile, stando in aliena regione, compiere quelle tali che per avventura saprebbonsi appena nel suo paese osservare.

Nè quì vogliamo pretermettere di ricordare che il Voet istesso, benchè sostenga che nella pura severità del diritto nissuna legge sia operativa oltre il territorio del legislatore; nientedimeno non può non consentire che la condizione degli uomini sarebbe gravata, e a molte incomodità anderebbe soggetta, se niuno degli imperanti dechinando dalla severità de' principî, volesse, in grazia della utilità comune, tollerare lo scemamento di alcuna parte delle sue territoriali prerogative. La compiacenza vicendevole, conchiud'ei, dee infra le genti mutuamente indurre quella autorità di leggi altrui, che il sommo rigor del diritto non permetterebbe. La qual cosa era stata da Paolo suo padre di già considerata, allorchè in non dissomigliante sentenza andava egli rispetto alla potestà dei personali statuti. *De-*

nique nonnunquam (sono sue parole) *dum populus vicinus vicini mores comiter vult observare, et ne multa bene gesta turbarentur, de moribus, statuta territorium statuentis, inspecto effectu, solent egredi(1).* Ecco come quel che si era ripugnante di attribuire alla ragion pura delle genti, si ascrivea da questi giureconsulti alla mutua indulgenza degli stati. Ma tanto chiedea lo schivare l'assurdo de' consequenti di un principio troppo rigidamente stabilito· In somma, ciò che i Voet appellano mutua compiacenza è in vece una necessità, una legge, la quale *usu exigente et humanis necessitatibus* introdotta, obbligando strigne le genti in durabile amistà.

(1) *De Stat. eorumq. conc. Sect. IV. C. II. n. 17.*

FINE DEL LIBRO PRIMO

LIBRO SECONDO

DELL'USO E DELL'AUTORITA' DELLE LEGGI DEL REGNO CONSIDERATE NELLE RELAZIONI CON LE PERSONE DEGLI STRANIERI.

CAPITOLO PRIMO

Sviluppo del primo de' due principî suddivisati — Ripartizione della materia che risulta da tale principio.

Abbiam fermato come principio il qual deriva dalla ragion pubblica propria di ciascun popolo « Le leggi di » ciascuno stato avere forza tra i confini del suo territo- » rio, e tutti coloro obbligare che sono adesso soggetti » o fosse per possesso di beni, o fosse per domicilio, ov- » ver per passaggiera dimora. » E poichè in questo principio sta il germe di un duplice assoggettimento, quello cioè che dal possesso dei beni, e quello che dalla personale dimora origina, a dare alla materia che trattiamo maggiore ordine, è perciò necessario scompartirne la spiegazione. Diremo primamente della sommessione degli esteri alle leggi del regno delle due Sicilie, la quale proviene dal possedimento de'beni qui posti. Per la qual sommessione nulla monta che gli stranieri soggiornino nel territorio del regno, o pur no. Essa ri-

sulta solamente dalla qualità di possessore di alcuna proprietà. In secondo luogo disputeremo quella soggezione che nasce dalla dimora degli esteri nel regno sia a causa di domicilio ottenuto, sia a causa di semplice residenza. Degli stranieri naturalizzati nel regno taceremo; avvegnachè la condizion loro non essendo, nè punto nè poco, dissomigliante da quella dei nazionali, uguali ne sono i diritti, e uguali le obbligazioni.

CAPITOLO II.

Della sommessione degli esteri alle leggi del regno delle due Sicilie. Le leggi reali del regno obbligano i forestieri dovunque residenti.

Intendiamo quì per leggi reali quelle le quali, come abbiam detto poc'anzi, dispongono su i beni indipendentemente dalle persone. Di tai leggi sonosi di già dati taluni esempî, ragionando della differenza delle leggi reali e delle leggi personali e delle particolari loro qualità. Sicchè in questo luogo ci ristrigniamo solo a esaminare quale ne debb'essere l'osservanza per parte della gente straniera.

A sì fatta spezie di leggi gli esteri son tenuti del pari che i nazionali. *Si lex directo rei imponitur, ea locum habet, ubicunque etiam locorum, et a quocunque actus celebretur (1)*. Avvegnachè altrove essi abbiano il domicilio, nientedimeno ove si tratti di succeder loro, le sostanze poste nel circuito del nostro ter-

(1) Così Gio: Niccolò Erzio nella citata dissertazione de collis. leg. Sect. IV. P. IX.

ritorio sono rette dallo statuto successorio del regno; e ciò ancor quando nella patria loro imperi una legislazione pur diversa. Perchè i loro discendenti e gli ascendenti han sopra tai beni dritto alla legittima, e i loro figliuoli naturali debbono star contenti alla quota fissata dalle leggi nostrali. E questi beni stessi van soggetti a quelle affezioni e a quelle modificazioni, le quali le leggi prescrivono del regno. Il fondo che per la sua natural giacitura è supposto a legale servitù, non schiverà tale soggezione per esserne proprietario lo straniero, quantunque per avventura la legge vigente nel luogo del domicilio non riconoscesse sì fatta modificazione della proprietà. E quelli oggetti, i quali van fra noi allogati nella classe degl' immobili non si possono includere in quella dei mobili, sol perchè nel luogo del domicilio di chi gli possiede abbian forse altra definizione. E si reputano sottratte alla prescrizione le cose che sono fuori il nostro commerzio; ancora che l'estero le avesse di già prescritte sul pretesto che per avventura nel traffico del paese suo ricadano. E le imposte le quali gravano i fondi indipendentemente dalle persone, cioè i pesi reali non lasciano pure di obbligare la gente straniera. A dir brieve, gli esteri son tenuti all'osservanza delle leggi reali del regno le quali dispongono dei beni senza far relazione alle persone, del modo stesso che sono i nazionali.

E veramente i beni vuolsi che retti sieno secondo la legislazion del luogo ove son siti. La sovranità che debb' essere sostanzialmente individua, dilungando il suo imperio sopra tutto il territorio soggetto, non

potrebbe sofferire che buona parte delle cose poste nel circuito di quello fossero da leggi non sue regolate, per la ragione che non da regnicoli ma da stranieri si possedessono. È la giacitura dei beni, e non già la qualità dei possidenti che determina la giurisdizione sopr'essi. E il dominio eminente, ch'è la facoltà di dirigere il possesso delle cose al fine del bene generale e disporne ne' casi di necessità e di utilità comune, si dispiega sopra l'intera estensione del paese. Gli stranieri proprietarî nel regno lo debbono ugualmente rispettare, e perciò le sostanze loro van soggette ad essere cedute allo stato nei casi che sarebbono quelle dei nazionali. Il modo di possederle n'è parimente retto e temperato. *Omnia rex imperio possidet, singuli dominio*(1), è un aforismo di ragion pubblica universale, a cui niuna eccezione arreca la qualità del proprietario. Al proposito così Erzio: *Fundamentum hujus positionis est, quod summa potestas non tantum in subditorum personas, sed etiam in bona immobilia qualiacunque, territorio civitatis inclusa, se exserat. Multum enim momenti situm est in accurata bonorum, etiam ad privatos pertinentium, dispensatione*(2). E veramente l'ordine e l'economia politica dello

(1) Seneca lib. VII. *De beneficiis.*

(2) *Ibidem — Expedit enim Reipublicae ne sua re quis male utatur. Inst. p. ult. de his qui sui vel alien. juris sunt.*—Vedi Arist. 2. Polit. *ubi de legibus Lycurgi circa bona Laconum disserit.*

In Speculo Saxonico l. 3 art. 33 sta detto. *Rex non secundum hominis sed secundum jura terrae de proprietate pronun-*

stato sopra tutto dipende dalla buona distribuzione della proprietà e il meglio accomodata alle bisogne particolari dei popoli. Perchè la giurisdizione sopra i beni delle persone la qual compete alla sovranità del regno, non può avere altra misura che quella dell'ampiezza del territorio, sopra cui ella impera. Ma ciò quanto alle cose immobili.

Per quel concerne poi le mobili è uopo stabilire una dottrina pur diversa, a seconda della differente natura degli effetti legali rispetto ad esse. Conciossiachè per alcuni effetti son quelle governate dalle leggi del regno ove le poniamo allogate, e per altri *quadam juris necessitate,* van soggette alle leggi del paese in cui il proprietario è domiciliato, ancora che nel territorio nostro site fossero. Sì fatta diversità tiene altamente al bene della universal comunanza degli uomini.

E per vero, quanto è ai beni mobili, nelle leggi reali è mestieri discernere una doppia spezie di prescrizioni, quelle le quali riflettono più la comodità e l'interesse privato che il pubblico, e quelle che meno il privato che il pubblico riguardano. Nella primiera spezie vuolsi comprendere tutta quella serie di disposizioni relative alla successione e alla facoltà di testare, al modo di disporre per contratti tra vivi e in generale di trasmettere i beni in qualunque guisa. Stabilimenti di simil

ciabit. E l. 1. c. 30 è scritto. *Quilibet advena, in percipienda haereditate, succedit non secundum suae personae, sed secundum jura terrae Saxoniae, etiam cujuscumque terrae sit, sive Bavariae, Franciae, vel Sueviae nationis.*

maniera non possono emanare da altre leggi reali, che da quelle della regione in cui il proprietario ha il domicilio; e ciò quantunque altrove fossero le sostanze. Cagione n'è la natura stessa delle cose mobili, come quelle che non hanno una sede fissa e permanente, e van di leggieri soggette a trapassare, nel processo del tempo, di un luogo all'altro. Nella incertezza della loro giacitura, a quai statuti le sommettere per vedere se ne si possa disporre per atto tra vivi, ovvero a causa di morte? Quali leggi reggere la successione quanto ad esse? E a quali fraudi non saría aperto l'adito se delle stesse cose fosse varia la maniera di disporre, secondochè più presto in un paese che in un altro per avventura si trovassero? E al tempo che la intestata successione si apre, si potrebbono forse antivedendo, infrenare gl' intrighi le cabale e le frodolenti manovre dei congiunti, e i modi pressochè indefiniti per cui la vasta ingordigia degli uomini ponsi in atto, se cotanto rilevasse che in un luogo più che in un altro comparisse collocata la porzion mobiliare dell'asse ereditario? E come moderare, nel concorso di molti creditori, il giudizio di contributo in quanto ai mobili, se non tutti, come per finzione, si presumessero in un sol punto ragunati, e però a uno statuto uniforme sottoposti? Quale il pegno e la garentia di uno più che di un altro credito? Perchè a dare a cotal generazion di beni, quanto è ai dinotati effetti legali, una stabilità, la quale la natura lor niega ma che necessaria è al bene e all'ordine della società umana, si è per una presunzione di legge, *juris intellectu*, stimato che la sede

loro fosse quivi locata dove il proprietario tiene la somma dei suoi affari; qual che in realtà fosse la verace loro giacitura. Perchè, ove sia controversia fra più e diversi creditori a cagion di preferenza, la quale a vicenda si chieda sopra i beni del comune debitore, è mestieri considerare la natura di essi beni. Che se sono immobili, la prelazione piglierà norma dagli statuti del luogo ove giacciono. Se poi mobili sono, bisognerà star fermo alle leggi del luogo in cui il debitore ha il suo domicilio; essendo le cose mobili, a tal riguardo, comechè sparte in più luoghi, reputate tutte esistere in uno (1).

(1) Lo stesso diee Erzio nella sua dissertazione *de collisione legum. In materia antelationis creditorum jura statutaria*(sono sue parole)*jus commune nonparum immutavere teste usu et Carpz: quaeritur itaque,quas leges spectare oporteat? Ex professo hanc materiam excussit A. Matthaei L. 1. de auct. C. 21 p. 35. Nobis secundum regulas nostras rem libet expendere. Si de re immobili agitur spectandas esse leges situs rei, indubium est, per regulam in p. IX, etiamsi privilegium in ea propter qualitatem personae tribuatur. At in rebus mobilibus, si ex contractu vel quasi agatur, locus contractus quidem secundum regulas in p. X inspiciendus esset. Enimvero quia antelatio ex jure singulari vel privilegio competit, non debet in praejudicium illius civitatis sub qua debitor degit, et res ejus mobiles contineri censentur, extendi. Ad jura igitur domicilii debitoris (ubi fit concursus creditorum, et quo omnes cujuscumque generis lites adversus illum debitorem propter connexitatem causae trahuntur) regulariter respiciendum erit. Haec ratio manifestior est et verior, quam A. Matthaei p. 38 ubi valde occupatus est, ut ostendat causam qua mobrem locus contractus non possit attendi. Sect. IX. p. LVIV.*

È bene udire con quanto acume la discorre Giovanni Voet. *Sed considerandum, quadam fictione juris, seu malis, praesumtione, hanc de mobilibus determinationem conceptam niti: cum enim certo stabilique haec situ careant, nec certo sint alligata loco. Sed ad arbitrium domini undequaque in domicilii locum revocari facile ac reduci possint, et maximum domino plerumque commodum adferre soleant, cum ei sunt praesentia; visum fuit, hanc inde conjecturam surgere, quod dominus velle censeatur, ut illic omnia sua sint mobilia, aut saltem esse intelligantur, ubi fortunarum suarum larem summamque constituit, id est in loco domicilii (1).* In somma, per la comodità delle genti, su l'appoggio della conghiettura tratta dalla presunta volontà dei proprietarî, a cui pur molto rileva che le facoltà loro mobiliari si considerino come in un sol luogo ragunate e loro più vicino e acconcio, si reputa che là esse esistano ov'è il domicilio di chi le possiede, e il seguitino dovunque si traslochi.

La stessa teorica si professa da Voet il padre. *Quia tamen,* (son sue parole) *ratione mobilium ubicumque sitorum, domicilium seu personam domini sequamur, ut tamen spectentur loca quo destinata, nullus iverit inficias; idque propter expressos textus juris civilis quibus mobilia certo loco non alligantur, verum secundum juris intellectum per-*

(1) *Tit. IV. de Statutis ad Pandect. n. 11* — Questa è eziandio la dottrina di Gilkenio, di Peckio, Peregrino e di altri dottori.

sonam comitari, eique adhaerere judicantur, id quod etiam mores ubique locorum sequuntur (1).

(1) Sect. IV. C. II. n. 8.

A sì fatto principio generale, stimarsi cioè i beni mobili esistere nel luogo ove domicilia il proprietario, vuolsi fare una eccezione rispetto a quelle cose, le quali quantunque mobili per natura, sono non per tanto immobili a cagione della loro destinazione, ovvero dell'obbietto cui hanno relazione. Così sono beni immobili per destinazione tutti quegli oggetti i quali stati sono dal proprietario assegnati al servizio e alla coltivazione del fondo, ovvero annessi con la intenzione della diuturna permanenza. La volontà stessa presunta del proprietario, la quale abbiam veduto essere il fondamento su cui posa il principio che i mobili seguitino la persona di lui, al caso inferisce una contraria dottrina. Perchè non si presume che chi abbia alcuna cosa destinata all'istruzione della sua terra, come gli strumenti aratorî e gli animali addetti alla coltura, ovver congiunta per via di cemento alle pareti della sua sala una statua o una pittura, avesse poi nutrito il pensiero di voler tai oggetti considerare come presenti a lui in qualunque luogo tenesse il domicilio. La congiunzione di essi al fondo mostra un proposito affatto diverso.

L'articolo 447 delle leggi civili definisce e specifica quali veramente sono le cose, le quali comechè mobili per se stesse addivengono immobili per destinazione — Son poi beni immobili per l'obbietto cui si riferiscono tutti quei diritti i quali riflettono un immobile. Così l'articolo 449 delle precitate leggi tali considera il diritto del padrone diretto su i fondi dati in enfiteusi, e quello del padrone utile su gli stessi fondi, l'usufrutto sopra cose immobili, e le servitù prediali, e in generale tutte le azioni le quali intendono alla revindicazione di un immobile qualunque. Tai diritti, a propriamente parlare, riguardati in se stessi, astrazion fatta dall' oggetto a cui si riferiscono, non sono mo-

Laonde per questa prima spezie di effetti legali, i forestieri non possono, quanto è agli oggetti mobili, andar soggetti alle leggi reali del regno. Nientedimeno, chi ben considera, il principio che la giacitura dei beni è il fondamento della giurisdizione sopr'essi, al caso, non patisce veramente eccezione. Conciossiachè così come rispetto alle cose immobili la cui sede è nel territorio del regno, i forestieri sottostanno alle leggi nostre, quanto alle mobili la cui destinazione se non materiale almanco legale è altrove, cioè nel luogo del domicilio, la giurisdizion nostrale è puranco senza autorità. *Proinde* (così lo stesso Voet) *si quid domicilii judex constituerit, id ad mobilia ubicumque sita non alia pertinebit ratione, quam quia illa in ipso domicilii loco esse concipiuntur (1).* A dir brieve, come per gli oggetti immobiliari si ha riguardo

bili nè immobili, attesochè essi non hanno una esistenza fisica com'è quella dei corpi. Bensì esistono come tante idee astratte che noi concepiamo col pensiero; essendo la legge che sceverando dalla pienezza del dominio alcune prerogative e facoltà, ne forma degli enti morali composti di certi diritti e di certe obbligazioni. Ond'è che i giureconsulti dicono che essi consistono in *jure*, perciò che *a jure creantur, substantiantur, nominantur*. Perchè la loro natura immobiliare o mobiliare non altronde vuolsi ripetere, che dall'obbietto a cui essi si riferiscono. Ed è questo che nella scienza del diritto gli qualifica e quasi gl'informa. Perchè rispetto a tale generazion di mobili, gli stranieri ancora che non van fra noi stanziati, soggetti alle leggi nostrali, ove il fondo cui quelli inservano o l'obbietto cui si riferiscano allogati sieno nel territorio del regno.

(1) *Ibidem.*

alla natural loro posizione, per i mobiliari prevale la legale e intellettuale. Ma la giurisdizione riman sempre vero che si aspetta alla potestà del luogo ove i beni esistono, o almeno reputasi che esistano.

Ma il detto sin quì delle leggi reali concernenti la successione, l'alienazione, e la disposizione del suo avere sia per atti tra vivi ovvero a causa di morte, le quali cose più il privato che il pubblico interesse riguardano, non è comune a quella spezie di statuti i quali han diretto rapporto con la cosa pubblica, benchè le conseguenze eziandio ne riverberino su la privata. Di così fatta natura sono quelli intorno alla confiscazione de' beni, e circa la facoltà di estrarre ovver no del paese alcune determinate cose, e quelli i quali discernono la qualità de' beni mobili e immobili ec. Per gli effetti legali che quinci derivano cessa la finzione della legge, perciò che tolto di mezzo il bisogno, la realtà dee pigliare il suo luogo. Non più si tratta della facoltà di disporre del suo valsente, non più della successione; nelle quali e altre somiglianti cose monta grandemente che stia conformità di legislazione. Sì bene si versa circa tali cose, le quali più da presso riguardano le prerogative e i diritti della somma potestà, a cui non vuolsi che arrechi detrimento l'applicazione di leggi straniere. Laonde non è più il domicilio del proprietario, dove, a tal riguardo, si fissi la sede delle cose mobili; in iscambio si considera il luogo ov' esse naturalmente e veramente si trovano.

Per la qual cosa, la confiscazione de' beni patita dal forestiero nel suo paese non involgerebbe ancora i beni

mobili, i quali fossero nel territorio del regno. E se lo statuto del domicilio del forestiero comandasse la introduzione nel suo paese di una certa spezie di mercatanzie, che a sorte quegli possedesse nel regno nostro, e frattanto ne venisse presso noi impedita la estrazione; in questo caso il reggimento e la maniera di possedere tali oggetti dipenderebbe dalle leggi nostre ov' essi sono effettivamente, e non da quelle del domicilio di colui che n' è il proprietario (1). E se gli oggetti che esistono nel territorio del regno di un modo fossero considerati dallo statuto del luogo ove il proprietario ha il domicilio, e di un altro modo appresso noi, ivi mobili e qui immobili, per le cose già dette è ugualmente certo, che non sotto la mano caderebbono della potestà straniera, sì bene sotto la nostrale; essendochè la definizione della qualità dei beni dipende dalle leggi del luogo ov' essi sono realmente (2).

(1) Paolo Voet così si esprime al proposito. *Non aliter atque huic territorio subjacet forensis ratione bonorum, quae exportare nequit contra statutum prohibens frumentum forte exportari, si modo in territorio aut ipse aut pars bonorum mobilium etiamnum reperiantur. Ad hunc effectum, ut de illicite gestis intra territorium puniatur. Accedit, quod tale statutum non tam in personam, quam in rem latum esse videatur, ut forensem ratione rei ibidem sitae constringat.* Loc. sup. cit. n. 12.

(2) *Quo posito, necesse fuerit, ut quae in domicilii loco mobilia habentur, immobilia vero illic ubi sunt, regantur lege loci in quo vere sunt, magistratu ne ex comitate quidem permissuro, ut quasi mobilia domicilii dominici sequerentur jura.* Gio. Voet. Ibidem. n. II.

Tutti cotai effetti e altrettali che possono scaturire dalle leggi nostre, è manifesto risguardare precipuamente la bisogna pubblica, la privata solo come conseguente ed accessoria. Quinci è che non si potrebbero, quanto ad essi, osservare le prescrizioni di altro paese, sostituendo la finta e presunta alla natural giacitura delle cose.

Laonde gli esteri, per i beni loro immobili qui siti, van soggetti alle leggi del regno. Tutti gli stabilimenti i quali di un modo quantunque riflettono la proprietà son loro comuni, o fosse che determinino la natura e la qualità di quella, o fosse che moderino la maniera di possederla e disporne, ovvero che fissino i pesi e le obbligazioni che la gravino e rispetto al fisco e rispetto ai privati. Le sole cose mobili di loro dominio schivar possono giurisdizione sì fatta, ma in quanto ad alcuni effetti solamente, quali sono la successione, e la facoltà di disporre sia per atti tra vivi sia a causa di morte, la maniera di trasmettere ed alienare la propria sostanza, e tutti quegli altri legali effetti, i quali più al privato interesse mirano che al pubblico.

CAPITOLO III.

Gli stranieri sono tenuti all' osservanza di quella spezie di leggi reali che riguardano la sostanza degli atti.

Qual sia la natura di tai leggi, e in che propriamente stia la differenza che passa da esse alle leggi reali in genere, è stato per noi di già di sopra disputato. Le une abbiam detto essere dirizzate sopra gli atti delle

persone, o fosse vietandogli ovvero circoscrivendogli in qualunque maniera, talchè senza il concorso dello uomo nulla si può al disposto da esse arrecare esecuzione o trasgressione. Le seconde dispongono su i beni fatta astrazione dagli atti delle persone.

Or comechè considerate esse obbiettivamente, le une disferenziino dalle altre, non per tanto facendo parte di uno stesso ordine di leggi, comune debb' essere la ragione di obbligare gli stranieri. Amendue si riferiscono ai beni. E se importa alla sovranità del regno che la qualità dei beni, e le successioni, e le modificazioni della proprietà sien regolate da leggi sue, monta del pari che le disposizioni dell'uomo circa i beni stessi non stieno sotto diversa giurisdizione. Di ch'è, che ai conjugi stranieri non è dato, quanto è alla sostanze poste nel regno, esercitar fra loro largizioni per atti irrevocabili fra vivi. Che dagli esteri non si può, passando a seconde nozze, donare al nuovo conjuge più di quel che ha composto la quota del figliuolo del primo letto, il quale ha avuto il meno. Nè lor si permette poter testare delle facoltà quisite, senza ch'e' si conformino alle leggi nostre circa la disposizione dei beni. Han dessi necessità di lasciare intatta la quota legittima ai discendenti e agli ascendenti secondo la misura indicata dallo statuto nostro successorio. I di loro figliuoli naturali non possono per testamento ricevere più di quello che avrebbero, succedendo *ab intestato*. E di quei casi in fuori in cui si permette, e con quei temperamenti ancor voluti dalle leggi, non possono gli stranieri istituire maggiorati o sostituzioni che sappiano di fedecommesso

sopra i beni, che sono nel territorio del regno. Nè pure è lor dato innanzi che giungano all'età chiesta appo noi usare la facoltà di testare. E in generale le leggi su la disposizione de' beni, su la riduzione, e la diredazione, e la classificazione de' legati in universali a titolo universale e a titolo particolare, e intorno alle sostituzioni volgari alle fedecommessarie e a' maggiorati; le regole su la rivocazione e caducità de' testamenti, e le eccezioni al principio della irrevocabilità delle donazioni tra vivi; le regole su la divisione dei beni che si fanno dal padre o dalla madre o da altri ascendenti fra i loro discendenti, e quelle su le donazioni che si fanno per contratto di matrimonio agli sposi, e a' figliuoli che nasceranno, e che si praticano fra i conjugi durante il matrimonio; queste e altre somiglianti prescrizioni, le quali sguardando i beni si riferiscono alla sostanza degti atti, obbligano ancora i forestieri, quando gli atti si aggirano circa ta' beni i quali fossero nel territorio del regno. In somma, senza stare qui a recare altri esempî, possiamo come principio generale tenere ed affermare, niuna differenza essere tra i nazionali e i forestieri circa l' osservanza delle leggi reali nostre relative alla sostanza degli atti. La qual cosa è vera eziandio quando nel paese suo potesse allo straniero essere permesso ciò che gli è proibito fra noi. E veramente le leggi reali straniere non si possono, nè punto nè poco, distendere sopra i beni che sono posti nel regno. Sono in vece le leggi reali nostre chè debbono imperare. È qui che si applica propriamente il principio che nello scontro di due sta-

tuti amendue reali quello della situazione de' beni dee prevalere a quello del domicilio del proprietario, perciò che lo statuto reale di un paese finisce la sua forza oltra i termini del proprio territorio.

CAPITOLO IV.

Il cangiamento del domicilio per parte degli esteri non partorisce disobbligazione all' osservanza delle leggi reali del regno.

L'osservanza delle leggi reali deriva, l'abbiam detto di sopra, dal principio di ragion pubblica comune a tutti gli stati, dover essere ogni sovranità indivisibile, e sopra ciascuna parte imperare del territorio soggetto. Di che conseguita che il debito a osservarle non cessi ovvero scemi in persona de' forestieri, allorchè avendo essi qui il loro domicilio, dipoi in altra regione il traslochino. L'obbligazione si rimane mai sempre la stessa o ch' e' dimorassero nel paese loro, o fossero di passaggio nel regno, ovvero ammessi a qui stanziiare. Quantunque all'estero, a cui è dato fissar fra noi il domicilio, sappia poi buon grado abbandonarlo, ciò per uulla altera l'osservanza di quella parte di nostra legislazione relativa alla proprietà e alle modificazioni cui essa va soggetta, e al modo di succedere, e altrettali sanzioni le quali riflettono i beni. La successione al patrimonio di lui qui sito sarà sempre secondo le leggi nostre retta e moderata. La qualità dei beni, e i pesi che gli gravino, e le maniere secondo le quali possono quelli acquistarsi o trasmettersi non sopporteranno alcun mutamento.

Non per tanto è mai sempre vero, che avendosi gli

stranieri qui il loro domicilio, non pure le facoltà loro immobiliari, ma le mobiliari ancora sottostanno alla giurisdizione del regno; e emigrando sono slegati quanto è a quest' ultime, da ogni obbligazione dirimpetto alle leggi reali, e perciò per questa parte il cambiamento di domicilio non è senza effetto. Ma a sottilmente considerare, al caso, nissuna alterazione produce il cangiar di domicilio all'osservanza che si deve ad esse. L'imperio delle leggi reali è misurato sopra la estensione del territorio. Non può trasmodare tai confini. Or lo straniero che abbandona questo soggiorno, traportando in altro luogo la somma delle sue cose, reputasi seco lui condurre la porzion mobiliare del suo patrimonio. Gli oggetti mobili cambiano di giacitura, l'abbiam detto di sopra, come la persona che gli possiede, se non effettivamente almanco per finzione; giudicandosi là esistere dov'ha il domicilio il proprietario. E perciò col traslocamento che si fa di quello, questa spezie di beni escendo del territorio del regno, o per dir più vero fingendosi che escano, niuna soggezione può per questa parte più rimanere allo straniero verso le leggi nostre; le quali vengono così a mancare del suggetto sopra cui distendere la loro giurisdizione.

Laonde, è chiaro, le leggi reali del regno non scemano di efficacia, mutando domicilio lo straniero. La sostanza immobiliare di lui, la quale non è soggetta a mutar di sito, continua ad essere sotto il loro imperio. La mobiliare poi, la quale si presume essere nel luogo ove il possessore fissa la sede dei suoi affari

col cangiar del domicilio cambia ancora di regime di leggi. Il legale infingimento, mediante cui i beni mobili stimasi che seguitino il domicilio del proprietario, quanto è agli effetti che ne derivano, si pareggia alla verità. E posciachè assurdo è che le leggi di uno stato comandino sopra le cose poste fuora il territorio, perciò le leggi nostre non possono regolare i mobili dello straniero qui non più stanziante. In somma, quanto è alle cose mobili, l'abbandonamento fatto dallo straniero del domicilio ottenuto fra noi non scema il rispetto dovuto alle leggi reali del regno, sì bene ne ristrigne la giurisdizione.

CAPITOLO V.

Il cangiamento del domicilio per parte degli esteri, nè pur gli esenta dall' osservanza di quella spezie di leggi reali del regno le quali riflettono la sostanza degli atti.

Quel che si è ragionato nel capo antecedente circa l' osservanza delle leggi reali che dispongono su i beni indipendentemente dagli atti delle persone, va bene applicato all' altra spezie di leggi reali le quali riguardano la sostanza degli atti. Perchè allo straniero, il quale è stato ammesso a stabilir nel regno il domicilio, perdura l'obbligo di osservare tal genere di leggi, ancora che egli altrove trasferisca poi la somma dei suoi affari. Il perchè al caso dee invocarsi la distinzione fermata di sopra, rispetto ai beni immobili e ai mobili, i quali sieno l'obbietto delle leggi. In quanto ai primi, l' osservanza

delle leggi nostre riman salda e indeminuta quale si era innanzi che si fosse dal proprietario abbandonato il domicilio del regno. E però non potrebbe egli disporre per testamento di cotai beni siti nel regno se non si conformi alle leggi locali che fissano la quota di cui si può disporre. E per la stessa ragione, la testamentaria disposizione la quale concerna questi beni, legittimamente fatta fra noi, non va soggetta a riduzione, ov' ei si muoia dopo di avere traslocato altrove il domicilio; sol che non s' incontri in una incapacità personale che gli vieti disporre de' suoi beni insino ad una certa età, perchè il testamento non riceve la perfezione che al tempo della morte del testatore, ed è a quest' epoca che vuolsi considerare la sua capacità.

Per quel riguarda poi i beni mobili, per le cose disputate di sopra, è diversa la dottrina; seguitando essi il domicilio di colui che gli possiede. L' estero, il quale stando fra noi poteva per atto tra vivi o a causa di morte donare insino alla metà delle sue facoltà mobiliari, lasciando l' altra metà a' discendenti; ove in altra regione fissi la sede dei suoi affari ha debito di temperare le sue disposizioni su la misura stabilita dalle leggi del nuovo domicilio. E per conseguente il testamento fatto presso noi, quanto è ai mobili, potrebbe stimarsi caduco o ridotto. Conciossiachè, essendo al caso due l' epoche a considerare per la capacità di disporre a causa di morte, quella cioè in cui si fa il testamento, e quella in cui accade la morte del testatore, se l' estero il quale era qui stanziato si rechi presso altra nazione, ove per avventura fosse vietata la disposizione a titolo

gratuito della mobiliare sostanza, ovvero circoscritta a una certa quantità, è chiaro, che il testamento dovrebbe patire riduzione o pure annullamento, ***res incidit in eum casum a quo incipere non poterat.***

Nelle donazioni tra vivi, poichè una è l'epoca della capacità, cioè quando l'atto si perfeziona, è perciò che debbe accadere il contrario. La donazione dei mobili solennizzata nel regno non s'invalida o si riduce, immutandosi dal donatore il domicilio. L'atto è stato già compiuto prima che avesse egli abbandonate queste contrade. Un sol caso v'ha in cui la donazione dei mobili comechè quì fatta, può essere ridotta ovvero annullata dalle leggi straniere, cioè quando l'accettazione non è susseguita immediatamente. Può allora accadere che avvenendosi in alcun paese, ove fosse vietato il disporre a titolo gratuito per atto tra vivi, incorra il donante in tale incapacità, la quale impedisca di accettare la donazione; attesochè questa come atto bilaterale riceve la perfezione dal concorso delle due volontà, del donante e del donatario. In tal caso il donante capace al tempo della donazione, sarebbe poi incapace al tempo dell'accettazione.

Conchiudendo, possiamo fermare i seguenti canoni i quali son come la somma di questo e dell'antecedente capo. 1. Il traslocamento del domicilio dal regno in altro paese non esime gli esteri dall'osservanza delle leggi reali, sì quelle che dispongono su i beni indipendentemente dagli atti delle persone, sì quelle le quali riflettendo i beni si riferiscono alla sostanza degli atti. 2. I beni immobili posti nel circuito del territorio nostro sono sem-

pre e costantemente soggetti alle leggi del regno. 3. I mobili siti nel regno, poichè presumesi che seguitino la persona del proprietario, possono talvolta essere regolati da leggi diverse, come quando lo straniero altrove traslochi il suo domicilio. 4. In tal caso non si menoma l'autorità delle nostre leggi reali, avvegnachè non è già che se ne scemi la forza, bensì la materia si circoscrive sopra cui esercitarsi.

CAPITOLO VI.

Della sommessione degli esteri alle leggi nostre nascente dalla loro dimora nel territorio del regno sia temporanea sia permanente.

Abbiam veduto quali sieno i rapporti, che gli esteri hanno con nostra legislazione, considerati come possessori di beni posti nel territorio del regno. Ma eglino vi possono essere di passaggio, ovvero risedere, e possono eziandio ottenere la permissione di fissarvi il loro domicilio. È però mestieri discorrere le altre relazioni, le quali dal domicilio o dal semplice soggiorno loro fra noi derivano. Le quali sono pur molte e svariate, come diversa è la qualità delle persone che entrano nel paese nostro, e diversi sono i diritti dello stato cui esse si appartengono. Altra è la condizione dello straniero che viaggiando ne dimori per alquanto tempo nelle nostre contrade, ed altra si è la condizione di chi voglioso di nuova patria, lasci la natìa, e prescelga la nostra. I rapporti di quest' ultimo con le leggi del regno abbiam veduto essere di più gran rilievo e più estesi che non sono quelli dell'altro. E gravissima discrepanza passa fra

quel forestiero il qual da privato si reca nel territorio nostro, e quell'altro che per disimpegno ne venga di diplomatica commessione. Assai è la soggezione del primo verso le leggi nostrali, scarsa e quasi insensibile la soggezione del secondo. Nè pure uguale condizione presenta colui che fa parte di una nazione, alla quale per nissun vincolo è la nostra congiunta, e quegli che si appartiene ad altra nazione con noi collegata per apposito trattato. E possono mettere il piede nel regno nazionali di uno stato di ogni diritto e di ogni uffizio di umanità sprezzatore, il qual nieghi ai cittadini nostri nel suo territorio l'esercizio di qualunque ragione e facoltà; e può stare che il paese cui l'estero è soggetto sia umanissimo e largo in verso noi più di quel che per l'ordinario si usi, Ecco come Vattel ragiona dintorno alla maniera da tenersi rispetto a'forestieri, i quali sono di passaggio o residenti nel paese altrui » Le relazioni ch' e' sostengono con la società, nel seno della quale si trovano, lo scopo del viaggio e del loro soggiorno, i doveri dell'umanità, i diritti l'interesse e la salute dello stato che gli riceve, i diritti dello stato cui si appartengono; tutti questi principî combinati e applicati secondo i casi e le bisogne servono a determinare la condotta che hassi a tenere con esso loro, e i diritti e i doveri a loro riguardo (1). »

In somma, moltiplici possono essere i rapporti degli esteri col regno delle due Sicilie, nè terminati i diritti e i doveri, i quali mutuamente stringono gli uni all'al-

(1) Droit des gens lib. 2. p. 99.

tro. Nostro intendimento è, tralasciando le speziali relazioni che dalla qualità della persona ovvero dalla rispettiva condizione de' varî stati dipendono, solamente parlar di quelle, le quali essendo comuni a tutte le genti colte, non han perciò mestieri per esistere di particolare convenzione. Definire i numerosi rapporti, che a sorte i trattati diplomatici han potuto ingenerare fra noi e gli altri popoli, saría opera lunga pur troppo, e soperchiante i confini della scienza che stiam trattando.

CAPITOLO VII.

Della relazione fra i forestieri dimoranti nel regno e quella spezie di leggi reali che riguarda le forme degli atti.

Le leggi reali, le quali regolano la forma degli atti, come la stessa espressione dinota, sono quelle che per vedute di bene pubblico o privato circondano gli atti di certe utili solennità, onde dipende la loro forza e validità. *Actui lex formam dat, quando negotium aliquod ad usum civitatis certis circumscribit solemnitatibus, puta cum de loco, de tempore, de modo actus statuit, e. g. ut testamenta his aut illis solemnitatibus fiant, ut contractus emptionis non nisi in scriptis celebretur, quod prae primis quoad immobilium alienationem multis in locis ita constitutum est. Eo etiam pertinent legis actiones, ut adoptio, emancipatio, et si quae sunt similes... Caeterum actus ibi celebratus intelligitur, ubi firmitatem accepit (1).* E di vero gli atti là si debbono vera-

(1) Erzio De coll. leg. sect. IV. P. VII.

giace il domicilio di questa spezie di forestieri, che il Governo ammette a stanziare nel regno.

Possono tre casi avverarsi. Può stare che lo straniero sgomberando del suo paese, dichiari espressamente di voler abbandonare quel domicilio, e il fissi nel regno. Fia possibile che senza alcuna significazione tacitamente abbandoni il domicilio; il quale abbandonamento di certo si trarrebbe dalla sede della sua sostanza e de' suoi affari traslocata nel regno con l'animo di rimanervi. E può in fine accadere che il forestiero come che ammesso a stabilir nel regno il domicilio non abbia per tanto inteso di abbandonare l'antico; abbia mai sempre serbata la intenzione di far ritorno nella sua patria.

Allorchè il forestiere manifestamente dichiari la sua volontà di lasciare l' attuale dimora e si rechi nel regno, e ottenga la permissione di fissare quivi il suo nuovo domicilio; in cotal caso, è palese, le leggi personali del regno, e non già quelle della nazione cui ei si appartiene, ne reggono lo stato e la capacità della persona. Egli ha solennemente ad un' ora rinunziato al prisco suo domicilio, e un nuovo ne ha collocato nel territorio del regno. Non ha più il domicilio di origine che ha derelitto, sì bene quello di scelta, *adscititium* che ha quì fermato. Di che viene che gli statuti personali del regno riflettono ancora lo straniero ammesso a qui stanziare, allorchè ei apertamente significa la volontà di abbandonare l' attuale suo domicilio.

Nè poi potrebbesi dire che avendo potuto nel tempo stesso serbare il domicilio politico nel suo paese, per-

chè a sorte le leggi della patria di lui non ricongiungano al traslocamento del domicilio civile la perdita della qualità di nazionale, perciò doversi, quanto è allo stato della sua persona, riguardare gli statuti della patria e non quelli del regno. Conciossiachè, quantunque il domicilio politico possa in altro luogo aversi che in quello ov' è il civile, pure sensibile è la diversità infra gli effetti dell'uno e dell'altro. L'uno si ha nella propria patria; l'altro nel luogo dove si ferma il principale stabilimento degli affari col pensiero di sempre stanziarvi. Nel primo esercitansi i diritti politici cioè quei diritti che consistono nella comunicazione di alcuna parte del pubblico potere, i quali sono la prerogativa dei soli cittadini. Dal secondo i diritti civili dipendono, i quali senza riflettere la cittadinanza costituiscono lo stato civile delle persone, mediante cui si è capace di certi diritti e di certe obbligazioni. Che anzi il civile e 'l politico domicilio si han fra loro sì poca comunanza che di leggieri può l'uno stare senza dello altro. Una persona può avere quello senza questo. E veramente l'esistenza del domicilio civile è necessaria fin da quando nasciamo, e lo ci abbiamo ancor prima che siamo nell'attitudine di significare la nostra volontà deliberata; dovendo pur essere un luogo in cui lo stato delle nostre persone venga retto e moderato. Non così del politico che si può o no avere; ad acquistare il quale è necessità della libera scelta dell'uomo, e sovente esso si abbandona senza che si elegga il nuovo. Così alla donna maritata e al pupillo compete il loro domicilio civile, all'una nella casa del marito all'altro in

quella del tutore; ma amendue possono esser privi del politico. Perchè è sempre agli statuti del luogo ove è il domicilio civile che si dee aspettare il regime della condizione personale degli uomini, ancora che si serbi la nazionalità in alieno paese (1).

La stessa è la dottrina nel caso, in cui l'abbandonamento del domicilio fosse l'effetto della tacita e presunta volontà dello straniero. Chi viene nel regno e fissa quivi mercè di sovrana permissione la somma delle sue cose, *rerum suarum ac fortunarum summam,* con l'intenzione di costituirvi perpetua dimora, per certo manifesta il divisamento di renunziare il domicilio antico. E avvegnachè nei libri della latina giureprudenza si truovi pur previsto il caso, per altro bene strano, che alcuno voglia in due luoghi insiem fermare il domicilio, e i giureconsulti abbian giudicato potersene avere

(1) Les questions de domicile sont, pour la plupart, liées aux questions sur l'état des personnes. Ainsi, comme le domicile de la femme est celui du mari, le domicile des enfans mineurs est celui de leur père ou de leur tuteur.

Le domicil civil n'a rien de commun avec le domicile politique. L'un peut exister sans l'autre; car les femmes et les mineurs ont un domicile civil, sans avoir un domicile politique. Cette derniere sorte de domicile est une dépendance du droit de cité, puisqu'elle désigne le lieu dans le quel, en remplissant les conditions prescrites par les lois constitutionnelles, on est autorisé à exercer les droits politiques attachés à la qualité de citoyen.

Le domicile civil est le lieu où l'on a transporté le siège de ses affaires, de sa fortune, de sa demeure habituelle.. Discours prélimin. du premier projet du cod. civ.

un doppio (1). Nientedimeno questa teorica, la quale tollerabile era sotto l'imperio di una legislazione, a cui la maggior parte dei popoli allora conosciuti obbedivano, gravissimi assurdi oggidì produrrebbe nell'attuale smembramento degli stati di Europa, e sconformità di leggi. Se ad un'ora due potessero essere i domicilî di una stessa persona, non di rado nascerebbe il dubbio se quello di origine o quello di scelta, se il primo o il secondo successivamente scelto, dovesse prevalere affin di regolare lo stato e la capacità di lei, e interpetrare l'ambigua ed oscura volontà o fosse nei contratti o fosse nei testamenti. Ond'è che oggidì il domicilio non può essere che uno; e questo, dice Vattel, » è l'abitazione fissata in qualche luogo con l'inten» zione di sempre dimorarvi (2). »

Sicchè lo straniero il quale stabilisce la somma delle sue cose nel territorio nostro con l'animo di qui condurre perpetuamente la sua vita, non altrove stimasi che abbia il domicilio se non nel regno. E questo, ancora che non abbia perduta la nazionalità del paese cui ha lasciato, vi ritenga tuttavia il domicilio politico. Di che nasce che in questa seconda ipotesi è eziandio la legi-

(1) *Viris prudentibus placuit duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrobique ita se instruxit ut non ideo minus apud alteros se collocasse videatur* — Trovasi scritto nella legge 6. *ff. ad municip.*

(2) *Le domicile est l'habitation fixée en quelque lieu dans l'intention d'y demeurer toujours.* Droit des gens Par. 218 lib. 1.

slazione nostra che debbe lo stato e la condizion personale di lui reggere e governare.

Allora quando poi l'estero, a cui si concede fermar tra noi il domicilio, non intenda d'istabilir qui la somma dei suoi affari, in vece serbi incancellabile nell' animo la intenzione di far ritorno nella patria, la quale ha voluto solo per alquanto tempo lasciare, in questo caso niuna è l'autorità che le leggi nostre spiegano rispetto al regime dello stato della persona di lui. E per vero, a ben considerare, potrebbesi definire come verace domicilio quel soggiorno che ha tutti i segni della temporalità, il quale solamente indica un movimento passaggiero? La dimora nel territorio del regno benchè autorizzata dal governo non basta a determinare il domicilio. Questo cui la sola intenzione è sufficiente a conservare allorchè si è di già acquistato, chiedesi, perchè realmente si traslochi, il simultaneo concorso dell'abitazione in un certo luogo, e della volontà di fissarvi il principale stabilimento. Se uno di questi elementi manchi, il nuovo domicilio non può dirsi dirittamente costituito. La volontà non seguitata dal fatto dell'abitazione niuno effetto partorisce, al pari che ogni altro concepimento del nostro spirito non ancor fatto palese per alcun segno esteriore; il quale e in ragion civile e in ragion pubblica stimasi come se non fosse. L'abitazione scompagnata dalla volontà espressamente o tacitamente manifestata può bene mostrare il pensiero di un movimento passaggiero, di una semplice residenza, nommai la fissazione del domicilio. Vattel dopo di aver definito il domicilio, soggiugne così.»

Un uomo non stabilisce dunque il suo domicilio in qualche luogo, a meno che non faccia egli a sufficienza conoscere, sia tacitamente sia per una dichiarazione espressa, la intenzione di quivi fissarsi » (1). E le leggi nostre civili nell'articolo 108 così dicono » Il cangia» mento di domicilio seguirà colla traslazione effettiva » dell'abitazione in un altro luogo, unita alla inten» zione di fissarvi il proprio principale stabilimento. » E nell' articolo 109 sta detto » La pruova della inten» zione risulterà da una espressa dichiarazione fatta » così alla municipalità del luogo che si abbandonerà » come a quella del luogo dove si sarà trasferito il do» micilio. » E nell' articolo 110 delle stesse leggi è scritto » In mancanza di dichiarazione espressa, la » pruova della intenzione dipenderà dalle circostanze. Sicchè le nostre leggi ancor chiedono due essenziali elementi affinchè si abbia la mutazione del domicilio, il traslocamento cioè dell'abitazione in un altro luogo, e la intenzione di fissarvi la somma degli affari. La quale intenzione può essere espressa, o tacita. Espressa, quando risulti da un' apposita dichiarazione fatta nei due luoghi, in quello che si abbandona, e in quello ove si ferma il nuovo domicilio. Tacita, allorchè in difetto di tali significazioni, la si debba inferire dalle circostanze le quali accompagnano il nostro soggiorno, cioè da tutto quel che possa di qualunque maniera dimostrare di avere fissato il principale nostro stabilimento in un certo luogo. Or la permissione del

(1) Par. 47 lib. I. op. cit.

Governo di costituir nel regno il domicilio per se stessa non induce già il trasferimento della somma delle cose e degli affari dello straniero, e la intenzione di stabilirvi il suo perpetuo soggiorno. La si ha potuto procurare affine che si godesse nel regno di tutti i diritti di cui i nazionali godono; mercè che questo è lo effetto immediato e necessario della facoltà data di stanziare nel regno. La traslazione effettiva del domicilio n' è un puro accidente, il quale non è necessità che sempre conseguiti.

Perchè può egli ottenere la permissione di fissare il domicilio nel regno, e ritener frattanto l'antico. In cotal caso eserciterà non pure quei diritti, a cui i nazionali sono ammessi nello stato al qual' ei si appartiene, ma tutti quelli di che i nazionali godono nel regno; e intanto la condizione della di lui persona sottostà alle leggi dell' antico domicilio. Se ivi era minore di età o inabile a contrarre matrimonio, tai qualità l'accompagnano eziandio nel territorio del regno, ancor quando le leggi nostre per avventura il dichiarassero maggiore di età, e capace di maritarsi.

In somma, il forestiero ammesso a fissare il suo domicilio nel regno acquista l'abilità ad esercitare tutti i diritti civili di cui godono i nazionali. Ma una tale facoltà, ov' ei non abbia effettivamente qui traslocato il domicilio con l'animo di non più far ritorno nel suo paese, rimane impedita, quanto è a que' diritti i quali riflettono la capacità personale. Se fra questi diritti sono alcuni cui interdicano di usare gli statuti del vero domicilio, che non peranco è stato per lui abbandonato,

essi saranno al pari rifiutati nel regno nostro. Di ciò è cagione non la qualità di straniero, perciò che le leggi nostre non fanno dintorno al godimento de' diritti civili alcuna differenza di nazionali e di forestieri ammessi sovranamente a stanziare nel regno. Bensì il difetto di giurisdizione nelle leggi nostre, le quali non possono reggere se non la condizion personale di coloro solamente, che hanno il vero e reale domicilio nel territorio sopra cui imperano. A dir brieve, egli userà nel regno di tutti que' diritti, i quali non tengono allo stato della persona; e fra quelli che il riguardano, il godimento o la privazione ne verrà regolata secondo le norme del vero suo domicilio. Così delle sostanze sue poste nel nostro territorio potrà disporre per testamento, quando non fosse dichiarato incapace nel luogo del domicilio; succederà ai suoi congiunti come erede cui la legge dà una riserva sopra i beni qui siti, e questo anche quando la facoltà di testare sconosciuta fosse nella sua patria, e non nella qualità di erede legittimo succedesse quivi ai congiunti nello stesso grado. Queste ed altrettali facoltà vanno nella serie di quei diritti civili, i quali per nulla riflettono lo stato della persona. Per lo contrario, se per alcun reato sia stato egli privato della capacità di testare, e dichiarato inabile a succedere, di cotai diritti i quali concernono la condizione e lo stato della sua persona ne sarà senza anco nel regno. Imperciocchè come straniero domiciliato nel regno (giova ridirlo) può que' diritti civili solamente usare, rispetto a cui non ha patito interdizione nel luogo ove sta il domicilio effettivo.

Laonde, chiudendo questo capo possiam tenere, che lo stato delle persone degli esteri cui il governo ammette a stanziare nel regno è regolato dalle leggi del luogo dove essi hanno il vero domicilio, se lo stabilimento loro nel regno non appalesi sia espressamente sia tacitamente la volontà di fissarlo qui in realtà, trasportando la somma delle loro cose nel territorio nostro con l'animo di sempre dimorarvi

CAPITOLO VIII.

Delle leggi personali del regno nel rapporto de' nati fra noi dagli stranieri ammessi dal Governo a qui stanziare.

Dopo le cose dette di sopra non è difficile divisare quale la relazione fosse infra le leggi nostre personali e i nati nel regno da gente straniera, che a cagion di permissione avutane dal governo si truovi quivi a stanziare. Si è detto che la condizione degli stranieri ammessi dal governo a fermar qui il loro domicilio è regolata dalle leggi dell'antico domicilio o da quelle del nuovo, secondo che nella loro patria o nel regno abbiano essi il principal loro stabilimento. Si è ragionato che non basti conservare la nazionalità in un luogo per sostenere esser quivi in effetti dimorante, potendo bene stare disgiunti il politico e il civile domicilio. Or dappoichè il figliuolo non altra condizione sortisce che quella che ha il genitore, (1) è manifesto, come

(1) *Cum legitimae nuptiae factae sint, patrem liberi sequuntur L. 19 ff. de stat. hom.*

il domicilio di questi debb'essere comune a lui. Di che nasce, che se lo straniero cui il governo ha ammesso a fissar nel regno il domicilio, ha quivi realmente trasferita la somma dei suoi affari con l'animo di una perpetua dimora, tanto che all' antico domicilio suo o espressamente o tacitamente abbia rinunziato; in tal caso il figliuolo nato da lui nel territorio nostro si giudicherà ancor qui realmente dimorato. Per lo opposito, se il padre ottenendo la permissione di costituir fra noi il domicilio non ha inteso se non se intentare un movimento puramente passaggiero, serbando l'intenzione di far ritorno nella patria sua, il figliuolo nato da lui nel regno nè pure si dirà che qui abbia il domicilio. E posciachè il padre esercita fra noi tutti i diritti civili di cui godono i regnicoli, sol che non riguardino essi lo stato della persona, e nella serie di quelli stessi che il riflettono usa ancor di quelli, i quali gli statuti del vero domicilio non gl'interdicono; il figliuolo il quale vuolsi che per tutto seguiti la condizion del padre parimente parteciperà all' esercizio degli stessi diritti. Vattel parlando degli abitanti perpetui (i quali noi abbiam veduto corrispondere agli stranieri ammessi a fermar nel regno il loro domicilio), dice: « I loro figliuoli seguitando la condizione dei genitori, per la ragione » stessa che lo stato ha conceduto a costoro l'abitazione » perpetua, il loro diritto passa alla posterità. (1) »

In somma, i nati nel territorio del regno dagli stranieri che qui stanziano perchè ammessi dal Governo, sono della stessa condizione partecipi dei genitori. Se questi

(1) Par. 213 lib. 1. op. cit.

come aventisi realmente il domicilio loro nel regno sottostanno per quel concerne lo stato della loro persona, agli statuti nostri ; quelli vi saran soggetti del pari. E se i genitori altrove hanno il vero domicilio, i figliuoli l'avranno quivi ancora, e non più dalle nostre leggi dipenderà la loro personale capacità. Una differenza tra la condizione degli uni e degli altri sta in ciò. Dovechè a'primi non è dato addivenire nazionali del regno se non dopo il trascorrimento di un certo tempo che il domicilio è stato fissato nel regno, e dopo un decreto Sovrano che gli ammette alla naturalizzazione ; gli altri pervenuti alla età maggiore, nell' anno susseguente, possono cotal qualità reclamare sol che significhino l'intenzione di qui stabilire il domicilio loro (1).

(1) Ma innanzi che lasciamo questo capo, non è inutile riferire una opinione del Delvincourt, dalla quale potrebbe per avventura venir scemata la certezza della presente dottrina. Delvincourt pensa che i figliuoli nati da coloro cui è conceduto fissare il domicilio in estero paese, si debbano reputare nazionali del luogo in cui avviene il loro nascimento. Usa ei (parlando delle leggi della Francia che per questa parte non son difformi dalle nostre) questo ragionamento « Ogni individuo nato nel territorio della Francia è Francese, fuorchè il figliuolo dello straniero propriamente detto, e il Francese che ha perduto la qualità di nazionale. Nel caso non puossi dire che il padre sia affatto straniero, poichè gode di tutti i diritti del Francese. Può molto meno dirsi che abbia perduta la qualità di Francese, poichè non è stato mai tale » Ma per vero noi non sappiamo intendere la forza e'l fondamento di sì fatta opinione. Imperciocchè l'articolo 11. delle LL. CC. supponendo già il principio che la nascita nel territorio del regno non dà ai figliuoli dello straniero il diritto alla nazionalità del regno, statuisce pure la maniera come la si possa

CAPITOLO IX.

Gli esteri ammessi a fissare il loro domicilio nel regno delle due Sicilie ovvero semplicemente residenti o di passaggio sono tenuti a rispettare le leggi relative all' ordine e alla sicurezza pubblica.

L' articolo 5. delle leggi civili è così conceputo « Le » leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel terri» torio del regno, sieno cittadini, sieno stranieri do» miciliati, o di passaggio. » E con maggior lucidità e esattezza il codice francese dicea « Le leggi di polizia

conseguir da lui « Qualunque individuo (dice il citato articolo) nato nel regno da uno straniero potrà nell' anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare la qualità di nazionale : purchè risedendo nel regno, dichiari l'intenzione di fissarvi il suo domicilio; ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nel regno, e ve lo stabilisca nel decorso di un anno dall' atto della suddetta promessa. » E l' articolo corrispondente del codice francese non contiene disposizione diversa. Or assumere che sia il figliuolo dello straniero *propriamente detto* che venga escluso dalla nazionalità, e non già quegli che nasca dallo straniero ammesso a stanziare, è lo stesso che professare una sentenza alla lettera e alla mente della legge insiem ripugnante. Alla lettera, perciò che si dice in termini generici *qualunque individuo nato da uno straniero*, e non s'indica punto la qualità dello straniero, se cioè puramente residente o di passaggio, ovvero ammesso a stabilire il domicilio nel regno. Allo spirito della legge, mercè che lo straniero cui è stato permesso fissar nel regno il domicilio non per questo vi addiviene già nazionale. Ei non vi ha che un semplice domicilio, e spesso passaggiero e temporaneo tra perchè il Governo può sempre ri-

» e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel » territorio. » Il riposo della società non meno che la ragion dello stato sommamente chiedono da parte degli stranieri la soggezione a leggi sì fatte. Il dimanda il riposo sociale ; perciò che qual sicurezza mai potrebb'essere nella nazione, ove nel suo seno dimorasse chi abbia potere, rompendo le leggi, di offendere impunemente la vita e l'onore e la sostanza dei cittadini ? Il vuole la regalía dello stato ; mercè che la sovranità, come abbiam detto non guari, vuolsi che sia indivisibile, e sopra tutti i luoghi e sopra tutto ciò che nel territorio suggetto accade, estenda i suoi ordinamenti. È però che gli autori di gius-pubblico dirittamente professano infra lo straniero e il sovrano dello stato nel cui territorio quegli si rechi, intervenire una spezie di patto presunto, perchè il sovrano non intende concedergli l'ingresso che sotto condizione che presti egli osservanza alle leggi relative all'ordine pubblico, e il forestiero stimasi accettare una tale con-

pulsarlo, e perchè la intenzion di lui può essere rivolta a far ritorno nella patria. Ei può, l'abbiam discusso, conservare la nazionalità nel paese suo, cui per avventura non abbia inteso rinunziare col traslocamento che ha fatto di un domicilio passaggiero nel territorio del regno. Or si avrà il figliuolo una condizione diversa da quella del genitore? Si stimerà quegli nostro regnicolo, quando questi fosse Francese Svizzero o Alemanno? Il nascimento in un certo luogo per certo non turba la regola, che il figliuolo debbe seguitare la condizion del padre. A buon conto il fatto della nascita nel territorio del regno, è bene una ragione come più facilmente intendere alla nazionalità, ma non può per se stesso inferirla.

dizione col solo entrare che vi fa (1). Sicchè la dimora degli stranieri quale che fosse nel territorio altrui, gli rende, quanto è alle leggi di sicurezza pubblica, sudditi temporanei. E poichè doppia è la spezie delle leggi le quali mirano al mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurtà, le leggi cioè di polizia, e le criminali, è perciò che gli stranieri han debito di obbedire sì all'una come all'altra.

Le leggi di polizia hanno per oggetto la prevenzione de' reati, e non correggono se non i leggieri mancamenti. Le leggi criminali sono essenzialmente punitrici; le gravi delinquenze sono lo scopo delle pene che esse adoperano. Le prime impediscono che si rompano i ligami della civil comunanza; l'altre a' ligami di già infranti metton riparo. Le pene per cui le leggi di polizia esercitano il lor potere non sempre sono certe e determinate. Spesso in materia di polizia gastiga il magistrato, anzi che la legge. Certe poi e definite sono le pene che dalle leggi criminali derivano. Il giudice non fa altro che applicarle. Or violando sì fatte leggi, le quali ugualmente sono rivolte a sostenere l'ordine e la quiete comune, gli stranieri vengono sottoposti alla giurisdizione de' magistrati del regno, e per conseguente qui gastigati. Perchè è chiaro, che dalla soggezione alle leggi penali la qual si produce con l'entrar che essi fanno nel territorio nostro, piglia origine la ragion di punirli allora quando delinquono fra noi.

(1) *Vattel droit des Gens.*

Cum peregrini, dice Wolfio, *quando in territorio alieno versantur subsint legibus loci, si in territorio delinquant, juxta leges loci puniendi (1)*.

In materia di punizione di reati, il foro competente, giusta il divisamento di tutti gli scrittori di ragion pubblica criminale, è nel luogo ove quelli sono stati commessi. Il danno e lo scandalo pubblico e il pregiudizio privato che produce il misfatto, e la facilità di raccogliere le pruove sono cagione di sì fatta giurisdizione. È pur giusto che il delinquente sia gastigato da quelle leggi stesse che ha violato. È giusto che la parte offesa sia fatta indenne, e vendicata nel luogo stesso dov'ha ricevuto il torto. L'esempio, ch'è la più potente ragione del punire, si rimarrebbe inefficace, anzi non più si avrebbe, se a chi è stato spettacolo il misfatto non fosse poi la pena. Il pigliar gastigo del reo in altro luogo che in quello ov'ha peccato, oltrachè è cosa piena di assai e spesso inestricabili difficoltà, molte volte sospigne alla compassione. Si sguarda allora l'asprezza della pena e non si è inorridito all'atrocità del reato.

Infra gli altri il dotto Covarruvia fissa le vere ragioni perchè sopra tutto si debba nel luogo dove il delitto è stato commesso sentenziare di esso. Queste ragioni vengono da lui ridotte a quattro. La prima, affinchè l'esempio della pena patita nello stesso luogo dove si è misfatto, storni gli altri dal delinquere. La seconda, acciò che sia vendicata da'giudici stessi del luogo ov'è stato commesso il delitto la ingiuria fatta

(1) *Inst. Iur. nat. et gent, p. 1132.*

allo stato. La terza, perchè la punizione delle colpe più facilmente si pratica nel luogo in cui si è delinquito. La quarta, perciò che con molta incomodità, e le soventi volte con grave pericolo, la parte offesa potrebbe spingere innanzi l'accusazione in luogo diverso da quello dove la delinquenza è stata consumata (1).

E il diritto romano, che pur stabiliva una triplice giurisdizione in fatto di delitti, cioè nel luogo dove quelli erano commessi, nel luogo del domicilio del mis-

(1) *Primum enim maxime congruit reipublicae scelera eo in loco publice puniri, in quo fuerint perpetrata, propter exemplum, ut qui nondum deliquerunt a criminibus abstineant delinquentium punitione territi. . . . Est et alia ejusdem sanctionis et instituti publici ratio, quod respublica illa, in cujus territorio delictum est perpetratum absque dubio speciali injuria afficitur; ut constat, cum magistratus illius maxime offenduntur, quibus convenit provinciam malis hominibus, expurgare, ne ab his quieta hominum vita illius reipublicae, quae illis extitit delegata, passim turbetur. . . Tertia his adnectitur ratio ex eo, quod punitio scelerum admodum necessaria reipublicae facilius fit, ac commodius de criminis auctore discutitur si ea causa in loco delicti commissi examinatur. . . . Est et quarta ratio quia injuriam passi, et coacti ejus publicam vindictam in alieno territorio prosequi, praesertim apud judicem illius loci cujus incolae sunt, et in quo domicilium habent delinquentes, omitterent profecto publicam istam vel privatam accusationem, quam prosequuturi sunt malis expensis in eo loco, ubi qui injuriam intulerunt, amicos et cognatos habent, atque ideo parum essent tuti, nec temere incerti de justitiae ministerio. Pract. quaest. C. XI.*

fattore, e in qualunque altra contrada in cui il delinquente stesso si ritruovava (1), non per tanto tralasciava d'insegnare, che la punizione seguitasse in preferenza nel luogo che ne avea ricolto lo scandalo (2). Il giureconsulto Callistrato scrivea così: *Famosos latrones in iis locis, ubi grassati sunt, furca figendos compluribus placuit ut et conspectu deterreantur alii ab iisdem facinoribus et solatio sit cognatis et affinibus interemptorum eodem loco poena reddita, in quo latrones homicidium fecissent (3).* E l'Imperadore Teodosio da legislatore dicea: *Oportet enim illic criminum judicia agitari ubi facinus dicatur admissum.* Ond'è che il luogo dov'è avvenuta la delinquenza anco per diritto romano, era il foro naturale del giudizio del misfattore. E comechè il luogo del domicilio di lui possa stabilire un' altra giurisdizione, pure questa non è se non secondaria. Egli è bene il vero che la qualità di soggetto non cessa, in lasciando per alquanto tempo la patria, e ancor nelle peregrine contrade abbiamo a tenerci in guardia contra la corruttela del vizio. E sovente importa agli stati che i sudditi patiscano il debito gastigo, ancora che altrove abbian delinquito; e ciò affinchè la impunità non gli spinga a più gravi misfatti. Ma una tale giurisdizione può allora solamente tener luogo, quando là dov' è

(1) *L. 1. C. Ubi de crim.*
(2) *L. si cui 7. p. ult. D. de accus. — Nov. VIII Cap. 12. — L. 11 ff. de custod. et exhib. reor. L. 7. eod. tit.*
(3) *L. 28. D. de poen.*

stato commesso si rimanga impunito reato sì fatto, il quale o rifletta la nazione di cui è cittadino il delinquente, ovvero la intera società degli uomini. In cotal caso è bene che i giudici del proprio paese conservino la facoltà di sentenziare sul conto de' loro nazionali, dal sentiero della rettitudine sviati in quello della colpa e del vizio. Per l'opposito, allorchè il misfatto offende solamente le leggi statutarie e proprie dello stato in cui si delinque, niun diritto potrebbe avere di giudicarne il magistrato del luogo a cui si appartiene il delinquente.

Nè poi rileva, se cittadino o pur straniero fosse quegli, cui è stata inferita l'ingiuria. Lo straniero perturba ugualmente la pubblica sicurezza, o fosse che sul capo de' nazionali del luogo, ovvero di altri forestieri faccia ricadere il danno della sua delinquenza. Non sì tosto si trascorre al delitto che si va soggetto alla pena corrispondente alla violazion della legge; talmente che non è più la persona che ha patito il torto, si bene la legge la quale è stata violata che ne determina la coercizione. La considerazione della persona offesa può entrar solamente a qualificare il reato come quando si ingiurii un pubblico funzionario nell' esercizio della sua carica. *Hinc* seguita Wolfio, *etiam sequitur ut peregrinus puniatur ob injurias civi, vel peregrino alii illatas (1)*. Senzachè, ai forestieri, i quali entrando nel territorio del regno si sottopongono alle leggi relative all'ordine pubblico, è bene giusto che si conceda pro-

(1) *Oper. sup. cit. Ibidem.*

teggimento contra le ingiurie che possono venir loro recate da chicchessia o estero o nazionale. La mutua obbligazione tacitamente contratta fra il Sovrano delle due Sicilie e lo straniero che ne viene qui a risedere, sarebbe al certo pur troppo alterata per parte di lui se invendicati rimanessero i torti fatti a costui, sul pretesto che altri che un nazionale fosse l' autore.

In somma, gli esteri sono necessariamente soggetti alle leggi di polizia e di ordine pubblico sia che stanziati fossero nel regno, ovvero semplicemente residenti o passaggieri. I magistrati nostrali sono i giudici de' loro delitti, e questo senza alcuna distinzione della qualità delle persone offese, sieno cittadine, sieno forestiere. A' tribunali peregrini non si rimane altro uffizio se non se quello di discutere la giustezza e la regolarità di tai giudizî fatti nel regno.

Vattel fonda questa giurisdizione sul principio della individuità dello stato e della forza della cosa giudicata. Si appartiene, dic' ei, al proprio sovrano la giurisdizione sopra l' intero territorio. È a lui che si aspetta di amministrare giustizia in tutti i luoghi che gli sono soggetti, e gastigare i delinquenti, e decidere qualunque controversia che insorga nel suo paese. E l'amministrazione della giustizia importando che ogni sentenza seguitata in uno stato con le debite solennità sia estimata giusta e come tale recata ad effetto, perciò non si potrebbe alla sovranità del luogo a cui i contendenti si appartengono riservare il diritto d' ingerirsi ne' di costoro piati di già stati altrove decisi. Questa facoltà allora solamente potrebbe essere le-

cita quando o da' magistrati forestieri si ricusasse di rendere la giustizia a coloro che la chiedono, ovvero contr' essi s'inferisca una manifesta ingiustizia, o fosse violando le stabilite forme, o fosse introducendo alcuna distinzione odiosa a danno degli esteri (1). E veramente in tai casi, la cosa giudicata perderebbe la presunzione della verità e della giustizia. Si concepirebbe nei giudicanti un ragionevol sospetto di voler gravare la condizione de' forestieri. Ed è pur troppo noto che la giurisdizione esercitata contra le forme prescritte dalle leggi non debbe fare autorità.

Laonde i forestieri, sì quelli che hanno il domicilio fra noi sì quelli residenti o passaggieri, sono tenuti al pari de' nazionali all'osservanza delle leggi nostre, le quali concernono l'ordine e la pubblica sicurezza; e perciò van soggetti al debito gastigo allora che infrangano il dettame di esse. Perchè nelle leggi nostre penali sta detto in termini assoluti e senza alcuna distinzione « Ogni reato sarà punito secondo la sua qualità, con pene o criminali, o correzionali, o di polizia (2). » Una sola eccezione a danno dei misfattori stranieri truoviamo, la quale non è per nulla comune a' regnicoli. Nell'articolo 19 delle citate leggi è scritto « Tutti gli stranieri condannati alla reclusione o a'ferri ne' bagni, o nel presidio, terminato il tempo della loro pena, saranno banditi dal regno » Talmentechè gli stra-

(1) Si vegga Vattel lib. 2. p. 84 *Droit des Gens*. dove con molta precisione sviluppa le ragioni di sì fatta dottrina.

(2) Art. 1.

nieri i quali han commesso uno di que' reati per cui sieno condannati ad una infra le pene notate nel detto articolo, dopo l'espiazione della pena van soggetti ad essere sbandeggiati del territorio del regno. Questa è una giusta e pur meritata punizione, avendo essi per la sospezione nata dal misfatto spezzato il vincolo di quella mutua fidanza, che per lo innanzi gli stringea al paese nostro. Si concepisce contra di loro forte temenza, come quelli che possono ad ogni istante riuscire perigliosi alla sicurtà e al riposo dello stato.

CAPITOLO X.

Ulteriore sviluppo del precedente capitolo.

Erzio supponendo che più mite pena stabilita fosse nel luogo ov' è stato commesso il reato, e più aspra nel luogo di cui è cittadino il delinquente, si propone la questione, se cioè si possa, tornando egli nella patria, supplire al difetto della pena patita altrove. E mentre che tiene ed afferma essere la pena prescritta nel luogo ov'è avvenuta l' azion criminosa a cui debbasi soggiacere; una triplice restrizione aggiugne poi alla regola generale. La prima, allorchè la cosa su cui cada il misfatto fosse nel circuito del paese cui si appartiene il misfattore. La seconda, quando la materia della legge sguardi il bene del proprio territorio, e l'atto criminoso altrove consumato contenga froda contra essa. La terza, quando la pena fissata dalla legge della patria diretta sia non già a conseguire la civile sicurtà, sì bene ad

ammendare solamente gli scorretti costumi dei cittadini. Giova recare le parole stesse dell' autore, acciò che della dottrina sua si possa meglio giudicare. *Cajus extra patriam delinquit et punitur; quaeritur, an si gravior poena huic delicto in patria esset statuta, quod deest illi poenae suppleri ibidem possit? Respondeo, qui contra legem alicujus territorii quidquam in eodem committit, cum poena quae ob admissum crimen per eam statuta est, quasi contrahit, eique redditur obnoxius...* Ecco la regola Ma egli soggiugne pure le limitazioni. *Prima est, si res contra quam peccatur sit intra territorium, licet persona extra illud sit,* v. g. *si contra patriam absens aliquid moliretur. Quo refertur etiam casus apud Ziegler. Si quis domi uxorem habens adulterium in peregrinis terris, ubi vel omnino non vel leviter coercetur, committat. Nam talis alibi quidem adulterium perpetrat, sed in loco domicilii terminat, et conjugii vinculum non magis illic ubi delictum commissum est, quam domi in uxore laedit, ac proinde domum reversus poenae ibi usitatae recte subjicitur. Altera, si materia legis respiciat bonum ipsiusmet territorii, et factum alibi patratum tendat in ejus fraudem atque turbamentum ordinis, ut si elusurus legem alio migret. Addimus et tertiam ex Cocc. diss. Si poena tantum ad emendandos subditorum mores, non vero pro securitate civili constituta sit, ut si ebrietatem, execrationes, et jurandi temeritatem lex vetet. Quibus in casibus cum vix dubium sit, subditum alibi*

delinquentem in patria posse puniri, nam in posteriore hoc casu subditus quasi in se ipsum delinquit, cujus effectus redundat in patriam, in reliquis perinde est, ac si in ipsa patria delictum fuisset commissum; omnino sequitur poenam alibi statutam ex legibus patriae augeri passe (1).

Ma limitazioni sì fatte alla regola generale di doversi i reati gastigare con le pene del luogo ove stati sono consumati, non scuotono, nè punto nè poco, i principî della giurisdizione propria di ogni stato. Che per certo il giudizio nelle forme regolari compiuto presso i magistrati di un paese non verrebbe, secondo Erzio, annientato, ovvero scemata o modificata la condanna quivi sostenuta. Il delinquente reputasi di già punito nel luogo ov' ha misfatto. E nell' ingresso che fa nel paese cui appartiene, è lecito solamente supplire a ciò che manca alla pena patita, per aggiugnere alla misura dell' altra quivi stabilita, quando il delitto fosse stato uno di quelli previsti nelle limitazioni poc' anzi discorse, e la pena prescritta dalle leggi del luogo in cui è accaduto fosse più mite. Sicchè il diritto che Erzio in taluni casi dà alla potestà del paese di cui è cittadino lo straniero già giudicato altrove, non offende la giurisdizione del luogo ove l'azion criminosa è stata consumata. Trattasi di accrescere la quantità della pena di già sopportata; non si scuote la forza della cosa giudicata. Senzachè, cotal diritto tiene ai principî della sicurezza e della incolumità degli stati. È un ostacolo

(1) De Coll. leg. Sect. IV. p. XIX.

alla prava intenzione di chi non potendo nel suo paese trascorrere al delitto, si reca altrove a consumarlo, o fosse con la speranza della impunità, ovvero di pena meno severa. Sovente lo stesso reato può insiem riguardare due nazioni, quella nel cui territorio è stato commesso, e quello di cui fa parte il delinquente. Non di rado l'azione la quale come indifferente è impunemente operata in una contrada può inferire grave pregiudizio all'altra. Il Francese che diviene adultero nel territorio delle due Sicilie, stanziando in Francia la consorte, misfa nel tempo stesso contra la patria e contra il regno nostro. Viola insiem le leggi dell'uno e dell'altro stato; mercè che l'adulterio vien consumato fra noi, ma si riferisce sostanzialmente alla Francia, essendo quivi la moglie cui offende. Il vincolo del conjugio è parimente nell'uno e nell'altro luogo infranto. *Nam talis quidem heic adulterium perpetrat, sed in loco domicilii terminat.* L'adulterio adunque è uno di quei misfatti il quale può offendere simultaneamente le leggi di due stati.

Ma il misfatto può ancor mirare altro stato che quello nel cui seno è stato consumato. Il Francese, il quale non potendo nel suo paese falsificare le monete, le carte bancali ec. si reca nel regno nostro, ove per avventura più agevole gli riesce ridurre ad effetto il malvagio proponimento, commette una tal delinquenza, la quale per nulla riguarda il regno, ch'è il luogo ov'è accaduta. Nissuno è il danno che egli inferisce all'ordine e all'economia del paese nostro. Le monete e le carte falsate dirette sono a trar denaro dalle casse

linquito doveva *epistola publica* chiedere e farsi consegnare il misfattore dal giudice della provincia dov' ei ne stava; e questi era tenuto a trasmetterlo; *ad judicem provinciae transmittere in qua peccavit, suppliciis legitimis subjiciendum (1)*. In somma presso i romani l'imputato veniva trasmesso per la punizione al giudice del luogo dove aveva misfatto. Ma questa dottrina, la quale era bene accomodata alla legislazione di un popolo che veniva retto da un solo principe, non si potrebbe adattare alla presente condizione delle genti, quando scisse e separate sono le dominazioni, e ognuna ha la propria e esclusiva autorità nel suo territorio; non essendo lecito nello stato altrui procedere contra chicchessia, senza che vi concorra l'adesione della sovranità del luogo. Appo i romani, il giudice della provincia dove il delinquente era rifuggito poteva e doveva trasmetterlo; avvegnachè sì egli come l'altro che dimandava obbedivano allo stesso sovrano, ed erano governati dalle stesse leggi. Ma ora nissun diritto avrebbono i giudici di uno stato a farsi consegnare il delinquente dai giudici dell' altro. L' autorità legislativa, mediante cui le leggi spiegano imperio rispetto ai magistrati e ai cittadini di una certa nazione non hanno per vero nissun potere rispetto ai magistrati e ai cittadini di un'altra nazione. Perchè nell' odierna ragione delle genti è un

(1) Novella CXXXIV Cap. V. Si veggano quivi quali erano le pene stabilite per lo giudice che non trasmetteva il delinquente.

principio invalso che ciascun principe concede asilo al forestiero che ripara nel territorio a lui soggetto. Il diritto di estradizione non si presume. Fa uopo che fosse espressamente pattovito mediante diplomatico trattato (1).

I pubblicisti più accurati fanno solamente eccezione a tal principio nel caso in cui si fosse commesso uno di que' reati i quali scuotono le fondamenta dell' universal comunanza degli uomini; il cui scandalo è pernizioso a qualunque stato. Allora se il delinquente non è stato punito da' giudici del luogo dove ha ricoverato, debbe trasmettersi nel luogo ove ha misfatto. Ecco come fra tutti egregiamente la ragiona Covarruvia, il quale mentre che afferma che non v'abbia luogo a estradizione quando il giudice *requirente* e il giudice *requisito* non sono sotto alla stessa potestà, non essendo chi potesse costringere all' effettiva tradizione del delinquente; *hujus conclusionis ea est ratio, quod non sit princeps aliquis qui possit compellere judicem requisitum ad remissionem;* viene poi a stabilire la massima essere necessaria la tradizione allora quando il delinquente non possa venir punito nel luogo in cui si ritruova, e il delitto fosse atroce e tale che rifletta tutte le nazioni. *Nec enim hoc obinebit*

(1) *Cum homines vincla, neces, ignominiasque vitant quae sunt legibus constitutae, confugiunt quasi ad aram in exilium. Cic. Orat. pro Caecina* — E presso gli Ebrei erano a bella posta designate alcune città dove i delinquenti fossero sicuri dalle accuse.

in quibuscunque criminibus, sed tamen in illis, quae adeo atrocia sunt, ut eorum impunitas propter scandalum grave, exemplum insigne vel suspicionem repetendi sceleris sit cuilibet reipublicae, et denique totius orbis universalis detrimentum allatura (1).

Di questo caso in fuori non si potrebbe chiedere la tradizione del delinquente. E di vero essendo due i mali che provengono dal misfatto, il danno cioè de' privati e il danno pubblico, nissuno di questi tocca la nazione, nel cui territorio a causa d'impunità si ricovera lo straniero colpevole di delitti men gravi di quelli che l'intera società riflettono degli uomini. Egli ha peccato solamente contra le leggi per tutto proprie di uno stato; e perciò vivendo in stranio paese conformemente alle leggi locali non vuolsene turbare il riposo. Oltrechè, bene spesso accade che chi per aver commesso alcun delitto esula dalla patria o da altro luogo qualunque, inferisce altrove molte e rilevanti utilità. Or volergli ricusare l'asilo saría cosa non solo ingiusta ma dannosa. Si priverebbero le nazioni di molti vantaggi. La prisca e cotidiana sperienza ci apprende, che buona parte degli utili trovati e delle felici istituzioni non di rado è stata recata da' forestieri, e le soventi volte emigrati dal loro paese. Ermedoro di Efeso, il quale n'era ramingo in Italia fu cagione perchè i Romani, da cui fu accolto, istituissero le leggi delle dodici tavole; e a sua onoranza

(1) *Pract. Quaest. Ibidem.*

venne innalzata una pubblica statua nel Comizio (1).

Ma giova confermare questa dottrina con Vattel, il quale con la solita lucidità stabilisce i veri e più esatti principî » Se un esiliato, dic'ei, o un bandito è stato cacciato dalla sua patria per alcun delitto, non si appartiene alla nazione presso cui rifugge di punirlo per lo reato commesso in un paese straniero, perciò che la natura non concede agli uomini e alle nazioni il diritto di punire se non se per la propria difesa e sicurezza. Donde seguita che non si possono gastigare se non che quelli da' quali si è stato leso. . . . . . Ma questa stessa ragione fa vedere che se la giustizia di ogni stato dee in generale terminarsi a punire i delitti commessi nel suo territorio, bisogna eccettuare dalla regola quelli scellerati, i quali per la qualità e frequenza abituale de' loro reati violano ogni sicurezza pubblica, e si dichiarano i nemici del genere umano. Gli avvelenatori, gli assassini, gl'incendiarî di professione possono essere sterminati in qualunque luogo si arrestano, per ciò che eglino attaccano e oltraggiano tutte le nazioni, atterrando le fondamenta della sicurezza comune. Quinci è che i pirati sono puniti da coloro nelle cui mani essi su le prime si avvengono. Se il sovrano del paese ove sono stati commessi de' delitti di questa natura, ne

(1) L. 2. ff. de orig. Iur. É il Gotofredo nel comento soggiugne. *Bannitum ex una civitate, in alia recte fungi dignitate posse, hinc colligunt; sed nec operam exulis interdum repudiandam.*

reclama gli autori per punirgli, bisogna renderglieli come a colui il quale è sopra tutto interessato a pigliare di essi un esemplare gastigo. E siccome è convenevol cosa convincere i colpevoli, e far loro il processo con tutte le formalità, è questa una seconda ragione per cui si rilasciano ordinariamente i misfattori di quest'ordine alle nazioni, le quali sono state il teatro de' loro delitti (1). »

Laonde si fa manifesto quale sia il diritto che la suprema potestà del regno ha su lo straniero che commette nel territorio nostro uno di que' misfatti i quali men riguardano le leggi dell'umanità in generale che quelle del paese nostrale, e sopra quell'altro straniero che offende con la sua delinquenza i diritti e le ragioni della intera società degli uomini. Perchè bisogna distinguere se sono o no tai misfattori presenti o fuggitivi. Se sono presenti, nell'un caso e nell'altro il diritto di punirgli si aspetta ugualmente a'magistrati del regno. Se poi sono assenti, hanno riparato in peregrina contrada contra le persecuzioni presso noi minacciate, nel secondo caso cioè quando la punizione del delitto da loro commesso interessa tutto il genere umano, perdura la giurisdizione del regno. Per lo che si può, ove non sia stato già punito altrove, chiedere, secondo Vattel, che venga qui rimesso il delinquente, tra perchè nel luogo dov'è accaduto il misfatto è più facile la compilazione del processo, e perchè è bene diritta cosa che l'esempio del gastigo

(1) Par. 233. Op. cit.

si abbia là dov'è stato lo scandalo del delitto. Nell'altro caso poi, che il reato cioè riflette le leggi solamente nostrali, il delinquente non potrebbe venir punito da' tribunali del regno, non già per manco di giurisdizione, sì bene di mezzi di coercizione. Il delinquente ha offeso le leggi del regno, e perciò in qualunque tempo facesse ritorno fra noi non potrebbe schivare la debita pena, sol che non venisse questa prescritta col tempo. Ma insino a che egli se ne sta in straniere contrade non può essere il suggetto delle persecuzioni nostre. Nè il Governo potrebbe requirerlo, attesochè il diritto della estradizione per i delitti che solamente offendono le leggi per tutto proprie di uno stato non è dato nella pura ragion delle genti; debbe essere espressamente pattovito.

CAPITOLO XI.

Continuazione de' due precedenti capitoli – Epilogo della materia.

Innanzi che ponghiam termine a questa materia giudichiamo opportuna cosa ragionare per un poco di alcuni reati, rispetto a' quali non è così agevole stabilire il luogo ov' essi si reputino veramente accaduti. Può stare che il misfatto venga consumato nel punto che separa i due territorî, il nostrale e quello dello stato romano. Può stare che il delitto tentato o principiato in strania contrada si compia poi e si riduca ad effetto nel regno, e viceversa. E questo allorchè la stessa azione fosse stimata criminosa dalle

leggi di amendue gli stati. In ta' casi, sentenzieranno i tribunali del regno, ovvero gli stranieri? Ecco la necessità di conoscere su le prime il luogo dove reati sì fatti si debbano giudicare che sieno realmente accaduti; essendo che ogni delitto va naturalmente e ordinariamente punito nel luogo dov'è stato commesso.

Allorchè l'azion criminosa è consumata nel termine che separa i due territorî, è palese non potersi definire se sia accaduta nell'uno più che nell'altro. Potrebbe dirsi avvenuta in tutti e due i territorî, perciò che è comune il confine. Perchè nissuna delle due sovranità si potrebbe stimare offesa in preferenza, essendo pari l'ingiuria e il danno, Ma per tanto si potrà forse insiem sommettere il delinquente a un doppio giudizio, e perciò a una doppia condanna? È pur troppo vero una dover essere la pena la quale vuolsi che espii il misfattore. Sicchè debbe stabilirsi un luogo, a cui massimamente si attribuisca tale giurisdizione. Dai dottori di ragion criminale sostiensi doversi quella regolare col diritto della prevenzione (1). La potestà de' due territorî, la qual sarà più sollecita a inquirere contra il misfattore, dee al caso essere anteposta all' altra del territorio contiguo nel sentenziare di esso. Nè per questo l' altra potestà patisce offensione della sua territoriale regalia, mercè che niuna giurisdizione veramente le si toglie. La ragion di punire essendo comune sì all'una come all'altra, nell' uguaglianza del diritto, la preferenza viene natu-

(1) Si vegga fra gli altri *Matth. de Crimin. Tit. de accusat.*

ralmente determinata dalla maggiore diligenza e sollecitudine che si metta nella inquisizione del reato, La potestà del luogo ch'è stata vinta dalla preoccupazione dell'altra del territorio vicino potrebbe procedere alla punizione dello stesso delitto solamente allora che il misfattore fosse stato per manifesta iniquità assoluto (1).

Ma dove si debbe stimare avvenuto il reato allorchè cominciato o tentato nel regno, si consumi poi nel territorio del paese altrui, e viceversa? Tizio rapisce in Napoli una donzella e la stupra in Roma. Si forma in Roma uno strumento falso, e se ne fa uso nel regno. Si spara l'archibuso da chi è nel territorio romano, e si ferisce colui il quale ne sta nel territorio nostro. Questi e altrettali sono gli esempî, i quali dai dotti del gius criminale si allegano di cotai reati. Mattei pensa che se ne appartenga la cognizione ai giudici di amendue i territorî, e però darsi eziandio luogo alla prevenzione. Così come (dic' ei) quando il reato è commesso nel confine di due territorî intendesi avvenuto nell'uno e nell'altro, concorde è la dottrina allora quando in un luogo incoato o tentato, sia nell'altro consumato; non gli si potendo assegnar parti, *quoniam in partes scelus dividi non potest (2).* E in vero tale è la natura di

(1) Questa dottrina è conforme ai principî del diritto romano — Si vegga la L. 11 *si quis homic. C. de accusat.*

(2) Matthæi de crim. ibidem. Della stessa opinione è Giulio Claro, ed altri.

queste delinquenze, che non sia possibile indicare in qual luogo sieno esse in realtà accadute. Comechè il danno possa per avventura essere più dell'uno che dell'altro, pure uguale n'è lo scandalo. Significasi la prava intenzione non pure facendo uso della carta falsa, ma componendola; non solamente per lo fatto dello stupro, ma per lo ratto ancora (1).

Reassumendo le cose discorse in questo e nei due antecedenti capi, possiamo fermare i seguenti principî. 1. Gli stranieri ammessi a fissare il domicilio nel regno, ovvero semplicemente residenti o passaggieri sono tenuti all'osservanza delle leggi di ordine e di sicurezza pubblica. 2. Delle delinquenze da essi commesse nel territorio del regno giudicano i tribunali nostri o fosse che esse riflettano i nazionali o altri pur stranieri. 3. La sovranità del paese cui appartiene il delinquente non può, nè dee entrare nella disamina del giudizio eseguito nel regno. Può solo concedere protezione ai suoi soggetti, allorchè lor si rifiuti giustizia dai giudici del regno, ovvero sieno stati essi condannati per manifesta iniquità. 4. È lecito alla sovranità del paese di cui è cittadino lo stra-

(1) Nella stessa classe il Mattei mette il reato fatto per mandato, allorchè son diversi i territorî in cui si è ricevuto il mandato, e in cui si è eseguito. Assum' ei che il mandante possa essere giudicato dai tribunali dell'uno o dell'altro territorio; non dovendosi stare solamente al luogo dove il delitto è stato effettuato. Ma in contraria sentenza vanno altri giureconsulti. Veggasi Fachin. controv. juris. lib. IX Cap. XXV.

niero aggiugnere, ritornando nel suo territorio il delinquente, maggiore austerità alla pena qui patita, allora che il delitto commesso fra noi è quivi eziandio imputabile, e pena più severa che non è la nostra è prescritta da quelle leggi. 5. Allorchè lo straniero il quale ha delinquito nel regno ripari a causa d'impunità in aliena contrada, sia prima ovvero dopo la condanna, non può dal Governo delle due Sicilie chiedersene l' estradizione, se non quando la fosse espressamente pattovita fra i due stati; ovvero si trattasse di un tal misfatto il quale offenda i diritti dell'umanità in generale, e non fosse già stato nell' estero punito il delinquente. 6. Quando il reato è tale che non si può definire se sia avvenuto nel territorio del regno, o nell'altrui, la cognizione ne appartiene ai tribunali di amendue i territorî, e fra essi si dà luogo alla prevenzione.

CAPITOLO XII.

Lo straniero ammesso a fissare il suo domicilio nel regno va nelle materie sì civili come commerciali soggetto alla giurisdizione dei tribunali nostri.

Lo straniero il qual' è stato ammesso dal Governo nostro a stabilire fra noi il suo domicilio, non guari l'abbiam detto, è in una condizione assai più vantaggiosa che non è quella dell' altro straniero semplicemente residente o passaggiero nel territorio del regno. Lo stato di lui, salvo il godimento dei diritti

politici il quale non gli è comune, non è molto da quello dei nazionali difforme. Ei gode il pieno esercizio dei civili diritti.

Or tale essendo la condizione di lui, ne viene non potersi ad altri che ai giudici del regno aspettare la giurisdizione nelle controversie che il riguardano. Ammesso ad esercitar fra noi i diritti civili, di certo non gli si potrebbe poi niegare il più pregevole e importante, qual'è quello di ottener giustizia presso i magistrati nostrali. Egli si truova di avere di già sgomberato la sua patria, e per avventura con l'intenzione di non più farvi ritorno; ed ha qui fissato il domicilio con la permissione del Governo. La sua dimora nel regno ha lasciata l'impronta della temporalità, ha presa quella della stabilità e della permanenza. Or se i tribunali nostri non fossero competenti a conoscere delle controversie fra lui ed altri insorte, sieno ancor stranieri sieno nazionali, per vero che non ci sarebbe chi volesse aver con lui alcuna contrattazione o affare qualunque. Egli non ispirerebbe altra garentia, se non quella che dà il forestiero semplicemente residente, il quale per poter essere giuridicamente costretto si deve citare dinanzi al magistrato del suo paese. Perchè si conosce la necessità di renderlo soggetto alla giurisdizione de' tribunali del regno. La qual cosa è concorde alla regola generale in materia di competenza giurisdizionale, che nelle azioni personali il domicilio del reo convenuto definisce il foro.

Ma sarà nelle materie civili solamente, ovvero nelle

commerciali ancora, che i tribunali del regno hanno giurisdizione sopr'esso? Certamente nell'une e nell'altre. Alle cose già dette giugnesi che la più potente cagione per cui si mantiene la prosperità del commercio si è la facilità e la prestezza nel chiedere ed ottenere in giudizio il conseguimento de'proprî diritti, allorchè essi ci vengon contrastati. La qual cosa sarebbe impedita assai, anzi le soventi volte stornata onninamente, se lo straniero ammesso a fissare il domicilio nel regno non potesse essere convenuto dinanzi a' magistrati nostrali per gli atti di commercio esercitati nel regno; si dovesse adire il giudice del luogo a cui potrebbe egli per avventura appartenersi ancora. Ed è per questa ragione della prosperità del commercio, che la competenza de' tribunali nostri si estende eziandio in taluni casi sopra gli stranieri semplicemente residenti o di passaggio nel territorio del regno; ma di ciò a suo luogo. In somma il forestiero ammesso a stabilire il suo domicilio nel regno è sottoposto alla giurisdizione de' tribunali del regno così realmente e così pienamente che sono i nazionali.

Giova qui avvertire, che sì fatta competenza cessa poi quando il forestiero o palesemente o tacitamente abbandoni il domicilio del regno. In cotal caso bisogna convenirlo presso i giudici del luogo, in cui giace l'effettivo domicilio di lui. Allorchè il Sovrano nostro permette che il forestiero stabilisca qui il domicilio, non perciò viene a costringere menomamente la volontà di lui, anzi vi aderisce. Perchè può egli rinunziare a questo benefizio qualunque volta gli sappia grado.

CAPITOLO XIII.

Della competenza de' tribunali del regno nelle controversie tra stranieri semplicemente residenti o passaggieri nel territorio nostro.

Nella primiera età del reame di Francia, e quasi di tutti gli stati colti di Europa, valse il principio di assegnare a' forestieri giudici loro concittadini, i quali sentenziassero ne' piati che fra essi avessero luogo. Perciò a quel tempo nissuna era la difficoltà nello stabilire la competenza di sì fatte controversie; essendo in ogni paese un giudice nazionale che le definiva, applicando le leggi del luogo, a cui le parti contendenti si appartenevano. E quando la contenzione si agitava infra persone di diversa gente, e per tanto rette da leggi pur discordi, la era definita da' proprî e speziali giudici di ciascuno de' contendenti, insiem ragunati. (1)

Ma oggidì che un tal sistema non rinviensi più serbato, è non pure malagevole ma importante risapere i termini entro cui spazii la giurisdizione de' tribu-

(1) Du Cange nel Glossario alla parola *lex* dopo di avere parlato della maniera di vivere degli antichi popoli della Francia, ciascuno de' quali era soggetto alle proprie leggi, e quinci l'origine della formola *in sua lege conscriptus, scilicet qui lege qua vivere statuit, professus est;* viene in appresso a contestare il modo di amministrare giustizia fra le persone governate da leggi diverse. *Quod si inter homines qui diversis viverent legibus, emergerent controversiae a judicibus earum legum simul convenientibus dirimebantur.*

nali di un luogo a riguardo degli stranieri. Non si può pensare che agli esteri si debba amministrar giustizia dai giudici del luogo in cui essi si truovano così generalmente e così pienamente, come si fa ai nazionali. Conciossiachè è bene diffcil cosa, che i giudicanti sappian mai sempre le diverse leggi di sì numerose genti. Nè poi conoscendole potrebbero così di leggieri entrare nello spirito di esse. Di ogni legislazione i ministri sono naturalmente i magistrati locali, a cui se ne commette l'applicazione.

Senzachè quale potrebb'essere in giudici stranieri la premura e la sollecitudine per coloro, con i quali per avventura hanno essi poca o niuna buona relazione, le soventi volte astio e durabile nimicizia, e mai sempre indifferenza e non curanza? Potrebbesi quella stessa faticosa attenzione sperare, e quella severa imparzialità, che nelle cause tra nazionali si adoperano, onde la confidenza viene dei litigatori verso i giudicanti? Altronde, si darebbe luogo a pur troppo numerose contenzioni infra gli stati, bene spesso accadendo conflitto giurisdizionale su la competenza dei proprî tribunali. È naturale il pensare, che in quest'ordine di cose tutti studiosamente sforzerebbonsi di dilatare la propria giurisdizione. Il Merlin con molta avvisatezza nota queste sconvenienze. Ecco le sue parole « Se ogni popolo si attribuisse il diritto di giudicare gli stranieri, bisognerebbe necessariamente che si stabilisse, almeno per l'opinione, un ordine di competenza nella giurisdizione dei popoli; ma quest'ordine come stabilirlo di una maniera precisa, perciò

che l'opinione, la quale ha sempre qualche cosa di vago ed incerto, ne sarebbe l'unica regola? Quando controversie di competenza insorgono fra i tribunali di un medesimo stato, esiste sempre al di sopra dei più elevati, un' autorità suprema che le termina con mezzi giudiziarî e pacifici. Ma se insorgono controversie somiglianti fra i tribunali di diverse genti, qual tribunale superiore potrebbe pronunziare tra le loro pretensioni? Per terminarle in pace e con forme giuridiche, bisognerebbe cominciare dal creare quella dieta dell' Europa che domandava l' abate di Saint-Pierre; ma si conosce che questa idea, al pari di quasi tutte le altre dello stesso autore, non sembrò che il sogno di un uomo dabbene. Senza troppo esagerare le cose, possiamo credere che vi sarebbero moltitudini di occasioni, nelle quali ciascuna potenza difenderebbe i suoi tribunali, ed il genere umano non ha che troppo imparato come le potenze sostengano i loro diritti e le loro pretensioni » (1).

Si conosce dunque sino all'evidenza non essere possibile in genere stabilire il sistema della sommessione degli stranieri ai tribunali di ciascuno stato, nel cui territorio essi si trovano. Ma vegnendo al regno delle due Sicilie, i magistrati nostrali sono forse incompetenti qualunque volta si agiti alcuna contenzione fra gente straniera? V' ha dei casi in cui fa uopo che il giudizio seguiti nel territorio nostro?

A dar risposta a sì fatti quesiti, fa mestieri fermare

(1) Repert. art. Sovranità.

più proposizioni, essendochè può recarsi innanzi ai tribunali del regno non pure un'azione che dipenda da contratti consentiti nel nostro territorio, ma una tale che da convenzione fuori stipulata tragga origine. Può l'azione essere puramente civile ovvero commerciale; può vestire la natura reale o personale. Può alla perfine contenere una questione la qual riguardi lo stato e la capacità personale. Perchè a bene sviluppare la materia vuolsi discuterla sotto più e svariati aspetti; essendo varia la dottrina secondo che è diversa la qualità del giudizio che dagli esteri s'introduca innanzi ai tribunali nostri.

Nientedimeno il principio sommo della materia, al quale vuolsi esser tenace, e di cui tutt'altro è conseguente, si è che la giurisdizione nelle cose civili appartiensi a chi siam noi soggetti o per le persone, o per le cose. In altri termini, è la qualità di suddito, o di possessor di beni che ci sottopone alla giurisdizione di un certo paese (1). Giova qui fra gli altri riferire il divisamento del dottissimo Bynkershoek, donde non poca illustrazione ridonda all'argomento che ci abbiam per le mani. *Utcumque placuerit extra personas vel res imperio ejus,* SUPPLE PRINCIPIS, *subditas, neutiquam ea extendi poterit; nam ut juris civilis decretum est,* EXTRA TERRITORIUM JUSDICENTI IMPU-

(1) Nelle materie criminali la cosa è diversa. Basta la semplice dimora anche passaggiera in un luogo per sottometterci a quella giurisdizione. Vale la massima, l'abbiam detto di sopra, *ubi quis delinquit ibi judicatur.*

NE NON PARERI, ita juris gentium vox IMPERA SED IN SUBDITOS. Pendet ea res a sola subjectione, et absque ea si sit, irrita est omnis jurisdictio, et irrita, quae eam praecedit, in jus vocatio. Si quis in jus vocatus non iverit mulcta tenetur l. 2. p. 1. ff. SI QUIS IN IUS VOCAT. NON IVER; at quis mulctam dicet in non subditum? Qui in jus vocatus fidejussorem dedit, sed non subjectum jurisdictioni ejus ad quem vocatur, pro non dato fidejussor habebitur l. 1. ff. eod. Omnibus Magistratibus SECUNDUM JUS POTESTATIS SUAE concessum est jurisdictionem suam defendere judicio poenali l. 1. ff. si quis jusdicenti non obtemp.; at quae potestas in personas, vel res jurisdictioni magistratus non subditas? Quis judex non subditum cogat ad id, quod extremun est in jurisdictione? etc. (1)

Sicchè la giurisdizione nelle materie civili si appartiene alla sovranità del luogo, a cui le nostre persone, o i nostri beni sono sottoposti. Fuori di questi termini non si estende: *extra personas vel res imperio ejus subditas neutiquam ea extendi poterit.*

(1) De Foro legat. c. II.

CAPITOLO XIV.

Gli stranieri semplicemente residenti, o passaggieri nel regno non sono tenuti a comparire innanzi ai tribunali nostri per le obbligazioni civili contratte dirimpetto ad altri stranieri sia dentro sia fuori il territorio del regno.

Abbiam non guari dimostrato, che su gli stranieri ammessi a stanziare nel territorio del regno si dee necessariamente dilungare la giurisdizione de' tribunali nostri. Ma non è conforme la dottrina rispetto a que' forestieri, i quali sono fra noi semplicemente residenti, ovvero di passaggio. I magistrati sono costituiti per definire le controversie le quali riflettono i nazionali, ovvero coloro che per essere stati ammessi dal Governo a stanziare nel regno sono divenuti soggetti alla giurisdizione nostrale. De'casi in fuori in cui importa alla regalia territoriale della sovranità, come nelle azioni sopra immobili, ovvero alla quiete e alla pubblica sicurezza, come ne' giudizî criminali, i tribunali nostri non sono competenti a giudicare delle controversie fra stranieri di quest' ordine. E di fatti, che i forestieri nelle controversie le quali si agitino fra loro per obbligazioni personali, non sien soggetti a' tribunali del regno, per certo niuna è la diminuzione che per questo si fa ai diritti e alle prerogative della sovranità del regno. Dessi sono sudditi di altro stato, e la contenzione per tutto personale non sguarda direttamente alcuna parte dei loro beni siti nel circuito del nostro territorio. Nè l'ordine pubblico ne resta punto o poco turbato; essendo che

non trattasi di azion penale, ma di azione meramente civile. E se de' reati commessi nel regno è bene che sentenzino i tribunali nostri, perciò che vuolsi con la pena rimediare allo scandalo derivato alla società, delle controversie poi puramente civili è di mestieri che giudichino i magistrati del reo convenuto. È qui veramente il caso di seguitare la regola di ragione universale, *actor sequitur forum rei*. Or al caso il foro dello straniero convenuto non è nel regno, sì bene nel luogo dov'ei ha il domicilio (1). Le quali personali obbligazioni van poi costantemente sottratte alla giurisdizione dei nostri tribunali o fosse che nelle conseguenze pur riflettessono gli oggetti mobili ovvero gli immobili posti nel territorio del regno, Conciossiachè l'azione che ne scaturisce è mai sempre personale, essendo il solo debitore tenuto a dare o a fare alcuna cosa, e non avendo il creditore alcun diritto reale. L'obbligazione *ossibus personae inhaerens* seguita il debitore in qualunque luogo. Solo ove si trattasse della esecuzione del giudicato, stando i beni del debitore nel territorio del regno, la si dovreebbe mandare ad effetto presso i giudici nostri e secondo le leggi nostre.

Ma a considerare più addentro la cosa, distinguiamo le obbligazioni che sono nei paesi stranieri consentite, e quelle fermate nel territorio del regno. Imperciocchè se rispetto alle une non v'ha ragione ad

(1) La giureprudenza francese abbonda di decisioni che contestano tale teorica. Veggasi Merlin Repert. Art. Straniero.

offendere il principio universalmente ricevuto, doversi cioè la giurisdizione appartenere al magistrato del luogo ove è il domicilio di quello contro di cui si contende, per certo alquanta dubbietà s' incontra rispetto alle altre. Che anzi dovrebbesi affermare andare esse soggette alla competenza dei tribunali nostri, se si volesse nei fonti attingnere del diritto romano.

Il diritto romano nelle azioni personali stabiliva un doppio foro competente, quello cioè del domicilio (1) del reo convenuto, e quello del luogo dove era stata contratta l' obbligazione. La legge 19 ff. *de judic.* ferma il principio essere non pure i contratti, ma i quasi contratti ancora attributivi di giurisdizione a' magistrati del luogo ove avvenivano. E se era pur diverso il luogo del contratto e quello della soluzione di esso, i giureconsulti fissavano la competenza nel secondo, perciò che dicevano, *contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quo ut solveret se obbligavit.* Due eccezioni solamente si facevano alla regòla di tale competenza. La prima, quando si fosse espressamente convenuto il contrario. La seconda, allorchè una tale volontà de' contraenti, benchè non es-

(1) Il domicilio presso i romani altro era comune, ed altro privato. Il comune era la città di Roma. Il privato era il luogo dove ciascuno aveva la somma delle sue cose, e questo potea aversi eziandio in più contrade. Ond' è che ciascuno poteva essere chiamato a comparire in giudizio e in Roma e nel luogo del suo domicilio privato. I soli legati, e quelli che si trovavano in Roma per una causa necessaria andavano esenti da si fatta condizione. Questi tali avevano *jus revocandi domum.*

pressa era presunta, come nel caso del mercatante forestiere, il quale non era tenuto a comparire dinanzi a' giudici del luogo ove era stato fatto il contratto. La condizione di lui bene ne doveva fare avvisato l'altro paciscente di sì fatta intenzione, cioè di non voler essere astretto nel luogo dov'ei ne stava a causa di commercio. *Durissimum est*, dice la sopra citata legge, *quotquot locis quis navigans, vel iter faciens, delatus est, tot locis se defendi*. Il marito similmente non poteva, in quanto alla riscossione della dote, essere convenuto in luogo diverso da quello dove aveva il suo domicilio, quantunque avesse altrove ricevuto la dote, e fatto l'istrumento dotale. La ragione se ne dà da Ulpiano, *quia in mariti domicilium et ipsa mulier per conditionem matrimonii erat reditura* (1).

Laonde, se vorremmo trarre dietro alla dottrina del Digesto, le contrattazioni fatte nel regno fra stranieri qui semplicemente residenti o passaggieri potrebbero ricadere sotto la mano de' tribunali nostri. Ma per avventura è secondo i principî attinti dalle Pandette che vuolsi dare la soluzione al problema proposto? Il diritto romano continua per questa parte ad aver forza di legge sotto l'imperio della attuale legislazione? Il Merlin (2) sostiene la negativa, e lunga serie cita di scrittori francesi i quali seguitano la stessa opinione. Soggiugne ei che in due casi il codice civile di Francia ha modificata la loro dottrina, pri-

(1) *L. exigere ff. de judic.*
(2) Repert. art. Straniero.

mamente, dicendo che « lo straniero anche non residente in Francia potrà esser citato avanti ai tribunali francesi per la esecuzione delle obbligazioni da lui contratte in Francia con un francese (1) » In secondo luogo dichiarando che « allora quando le parti o una di esse in un atto, e per l' esecuzione del medesimo avranno eletto il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, le domande, ed i procedimenti relativi a quest' atto si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti al giudice del medesimo domicilio (2). »

Gli articoli corrispondenti 15 e 16 delle nostre leggi civili han ritenuto le disposizioni del codice francese. Il primo articolo si fonda sul favore dovuto ai nazionali i quali contrattato avessero con gli stranieri, talchè cessa la forza di esso, quando nella contrattazione non sia intervenuto il nazionale. Il secondo è conseguente della espressa volontà delle parti paciscenti, le quali per agevelare l' esecuzione del contratto volessero eleggere un domicilio diverso da quello, che o la nascita, o il principale stabilimento in un luogo abbia loro partorito. Perchè lucidamente si pare, la dottrina del diritto romano essere stata abrogata tanto dal codice francese, che dalle nostre leggi civili. Il luogo del contratto, all'infuori dei due casi indicati, non può, nè dee riguardarsi per determinare su la competenza dei

(1) V. art. 14.
(2) V. art. 111.

giudici, i quali debbon conoscere delle controversie fra stranieri.

Laonde, nelle controversie civili, onde emani un'azione per tutto personale nel rapporto di due o più forestieri i quali abbian nel regno temporaneo soggiorno, non sono competenti i tribunali nostri, o fosse che l'obbligazione sia stata contratta fuori il territorio del regno, ovvero entro. Debbesi seguitare il foro del reo convenuto. È il giudice del proprio territorio che può solamente condannarci. Al luogo dove suscitasi la controversia, niuna giurisdizione si potrebbe in tai casi attribuire. Non trattasi di azioni reali, ovvero penali, le quali si vogliono conoscere da'magistrati del luogo dov'è sita la cosa, o è accaduta la delinquenza; si bene di azioni meramente personali. Ci piace chiudere questo capo con un passo di Vattel che insiem conferma gli esposti principî, e gli altri che qui di sotto pertrattiamo « Per la stessa ragione le controversie che si possono elevare fra gli stranieri, ovvero fra uno straniero e un cittadino debbono essere definite dal giudice del luogo, e secondo le leggi del luogo. E siccome la controversia nasce propriamente dal rifiuto del reo convenuto, il qual pretende di non dovere quel che gli si domanda, seguita dallo stesso principio, che ciascuno debb'essere convenuto innanzi al suo giudice, che solamente ha il diritto di condannarlo e costringerlo. Gli Svizzeri saggiamente han fatto di questa regola uno degli articoli della loro alleanza affine di prevenire le contenzioni che potrebbono nascere dagli abusi frequentissimi altra volta in questa

materia. Il giudice del reo convenuto è quello del luogo, ove egli ha il suo domicilio, ovvero quello del luogo, ove il convenuto si truova al sorgere di una controversia improvvisa, sol che non si trattasse di un fondo, ovvero di un diritto annesso al fondo. In quest' ultimo caso, poichè questa spezie di beni debbono essere posseduti secondo le leggi del luogo ove son siti, e si aspetta al superiore del luogo darne il possesso, le questioni che gli concernono non possono venire altrove giudicate, che nello stato da cui essi dipendono»(1).

CAPITOLO XV.

I tribunali del regno sono competenti a giudicare nelle controversie commerciali fra gli stranieri semplicemente residenti o di passaggio nel territorio del regno.

Il bene e la prosperità del commerzio eminentemente chiede sì fatta competenza dei tribunali nostri. Conciossiachè stando nel presto ed esatto adempimento delle pattovite obbligazioni sopra tutto riposta la floridezza di quello, si tarderebbe pur troppo la celerità degli affari, ove delle questioni fra stranieri dovessero conoscere i giudici della nazione cui essi si appartengono. Sovente a fare in giudicio sperimento dei suoi diritti, si avrìa necessità di percorrere, con grave danno e de' privati e del pubblico, grande di-

(1) *Droit des Gens* Tom. II. p. 103.

stanza di cammino, e faticosa difficoltà di strade. E agli stranieri, i quali si recano in queste contrade a cagione di commerciali speculazioni si farebbe per certo positiva ingiuria e pregiudizio se lor si niegasse il diritto di conseguir giustizia dai magistrati nostrali; quando dal soggiorno loro fra noi ha pur potuto provenire assai utilità al commerzio e all'industria del paese nostro. Ondechè nell'articolo 625 delle leggi di eccezione una triplice competenza si statuisce nelle materie commerciali. E competente non solo il giudice del domicilio del reo convenuto, come negli affari nudamente civili, ma quegli del luogo dov'è stata fatta la promessa e consegnata la merce, e dove deesi eseguire il pagamento. Il citato articolo è conceputo in tai termini « L'attore potrà citare a sua scelta da» vanti al giudice del domicilio del reo; davanti quel» lo nel di cui circondario è stata fatta la promessa » e consegnata la merce; e davanti quello nel di cui » circondario dovea affettuarsi il pagamento. » La disposizione è scritta in sensi generali. Non si fa distinzione tra forestieri e nazionali. Qualunque atto di commercio operato nel circuito del territorio del regno, o fosse con la promessa ed effettiva tradizione della merce, o fosse con la sola obbligazione di ridursi qui ad effetto la tradizione, sottomette essenzialmente alla giurisdizion del regno le parti paciscenti, avvegnachè a straniera gente elle si appartenessero, e altrove pure stanzianti. Tanto esige il vantaggio e la prosperità del commercio.

Giova qui recare le parole della discussione fatta

in Francia del Codice civile, perciò che i principî della nostra legislazione sono per questa parte a quelli della francese per tutto somiglianti. » Defermon dimanda se uno straniero può tradurre innanzi ad un tribunale francese un altro straniero che ha contrattato verso di lui un debito pagabile in Francia—Tronchet risponde che il principio generale è che l' attore dee proporre la sua azione innanzi al giudice del reo convenuto; che non pertanto, nella ipotesi allegata, il tribunale avrebbe il dritto di giudicare, se la sua giurisdizione non fosse declinata. Defermon osserva che sarebbe lo stesso che allontanare gli stranieri dalle fiere francesi se si rifiutasse loro il soccorso dei tribunali per esercitare i loro diritti sopra le mercatanzíe degli stranieri con i quali essi han trattato—Real risponde, che in tal caso, i tribunali di commercio pronunziano—Tronchet aggiugne, che la natura delle obbligazioni contratte in fiere toglie allo straniero convenuto il diritto di declinare la giurisdizione dei tribunali francesi » . . . . (1).

Laonde, è manifesto essere i tribunali del regno competenti a giudicare delle controversie commerciali fra gli stranieri i quali hanno fra noi temporanea dimora quante volte il contratto è stato fatto nel territorio del regno, sia effettuandosi qui la promessa e la tradizion della merce, sia della promessa altrove fatta stabilendosi qui la soluzione.

(1) Discussione del consiglio di Stato sull' articolo 14 del codice civile francese. Seduta del 6 termidoro anno IX.

CAPITOLO XVI.

I tribunali del regno sono competenti a giudicare delle azioni reali fra i forestieri, allorchè la cosa sopra cui cade la controversia è sita nel territorio del regno.

La dottrina che imprendiamo qui a dimostrare è eziandio conseguente del principio di sopra fermato. Abbiam detto, che le leggi di ciascuno stato han forza entro i confini del proprio territorio, e tutti coloro obbligare che sono ad esse soggetti sia per possesso di beni, ovvero per dimora permanente o temporanea. Perchè i forestieri tuttochè stanzianti, e residenti altrove, quanto è alle azioni reali sopra cose poste nel nostro territorio, per certo sono sottomessi alle leggi del regno. La qual soggezione unicamente origina dal possedere tutti o parte de' loro beni nel regno. E in vero i beni è mestieri che sien retti e governati dalle leggi del paese in cui son siti, o fossero nel dominio di un nazionale, ovvero di uno straniero. La qualità del proprietario al caso niuna differenza importa; mai non potendo vacillare il diritto di far conoscere da' suoi magistrati le quistioni concernenti i beni siti nel territorio soggetto.

Ma sarà forse delle azioni reali relative ai beni immobili solamente, ovvero di quelle eziandio che riguardano i mobili, che debbono sentenziare i giudici del regno? Lo stesso principio che il possesso dei beni è sotto la mano della potestà del luogo dov'essi son siti

naturalmente ne conduce a fare differenza nelle azioni reali di quelle che sono dirizzate sopra cose immobili, e di quelle sopra mobili. Le prime dette immobiliari vanno sottoposte a' tribunali nostri, quando i beni sono allogati nel territorio del regno. Le seconde chiamate mobiliari soggette sono alla giurisdizione del luogo dove il proprietario ha il domicilio, e non già alla nostrale, nel cui territorio per avventura i beni si trovino. Di sì fatta differenza, come abbiam veduto di sopra, è cagione la diversità della natura di queste due spezie di beni; avendo gl'immobili sede fissa e permanente, i mobili di leggieri potendo trapassare di un luogo all'altro. Di che viene, che i forestieri semplicemente residenti o di passaggio nel territorio nostro, ed aventisi il domicilio nel paese loro, benchè ampia sostanza mobiliare possedessero essi nel regno, pure schivano la giurisdizione de' magistrati nostrali, quanto è alle questioni relative a tal sorta di beni. La presunzione è che questi beni sieno fuori il nostro territorio. Perchè per lo stesso principio, che la giurisdizione di ogni stato è rinchiusa nel suo territorio, non possono tali questioni essere giudicate dai tribunali del regno.

CAPITOLO XVII.

Della competenza de' tribunali nostri nelle azioni miste fra gli stranieri semplicemente residenti o di passaggio nel regno.

Si è di sopra dimostrato, che nelle materie civili, le azioni personali fra stranieri aventisi fra noi temporanea dimora non vanno sottoposte al giudizio dei magistrati nostrali. Ne abbiamo solamente eccettuate le azioni personali sguardanti atti commerciali fatti nel territorio del regno. Ancora: abbiam detto che le azioni reali entrano nella nostra giurisdizione, quante volte la cosa sopra cui versino, sia sita nel territorio del regno. Or le azioni miste partecipando ad un tempo della qualità reale in quanto che si dirigono su la cosa, e della qualità personale in quanto che contra la persona pur si rivolgono, in quale delle due classi si collocheranno? Fa mestieri discernere se per esse si contenda contra la persona, fatta astrazione dai beni, ovvero contra i beni senza aversi alcun riguardo alla persona. Nel secondo caso, essendo l'azione indiritta su la cosa, sarà reale. Nel primo sarà personale, perciò che la persona n'è l'obbietto. Sicchè vuolsi considerare lo scopo cui intende l'azione; la quale quantunque mista può pure indirizzarsi ad un fine solo. Così (ad esempio) il venditore il quale esercita il patto di ricompra usa un'azione mista, perchè si dirige contra il primo compratore, e ciò non ostante si può rivolgere contra chiunque sia il possessore della cosa ven-

duta. Or poniamo che il venditore fosse un forestiere temporalmente soggiornante fra noi, e tale eziandio il compratore. Se a lui torna buon grado rivolgersi contra l' acquirente ; essendo in questo caso l'azione personale, mercè che tende all'adempimento del patto, la non potrebbe venir giudicata nel regno. Vale il legale apoftegma , *actor sequitur forum rei*. Per l' opposito potrebbe, se in luogo di convenire l' acquirente, il venditore volesse contra il terzo possessore agitare il giudizio, e la cosa venduta si trovasse sita nel territorio del regno.

Perchè chiara cosa è, e superflua sarebbe ogni altra dimostrazione, che nelle azioni miste tra forestieri dimoranti temporalmente nel regno, per fissare la competenza dei nostri tribunali, vuolsi por mente all'intenzione dell'attore, per iscorgere se contra la persona ovvero contra la cosa abbia egli inteso rivolgersi. In altri termini, se negli effetti intenti un' azione personale ovvero reale.

CAPITOLO XVIII.

Gli stranieri semplicemente residenti o passaggieri nel territorio del regno possono nelle azioni personali essere giudicati da' tribunali nostri, quando non si declina la giurisdizione.

Sin qui sono state esposte le varie spezie di controversie che si possono elevare nel règno dai forestieri qui semplicemente residenti, e ancora la competenza rispetto ad esse dei giudici nostri; supponendo che le parti contendenti non di accordo riconoscessero tale

giurisdizione. Ma che dire se questa non si declini? Può stare che amendue i litigatori di unanime consentimento ai tribunali del regno si sottopongano. In tal caso i giudici del regno possono niegarsi di loro amministrar giustizia, sul pretesto che dessi sono constituiti a giudicare solamente le controversie nate fra i nazionali? In altri termini, si dee far la disamina della competenza dei tribunali nostri solo allora che si declini il potere da uno degli esteri contendenti, ovvero ancor quando niuna declinatoria di foro si eccepisca?

La differenza che fra questi due casi s' intramette è sensibile. Il forestiere, il quale citato presso un nostro tribunale declini la giurisdizione, è in una condizione diversa da quella di chi volentieroso si sommette al giudicio di esso. Quegli intende presentarsi al giudice competente, e però chiamato innanzi a chi non è, ne impugna la giurisdizione. Questi facendo una spezie di tacito compromesso sta contento, che come arbitro conosca della controversia altri, che il proprio giudice. E perciò nell' un caso il primiero esame, cui debbono a sè stessi proporre i tribunali del regno è di discutere la loro competenza. Pur troppo monta che al forestiere sia renduta giustizia dai giudici suoi concittadini; avendo essi quello interesse, e quella sollecitudine e sincera imparzialità, che non così facilmente si possono presupporre in giudici stranieri. Questi non possono mai sempre dar di sè tale fiducia, che basti a farne di buon' animo osservare il dettame delle loro decisioni. Nell' altro caso poi nessuna necessità evvi di mettere in dubbio la propria com-

petenza, perciò che è il forestiero stesso il qual consente che giudici stranieri sentenziino della sua causa. Egli bene aveva la facoltà di declinare la giurisdizione; in iscambio spontaneamente vi si è sottomesso. A ciò fare ha potuto esser cagione o la fidanza riposta ne' nostri giudicanti, o il conseguimento presto e sollecito di un diritto, che rilevi subitamente conservare o ricuperare, ovvero il proposito di schivare lungo e faticoso viaggio, sovente necessario per ottenere giustizia da' giudici suoi naturali. Or in questa ipotesi par chiaro, non potere i tribunali del regno mettere in dubbio la loro giurisdizione.

E di vero, gli stranieri litigatori consentendo spontaneamente che sieno giudicati da' tribunali del regno meno attribuiscono una nuova giurisdizione, che operano una prorogazion di essa. Il potere è dato a' magistrati dalla sovranità, la quale delegando parte della sua autorità, ha terminato poi il circuito del territorio sopra cui esercitarsi, e definita la natura degli affari che si debbono trattare. Ma la qualità delle persone che hanno a sperimentare il giudizio, se cioè le dovessono essere nazionali o forestiere, non è entrata a stabilir le giurisdizioni. Nel suo territorio il giusdicente dispiega la sua autorità sopra tutti. E se tace rispetto ai forestieri, i quali non convengono innanzi ai tribunali nostri, questa è meno limitazione di potere, che una necessaria eccezione dovuta alla qualità del reo convenuto, a cui non può togliersi il diritto di essere giudicato da' magistrati del proprio domicilio; la quale svanisce non sì tosto che egli signi-

fichi la volontà di non usarne. Di che viene come legittimo conseguente, non potere i tribunali del regno dinegare la giustizia, ove i forestieri volentierosi si sottomettano alle loro decisioni. La giurisdizione che solamente potea venire impedita dall' eccezione della declinatoria del foro, è stata da ambo le parti contendenti concordemente riconosciuta.

Il giureconsulto Ulpiano si fa appunto il quesito, se cioè a prorogar la giurisdizione basti il consentimento delle parti, ovvero faccia di bisogno ancora quello del pretore; e dice essere sufficiente il consenso dei litigatori. *Convenire autem* (ecco le sue parole) *utrum inter privatos sufficit, an vero etiam ipsius Praetoris consensus necessarius est? lex Iulia judiciorum ait; QUOMINUS INTER PRIVATOS CONVENIAT; sufficit ergo privatorum consensus (1).* E applicando tal regola al caso, in cui il Pretore ignaro del consenso delle parti reputi falsamente essere competente, mentre che non è, decide ei dovere la giurisdizione eziandio rimaner prorogata. *Proinde si privati consentiant, Praetor autem ignoret consentire et putet suam jurisdictionem, an Legi satisfactum sit, videndum est? Et puto posse defendi, ejus esse jurisdictionem (2).* Ugon Donello comenta con molta precisione questa legge. *Notandum hoc loco* (dic' ei) *non aliorum consensum hic exigi, quam litigatorum; ipsius praetoris consensum non esse*

(1) *L. 2. D. p. 1. de judiciis.*
(2) Legge citata.

necessarium; ut si privati exteri consentiant, praetor aut putet suae jurisdictioni subjectos, aut sciens exteros ignoret eos consentire, nihilominus ejus sit jurisdictio; sicque interpretatur Ulpianus illa verba legis Iuliae judiciorum, quominus inter privatos conveniat. *Quod et merito placuit. Nam praetor ipse per se jurisdictionem habet, non ex privatorum consensu accipit. Soli sunt litigatores quorum ex voluntate pendet, defugiant ne praetores jurisdictionem, an volentes in se admittant. Ideo et in eo solum eorum voluntas quaeritur (1).* Laonde lucidamente si pare essere sufficiente la sola volontà de' litigatori, perchè si prolunghi la giurisdizione. L' assenso del giudice è a questo onninamente inutile. La concorde volontà delle parti contendenti di prescegliere per giudice della loro controversia chi non sarìa competente senza un tal consenso, e la capacità del giudice a sentenziare nella materia la qual si reca alla sua cognizione, sono i due elementi essenziali a prorogare la giurisdizione. Ogni altra cosa è superflua ed oziosa. Il giudice o fosse che consentisca o no, non può fare a meno di pronunziare (2).

(1) Tom. 4. Lib. XVII. C. X. p. 1192.

(2) Laonde si vede qual giudizio si debba fare dell' opinione di Lauterbachio, il quale dice non essere necessario il consenso espresso del giudice, ma bastare che egli non contradica. *Consensus judicis expressus ad prorogationem necessarius non est; sed sufficit si non contradicit. Invitus vero compelli non potest ut sibi non subjectis jus dicat. Colleg. theor. pract. ad Pandect. tit. de jurisdict.*

Or tornando al nostro proposito, se due forestieri aventisi nel regno temporanea dimora, solleciti d'imporre termine a qualche loro contenzione, si accordano di presentarsi a' tribunali nostri, per certo che non si potrebbe ricusar loro la giustizia, sul pretesto che non sono nazionali, nè tampoco ammessi a fissare il domicilio nel regno; e che il consentimento de' litiganti non debbe nuocere al magistrato, al quale si aggiugnerebbe pur maggiore gravezza, estendendo in tal maniera la giurisdizione. A questa opinione, la quale non altronde potrebbe rampollare che da una non curanza verso la gente straniera pur troppo trasmodante, ripugnano non pure i principî del diritto, perciò che l' acquietamento del giudice, come abbiam veduto, non è necessaria a prorogare la giurisdizione, sì bene i riguardi ancora dovuti al bene generale.

E di fatti: ai forestieri contendenti fra loro s' inferirebbe condizione assai malagevole, impedendo loro la facoltà di ottener giustizia presso i magistrati del luogo ove essi si trovino, ancor quando tacita o espressa convenzione a ciò gli induca. Che non si possa ciò fare, quando si citino in giudizio altri ancor stranieri, ma discordanti, è cosa bene regolare; essendochè chiunque è per altri convenuto a causa di alcun litigio che vuolsi intentar contr' esso dee aver la facoltà di essere giudicato nel luogo del suo domicilio. Le parti del reo convenuto sono state mai sempre tenute come più favorabili di quelle dell' attore. Ma oltraggiante, e iniquo saria il rifiuto che si farebbe della giustizia, allorchè nei litiganti è comune l' acquie-

tamento a volerne osservare il dettame. Il che ripulsaldo mutuamente i forestieri dal territorio del regno, e i nazionali nostri dall'altrui paese per temenza di una simile condizione, non più si avrebbono quelle vicendevoli comunicazioni fra' popoli lontani, onde si aguzzano gl'ingegni e gli uni alle bisogne degli altri provveggono, ingenerandosi così fra le svariate genti una spezie di amistà e poco meno che di fratellanza. In somma, al sistema di niegare giustizia ai forestieri ancor quando concorra il consentimento di amendue le parti litiganti, non che le legali dottrine contradicono i principî ancora della comune utilità. Gli esteri non più, come un dì, si sguardano con l'odiosa divisa di nimici. Gli stati colti di Europa, e fra essi massime il regno delle due Sicilie, han reciprocamente ammessi i forestieri al godimento dei diritti civili. E se nel regno vuolsi in giudizio respignere lo straniero attore, allorchè l' altro straniero reo convenuto eccepisce la declinatoria del foro; non si può, quando di accordo amendue le parti convengono innanzi ai giudici nostri. Si stabilisce allora (dice un giureconsulto gius-pubblicista (1)) in certa maniera uno arbitramento della giustizia; ma i suoi arbitramenti non possono essere se non se vere decisioni. E noi soggiugniamo che tali arbitramenti sono necessarî rispetto agli arbitri; non possono essi ricusarsi ad accettarne il carico (2). Al lor rifiuto insiem si op-

(1) Merlin art. Sovranità.

(2) Veggansi le discussioni del codice civile al luogo so-

pone la giustizia, e 'l comune interesse della società, e l'incivilimento pur molto desiderato delle genti (1).

CAPITOLO XIX.

Della competenza de' tribunali del regno, quando nel litigio piglion parte i forestieri e i nazionali.

Sin qui abbiam discorsa la competenza de' tribunali del regno, essendo le parti contendenti amendue straniere. Ma che dire quando il giudizio sia fra uno straniero e un nazionale? Per avventura sono gli stessi principî che reggono la giurisdizione de' tribunali del regno? La materia che rechiamo qui al nostro ragionare presenta alcune eccezioni alle regole stabilite di sopra, le quali sono state introdotte dalla necessità, e sovente dal favore verso i nazionali, a cui si è voluto rendere più facile la maniera come asseguire i loro diritti contra i forestieri. Perciò avremo a notare alcuna differenza nel caso che la contenzione ferva

pra citato, dove Tronchet dice espressamente che i tribunali francesi possono giudicare sul conto di due stranieri, allorchè non si declini la giurisdizione.

(1) È notabile che questa prorogazion di giurisdizione non ha luogo quando non di azioni personali si tratti, ma di reali. Perchè, l' una delle due cose, o i beni sopra cui cade l' azione, sono nel territorio del regno, e allora i tribunali nostri sono competenti senza il bisogno del consenso dei litigatori. Ovvero i beni son posti nell' estero, ed è quivi che vuolsi intentare il litigio.

nel rapporto di due forestieri, e nel caso che tra uno straniero e un cittadino si agiti,

CAPITOLO XX.

Degli stranieri attori in giudizio contra i nazionali.

A definire a chi si appartenga la giurisdizione nelle controversie fra nazionali e stranieri, allorchè questi ultimi sostengono in giudizio le parti di attore, fa mestieri indagare la natura delle azioni che s'istituiscono. Che se l'azione è nudamente personale, è fuori dubbio, che sì gli esteri temporalmente residenti nel regno sì quelli che ne dimorano fuora, debbano presentarsi a' tribunali nostri, È qui che cade opportuna l'applicazione della regola, *actor sequitur forum rei.* Che se poi l'azione è reale, allora vuolsi distinguere, se l'oggetto cui miri sia posto entro il territorio del regno, ovvero fuori. Nel primo caso, è chiaro, la giurisdizione è dei tribunali nostri; nel secondo è del paese dove per avventura è sita la cosa. E siccome gli oggetti mobili (l'abbiam detto più volte) si reputano esistere nel luogo ov'è il domicilio del proprietario, perciò se l'azione è indiritta sopr'essi debbesi mai sempre giudicare nel regno; quantunque non qui ma altrove fosse il sito effettivo. Nelle azioni miste vale ciò che abbiamo ancor detto di sopra. Se si persegùiti la cosa, la giurisdizione se ne appartiene al giudice, nel cui territorio quella è sita. Se contra la persona si agisca, vuolsi andare al giudice del

luogo, in cui ha il domicilio il reo convenuto, che nella spezie è il nazionale. Sicchè il forestiere dee comparire innanzi ai tribunali del regno al pari di ogni altro, qualunque volta faccia da attore contra un nazionale. La differenza sta in questo solamente, che il regnicolo il qual fa le parti di attore non è tenuto a prestare cauzione alcuna per le conseguenze del litigio; quando all'estero s'impone l'obbligo di sicurare il reo convenuto a riguardo del pagamento delle spese del giudizio, e dei danni ed interessi, cui potesse ei venir condannato. La condizione di lui, al quale è bene agevol cosa abbandonar questa dimora, riparando altrove dalle condanne giudiziali qui incorse, ha meritamente fatta stabilire tal guarentigia a pro dei nazionali che in giudizio si convengono.

Nell'art. 17 delle leggi civili sta scritto « In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore, sarà tenuto a dar cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi risultanti dalla lite, quando non possegga nel regno beni immobili di un valore sufficiente ad assicurare il pagamento. » E gli artic. 260 e 261 delle leggi della procedura nei giudizî civili sono così concepiti « Tutti gli stranieri, o attori principali, o intervenienti in causa, ogni qual volta il reo ne faccia istanza prima di qualsivoglia eccezione, saranno tenuti a prestar cauzione per lo pagamento delle spese, e dei danni ed interessi, nei quali potessero esser condannati.

La sentenza che ordinerà la cauzione, ne fisserà la somma. L'attore che depositerà tal somma, o dimo-

strerà che i suoi stabili situati nel regno sieno bastanti a garentirla, sarà dispensato dal prestarla. » In somma, gli esteri non possono introdurre contra i nazionali veruna azione, se prima, su l' inchiesta fatta dal reo convenuto, non danno la cauzione *judicatum solvi.* E questo in ogni materia quale che essa fosse, fuorchè nelle cose commerciali. Nello scontro da una parte della celerità e dell'esattezza nell'adempire le commerciali obbligazioni, e dall' altra della garentia dovuta agli interessi de' nazionali, la legge ha preferita la utilità del commercio. Ha voluto che i cittadini fossero più presto esposti a patir danno da' forestieri, anzi che in menoma guisa frapporre ostacolo al commercio (1).

La necessità di tale cauzione cessa qualora lo straniero abbia nel territorio del regno beni immobili bastevoli ad assicurare gli effetti del giudicato. Essa si termina solamente alla garentia del pagamento delle spese e de' danni ed interessi nascenti dal giudizio; per nulla riguarda l' assicurazione di quello che si comprende nella dimanda principale. Imperciocchè o questa viene rigettata, e il nazionale non patisce alcun danno. Del dispendio e dei danni ed interessi

(1) Nell' articolo 629 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio sta scritto così « I forestieri attori non possono essere obbligati in materia di commercio a prestar cauzione per lo pagamento delle spese, dei danni e degl' interessi, ne' quali potrebbero esser condannati, ancora quando la domanda sia portata davanti un tribunale civile ne' luoghi ove non siavi tribunale di commercio. »

patiti nel corso del litigio viene ei sempre rifatto. Ovvero è ammessa la dimanda, e il nazionale dee pagare il valore contenuto nella sentenza che il condanna. Nè pure ha luogo, allorchè lo straniero vuole sperimentare i suoi diritti risultanti da un titolo esecutivo, mercè che non pretende un nuovo diritto, che potrebbe per avventura essere ammesso o niegato; sì bene il conseguimento effettivo di un diritto non contrastato. Nè pur riflette lo straniero il quale sostenga le parti di reo convenuto, principale o interventore in causa; essendo la difesa di ragion naturale e indiritta a repulsar gli effetti della proposta azione.

Laonde la competenza nelle controversie tra stranieri attori e nazionali rei convenuti è la stessa di quella, la quale ha luogo allorchè amendue le parti contendenti sono cittadine. Agli stranieri è solamente aggiunto l'obbligo di dar cauzione, tale che basti a sicurare gli effetti legali del giudicato. E poichè, a questo riguardo nissuna distinzione si rinviene dalle leggi nostre fatta dei forestieri aventi nel regno temporaneo soggiorno, e di quelli cui è stato permesso fissar qui il domicilio, è però che sì gli uni come altri vi vanno ugualmente soggetti. Si è voluto mettere in salvo il riposo e la tranquillità dei regnicoli, a cui pur troppo graverebbe essere vessati con lunghi e cavillosi litigi da gente straniera, la quale può, qualunque volta il pensi, sgomberare le contrade del regno.

CAPITOLO XXI.

Dei nazionali attori in giudizio contra gli stranieri in materia reale.

Nelle materie reali, l'abbiam detto, la competenza è determinata dalla giacitura della cosa che si chiede in giudizio. Al domicilio del reo convenuto non si ha alcun riguardo. Quindi abbiam dimostrato nei capi antecedenti, come lo straniero qui dimorante di passaggio, ovvero residente altrove debba presentarsi a' tribunali nostri, allorchè la cosa su cui versa l'azione è posta nel territorio del regno; e questo quando il reo convenuto fosse nazionale, ovvero pur straniero. Or il nazionale che sostiene le parti di attore contra i forestieri non va sottoposto a giurisdizione diversa. Se la cosa la quale si chiede è sita entro il territorio del regno, la competenza appartiensi ai magistrati nostrali. Diversamente, se in altra contrada poi esiste la cosa. In somma, nelle materie reali i nazionali attori, del pari che gli stranieri, debbono presentarsi innanzi ai tribunali del luogo, ove la cosa è sita. Il principio è indeclinabile. Il possesso dei beni vuolsi mai sempre reggere e governare con le leggi del territorio in cui essi sono, o almen fingesi che sieno.

CAPITOLO XXII.

Della competenza delle azioni personali proposte dai regnicoli contra gli stranieri.

Se vorremmo stare alla severità dei principî, la risposta sarebbe bella e facile. Il nazionale dovrebbe comparire innanzi al giudice del luogo, dove lo straniero ha il suo domicilio; però che l'attore dee seguitare il foro del reo convenuto. Nullameno le leggi nostre a tal regola generale han fatta eccezione, trattandosi di eseguire le obbligazioni da forestieri contratte verso i nazionali, sia nel territorio del regno, sia fuora. In tal caso i nazionali hanno la facoltà di chiamare innanzi ai nostri tribunali gli esteri, comechè nè pur fra noi residenti. Ciò forma una guarentigia ben atta ad assicurare ai nazionali il modo come sperimentare i proprî diritti. Non è così agevole indirizzarsi agli esteri magistrati. La difficoltà e la fatica di un lungo cammino, l' abbandono per alquanto tempo dei suoi affari e sovente la poca fidanza nei giudici di altra gente, mentre che da una parte sarieno cagioni troppo efficaci a sopire le più giuste pretensioni dei regnicoli, dall'altra ingenererebbero nell' animo dei forestieri tracotanza e ritrosia a compiere i pattoviti obblighi, potendo di leggieri schivarne il giuridico costrignimento. Ond'è che nell'articolo 15 delle leggi civili sta prescritto « Lo straniero anche non residente nel regno, potrà esser citato avanti i tribunali

nazionali per l' esecuzione delle obbligazioni da lui contratte nel regno: potrà parimente esser chiamato avanti i tribunali nazionali per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un nazionale, purchè gli effetti del giudicato possano eseguirsi nel regno (1)»

Ma il nazionale, a cui è dato poter chiamare appresso i magistrati del regno lo straniero col quale ha contrattato, debbe tal diritto usare solamente quando dimostri che il reo convenuto abbia beni nel regno, sopra cui esercitare gli effetti del giudicato, ovvero ancora quando non riesca a fare pruova sì fatta? Le ultime parole che sono scritte nell' articolo 15 delle leggi civili, *purchè gli effetti del giudicato possano eseguirsi nel regno,* forse a prima vista farebbero inchinare a credere che i tribunali nostri non potessero sentenziare, se prima in *limine litis* non si provi la esistenza nel territorio del regno di beni, sopra cui la sentenza si riduca ad effetto. Ma se poniam mente allo spirito della legge, si fa manifesto non altro concetto involgere l' espressioni del citato articolo, se non quello di un' avvertenza a' nazionali di non volere introdurre il giudizio, innanzi che si certifichino della

(1) Uguale diritto è conceduto agli stranieri. L'articcolo 16 delle leggi civili dice « Un nazionale potrà esser citato avanti un tribunale del regno per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero anche con un forestiere. » E per verità era ben giusto che si fosse ai forestieri contra i nazionali conceduta quella facoltà ch' è data a costoro contr' essi. La qual cosa per altro è di diritto, atteso chè avendo il nazionale il suo domicilio nel regno, perciò è quivi che si deve convenire.

maniera come eseguire nel regno il giudicato. Pare che la legge abbia inteso a ricordare il principio generale di ragion pubblica, che la forza della cosa giudicata non si estende al di là de' termini della territoriale giurisdizione. Ha ella quasi tacitamente detto essere inutile la sentenza ottenuta nel regno contra il forestiere, allorchè non vi sono beni su cui eseguirsi; doversi al caso intraprendere un novello giudizio nel luogo dove sono i beni dello straniero. Or a schivare la necessità di un doppio litigio, giova, prima di comparire dinanzi a' magistrati del regno, conoscere del modo come mandare ad effetto il giudicato. In somma, le parole non guari riferite dello articolo 15 porgono l'idea di una di quella spezie di leggi addimandate dall'Ubero *textus suasorii et consulentes*, le quali meno costringono gli atti degli uomini, che danno consiglio utile a seguirsi.

CAPITOLO XXIII.

I tribunali del regno hanno giurisdizione sopra gli stranieri nelle questioni che risguardano lo stato e la capacità delle persone, allorchè quelle proposte sono nell'interesse dei regnicoli? Distinzione a farsi tra il caso in cui tali questioni vengono istituite in principale, o per incidente.

Abbiamo discussa la competenza dei magistrati nostri, allorchè dai nazionali, per obbligazioni nel regno o fuora pattovite, giuridicamente si agisca contra gli stranieri. Abbiam ragionato che gli esteri, quantunque non residenti nel territorio del regno, han debito per

tali obbligazioni di comparire innanzi ai nostri tribunali. Ma sì fatta giurisdizione la quale, come si è detto, è fondata sopra principî di sicurezza e di favore per i regnicoli, a cui non sempre riesce agevol cosa imprendere lunghi cammini affin di pervenire al luogo dov'è il domicilio degli esteri che si voglion convenire in giudizio, si distenderà poi eziandio al caso in cui si tratti di conoscere dello stato e condizione della persona de' forestieri? Può talvolta rilevare grandemente che s' investighi e definisca la personale capacità della gente straniera. La stessa obbligazione assunta dall'estero può essere valida o nulla, ricevere esecuzione per una parte o per l'intero, secondo che sarà egli supposto o esente dalla autorità paterna o tutoria. A conoscere se può al forestiero aspettarsi una successione aperta nel regno, ricorre non di rado il bisogno di sapere la figliazione di lui, se sia legittimo o illegittimo, se ad una più tosto che ad un'altra famiglia si appartenga. Or in questi e altrettali casi dovrà il nazionale comparire innanzi ai tribunali del luogo ove l'estero ha il domicilio, ovvero convenir lo potrà eziandio presso i magistrati del regno?

Se poniam mente alle prescrizioni delle leggi nostre, di certo niuna ne rinveniamo, dalla quale scaturisca sì fatta competenza. Il principio di ragione universale, che l'attore debbe seguitare il foro del reo convenuto, appresso noi, non ha patita se non se una sola eccezione a riguardo dei nazionali, verso cui gli stranieri abbian contratta qualche obbliga-

zione. Nulla truoviam detto intorno alla cognizione dello stato de' forestieri, se cioè le questioni pregiudiziali *praejudicia*, le quali riguardano la loro capacità personale si possano per regola, ovvero almeno in taluni casi, sottoporre alla giurisdizione dei magistrati del regno. Perchè a prima vista si dovrebbe giudicare, non essere per questa parte stati alterati i principî generali intorno alle competenze giurisdizionali. E perciò al nazionale, a cui a sorte importasse far definire la capacità del forestiero ch'ei deve convenire in giudizio, sarebbe necessità dirigersi al domicilio di lui, e in quel foro convenirlo. Ma a sottilmente considerare la cosa, sarà poi sempre vero che il giudizio su lo stato e la condizione delle persone si aspetti esclusivamente a' tribunali del luogo, in cui quelle hanno il loro domicilio? V' ha per avventura qualche caso, in cui sì fatta cognizione, quanto è a' forestieri benchè altrove dimorati, ricada sotto la mano de' tribunali del regno? Ecco quello che ci facciamo a dimostrare in questo luogo, alquanto largamente, stabilendo una distinzione presa dai fonti del diritto.

Le cause di stato, che i latini appellavano azioni pregiudiziali *praejudicia* (1), perciò che esse giudicano anticipatamente tutte le questioni che poscia intorno allo stesso suggetto si elevino tra chicchessia, di lor natura son tali da poter essere proposte in due modi di-

(1) *Praejudicium per excellentiam vocatur judicium status. Uber.*

versi, cioè in principale o per incidente, cioè per via di azione ovvero di eccezione. Sono istituite per via di azione, allorchè formano esse lo scopo principale della causa. Così colui il quale pretende essere nato dal tale uomo, e chiede a suo favore la dichiarazione di prole legittima di lui, propone un'azione di stato, la qual dicesi in principale, atteso che la è il fine precipuo della causa; non si sviluppa nel corso di altro giudizio. È parimente azion di stato istituita in principale quella del padre che impugna nei termini voluti dalla legge la legittimità del figliuolo nato prima de' cento ottanta giorni del matrimonio, ovvero dopo i trecento giorni della sua assenza.

Sono poi proposte per incidente, ossia mediante eccezione, quando esse si sviluppano nel corso di altro giudizio, il quale altro scopo si abbia che quello di conoscere dello stato della persona. Istituisce Mevio una petizione di eredità, e si risponde da colui nelle cui mani si truovano gli oggetti ereditarî, che egli non è figliuolo legittimo di chi intende essere erede, che non si appartiene alla famiglia di cui vuol rivendicare i diritti e le ragioni. In questa spezie, l' azione di stato dicesi proposta per incidente, cioè ad occasione di altra controversia.

Or è difforme la dottrina rispetto alla competenza di sì fatte questioni, se sieno istituite nell' una o nella altra guisa, per via di azion principale ovvero per incidente. Nel primo caso la conoscenza debb' esserne propria ed esclusiva dei giudici del luogo ov' è il domicilio del reo convenuto, cioè di colui, del cui stato

e condizione si tratta. Nessuna è per questa parte l'eccezione al principio generale, che l'attore dee seguire il foro del reo convenuto. Se in tutte le altre questioni che riguardano la proprietà e i diritti degli uomini (le quali per verità si hanno un'obbietto meno rilevante che non è quello delle azioni pregiudiziali) alla parte ch'è convenuta in giudizio non si può ricusare il diritto di proporre la declinatoria del foro, e farsi giudicare dal magistrato del luogo del suo domicilio, di certo che nelle contenzioni intorno allo stato della persona facoltà sì fatta debb'essere sopratutto tenuta sacra ed inviolabile. Torna grandemente alla incolumità dello stato civile delle persone, che di alcuni elementi di fatto, donde il giudicio della questione è dipendente, i quali ad una certa distanza e di tempo e di luogo van sovente soggetti ad essere falsati o modificati, conoscano i giudici di quella regione, dove tai fatti sono accaduti.

Diversa è poi la dottrina nella seconda ipotesi. Allorchè la question di stato viene proposta incidentemente ad altra controversia, i forestieri comechè altrove stanziati non possono schivare la giurisdizione dei tribunali del regno. È questa una eccezione al principio, che ciascuno debb'essere giudicato dai proprî magistrati, introdotta da potenti ragioni di bene universale, e direm meglio dalla necessità dell'istruzione dei giudizî. Se presso i tribunali nostri, contra un estero che ha nel territorio del regno fermata la sua residenza s'intenti per alcun regnicolo giuridica azione, nel cui corso sia necessario conoscere di una

question di stato, tale che non potrebbesi pronunziar su l' una senza che prima si conosca dell'altra; è manifesto in questo caso dovere naturalmente la giurisdizione dei magistrati nostrali rimaner prorogata. Altramente non fia possibile decidere dell' azion principale. Tutte le volte (dice la legge 13 *Cod. de judiciis*) che ad una quistione su la proprietà si frammischia altra che riguardi lo stato della persona, nulla impedisce che il giudice il qual'è investito della cognizione della prima, eziandio pronunzii su l' altra. *Quoties quaestio status bonorum disceptationi concurrit; nihil prohibet quo magis apud eum quoque, qui alioquin super causa status cognoscere non possit, disceptatio terminetur (1)*. E la legge 1 *Cod. de ordine judiciorum*, con lucidità ancor più grande ferma questa teorica. *Adite*, dicesi in essa, *Praesidem provinciae, et ruptum esse testamentum Fabii Praesentis, agnatione filii docete; neque enim impedit notionem ejus, quod status quaestio in cognitionem vertitur, etsi super status causa cognoscere non possit; pertinet enim ad officium judicis, qui de hereditate cognoscit, universam incidentem quaestionem, quae in judicium devocatur, examinare; quoniam non de ea, sed de hereditate pronuntiat*. E Ugon Donello sul fondamento di questa legge stabilisce il principio, essere la ma-

(1) Il Gotofredo al comento della citata legge eleva il legale aforisma: *Qui dere aliqua principaliter non potest cognoscere, si incidenter ea movibitur, de ea cognoscet*.

niera come si propone l'azione una delle vie per cui viene prorogata la giurisdizione del giudice, malgrado la volontà contraria dei contendenti. *Quod fit,* dic'ei, *cum non causa alia defertur ad judicem principaliter, sed ejus causae quaestio in judicium apud eum recte institutum incidit (1).*

Ma se bene consideriamo, come che l'azion di stato istituita per incidente prolunghi la giurisdizione del giudice, pure in realtà non si sorpassano i naturali termini della competenza. La natura del giudizio principale non ne rimane punto scambiata. Che nel chiedersi dal postumo l'eredità del padre, dicendosi *testamentum ruptum esse agnatione filii,* si eccepisca dall'erede scritto circa allo stato di lui, assumendosi essere quegli nato dall'ancella, e non dalla moglie del defunto, non perciò resta alterata l'indole della questione principale, che ha per obbietto l'eredità. Dello stato si tratta incidentemente, e per quanto concerne la questione della proprietà, di cui non si potrebbe conoscere, senza che anticipatamente si conosca di quello. In somma la definizione dello stato è come il mezzo onde aggiugnere a determinare su la spettanza dell'eredità. Il perchè sentenziando il Preside della question di stato proposta incidentemente, non giudicava propriamente di causa che fosse fuori la sua giurisdizione, *quoniam non de ea, sed de hereditate pronuntiat.*

Laonde, possiam conchiudere assai diversità di le-

(1) Comm. de J. C. Lib. XVII. C. IX.

gali effetti derivare dal modo come la question di stato viene istituita. Proposta in principale, la giurisdizione si appartiene al giudice competente, cioè del domicilio di colui contra chi essa s' intenta. Istituita per incidente, la giurisdizione se ne attribuisce eziandio a chi non sarebbe competente a giudicare, ove essa fosse l' obbietto principale della causa. Nel primo caso. la definizione dello stato fermata una volta acquista la forza della cosa giudicata rimpetto a tutta la società, *vim praejudicii*, sol che il giudizio si faccia con un legittimo contradditore. L'ordine pubblico e la quiete delle famiglie, che sopra tutto riposano su la certezza de' diritti e delle obbligazioni proprie di ogni persona, non han permesso che, ad ogni occasione, si potessero elevare controversie su lo stato di chicchessia. La regola, che la cosa giudicata non ha forza contra di coloro che non sono intervenuti nel giudizio ha per tanto qui dovuto patire una necessaria eccezione. I giudicati in materia di stato, a differenza degli altri ordinarî, prolungano, come le prescrizioni della legge, la loro energia su l' avvenire. Reggono non pure quel ch' è di già accaduto, ma quel che dovrà accadere ; anticipatamente decidono tutte le questioni che in avvenire si potessono per avventura su lo stesso obbietto suscitare da chiunque. Nel secondo caso poi, il giudicato non estende la forza al di là delle persone dei contendenti, avvegnachè dello stato si conosce nel solo riguardo dell'azion principale, che non si potrebbe altramente decidere. Si ha un giudizio ordinario *judicium*, e non una causa di stato

praejudicium. Perchè la condizione della persona assodata una volta per cotal guisa non può avere la valenfia della cosa giudicata incontro a tutta la società. Fuori le parti contendenti, reputasi lo stato della persona non per anco giuridicamente fermato. Perchè non è impedito, che in altro giudizio si rechi a novello esame lo stato e la condizione di chi è stato di già incidentemente ad una questione su la proprietà, giudicato figliuolo legittimo o illegittimo, padre o figliuol di famiglia. Il Donello comentando la precitata legge nota appunto questa discrepanza fra la question di stato giudicata principalmente e per incidente. *Quid enim refert, dixerit aliquis, de incidente quaestione judicatum non esse principaliter, si id re ipsa eundem effectum habeat? quod quidem hic accidere videtur. Finge praesidem pronuntiare impuberis esse hereditatem. Vi ipsa eum liberum esse dicit: neque possessor unquam hereditatem ab eo tanquam a servo vindicabit, obstante ei rei judicatae exceptione. Sed non ideo hoc idem valet, atque si de statu impuberis principaliter actum et pronuntiatum esset. De hereditate quidem ipsa cum petitore tanquam qui ob suprascriptas causas heres non sit, agi non potest. Sed si is qui de hereditate victus est, eumdem illum petitorem servum suum esse ex alia causa intendat. nihil obstet ei, quominus id faciat. Aut, quod victor adversus alias personas pro libero non habebitur, cum si de ejus statu judicatum esset, haberetur; vis haec est praejudicii* (1). L' impubere sarà dunque libero

(1) *Ibidem p. XVI.*

rispetto all' erede scritto, il quale non potrà da lui *tanquam a servo* rivendicare l'eredità, Non sarà libero dirimpetto alle altre persone, e nè pure verso l'erede stesso, ove egli assuma essere l'impubere servo suo *ex alia causa* (1).

Ora, per tornare al principio del nostro ragionare, se all'assunto che abbiam per le mani applichiamo tali teorie, le quali comprendono la ragione scritta della materia, si fa manifesto potere gli stranieri, quanto è allo stato loro, essere giudicati dai tribunali nostri, allorchè la questione si proponga non per azion principale, ma per incidente, cioè si sviluppi nel corso di un giudizio, il quale a tutt'altro fine sia indiritto, che a quello di far pronunziare su la personale condizione di lui. Di ciò è cagione, l'abbiam detto, la necessità. Sovente a definire la causa principale occorre anticipatamente discutere la capacità o la incapacità di alcuno de' contendenti. Or non fia possibile che ai tribunali del regno, a cui in alcuni casi è dato giudicare degli stranieri tuttochè altrove

(1) Notisi che se nel trattarsi per incidente la questione di stato, si chiamassero tutti gl' interessati, che sono i legittimi contradittori, allora la decisione dovrebbe avere la forza di cosa giudicata per tutti. In questo caso, comechè incidente fosse la disamina su lo stato, avrebbe la qualità di una vera azion pregiudiziale, perchè per la chiamata di tutti i legittimi contraddittori lascerebbe d'inservir solamente alla causa principale; sarebbe indiritta a uno scopo assai più alto, quale è quello di fissare pure una volta rimpetto a tutta la società lo stato della persona.

stanziati, si ricusino poi i mezzi proprî e necessarî a poter esercitare la giurisdizione (1). Ma gli esteri di cotal maniera presso noi giudicati padri o figliuoli di famiglia, legittimi o illegittimi, non si avranno tai qualità che incontro a colui solamente con chi è stato agitato il giudizio. Rispetto agli altri, sieno regnicoli sieno forestieri, non sta la forza della cosa giudicata *vis praejudicii*.

CAPITOLO XXIV.

Della competenza dei tribunali del regno nelle materie di società di successione e di fallimento, ove vi piglian parte i forestieri.

Nell' artic. 151 delle leggi della procedura nei giudizî civili sta detto, che il reo debb' essere citato :

» Per le materie di società, finchè questa sussiste, davanti il tribunale del luogo in cui è stabilita.

In materia di successione :

1. sulle dimande fra' coeredi fino alla divisione inclusivamente ,

2. sulle dimande intentate da' creditori del defunto prima della divisione,

3. sulle dimande relative alle disposizioni per causa di morte sino al giudizio diffinitivo ,

davanti il tribunale del luogo dove si è aperta la successione.

(1) *Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potuit. L. 2. D. De Jurisd.*

In materia di fallimenti, davanti il tribunale del domicilio del fallito. »

Tanto il fallimento, quanto la successione insino a che quello è amministrato dalle persone a ciò addette, e questa non partita fra' coeredi, rappresentano una persona morale capace di certi diritti e di certe obbligazioni. L'uno rappresenta il fallito, l'altra il defunto. Altronde: è propriamente nel luogo dove è il domicilio del fallito e si apre la successione che sono le carte e i titoli, onde le faccende dell'uno e dell'altra rimangono chiarite, e certificata la coscienza del giudice che debbe sentenziare.

La società è eziandio una persona morale suscettiva di certe obbligazioni e di certi diritti. E avvenga che rappresenti ella la unione de' socî, nientedimeno dovendo questi essere necessariamente più, perchè non si può concepir società di un solo, e le soventi volte essendo pur moltissimi; non era possibile, nè vantaggioso, che il foro si seguitasse di gran numero di persone, ovvero a talento dell' attore si prescegliesse, l'uno più presto che l' altro, come quando più sono i rei che si posson convenire in giudizio. Torna insiem più utile alle parti contendenti e alla speditezza e regolarità dei giudizî che, reputata la società qual persona morale, sortisca ella il foro competente là dove si truovi fondata e stabilita. Nel qual luogo per certo è più facile il rinvenimento delle pruove e delle carte che la concernono, e più palese l' andamento degli affari di lei.

Oltrechè, gli affari i quali si pertrattano nella ma-

teria delle successioni quanto alle tre di sopra notate rubriche, e in quella del fallimento, e della società son tali che essenzialmente inferiscono una connessità, la quale non è bene, nè sempre possibile, che si sleghi, Esiste una necessaria relazione di diritti e di obbligazioni vicendevoli fra le persone che vi piglion parte, tanto che l'interesse dell'una non si può così facilmente sceverare dall' interesse dell'altra. Di qui la necessità di comporre delle singole ragioni di tutti gli interessati una somma, la quale risedesse sul capo di una sola persona, cui si attribuisce la universale e individua rappresentanza. La qual persona al caso non potendo essere fisica, è morale, cioè riposa nel concetto astratto della individuità dei diritti e delle obbligazioni. Or sì fatta generazion di persone dovea, al pari delle fisiche, avere ancor essa la sua sede e destinazione, affinchè nelle civili faccende fosse pure la maniera come conversare e trattar con loro sia in giudizio sia fuora. E dove meglio la fissare che nel luogo in cui la natura stessa delle cose la induce e stabilisce, ove un palese criterio sta della sua esistenza e della sua durabilità? E per certo la natural sede degli affari così della successione come del fallimento e della società in quanto alla prima si truova nel luogo in cui si è aperta, quanto all'altro ov' è il domicilio del fallito, e rispetto all' ultima nella regione ove la è fondata.

Laonde, ove la società fosse costituita nel territorio del regno, e la successione quivi aperta, e quivi ancora il domicilio del fallito, par chiaro che i fore-

stieri i quali ad occasione di similicose, abbian controversie ad agitare in giudizio, debbano presentarsi ai magistrati nazionali, cui si appartiene cotal giurisdizione. La quale come non attribuita dall'abitrio, o dalla ingorda mira di allargare i cancelli del suo potere, ma introdotta dalla stessa natura delle cose e dal principio del diritto corso dei giudizî e del maggior bene e comodità dei contendenti, debbesi osservare dalle dominazioni degli stati stranieri, così come dalla nostrale in casi somiglianti si dee la loro rispettare.

Innanzi di chiudere questo argomento, è mestieri notare due cose. La prima che sì fatta spezie di giurisdizione perdura quanto la esistenza delle persone morali, cioè insino a che la eredità non venga divisa, la società disciolta, e fornita l'amministrazione del fallimento. Dopo tal' epoca sottentra la giurisdizione ordinaria a tenore delle teoriche sposte di sopra. La seconda, che le quistioni le quali comechè nascenti ad occasione di una successione aperta nel territorio del regno, ovvero di una società stabilita o di un fallimento quivi dichiarato, se nella esecuzione riflettano beni siti in straniere contrade, si debbono sommettere alla giurisdizion locale. Così se si tratta della divisione per tutto materiale di alcuni fondi ereditarî, posti in territorio estero, è manifesto che la si debba così come secondo le leggi del luogo effettuare ancora presso i magistrati locali. Ciò è fuori le rubriche per le quali nelle successioni si debbe stare al foro ove esse sono aperte. Il regime dei beni si appartiene alla potestà del paese ove quelli ne giacciono. Similmente,

s'è questione della materiale ripartizione di un fondo facente parte di una società fondata nel regno, ma collocato in strania regione, i magistrati nostrali nè pur sarebbono competenti. A questi si attribuirebbe solamente la cognizione del modo come operare la divisione, cioè fissare in astratto la porzione di ciascuno dei socî. Lo stesso debbe dirsi nei casi di fallimento. Nel regno, dove poniamo il domicilio del fallito, si dichiara l'apertura del fallimento, e però il toglimento di pieno diritto dalle mani di lui dell'amministrazione di tutt'i suoi beni; si fissano i diritti dei creditori, e della moglie del fallito, e il modo come provvedere al loro interesse; si opera il trattato dell'accordo, e il contratto di unione dei creditori, e tutt' altro che nelle leggi nostre commerciali sta prescritto. È dell' autorità poi del luogo, ove per avventura sono alcuni effetti del fallito, pigliar cura dell'amministrazion particolare di essi, ovvero disporne l'alienazione. Questo entra nei termini della giurisdizione del luogo ove sono i beni.

CAPITOLO XXV.

Della maniera come citare in giudizio gli stranieri presso i magistrati del regno.

La chiamata del reo convenuto è nella natura della istituzione dei giudizî. Si fonda sul principio che nissuno debbe venir condannato se prima non sia udito, perchè esponga le sue ragioni o almanco non gli si

porga l' opportunità di ciò fare. Però in tutti i tempi e in tutt' i luoghi, dove di un modo e dove di un altro, quando per vie più facili e umane e quando per mezzi più malagevoli ed aspri, non si è trasandato il dovere di chiamare in giudizio colui contra chi si è agitata alcuna pretensione. Questo è stato stimato il fondamento e il principio di ogni giuridica azione da intentare. Il perchè, nelle controversie in cui piglion parte i forestieri come rei convenuti, non si potrebbe porre in non cale sì fatta sostanziale solennità. E dappoi che il modo come l'effettuare non debbe evadere in una mera formalità, ma debb'esser tale che pervenga a notizia di chi si vuol citare, il quale abbia così l'abilità a potersi presentare nel giorno stabilito; quinci il bisogno di diffinire una speziale maniera di citare gli stranieri, e termini pur più ampi a comparire secondo la minore o maggiore distanza. Nell'artic. 164 delle leggi nostre di procedura nei giudizî civili sta detto al numero 9 « Saranno citati, coloro che sono stabiliti in paese straniero, nel domicilio del regio procuratore presso il tribunale dove è istituita la dimanda. Egli apporrà il suo *visto* all'originale, e ne rimetterà copia al Segretario di Stato Ministro degli affari esteri. » E nell'artic. 167 sta scritto così:

I termini delle citazioni per coloro che dimorano fuori del regno, sono:

1. per coloro che dimorano in uno Stato confinante col regno, di giorni quaranta:

2. in uno Stato non confinante, ma situato nella Italia, di giorni cinquanta:

3. fuori dell' Italia, ma in Europa, di giorni novanta:

4. per coloro che dimorano fuori dell' Europa al di quà del Capo di Buona Speranza di mesi sei; e per coloro che dimorano al di là, di un anno. »

In fine nell' art. 168 sta prescritto « Allora quando accaderà che sia personalmente citata nel regno una persona, che abbia il domicilio fuori del regno, si osserveranno i termini ordinarî: nondimeno i tribunali avranno la facoltà di prorogarli, secondo le circostanze. »

In somma, le leggi nostre non pure stabiliscono una maniera speziale come chiamare in giudizio i forestieri, m' ancora termini diversi da quelli, entro cui i nazionali si debbono presentare, e proporzionati al grado della distanza. Si prevede eziandio il caso che il forestiero come che aventesi il domicilio fuori del regno, si truovi nel territorio nostro, e la citazione sia stata fatta alla persona, e si dice che allora ai termini speziali e straordinarî, sottentrino i generali e ordinarî.

Sicchè lo straniero il quale viene giudicato presso i magistrati del regno debb' essere in prima citato. Ma qual' è propriamente il tribunale, innanzi a cui si citerà a comparire? Intorno a ciò tacciono le leggi nostre, perchè è mestieri far ricorso alle regole generali della competenza. Perchè nelle cose commerciali sarà rimesso all' elezion dell' attore dirigersi al tribunale del luogo dove sia stata fatta la promessa o la tradizione della merce, ovvero stabilito il pa-

gamento. Nelle materie reali, sarà competente il tribunale del luogo ov'è sita la cosa litigiosa. E nelle materie personali, non si potendo andare al tribunale del domicilio del reo convenuto, perciò che questi al caso poniamo che fosse uno straniero, e nel suo paese stanziato, parrebbe che si dovesse comparire innanzi a quello dello attore. E questo, quando lo straniero nè pure avesse nel territorio del regno la sua dimora, perchè in tal caso la citazione si farebbe presso il giudice di tal luogo.

CAPITOLO XXVI.

Del modo come eseguire le condanne e i titoli contra i forestieri.

La condizione dei forestieri presenta ancora un'altra discrepanza da quella dei nazionali. Dovechè i giudicati e i titoli esecutivi contra i cittadini non si possono ridurre ad effetto se non sopra i loro beni, e non mai su la persona, fuorchè nei casi in cui lo arresto personale sia stato pattovito espressamente, ovvero prescritto dalla legge. Per l'opposito, trattandosi di forestieri, l'esecuzione si fa eziandio su la persona. Anzi ancor prima della condanna si può disporre l'arresto dello straniero, sol che il debito scaduto sia ed esigibile.

Nell'artic. 18 delle leggi civili sta detto « Qualunque condanna a carico di uno straniero che non abbia domicilio nel regno, potrà eseguirsi nel regno anche con l'arresto personale. Il presidente del tri-

bunale civile della provincia o valle in cui lo straniero si trovi, potrà anche prima della condanna, dopo però la scadenza o esigibilità del debito, sulla richiesta del creditore, e nel concorso di sufficienti motivi ordinarne l'arresto. Questa misura non avrà luogo e cesserà, quando lo straniero dimostri di possedere nel regno uno stabilimento di commercio, o stabili sufficienti ad assicurare il debito, ovvero dia cauzione equivalente di persona che abbia domicilio nel regno. »

La facilità con che posson gli stranieri schivare gli effetti delle condanne pronunziate nel regno, e dei titoli forniti di parata esecuzione ha dovuto suggerire al legislatore dei mezzi come tutelare gl'interessi dei creditori nazionali. Scaduto il debito, o profferita la condanna, gli stranieri han forte incitamento ad allontanarsi dal regno, riparando altrove dalla giuridica persecuzione; e sovente potrebbero senza incomodità e danno del loro patrimonio, non lasciando nel regno beni da potere occupare. Onde la necessità di un provvedimento che avesse refrenata la fraude e la mala fede. Nientedimeno le leggi nostre mettendo in salvo i diritti de' nazionali, non han voluto essere soverchianti di quelli de' forestieri. Han dirette le loro provvisioni e terminate là, dove si è fermata la garentia de' cittadini dalle malizie e dalle frodi della gente peregrina; oltra tal confine han paventato di offendere la ragione delle genti. Perchè la prescrizione dell' arresto personale contra i forestieri è stata circondata da assai e tutelari limitazioni. Non è

ogni spezie di stranieri che vi è soggetta. Ha luogo solamente contra di coloro, i quali hanno fra noi una dimora temporanea e passeggiera, potendo essi di leggieri a lor senno sgomberare queste provincie. Quelli cui il governo ha ammessi a stanziar nel regno, poichè si hanno nel regno una dimora permanente sottratti sono alla personale cattura. Il citato articolo è scritto in termini netti e precisi; parla degli stranieri i quali non han domicilio nel regno. Inoltre, cessa l' arresto personale allorchè dai forestieri si certifichi del modo come sicurare il creditore, o fosse possedendo nel regno uno stabilimento di commercio o beni immobili sufficienti, o fosse offerendo la malleveria di persona che abbia qui domicilio. E l' arresto che innanzi la condanna può ordinare il presidente della provincia o valle in cui si truovi lo straniero, debbe essere determinato nel concorso di più elementi. Vuolsi che il debito sia scaduto ed esigibile; che ne si faccia inchiesta espressa dal creditore. E chiedonsi eziandio ragioni sufficienti e tali da indurre il presidente, alla cui prudenza è dato ponderarle, a devenire al rigore di provvisione sì fatta.

Ma innanzi che terminiamo questo capo è bene accennare, tale stabilimento riflettere solamente il favore dei nazionali; non si potrebbe estendere ai creditori stranieri. Conciossiachè, oltre ch'esso è evidentemente diretto a tutelar gl'interessi dei soli regnicoli, non può altresì mettersi in dubbio di comprendere una esorbitanza al diritto comune, che di quei casi in fuori dalla legge o nella convenzione previsti, inibisce la esecuzio-

sidenti o di passaggio, quanto a coloro che soggiornando altrove posseggano nel territorio del regno alcuna proprietà. E siccome cadauno dei precedenti capi ha distintamente riflettuto gli esteri o nella relazione del possedimento dei beni loro nel regno, ovvero nella relazione della loro dimora permanente o passaggiera nel territorio nostro; così il presente, a cui siamo attesi, sguarda in complesso e l'uno e l'altro rapporto. Conciossiachè essendo le obbligazioni imposte dalla legge, parte concernenti la proprietà e le persone solo come posseditrici di quella, e parte le persone immediatamente e la proprietà come quella che forma la garantia dei nostri obblighi; non era conveniente, nè possibile, senza grave danno della lucidità e dell' ordine, che in trattando di esse, ne avessimo scompartita la spiegazione, secondo il duplice rapporto e della possessione dei beni, e della dimora o passeggiero soggiorno nel territorio del regno. Ma entriamo in materia.

In diritto, doppia è la sorgente delle obbligazioni, l' arbitrio dell' uomo e l' autorità della legge, cioè la libera volontà delle parti le quali convenendo contraggono alcuno impegno, e la volontà della legge la quale crea degli obblighi, secondo che la utilità addimanda e il bene comune. L'ordine della società umana, perchè si conseguiscano gli alti fini della Provvidenza, eminentemente chiede l' esistenza non che delle obbligazioni dagli uomini liberamente consentite, di quelle ancora, a cui nissuna singolar convenzione dà origine. E così come l'ufizio delle leggi

civili, quanto alle une, sta solo nel dare ad esse dappoi che sono state perfezionate, l'impronta della loro autorità, rispetto poi alle altre si distende insino a crearle e determinarle, e spesse volte nostro malvolentieri. Queste spezie di obbligazioni, tutt'e due fanno insiem parte del nostro argomento; potendo sì l'una come l'altra risguardare i forestieri. Ma quando della prima spezie parleremo nel terzo libro, dove vien trattato dell'autorità delle nostre leggi sul territorio straniero, l'altra poi ha qui la sede naturale.

La necessità di trattare degli obblighi i quali nascono senza convenzione, non è meno evidente di quella che a suo luogo si dimostrerà della investigazione degli obblighi consentiti nei contratti. Se svariate e quasi innumerevoli sono le relazioni, che le convenzioni libere in sul bel principio, necessarie in appresso, stringono gli uomini fra di loro; le obbligazioni le quali scaturiscono dall'autorità della legge fissano anch'esse un altro e ubertosissimo fonte di umane relazioni. Sovente accade che nel territorio del regno s'intraprenda alcuna amministrazione di affari relativi a tutele ed a cure da coloro i quali non sono nostri nazionali; e questo quando parte o tutto il loro patrimonio sia posto in estere regioni. Può avvenire ancora, che nel regno un nazionale stimandosi falsamente debitore dia ad uno straniero qualche cosa, la quale non gli sia dovuta. Or in questi due esempi, che abbiam qui recati come per fare anticipatamente conoscere l'utilità e l'importanza della materia, non poca difficoltà s'incontra. E pri-

mamente v'ha luogo a dubitare, se i forestieri i quali maneggino una tutela o cura lor commessa nel regno, sien tenuti per gli effetti legali dell' amministrazione sopra i beni loro siti altrove, se entrino i beni stessi a comporre la garentia della loro gestione; se risentano l' impressione, come quelli esistenti nel regno, della ipoteca legale. Imperciocchè una difformità di legislazione si può tra i due stati frammettere, il nostrale dove è stata maneggiata la tutela o la cura, e l' estero ove sono le sostanze del tutore e del curatore. E nel secondo degli allegati esempî, non è così agevole avvisare se la cosa, la quale è stata nel regno indebitamente trasferita altrui, si possa ripetere, quando le leggi vigenti nel paese cui si appartiene lo straniero, a differenza delle nostre, per avventura non concedessero la ripetizione dell' indebito. Ma ad acutamente investigare la cosa, e risolvere sì fatte e altre questioni somiglianti che posson nascere, forza è che risaliamo per un poco alla sorgente degli obblighi che si contraggono senza convenzione; ch' è quinci che i veri principî scaturiscono dalle materia.

Il fondamento di tali obbligazioni, a ben considerare, si truova nell' origine della proprietà permanente, la quale non si perde col possesso della cosa, come nei tempi in cui i popoli non ancora sono in civil comunanza collegati; ma chiedesi il consentimento del proprietario. Perchè ora quantunque la cosa escisse del mio possesso, il ligame che a me la strignea non per tanto si rompe; essa continua a

far parte del mio patrimonio. E quegli presso cui è passata, qual che fosse il titolo mediante cui la possegga, ha debito di restituirla a colui che è il vero padrone. Questa obbligazione, la quale non nasce da alcun contratto, si fonda su l'autorità della legge, che non permette che alcuno si arricchisca col danno altrui, ovvero patisca detrimento nel suo per alcun fatto dell' uomo. E così come una cosa non può trapassare del mio nell' altrui dominio senza il mio consenso; nissun danno ancora debbo nella proprietà risentire per lo fatto di chicchessia, allorchè niuna colpa mia vi abbia dato causa ed incitamento.

Laonde, la legge civile, la quale ha creata la stabile proprietà, è la sorgente delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione. Ma come che tutte si appoggino su l'autorità della legge, non per tanto vi è a notare qualche diversità circa la genesi loro, E di vero alcune non han bisogno per esistere, se non della sola potestà della legge che le produce. Di simil guisa sono le obbligazioni che provengono dalla gestion della tutela e della cura, e di tutti i pubblici ufizî; e tutte quelle le quali nascono ad occasione del condominio, e della confinazione dei fondi. Per alcune altre poi, oltra l'opera della legge, fa di mestieri intervenga alcun fatto. Dell'uomo, e può essere lecito o non lecito, cioè innocente, o colposo. Allorchè il fatto è illecito, sia turpe sia non turpe, l'obbligazione sta solamente dalla parte dell' autore di esso come negli obblighi che si contraggono mediante i delitti, e i quasi-delitti. Se poi il fatto non è illecito allora o l' autore del fatto

all' altro, o l'altro a lui, o amendue mutuamente rimangono obbligati. Così nella gestione degli affari altrui il fatto dell' uomo truovasi nell' opera dello gestore, ma la obbligazione che ne deriva è comune tanto a lui quanto al proprietario, le cui faccende sono state maneggiate. Il gestore avrà debito di bene e diligentemente operare il vantaggio del proprietario. Ma questi sarà tenuto a renderlo indenne delle spese utilmente fatte (1). Ovvero chiedesi il fatto di

(1) Tutt'i fatti di cui gli uomini son capaci e onde possono scaturire degli obblighi, eziandio lor malvolentieri, si partiscono naturalmente in leciti e illeciti. E quest' ultimi si suddividono in turpi e non turpi. I leciti costituiscono propriamente ciò che Giustiniano nei suoi Istituti, e poscia i dottori del gius civile hanno appellato quasi contratto. *Post genera contractuum enumerata despiciamus etiam de iis obligationibus, quae quidem non proprie nasci ex contractu intelliguntur: sed tamen quia non ex maleficio substantiam capiunt, quasi ex contractu nasci videntur. Inst. L. III.* Presso i giureconsulti latini costantemente proseliti degli stoici instituti della voce *quasi*, ωσανει, facevasi uso qualunque volta si voleva significare una tal cosa, la quale non avendo propria nomenclatura, non per tanto una certa analogia passava fra essa, e un' altra cosa che di già si aveva una spezial denominazione. Questa analogia si facea servir di base al segno del nuovo concetto, giugnendo alla voce antica propria di altra idea la particola *quasi*. Così ritruoviamo nei libri del romano diritto contratto e quasi-contratto, delitto e quasi-delitto, peculio costrense e quasi costrense, pupillare e quasi pupillare ec. Ma la espressione di *quasi-contratto* quantunque usata dalle nostre leggi civili come negli articoli 1324 e 1325, più non corrisponde ai principì novellamente adottati; ripetendo

un caso fortuito, e per dir più vero, dell'ordine divino, mediante cui si arrecano alcune obbligazioni, le quali

oggidì tutte le obbligazioni, le quali si contraggono senza convenzione, la loro origine o dalla sola autorità della legge, ovvero insiem da essa, ma ad occasione di un fatto proveniente dall' uomo o dall' ordine divino; tanto che non è veramente la volontà dell' uomo che entra a stabilire l' impegno. Veggasi Domat leggi civili lib. 3. tit. 4. e Toullier tom. II. Il quasi contratto, o direm meglio quel fatto lecito onde nasce alcuna obbligazione viene egregiamente definito da Ugon Donello, *factum non turpe*, *quo aut is qui fecit alteri*, *aut alter ei*, *aut uterque alteri sine consensu obligatur*. *Comm. De J. C. L. XI. C. XIV.* In somma dai fatti leciti può derivare una obbligazione o circoscritta al solo autore di essi, o al terzo nella cui relazione sta l' obbligo, ovvero estensiva ad amendue.

I fatti illeciti poi, secondo che sono turpi o non turpi, compongono o i delitti o i quasi delitti. Sì gli uni come gli altri consistono in fare o in ommettere alcuna cosa comandata o vietata dalla legge. Ma dovechè nei primi interviene il proposito di nuocere altrui, quanto ai secondi il danno è l' effetto solamente della colpa e della negligenza. Le obbligazioni le quali originano dai fatti illeciti turpi si ristringono sostanzialmente al loro autore; e producono due effetti, la azion pubblica per l' applicazione della pena, e l' azion privata per la riparazion del danno che il fatto criminoso ha prodotto. Le quali obbligazioni, è evidente, pigliano origine dall' autorità della legge, senza alcuna volontà di colui che resta impegnato. - Per gli obblighi poi i quali risultano dai fatti illeciti non turpi non è necessario il fatto personale di chi resta obbligato. Si può essere obbligato eziandio per effetto del danno cagionato dalle cose, e dalle persone, le quali si tengono sotto la propria custodia. La legge in tal caso gastiga il difetto della vigilanza.

non dalla sola autorità della leggé possono originare, e molto meno da un fatto personale sia di chi rimane obbligato sia di colui verso il quale l' altro è obbligato. Cosi allorchè una inondazione conduce nel fondo nostro la roba altrui, ci strigne il debito di permettere l' ingresso al padrone che la vuol torre. E nel periglio del naufragio, ove la bisogna chiede che si faccia il getto di alquanta parte delle mercatanzie; que' le cui merci sono state preservate, debbono esser partecipi delle patite avarie. Sì fatte obbligazioni, è bene il vero, ancor derivano dall' autorità della legge, ma la sorgente primiera si rinviene nell'ordine naturale. Non per tanto da esse a quelle le quali pigliano origine da un fatto dell'uomo intercede questa differenza. Quando le une sono mai sempre giuste, perchè dipendenti dalla mano della Provvidenza che le genera; le altre per lo contrario perchè sommesse alla volontà dell'uomo, possono alcuna volta essere ingiuste, e allora l' obbligazione che ne scaturisce sta nel riparare il danno prodotto.

Or di tali obbligazioni le quali si contraggono senza convenzione, o fosse che nascano dalla sola autorità della legge, ovvero dalla legge nel tempo stesso e da un fatto dipendente dall' uomo o dall'ordine naturale delle cose, non tutte ugualmente e della stessa guisa riflettono la proprietà. Se sottilmente consideriamo, si fa manifesto, al proposito dovere di quelle, del pari che nelle altre le quali sono l'opera del libero consentire degli uomini, discernere una duplice spezie. Alcune risguardano direttamente la proprietà,

e non mirano le persone se non come posseditrici di quella. La legge in tai casi fissa i mutui obblighi, a cui ci strigne la qualità di proprietario. Queste obbligazioni si posson dire reali. Alcune altre poi riflettendo indirettamente la proprietà si riferiscono alle persone e loro si appiccano, tanto che l'abbandonamento della cosa, nè punto nè poco, le immuta o le modifica. E se alla proprietà si ha pure alcun riguardo, è perchè debbe essa garentire gli impegni e i debiti del padrone. Or le obbligazioni di quest'altra sorta appellar si possono personali. Per dir brieve, come nelle obbligazioni che derivano dalla libera volontà dell'uomo bene si distinguono le reali e le personali, lo stesso vuolsi stabilire circa quelle le quali sono dall' autorità della legge generate.

Fermata così l'origine e la natura degli obblighi i quali nascono senza convenzione, e veduto il modo come essi riflettono la proprietà, per discorrere, quanto agli stessi, dell'applicazione delle leggi del regno alle persone straniere, ch' è il fine del nostro raziocinare, è bene stabilire alcuni principî, i quali termino con certe norme l' ampiezza della materia. Questi principi possono ridursi a tre.

1. » Le obbligazioni le quali risguardano imme-
» diatamente la proprietà sono dipendenti dalle leggi
» del luogo ov'essa è sita, sia che per nascere abbiano
» quelle bisogno di alcun fatto dell'uomo o del caso
» fortuito, ovvero no »

2. » Le obbligazioni le quali riflettono le persone
» direttamente sono dipendenti dalle leggi del luogo

» a cui elle sono soggette, quando quelle pigliano
» origine dalla sola autorità della legge, senza l'in-
» tervenzione di alcun fatto. Questa suggezione se-
» condo la natura degli obblighi che s'impongono,
» nasce o dalla qualità di nazionale, ovvero di stan-
» ziato o residente di passaggio in un luogo. »

« 3. » Queste stesse obbligazioni personali sono di-
» pendenti dalle leggi del luogo in cui alcuni fatti
» accadono, allorchè il concorso di ta' fatti è neces-
» sario all' esistenza di esse. »

Il primo di ta' principii posa sul fondamento della individuità degli stati. Le cose le quali son poste in un paese non possono venir rette dalle leggi di un altro paese. Il diritto di regolare il modo di possederle e disporne in conformità della pubblica e privata utilità non puossi, come abbiam detto, più volte ad altri appartenere, che alla sovranità del luogo in cui esse si truovano, o fingesi che sieno. Il secondo si appoggia alla stessa base. Come intorno alle cose l'imperio si aspetta al reggitore del luogo in cui le son site; del pari, alle persone si dee comandare da chi le tiene soggette. Il terzo principio nè pur si ha una origine diversa da quella dei due primi. Imperciocchè, per la intervenzione di alcuni fatti, si contrae una certa suggezione alla legge del paese ove quelli accadono. Ma del fondamento di questo terzo principio ancor più ampiamente qui appresso, dove ne faremo la spiegazione.

CAPITOLO XXVIII.

Spiegazione del primo principio.

Il primo principio abbiam detto essere » che le » obbligazioni le quali risguardano immediatamente » la proprietà sono dipendenti dalle leggi del luogo » ov' essa è sita, sia che per nascere abbian quelle » bisogno di alcun fatto dell' uomo, o del caso for» tuito, ovvero no. »

Di qui discende come legittimo conseguente, che tutte le cose le quali son poste nel territorio del regno, quanto è alle obbligazioni le quali direttamente riflettono la proprietà tanto che il padrone non rimane impegnato che ad occasione solamente del possesso di quella, debbano di necessità sottostare allo imperio delle nostre leggi. La qual cosa debbesi intendere non pure delle obbligazioni le quali nascono solamente dall' autorità della legge, ma di quelle le quali insiem derivano dall' autorità della legge e dal fatto proveniente dall'uomo o dal caso fortuito. E perciò, al caso, per nulla influisce la condizione di coloro, a cui si posson quelle riferire. O fossero essi stranieri, ovvero nazionali, o appartenessero ad una più tosto che ad un' altra nazione, gli obblighi infissi dalle leggi nostre alla proprietà collocata nel regno rimangono mai sempre imperturbabili, ancora che difformi statuti imperassero nel paese di quelli che sono i proprietarî. Ma facciamo con gli esempî più chiara la teoria.

1. Allorchè due o più persone posseggono alcuna cosa in comune, senza che fra loro sia intervenuta veruna convenzione, la legge mirando alla mutua utilità crea nel loro rapporto delle obbligazioni. Così ciascuno condomino è obbligato alla divisione. Niuno può senza il consenso dell' altro, fare innovazione sul fondo in comune. Ciascuno è rimpetto all'altro tenuto del danno da se cagionato sopra la cosa comune. Queste obbligazioni, è manifesto, concernono la proprietà, e i proprietarî ad occasione solamente del possesso. Ond'è che quantunque la comunione versasse fra stranieri, ovvero tra un estero, e un regnicolo, non ricevono esse alcun turbamento.

2. Talvolta alcuni fondi sono talmente situati l'uno rispetto all' altro, che la legge, per la reciproca comodità dei proprietarî, e affinchè ancora non rimanesse inutile la proprietà, ha dovuto stabilire alcune necessarie obbligazioni. I fondi inferiori sono soggetti a raccogliere le acque, le quali naturalmente isgorgano dal fondo superiore. Il proprietario di una sorgente di acque non può sviarne il corso, quando essa serva a satisfare ai bisogni degli abitanti di un comune di un villaggio o di un borgo. Ciascun proprietario può costrignere il suo vicino a mutuamente fermare i termini dei loro fondi contigui. Obblighi sì fatti, senza alcun dubbio, sono inerenti alla proprietà, e riflettono chiunque fosse il possessore di essa. Dessi originano dalla sola autorità della legge. Ma v'ha di alcuni altri, l'abbiam detto, i quali per esistere han bisogno di un fatto dell'uomo o del

caso fortuito; i quali non lasciano di mirare ancora direttamente la proprietà.

3. Il proprietario del fondo superiore, il quale fa alcuna cosa che gravi la servitù del fondo inferiore, è tenuto dei danni cagionati per fatto suo al padrone del fondo. All' esistenza di questa obbligazione, oltra l' autorità della legge, fa uopo del fatto dell' uomo. Il proprietario di un fondo ha il diritto di fare sbarbare gli alberi piantati sul fondo contiguo ad una distanza minore di qnella chiesta dalla consuetudine o dalla legge. Ma tal diritto nè pur nasce, se non dopo il fatto del proprietario, il quale ha illegalmente disposte le piantagioni. Or queste obbligazioni riflettono anco gli stranieri, atteso che gravitano sopra i fondi.

4. Se la forza di un torrente nella sua foga svella una grande parte e riconoscibile di un fondo, e l' aggiunga a un altro fondo, inferiore o laterale, il proprietario della parte distaccata ha il diritto di reclamarla. Se una inondazione rovesciando un edifizione traporti i materiali e i mobili nel fondo altrui, il proprietario di questo è tenuto a permettervi l'ingresso affinchè si possa dall'altro ricuperare il suo. Tai diritti e obblighi correlativi, egli è il vero, sono stabiliti dalla autorità della legge, ma ad occasione del fatto provenuto dal caso fortuito, e per dir meglio, dall'ordine divino. Essi riflettono eziandio gli stranieri. La ragione è la stessa di quella recata di sopra, perciò che riflettono immediatamente la proprietà.

Ma non vogliamo, quanto alla spiegazione di que-

sto primo principio de' tre proposti di sopra, dissimulare una difficoltà che naturalmente si potrebbe suscitare intorno alla proprietà dei mobili. È stata agevole, quanto è alle cose immobili, l'applicazione del principio che trattiamo. Conciossiachè gli immobili hanno una sede stabile e permanente, e sono naturalmente retti dalle leggi del luogo dove esistono. Per le cose mobili al contrario; non avendo esse una posizione fissa ed immobile, vale il principio, come abbiam detto di sopra, che si reputino per legale finzione esistere nel luogo dove il proprietario tiene il domicilio suo. Or può di leggieri accadere, che la stessa cosa mobile, la quale sia in comunione, si appartenga simultaneamente a due persone, che abbiano il domicilio in diversi paesi. Fia possibile che si tratti di alcuna obbligazione, la quale rifletta due cose mobili, di cui l'una si appartenga a un regnicolo, l'altra ad un forestiero. In tai casi, se nel domicilio di uno dei proprietarî stia una legislazione non conforme a quella che imperi nel domicilio dell' altro proprietario, talmente che secondo i dettami dell' una o dell' altra una diversa obbligazione ne risulti; è manifesto non potersi seguitare nel tempo stesso gli statuti di amendue i domicilî. Altramente lo stesso obbligo per avventura potrebbe nell' atto stesso essere e non essere. Essere, secondo gli statuti vigenti nel luogo dove sta uno dei domicilî. Non essere, secondo le prescrizioni stabilite nell' altro. Ma se non puossi a tutti e due simultaneamente, a quale poi fra loro si vorrà in preferenza trarre dietro? È mestieri far ritorno ai principî primitivi della materia.

I beni, (l' abbiam detto tante volte, e giova pur ridirlo) són retti dalle leggi del luogo dove son siti. E questa prerogativa della sovranità territoriale, la quale è imperturbabile rispetto alle cose immobili, ha dovuto patire una necessaria eccezione circa le cose mobili. Essendo esse per natura capaci d' immutare successivamente la sede loro in pochissimo spazio di tempo, non sarebbe stato così facile definire al regime delle leggi di qual paese avessero a sottostare. Di qui la necessità di supplire al vôto, dirò cosi, della natura, istabilendo un luogo fisso dove le cose mobili se realmente non sieno, almanco si reputino essere. Questo luogo, si è veduto, è quello del domicilio del proprietario, dove il più delle volte truovasi la maggior parte dei beni mobili, o almeno vi si possono più agevolmente e più prestamente a sua posta traslocare, ovvero perchè credesi essere questa la volontà presunta del proprietario stesso. Ma è pur troppo vero, che sì fatto stabilimento si fonda sul diritto delle genti; è l' effetto della mutua compiacenza delle nazioni. Il bene dell' universalità n' è stato la cagion finale. La severità della ragion politica degli stati chiederebbe, che i beni mobili fossero retti dalle leggi del luogo ove naturalmente esistono. Odasi sul proposito Giovanni Voet, il quale sembra avere indagato il fondamento vero della materia. *Mobilium ratione in dispositionibus testamentariis, dum quaeritur an illae in universum permittendae sint necne, uti ab intestato successionibus, donationibus inter conjuges vetitis, permissisve, et aliis similibus,*

de juris rigore communi quasi gentium omnium consensu laxatum est, sic ut ex comitate profecta regula praxi universali invaluerit, mobilia in dubio regi lege loci, in quo eorum dominus domicilium fovet, ubicumque illa vere extiterint (1).

A buon conto, è stato per un tacito consentimento delle genti, che si è introdotta questa eccezione alla severità dei principî del diritto politico degli stati. Or la ragione stessa di questo stabilimento bene ci fa conoscere i veraci termini di esso. Se quella si rinviene nella necessità di risapere con quai statuti, quanto è agli oggetti mobili, si abbia a reggere e temperare la successione, e la facoltà di fare e ricevere per testamento; se è fondata su i principî della utilità comune, è indubitato che debba un tale stabilimento cessare, qualunque volta non si è nei termini di questa necessità, quando importi esso maggiore incertitudine di diritti, e di obbligazioni. È allora veramente il caso di tralasciare la ragion delle genti, e far ritorno alla ragion politica di ciascuno stato. La qual cosa ecco come si verifica nella materia, di cui stiam trattando. Quando o la stessa cosa indivisa si appartenga a due padroni aventisi diverso domicilio; ovvero quando di due cose, nella cui relazione nasce il diritto e l'obbligo rispettivo, la prima si aspetti ad uno, e l'altra a pur diverso proprietario, è evidente che se si volesse seguitare il dettame del diritto delle genti, si verrebbono a confon-

(1) Tit III. ad Pandect. p. II.

dere i diritti e le obbligazioni, e si ridurrebbe a non più risapere se in realtà quelli fossero, e da qual parte veramente stessero. Ma vegniamo agli esempî.

1. Può accadere che uno Scozzese, e un nazionale si abbiano in comune una quantità di frumento, la quale fosse nel regno. Se s' intendesse trarre dietro al principio, che la cosa mobile si giudica essere nel luogo dove il proprietario tiene il domicilio, dovremmo inferirne che la stessa cosa, la medesima quantità di frumento sia nel tempo stesso in due luoghi, in Iscozia e in Napoli. Ma questo, oltrechè ripugna manifestamente ai principî delle verità primitive, nella possibile diversità degli statuti dei due paesi arrecherebbe confusione di diritti e di obbligazioni. Può accadere ancora che di due cose le quali si appartengano a persone di diversa nazione, l' una acceda all' altra o in forza della commistione, o della confusione; ovvero che possedendosi da uno la cosa venga dall' altro specificata. In questo caso è chiaro, come nell' esempio antecedente, non potersi insiem seguitare le leggi del domicilio dell' uno e dell' altro proprietario nel caso della commistione e della confusione, o le leggi del proprietario e di colui che ha composta la nuova spezie, come nella specificazione. La legge di uno de' domicilî potrebbe venire in collisione con quella dell' altro, e la conseguenza sarebbe irrefragabilmente quella d' ignorare il diritto rispettivo dei proprietarî.

Ondechè in tai casi non si può applicare il principio del diritto delle genti, cioè di regolare i beni

mobili con gli statuti del domicilio del proprietario. In iscambio deesi trar dietro a quello del diritto politico, il quale vuole che i beni si reggano con le leggi proprie del territorio in cui naturalmente esistono. » In generale dice Vattel, tutto quello che si truova nel territorio di un paese è sommesso all'autorità del Sovrano, e alla sua giurisdizione; se si eleva qualche controversia circa gli effetti, le mercatanzie, che si trovano nel paese, o che vi sono di passaggio, la decisione si appartiene al giudice del luogo » (1) Qui la ragion politica la vince su la ragione delle genti. E siccome quando non sta questo simultaneo concorso di proprietarî su la stessa cosa, nato o dal condominio o dall'accessione o da altro titolo, invece si tratti de' diritti e delle obbligazioni di un solo senza relazione ad altro proprietario, vale la massima di non doversi decidere con le leggi della ragion politica le cose spettanti alla ragione internazionale; così essendo la cosa nel suo rovescio, dee aver luogo la mássima contraria, non doversi cioè giudicare con le leggi di questa le questioni concernenti quella facoltà. È qui propriamente il caso che fa di mestieri scoprire il rapporto, che le leggi hanno con l'ordine delle cose intorno a cui dispongono « Vi sono adunque (così il Barone di Montesqieu) differenti ordini di leggi, e la sublimità della ragione umana consiste nel sapere bene a quale di questi ordini si riferiscano principalmente le cose, intorno alle quali

(1) Droit des Gens Lib. IV Cap. VIII.

si debbono fare, degli stabilimenti, e in ischivare la confusione ne' principî da' quali gli uomini han da essere governati. » (1) Il detto da Montesqieu rispetto alle leggi da farsi va al caso nostro dirittamente applicato alle già fatte.

CAPITOLO XXIX.

Spiegazione del secondo principio.

Questo secondo principio si è « Le obbligazioni » le quali riflettono le persone direttamente sono di» pendenti dalle leggi del luogo a cui elle sono sog» gette, quando quelle pigliano origine dalla sola au» torità della legge, senza l'intervenzione di alcun fat» to. Questa suggezione secondo la natura degli obbli» ghi, che s' impongono nasce o dalla qualità di na» zionale, ovvero di stanziato, o residente di pas» saggio in un luogo »

Di qui deriva l'obbligazione a'cittadini di accettare gli uffizî pubblici, anche loro malgrado, o fosse che quelli mirassero al comun bene, come le cariche civiche, ovvero risguardassero la privata utilità, come le tutele, e le cure. Conciossiachè tali uffizî inducono una obbligazion personale comune a tutti i regnicoli, i quali non ne sono indegni. E di qui nasce eziandio da parte dei forestieri il dovere di non ricusare quelli tra tali uffizî, i quali sieno confacevoli alla condizion loro. E per vero se eglino non sono soggetti alle leggi nostre nella qualità di cittadini, di certo che sono come passag-

(1) Spirito delle leggi. Lib. XXVI. Cap. 1.

gieri o residenti nel regno, ovvero ammessi a quivi stanziare. Ond' è che avendo dimostrato di sopra, che gli stranieri i quali sono ammessi dal governo a fissare il domicilio nel regno hanno la capacità di essere tutori e curatori non pure degli altri forestieri, ma de' nazionali ancora ; e quelli che sono qui solamente residenti o di passaggio possono essere de' soli stranieri; ne seguita non aver essi la facoltà di ricusar questi ufizî, allorchè vi si vogliano adoperare. Come sudditi temporanei son essi sotto la mano delle nostre leggi, e perciò debbono sostenere tutte quelle cariche le quali non sono incompatibili con la loro condizione. È dicevole che dalle stesse leggi, onde traggono tanta utilità e garentia alle loro persone e a' loro beni, scaturisca ancora alcuna parte dei pesi della civil compagnia.

Ma questa obbligazione in parte ripete l' origine da una sorgente ancor più alta. È nell'ordine della società umana, che chi non può aver cura di se stesso sia per altri difeso. Or questa difensione non sta, come abbiam veduto di sopra , meglio allogata che nelle mani de' congiunti, a cui la natura stessa par che affidi questo pietoso uffizio. Onde i forestieri, i quali dimorano nel nostro territorio hanno un natural obbligo di abbracciare, e ben condurre le tutele e le cure di coloro, che sono della loro schiatta.

E poichè la condizione dello straniero, a cui si commette nel territorio del regno l' amministrazione delle altrui faccende, non debb' essere migliore e più vantaggiosa che non è quella del nazionale versan-

tesi in simile ufizio; è però che al pari di questo i beni di quello formar debbono il suggetto della garentia della gestione. E nei casi, in cui secondo le leggi del regno è prescritta l'ipoteca legale, questa graverà eziandio il patrimonio dello straniero; al quale per certo nulla varrebbe addurre in contrario le leggi del suo paese, come quelle che non ingiungessero sì fatta obbligazione. L'ipoteca sopra i beni del tutore è un effetto legale dello esercizio della tutela. E se lo straniero va, come abbiam veduto, soggetto talvolta a esercitare degli ufizî pubblici, è bene giusta e natural cosa che tutt' i pesi e le obbligazioni risenta che sono a quelli annessi.

Le cose fin qui dette intorno alle tutele e alle cure che si esercitino nel territorio del regno dagli stranieri, fan bene comprendere fin dove si distendano le loro obbligazioni, e come nella qualità di residenti ovvero ammessi a fissare nel regno il lor domicilio possano comportare la suggezione delle leggi nostrali. Perchè tralasciamo di sviluppare vie più la materia, arrecando altre esemplificazioni di obblighi, i quali sono e possono venir loro imposti. Solo diciamo maggiori relazioni passare con gli esteri stanziati nel regno, e minori con quelli che vi sono solamente di passaggio. Più largo imperio le nostre leggi avere sopra quelli, più angusto sopra questi, cui strigne allo stato solamente il debile ligame di un passaggiero soggiorno.

CAPITOLO XXX.

Spiegazione del terzo principio.

Questo principio, come abbiam veduto, è « Le » obbligazioni le quali riflettono le persone diretta» mente sono dipendenti dalle leggi del luogo, in cui » alcuni fatti accadono, allorchè il concorso di tai » fatti è necessario all' esistenza di esse. »

Innanzi di progredire alle conseguenze le quali derivano da quest'altro principio, giova qui investigarne un poco più a lungo l'origine e 'l fondamento; per avventura non appresentando esso a prima vista la stessa perspicuità, la quale involgono i due altri di già disputati di sopra.

Fra gli obblighi che si contraggono senza convenzione, ma vengon prodotti dall'autorità della legge, v' ha di alcuni, come abbiam detto, alla cui esistenza fa uopo che preceda alcun fatto proveniente dall'uomo. Così la legge non potrebbe prescrivere la ripetizione dell' indebito, se non fosse già alcuno, il qual riceva o per errore o scientemente una cosa che non gli sia dovuta. Non potrebbe nella gestione degli affari altrui definire le obbligazioni e i diritti rispettivi del gestore e di chi si tratta l'affare, se non fosse chi imprenda un tal maneggio. Similmente non potrebbe ella a colui che rinviene una cosa per altri perduta imporre l'obbligo di restituirla al padrone, senza che vi sia il fatto dello avvenirsi nella cosa stessa.

Ma poichè sì fatta spezie di obbligazioni han bisogno perchè stieno di alcun fatto dell' uomo, è però che non da altre leggi vanno meglio rette e temperate che da quelle vigenti nel luogo ove il fatto accade, che n' è come il principio e il fondamento. E così come negli obblighi che partorisce la convenzione, debbesi, quanto è alla validità e alla natura e all' estensione di essi, per l'ordinario tener dietro alle leggi del luogo ove il patto si stabilisce (1); al pari in quelli obblighi, che crea la legge ad occasione di un fatto dell' uomo, debbesi stare alle leggi del luogo ove ta' fati avvengono. Ma la ragione dell'una e dell'altra dottrina, non è la stessa; bisogna attingerla a fonti diversi. La ragione della prima dottrina, intorno alle obbligazioni pattovite, si appoggia, come diremo di sotto, al fondamento della presunta volontà delle parti contraenti; e perciò cessa qualunque volta alla presunzione sottentri la volontà significata in contrario. La ragione dell' altra teorica relativa agli obblighi che si contraggono senza convenzione è di un ordine più elevato. Non si può in quest' ultima sorta di obbligazioni presumere la volontà di coloro che sono obbligati a conformarsi più presto alle leggi di uno, che di un altro stato. La origine di esse si truova nell' autorità della legge. È dessa che le genera, ma sul fondamento di un fatto che debbe precedere. La volontà privata degli uomini non v' influisce; che anzi se ella potesse esercitare qualche forza, la natura di

(1) Si veggano i capitoli 6 e 7 del 3. libro.

questi obblighi verrebbe immantinenti trasmutata, perciò che non più la legge, ma il patto gli produrrebbe. Così se chi intende maneggiare le altrui faccende, anzi d'intraprendere la gestione, ignaro il padrone, lo interpelli, e seco lui stabilisca che si abbian quelle a trattare di una maniera anzi che di un' altra, e interpetrare e definire secondo gli statuti di un luogo più tosto che di un altro; egli di certo men dalla legge verrebbe obbligato ad occasione del fatto della gestione, che dal patto passato fra lui, e quell' altro del cui affare si è incaricato. Parimente, l'obbligazione di chi rinviene la cosa altrui avrebbe la mistura della privata convenzione, se non appena che quella è venuta nelle sue mani si obbligasse egli direttamente col padrone di restituirgliela. Non può dunque essere la presunta volontà di coloro che restano obbligati la base, sopra cui si fonda la ragione della dipendenza di tali obbligazioni.

Il principio vuolsi rinvenire nella necessità. Se non è alle leggi del luogo dove il fatto accade, che si appartenga definire e regolare le obbligazioni e i diritti che dal fatto stesso scaturiscono, per certo che non si saprebbe a quai leggi attribuire l' esercizio di cotal facoltà. Non alle leggi del luogo ov' è il domicilio di coloro, nella cui relazione nasce l' obbligo, perchè non sarebbe niuna ragione per anteporre più tosto il domicilio dell' uno che dell' altro obbligato. Sarebbe necessario far ricorso ad alcuna convenzione fra le parti; ma la convenzione, si è detto, travolge la natura delle obbligazioni, di cui disputiamo. Ma

un' altra ragione di cotal sistema vuolsi ripetere dalla suggezione che alcuni fatti ci arrecano alle leggi del luogo ove intervengono. L' uomo è il suggetto della legge non pure per la sua persona e per i beni che possiede, ma per le azioni di cui è capace (1). E siccome quanto è alla persona sottostà alle leggi del luogo ove tiene il domicilio, e rispetto ai beni a quelle del luogo ov' essi son siti; così per le azioni va naturalmente sommesso alle leggi del luogo dove i fatti si operano. E dappoi che il fatto dell' uomo è il principio sopra cui si fonda l' obbligazione che la legge produce, quinci è che non pure l' autore di quello rimane obbligato secondo gli statuti del luogo ov' esso si pratica, ma il terzo nella cui relazione nasce l' impegno, allorchè ne derivino mutui diritti e doveri. Questi comechè nazionale di altro paese diverso da quello dov' è accaduto il fatto, il qual dà occasione alla obbligazione, e altrove pur residente, non può schivare gli effetti della legge, che il fatto accaduto nel circuito del territorio ad essa soggetto, ha suscitati. Facciamo con un' esempio più chiara la dottrina.

Se un nazionale imprende la rifazione di una casa di dominio di un forestiero sita nel regno, ignaro il proprietario, egli, mediante il fatto della restaurazione, strigne se stesso e lo straniero a quelli obblighi che le leggi del regno impongono al gestore degli affari altrui, e a colui il di cui affare è trat-

(1) Vedi il cap. I. del lib. 1.

tato. Se stesso, perchè ha egli operata la rifazione della casa sotto l'imperio delle leggi nostre. Il forestiero, perciò che il fatto è il principio delle mutue obbligazioni e de' mutui diritti che ne derivano, e un necessario rapporto passa infra l'une e gli altri. Perchè, se le leggi nostre ingiungono al gestore lo obbligo di condurre a termine il maneggio delle faccende altrui, suppone già nel padrone il diritto di esigerne l'adempimento. E se le leggi danno al primo il diritto dell'indennità per la fatta restaurazione, presumono nel secondo il dovere di tanto adempire. Or se quegli, il cui affare è stato maneggiato, potesse per avventura da altra legislazione ripetere i suoi *diritti* e i suoi obblighi, che da quella onde il gestore gli trae, ne verrebbe che le stesse obbligazioni e gli stessi diritti insiem sarebbono e non sarebbono, potendo nella sconformità de' varî statuti alla obbligazione non corrispondere il diritto, e viceversa. E se il fatto è il fondamento sopra cui la legge poggia l'obbligazione, vi è ancora un'altra ragione di seguitar la legge del paese nel cui territorio il fatto stesso è intervenuto. Se altramente fosse, si giudicherebbe con gli statuti di un paese, dei diritti e delle obbligazioni nascenti da un fatto, la cui conoscenza, per la distanza la qual s'intrametta di una regione all'altra, anderebbe costantemente circondata da difficoltà or più or meno inestricabili. Talmentechè se è secondo l'ordine della società umana che alcuni obblighi stieno, ancora che da nissuna convenzione generati, tien pure al buono ordinamento che tai obblighi sieno stabiliti e determinati da quelle leggi,

le quali conforme alla natura delle cose, fossero a questo meglio adatte.

In somma, che le obbligazioni personali le quali nascono dalla legge ad occasione di alcun fatto dell'uomo, sieno dipendenti dagli statuti del luogo ove il fatto accade, è un principio il quale insiem s'appoggia all'ordine necessario delle cose, e alla suggezione che le azioni nostre naturalmente ci partoriscono alle leggi, sotto il cui imperio vengono esse praticate. *Ratione actuum subjiciuntur,* così Erzio, *cujusque generis personae, etiam advenae sive exteri, vel transeuntes, vel negotiorum suorum causa ad tempus in civitate commorantes, quatenus nimirum ibi agunt, v. g. contrahunt, vel delinquunt (1).*

Or raccogliendo in uno le cose fin qui disputate e riferendole al nostro proposito, possiam tenere ed affermare, che allora quando nel territorio del regno interviene alcun fatto, si aspetti alle leggi nostre definire le obbligazioni e i diritti che ne risultano tanto per chi è l'autore di esso, quanto per colui che ne rimane obbligato senza il concorso della opera sua. E questo, sì quando l'autore del fatto fosse un nazionale, sì quando fosse un forestiero. Ma vegniamo ad alcune esemplificazioni, onde meglio resta chiarita la dottrina.

1. Se uno straniero rinviene nel territorio del regno alcuna cosa la quale si appartenga sia a un nazionale sia ad un altro straniero, ad esaminare quali

(1) *De Coll. leg. Sect. IV. p. IV.*

sono i suoi obblighi e quali i diritti, vuolsi stare alle regole dettate dalle nostre leggi. Perchè sarà ei tenuto di restituirla al padrone. Ma se avrà patite delle spese per la conservazione della cosa stessa, non gli si potrebbe ricusare il diritto della indennità. E questo ancora quando lo straniero, a cui si aspetta la proprietà della cosa, faccia parte di uno stato ove al proposito imperino prescrizioni non somiglianti. Conciossiachè tal genere di obbligazioni traggono il principio dal fatto del ritrovo della cosa di altrui dominio. Or si aspetta, come abbiam detto, alla legge del luogo, nel cui territorio è intervenuto il fatto, determinare gli effetti legali di esso.

2. Il nazionale il quale maneggia nel regno la gestione di una faccenda propria di uno straniero, intraprende a cagion di esempio la restaurazione di un edifizio, non può, quanto alle obbligazioni e ai diritti nascenti da tal fatto, essere sottoposto ad altre leggi che alle nostrali. Avrà egli il debito di perseverare nell' opera intrapresa e ridurla al termine; e ciò insino a che il proprietario non abbia il modo di provvedervi egli stesso. È tenuto di usare tutta la cura di cui è capace un diligente padre di famiglia. Dall' altra banda, lo straniero dee satisfare agli obblighi che il suo gestore ha contratti a suo nome; dee renderlo indenne di tutte le spese utili e necessarie a suo pro fatte. La ragione si è che la gestione, la rifazion dell' edifizio, è avvenuta nel regno. E quantunque nel paese dello straniero, il cui affare è stato trattato, stieno regole diverse dalle

nostre intorno a tal materia, ciò per nulla impedisce l'efficacia delle leggi del regno.

3. Il forestiero il quale riscuote nel territorio nostro sia da un altro forestiero, ovvero da un nazionale, o per errore o scientemente, una cosa che non gli è dovuta, non potrebbe allegare le leggi del suo paese per ischivare gli effetti della ripetizion dell'indebito per parte del nazionale. La ragione è quella stessa detta di sopra, Il fatto il quale ha dato luogo all'obbligo della restituzione, cioè la riezion della cosa non dovuta, è intervenuta nel territorio del regno.

4. Lo straniero il qual commette nel territorio del regno alcuna delinquenza non solo è soggetto alle leggi nostre quanto è all'azion pubblica, cioè all'applicazione della pena proporzionata al reato, ma eziandio inquanto all'azion civile cioè al risarcimento del danno inferito al privato. Imperciocchè il fatto, cioè l'azion criminosa la quale ha cagionato il danno, e però generata l'obbligazione di risarcirlo, è accaduta nel territorio del regno. Il che ha luogo non pur quando il danno arrecato fosse dallo straniero e rifletta un nazionale ovvero un altro forestiero, ma eziandio allora che stato fosse inferito da un regnicolo. Sì nell'uno come nell'altro caso, il danno è avvenuto nel territorio nostro, e lo straniero che ne fosse l'autore, ovver la vittima, mai non potrebbe, allegando gli statuti del suo paese menomare o crescere la misura della indennità da solversi o da riscuotersi da lui.

5. Lo straniero che possiede nel regno uno edi-

fizio, se trascura di ripararlo e per tanto quello crolli, i danni cagionati dalla rovina ai proprietarî vicini, sono dirittamente addebitati a lui giusta le prescrizioni delle nostre leggi; ancora che per avventura nella sua patria non stia sì fatta obbligazione.

6. Se uno straniero, nè pur qui residente, dà alcuna commessione da ridursi ad effetto nel territorio nostro, e frattanto il commesso, esercitando l'ufizio al quale è stato addetto cagioni altrui del pregiudizio, quegli, cioè il commettente dovrà, conforme alle leggi nostre risponderne, tuttochè non regnicolo, e forse facente parte di un paese, in cui punto non si conosca il debito di riparare il danno arrecato dal fatto delle persone, cui è stato alcun carico affidato.

Altri esempî si potrebbero qui allegare in maggiore sviluppo dei principî per noi fissati di sopra. Ma oltra che anderemmo assai alla lunga, niuna nuova utilità poi ne trarrebbe l'argomento che ci abbiam per le mani. Stabiliti i principî, ed essendo pur discesi a talune esemplificazioni, saria inutile ogni ulteriore analisi. Il leggitore, considerata la fecondità di quelli, potrà di leggieri secondo i casi fare l'applicazione al fatto.

CAPITOLO XXXI.

Dell' autorità delle leggi e della giurisdizione de' magistrati del regno rispetto alle persone de' ministri esteri presso il Re delle due Sicilie.

Abbiam fin qui, in questa seconda parte dell' opera, disputato dell' uso e autorità di nostra legislazione intorno ai forestieri in generale. Abbiam discussa la cosa sotto la relazione dei beni che possono quelli possedere nel territorio nostro, e sotto la relazione degli atti i quali vi possono operare, e della giurisdizione che hanno sopra di essi da esercitare i tribunali nostri. Si è veduto lo stato e la diversità della soggezion loro, essendo semplicemente residenti o passaggieri, ovvero ammessi dal governo a fermare il loro domicilio nel regno. A buon conto, la materia è stata trattata, ma senza punto nè poco stare a considerare la qualità e 'l grado delle persone estere, sopra cui hanno le leggi nostre a distendere il loro imperio. Ma la gravità stessa del suggetto che ci abbiam per le mani utilissima, anzi necessaria, ne rende l'avvertenza, essere cioè un ordine di gente peregrina, verso cui le relazioni quanto sono frequenti e irrecusabili, tanto poi differenti di gran lunga da quelle comuni alla generalità de' forestieri.

Le nazioni non possono fare a meno di comunicare mutuamente le une con l' altre. Questa comunicazione è l' effetto della necessità, perchè ciascun popolo ha delle faccende che il mettono in relazione

con un altro popolo. E ancor prima che la ragion delle genti, facendo del reciproco aiutarsi de' popoli una obbligazion positiva, avesse pur troppo certificato le utilità loro singolari non essere opposte ma convergenti, e la civil compagnia non avere punto infranti i legami ancor più antichi che come uomini ci abbiamo verso tutti gli altri uomini di qualunque gente; avean di già gli stati alcun contatto proveniente se non dalla pace, dalla guerra almanco. I Romani, la cui odiosità contra gli stranieri a niuno è oscura, riconoscevano pure nella loro politica alcune persone, alle quali commettevano il carico di trattare con le altre nazioni. Questa spezie di mandatari eran designati con i titoli di legati, e di oratori.

Ma poichè non fia mai sempre possibile che coloro, sul cui capo riposa la sovranità degli stati, per sè stessi maneggino i pubblici affari. La distanza dei luoghi, la difficoltà delle imprese, e il periglio di affidare altrui per alquanto tempo la somma del governo di molto stornano le personali conferenze dei sovrani fra di loro. Quinci è la necessità di constituire a tale importantissimo ufizio un certo ordine di persone, le quali, rappresentando cadauna il proprio stato, ne curassero le utilità. Perchè ordinamento sì fatto, al pari della mutua cooperazione delle genti al bene comune, dipende immediatamente dal diritto di natura, come il mezzo necessario per aggiugnere al fine. A tali persone le quali, appresso i romani, come abbiam detto, venivano appellate legati e oratori, si tribuì poscia una denominazion moltiplice secondo la sva-

riata divisa cui elle vestivano. Si addimandavano ora ambasciadori, ed ora nunzî e inter-nunzî; alcuna volta inviati, e alcun' altra residenti; quando incaricati di affari, e quando legati. Erano ancora ordinarî, o estraordinarî; e potevano aver pieni o limitati poteri. Ma oggidì, ad ischivare le frequenti questioni, cui il diverso grado di rappresentanza appiccato alla qualità di ciascuna di tali persone produceva fra i legati dei varî stati, si è adottato il sistema di inviare presso le corti straniere col nome di ministri pubblici taluni individui non fregiati di certa qualità rappresentativa. Laonde, il titolo di ministro è quello il quale ora si vede sopra tutti ritenuto, e nell' ordine dei ministri scernesi il semplice e il plenipotenziario (1).

Ma la qualità e la condizione di sì fatte persone per avventura può comportare, com'è rispetto alla generalità de' forestieri, la suggezione alle leggi e ai magistrati del regno? Si può contr'esse intentare alcuna giuridica azione? È permesso, per i reati da loro commessi nel territorio del regno, giudicarle e punirle, al pari che si pratica sul conto degli altri stranieri che misfanno nel regno? A dir brieve son desse sottoposte alla giurisdizion territoriale del regno?

Il signor di Montesquieu nello spirito delle leggi dopo di aver fermato il principio, non doversi decidere con le leggi politiche le cose spettanti al diritto delle genti, a confermarlo allega l'esempio delle le-

(1) Veggasi Vattel *Droit des Gens Liv. IV.*

gazioni, le quali ei sostiene essere per natura indipendenti dalla sovranità del luogo ove le si esercitano. Ecco le sue parole « Vogliono le leggi politiche, che ogni uomo sia sottoposto ai tribunali » criminali e civili del paese in cui si truova, ed » alla correzione del sovrano. Ha voluto il diritto » delle genti, che i principi si spedissero degli ambasciadori; e la ragione tratta dalla natura della cosa » non ha permesso, che questi ambasciadori dipendessero dal sovrano, nella cui corte sono spediti, » nè da' suoi tribunali. Essi sono la parola del Principe che gli spedisce, e questa parola dee esser libera; niuno ostacolo dee frapporsi al loro operare; possono con frequenza dispiacere, perchè parlano per un uomo indipendente; si potrebber loro » imputare de' delitti, se potessero essere puniti per » delitti; si potrebbero supporre in essi de' debiti, » qualora potessero essere arrestati per debiti. Un » Principe che ha una fierezza naturale, parlerebbe » per la bocca d'un uomo, che avrebbe da temer » tutto. Forza è dunque rispetto agli ambasciadori » seguir le ragioni tratte dal diritto delle genti, e » non quelle che derivano dal diritto politico. Che » se i medesimi abusano del diritto di loro rappresentanza, si tronca il male col rimandargli alla » corte loro; puossi anche accusargli al loro Signore, il quale in tal caso diventa o il giudice, o il » complice loro (1).

(1) Lib. XXVI. Cap. 21.

E prima di Montesquieu, Ugon Grozio aveva di già insegnata la stessa dottrina, e fondata su le stesse ragioni. *Parte vero altera valde in lubrico locatur salus legatorum, si actuum suorum rationem alii reddere debeant, quam a quo mittantur. Nam cum plerumque diversa, saepe et adversa sint consilia eorum qui mittunt legatos, et qui accipiunt, vix est ut non semper aliquid in legatum dici possit, quod criminis accipiat speciem. Et quanquam quaedam sunt ita manifesta, ut dubitationem non habeant, sufficit tamen ad aequitatem et utilitatem legis universalis periculum universale. Quare omnino ita censeo, placuisse gentibus, ut communis mos, qui quemvis in alieno territorio existentem ejus loci territorio subjicit, exceptionem pateretur in legatis, ut qui sicut fictione quadam habentur pro personis mittentium* (senatus faciem secum attulerat, auctoritatem reipublicae, *ait de legato quodam M. Tullius*) *ita etiam fictione simili constituerentur quasi extra territorium; unde et civili jure populi ad quem vivunt non tenentur (1).* E Vattel fonda l' indipendenza de' ministri esteri su la stessa ragion naturale onde emana l' istituzione di essi. Se i legati, dic' ei, sono necessarî a preservare le buone e pacifiche corrispondenze de' popoli fra di loro, la garentia e la sicurezza loro negli stati dove risedono, è a tal fine il principale argomento (2).

(1) *De Iur. Bel. et Pac.* Lib. II. Cap. XVIII.
(2) Veggasi il Capo I. del libro 4. della sua opera di sopra

In somma, l'indipendenza de' ministri esteri è un principio irrefragabile del diritto delle genti, e come tale tenuta ed osservata presso tutti i popoli. E appo i latini, della maniera stessa che era vietato chiamare in giudizio il pontefice allorchè era egli intento alle sacre cirimonie della religione, era eziandio impedita ogni azion giuridica contra i legati (1).

Per la qual cosa, i ministri pubblici, a differenza di tutti gli altri forestieri, non possono essere sottomessi alle leggi e ai magistrati del regno. Cotal suggezione è ripugnante alla natura del loro ufizio, è incompatibile con la loro stessa qualità. Perchè è manifesto essere, quanto ad essi, stata fatta una eccezione alla ragion politica delle genti, la qual vuole che gli esteri i quali soggiornano negli stati altrui come sudditi temporanei sien soggetti alle leggi locali. Per eminenti ragioni di bene comune, al diritto internazionale ha dovuto cedere la severità del diritto politico. *Bonum et aequum* (così Ugon Grozio) *idest, merum naturae jus patitur poenas exigi, ubi reperitur qui deliquit; at jus gentium legatos et qui his similes fide publica veniunt, excipit (2).*

citata, dov'ei conchiude così intorno all'indipendenza del ministro estero « Conviene dunque, per assicurare il successo del suo ministero, che sia egli indipendente dall' autorità sovrana e dalla giurisdizione del luogo, tanto per le cose civili, che per le cose criminali. »

(1) *Ideo enim non datur actio ne ab officio suscepto legationis avocetur. L. 24 D. de Iudiciis. Ne impediatur legatio. L. 26.*

(2) Loc. cit.

Ma la indipendenza dei ministri esteri è sterminata tanto, che nissuna poi veramente fosse la relazion loro diretta o indiretta con le leggi del regno? Ovvero si ristringne a quello che concerne la persona loro, e che necessario è all' esercizio della loro commessione? La inviolabilità della persona si trarrà dietro ancor quella de' beni mobili ed immobili? Si distenderà la stessa prerogativa agli individui di loro seguela? Alla moglie, ai domestici, e ancora alla casa in cui stanziano essi l' abitazione? Queste e altre somigliànti cose sono state da assai e preclari scrittori largamente e splendidamente disputate. Alberico Gentile, (1) Giacomo Thomasio, (2) Federico de Marselaër (3) Cristofaro Besold (4) Ugon Grozio (5) e sopra tutti il dottissimo Cornelio Van Bynkershoek (6) e Vattel (7) hanno per tutti i lati discorsa ed esaminata la cosa. Han fissati i veri termini dell' indipendenza de' ministri pubblici presso gli stati stranieri. Da loro, non altrimenti che da una fonte, sono scaturite le dottrine, onde le buone e civili pratiche stanno di una nazione con l'altra. Perchè cessando noi di tutte toccare le particolarità della materia come superflue dopo le cose di già da tanti e sì dotti uomini discusse, e perchè

(1) *De legation.*
(2) *De inviolab. legat.*
(3) *Legatus.*
(4) *De legat. eorumq. jur.*
(5) *De Iure Bel. et Pac.*
(6) *De Iure legat.*
(7) *Droit des Gens.*

ancora non onninamente confacevoli al nostro proposito; stiam contenti a stabilire, il più succintamente che si può, alcuni principî, onde facendosi palesi i confini veri della immunità personale e reale dei ministri esteri, possiamo poi, rannodandogli al suggetto, conoscere quale fosse l'uso effettivo e l'autorità che rispetto a loro possono esercitare le leggi del regno.

La ragione sopra cui si fonda ogni immunità de' ministri esteri è quella di rimuovere qualunque ostacolo, il qual potesse in alcun modo stornare l'esercizio delle loro funzioni. Quinci discendono tre principî su cui tutta si aggira la materia. Il primo, che per le cose le quali per avventura possono di alcuna maniera turbare il loro ufizio, quelli si reputano essere fuori il territorio dello stato ove risedono, *finguntur constituti quasi extra territorium*. L'altro, che quanto alle cose dalle quali niuno impedimento può loro derivare, cessa la finzione, e piglia il luogo la realtà, e però si giudicano esistenti nel paese in cui affettivamente sono. Il terzo è, che la immunità dei ministri esteri non si dilunga fin là da impedire i mezzi di legittima difesa contra i loro attentati.

Nel primo principio alla ragione delle genti cede e dà il suo luogo la politica. Negli altri due la ragion politica la vince su quella delle genti. Da' quali principî insiem presi di leggieri conseguitano tutte le cose, che qui appresso discorriamo.

1. I ministri esteri sono esenti dalle leggi criminali del regno. Qual che fosse il malefizio che commettano nel territorio nostro, mai non si possono sog-

gettare alla giurisdizione de' magistrati nostrali. Il diritto della sovranità territoriale del regno si ristrigne a chiedere che se ne faccia la punizione dallo stato, a cui quelli si appartengono. E in vero, se almeno per i reati gravi ed atroci si potessero i ministri esteri sottomettere alla giurisdizione de' tribunali del luogo ove risedono, la indipendenza e la libertà, che naturalmente debb' essere nel maneggio de' loro affari, di leggieri darebbe appiglio a frequenti e perigliose accusazioni. Nè poi al caso si tratterebbe della difension dello stato, perciò che il misfatto si suppone di già consumato; si dovrebbe solamente applicar la pena. E a questo proposito ritruoviamo nella storia romana un bello e splendido esempio e molto acconcio all' assunto che trattiamo. I legati di Tarquinio recatisi a Roma sotto il colore di rivendicare i beni di privato dominio di lui di già disceso dal trono, invescando gli spiriti di una gran parte dell' incauta gioventù, ordirono cospirazione contra la repubblica romana. L' attentato fu scoperto, e benchè avessero i cospiratori potuto venir trattati da nimici, e soggettarsi al debito gastigo, tutta volta prevalse la ragion delle genti; *et quanquam visi sunt commisisse ut hostium loco essent, jus tamen gentium valuit* (1).

2. Allorchè poi il delitto non è stato per anco consumato tanto che ci sia luogo a tenersene in guardia, non si può torre al Sovrano il diritto di pigliar tutti i mezzi come stornarlo. Questa ipotesi è diversa da

(1) Tit. Liv. Lib. 2. C. 4.

quella poc' anzi cennata. Ivi si versava intorno ad un reato già ridotto ad effetto, qui si tratta di tal' altro che si è a tempo di rintuzzare e impedire. Or la difesa è di diritto di natura. In tal caso meno si fa alcuna cosa che sturbi le funzioni del ministro, che si pigliano quelle precauzioni, che indiritte sono a sicurare la pubblica quiete e tranquillità. Dice Bynkershoek, che si ha sopra i legati una certa potestà la quale più intende a tutelare i cittadini, che lor punire. *Alia etiam sunt, etiam si Legatos non subditos dicamus, in quibus forum nostrum non recte subterfugerint, quin et in quibus potestas quaedam in eos exerceri poterit, sed ejusmodi potestas, quae nostros cives magis defendat, quam Legatos cogat. Multis aucti sunt privilegiis, ut ipsi commodius degant, nec quicquam turbentur in obeunda legatione, non ut, vi illata, alios turbent, et res eorum auferant. Quod si fiat, fortasse recte utemur iis actionibus, quae interdictionum naturam magis sapiunt, quam jussionum (1).* E più appresso seguita così: *Neque obest ea ipsa ratio (supple non censeri subditum ejus apud quem legationem obit) quominus Legatum, si quid deliquerit, etsi puniri nequeat, jubeamus tamen excedere vel Aula, vel Imperio nostro, quia haec interdictio non tam poena est, quam sola defensio, ne ultra nobis vel rebus nostris*

(1) De Foro Legat. Cap. XVI.

noceat, et defensionem contra Legatos licitam esse nemo negavit unquam (1).

3. I ministri esteri sono eziandio esenti dalla giurisdizione dei magistrati civili. Non lice chiamargli in giudizio a causa di piati sia con altri stranieri, sia con i cittadini. Imperciocchè questo pur di molto diminuirebbe la imperturbabilità del loro ufizio (2). Ma poichè abbiam, detto che non si può contra i ministri esteri impedire che quello si faccia che torna a mera tutela e difesa dello stato e dei singoli cittadini, quinci la necessità per essi di comparire alcune volte innanzi ai magistrati. Così se un ministro estero intenti una azion giuridica nel regno, e frattanto venga rigettata la dimanda, non potrebbe egli schivare di rispondere alle istanze giudiziali per la liquidazion delle spese. E s'ei n' esce per avventura vittorioso nel primo periodo del giudizio, non potrebbe similmente scampare la comparsa innanzi ai secondi giudici, ove dalla parte che ha succumbuto si produca l'appellazione. Per la stessa ragione della santità della difesa non può il ministro pubblico sfuggire gli effetti legali

(1) Cap. XVII.
Presso Euripide Heraclid. v. 272 avendo detto il Legato Copreo
Μη προς θεων Κηρυκα τολμησεις θενειν,
Ne per Deos Legatum audeas percutere,
Demofoonte risponde v. 273.
Ει μη γ' ο Κηρυξ σωφρονειν μαθησεται,
Nisi ille Legatus discat modeste agere.

(2) Veggasi Bynkershoek Cap. VII. VIII. e IX. e Vattel lib. 4.

della riconvenzione. La legge 22 ff. de judiciis, dove si trova il fondamento della dottrina della riconvenzione, è una legge di ragion scritta, comune a tutt' i tempi e a tutt' i luoghi. *Qui non cogitur in aliquo loco judicium pati, si ipse ibi agit, cogitur excipere actiones, et ad eumdem judicem mitti.* La ricouvenzione sta ne' termini della pura difesa.

4. Circa la immunità reale conviene, dopo i principî fissati di sopra, distinguere quei beni i quali servono all'esercizio della avuta missione, senza i quali non si potrebbe essa condurre innanzi, e quelli che a un tal uso non sono destinati. Così gl' immobili sono sottoposti alla giurisdizione del regno, perchè questi non si posseggono nella qualità di ministro (1). Essi si possono pignorare ugualmente che quelli degli altri stranieri. La finzione non può essere da più, nè operosa al di là di quel ch' è la verità stessa. Se il ministro fosse realmente fuori il territorio del regno, questa spezie di beni per certo che non goderebbe di alcuna immunità. Vuolsi solamente eccettuare la casa ov' egli abita, come quella ch' è necessaria al disimpegno della sua commessione. Quanto è poi alle cose mobili, la mobiglia della casa, e tutte le altre cose onde egli trae la sostentazion sua e de' suoi, e che bisognevoli sono al mantenimento della dignità e del grado di lui, vanno eziandio esenti dalla giurisdizion nostrale. Le cose poi addette al traffico e al commerzio mirando a tutt' altro scopo

(1) Veggasi Vattel lib. 4. cap. 8.

che a quello del sostenimento della dignità del ministro, perciò quanto ad esse sottentra la regola, la qual vuole che sien rette dalle leggi del luogo ove si trovono realmente, o si presumano che fossero, cioè nel domicilio del proprietario, conforme alla distinzione di sopra fissata.

Nel dubbio, se una cosa serva all'uso del ministro e della sua casa, ovvero no, fa di mestieri giudicare per la immunità. Questa è eziandio l'opinione di Bynkershoek, e di Vattel.

5. I ministri esteri non sono in nessun caso tenuti ad osservare nei contratti e nei testamenti fatti nel territorio del regno le forme quivi prescritte. La massima universale *locus regit actum* tace a lor riguardo. Al proposito della legge 13. ff. *Qui testam. facere possunt*, la quale stabilisce il principio che i legati possono nel luogo dove esercitano la loro missione fare il testamento, *qui apud externos legatione funguntur possunt facere testamentum*, il Gotofredo soggiungne *secundum suas leges, scilicet jure suo.* E in vero questa eccezione alla regola *locus regit actum* è un puro conseguente della finzione che i ministri delle corti straniere si reputano, fuori il territorio ove risedono. La qual cosa viene fra' molti scrittori di gius pubblico dall' Ubero nitidamente notata in questi termini..... *Quo in primis firmatur quod autem dictum, legatos quasi extra territorium constitutos videri, unde si testamentum fecerint, non in forma statuti illius loci in quo Legationis causa commorantur, actus isti*

LIBRO TERZO

DELL' USO E AUTORITA' DELLE LEGGI DEL REGNO CONSIDERATE NELLE RELAZIONI COL TERRITORIO DEGLI STRANIERI.

CAPITOLO PRIMO

Sviluppo del secondo de' due principî suddivisati.

Questo secondo principio, come dicemmo di sopra si è « I reggitori degli stati tacitamente consentire » che le qualità personali appiccate agl'individui dal» le leggi imperanti nel luogo del domicilio, e gli » atti in un luogo esercitati secondo le forme quivi » stabilite e i diritti acquistati sieno ovunque riputati » validi e come tali osservati, sol che alla sovrani» tà altrui non si arrechi alcun detrimento » Di qui deriva l' uso ed autorità delle leggi del regno sul territorio peregrino. E se il primo principio è stato come la base, sopra cui si è fondata la dottrina della forza e potestà delle leggi nostre a riguardo delle persone de' forestieri; quest'altro ci conduce ad investigare fin dove alle stesse leggi sia dato di slargare

il lor potere; se gli effetti ne spaziino ancor altra i termini del territorio soggetto. Dall' uno non altrimenti che da una sorgente sono scaturite le relazioni degli stranieri con le leggi nostre; dall' altro ne proverranno le regole come stabilire le relazioni che possono avere le leggi nostre col territorio estero; ch' è la terza parte del suggetto che trattiamo.

CAPITOLO II.

Le leggi reali del regno relative alle forme degli atti sono efficaci sul territorio straniero — Distinzione degli atti forniti dell' *impronta* della pubblica autorità, e di quelli che solamente *comprendono* una convenzione fra privati. — Eccezioni al principio dell'efficacia di tali leggi nel caso che si offendano le prerogative territoriali della sovranità altrui.

Bene e sapientemente hanno adoperato le genti colte, benchè senza espressa convenzione, ma tacitamente *usu exigente et humanis necessitatibus*, in istabilendo, che gli atti vestiti delle forme del luogo dove si solennizzano, ottengano forza ed efficacia in qualunque contrada. E per dire il vero, sarebbe cosa pur troppo sconvenevole, anzi assurda, che essendo in una regione dovremmo, o fosse contrattando ovvero testando, seguitare formalità diverse da quelle che le leggi addimandino del luogo, ove il contratto o il testamento si fa. La conseguenza di un tal sistema di certo che sarebbe quella di stornare il più delle volte le umane contrattazioni, e impedire la facoltà di testare del suo patrimonio. A quel commerciante, il

quale ha messo il piede fuori della patria avendo già prima provveduto alla sua successione, s'inferirebbe grave cordoglio ed angustia negli stremi istanti della vita, veggendo egli di non potere nel luogo in cui si ritruova immutare o attemperare l'ultima sua volontà; al che per avventura l'indurrebbono nuove e non antivedute ragioni di giustizia e di prudenza (1). Sicchè oggidì è dottrina certissima riconosciuta da tutti gli stati colti, che gli atti celebrati in un luogo sieno da per ogni dove osservati. Ecco come al proposito considera acutamente secondo il solito Rodemburgio. *Quid igitur rei in causa est cur DD aeque atque tribunalia ordinatum secundum formam loci, ubi conditur testamentum, effectum sortiri ubique voluerint? Quod absurdum* (soggiugne) *visum fuerit de singularum regionum possessionibus singula exaranda esse testamenta, vel unum idemque testamentum alio atque alio solemnitatum jure instruere, planeque repugnans liberae ad extremum vitae spiritum voluntati, ut qui alio loci negotiorum causa delatus, subitoque morbo*

(1) Si sa che questa dura necessità fu appunto una delle cagioni perchè in Roma si dovè ricorrere a' fedecommessi. Quei cittadini romani i quali si trovavano lungi dalla patria e perciò inabilitati a fare il testamento, non potendo, infra le altre formalità, adempire a quella della presenza di sette concittadini, usavano di scrivere o agli eredi che avevan di già istituiti prima di partire, ovvero agli eredi legittimi, e gli pregavano di restituire tutti o parte de' beni a coloro che essi desideravano.

correptus fuerit, ei vel invitissimo necesse esset decedere intestato, vel ordinata ante suprema mutare eum non posse jam fato propinquum, nec haeredes habere, quos optaverit, non suppetente tum ad territorii cujusque solemnia testandi facultate. Quare ut subsistat ordinatum secundum regionis leges, in quam testator delatus fuerit, ultimum elogium, omnium quorumque locorum hominum qui diversis in locis praedia possident ex aequo interest; adeoque secundum eos dicendum est, qui necessitate quadam hominumque communi utilitate sententiam hanc sustentant (1).

Applicando questi principî al suggetto nostro, possiamo così affermare. Si può nel regno mediante contratto o testamento, seguitando le forme prescritte dalle leggi nostre, disporre de' beni allogati in stranie contrade. Così nel territorio nostro si può testare per atto pubblico adoperando un notaio e quattro testimoni, ovvero due notai e due testimoni. Il nazionale dunque o il forestiero, qual che sia, stanziato o di passaggio nel regno, bene ha la facoltà di disporre per tali atti delle sue sostanze site in altra contrada, ove di diverse forme è necessità vestire le testamentarie disposizioni. Ecco un esempio come le leggi nostre relative alle formalità degli atti si distendono sul territorio straniero. Abbiam detto le leggi relative alle forme degli atti per le discernere da quelle che riflettono la sostanza che si comprende in essi,

(1) Tractatus sup. cit. Cap. III.

a cui nessuno effetto puossi attribuire sul territorio altrui. Perchè se in Napoli è permesso nella forma prescritta dalle leggi nostre testare de' beni siti in peregrina contrada, di certo che poi non si potrebbe disponendo trasmodare la misura che han stabilita le leggi del luogo ove ta' beni sono, cioè disporre al di là di quel che le leggi locali lascino all' arbitrio del proprietario. La disposizione de' beni, a differenza della formalità degli atti, è dipendente onninamente dalle leggi dello stato in cui quelli si trovano.

Sicchè gli atti celebrati nel territorio del regno, quanto è alla loro validità nascente dal concorso delle necessarie forme, han forza eziandio nelle contrade straniere. Ma a ben considerare sì fatta validità degli atti celebrati nel regno su l'estero territorio, giova pur risalire all' origine e alla natura delle obbligazioni. E di fatti, le obbligazioni risguardate nel loro principio, altre sono naturali perchè discendono direttamente dalla natura, ed altre civili, perciò che provengono dalla ragion civile propria di ciascun popolo. Le naturali nascono semplicemente dal convenire che due o più persone fanno nella stessa cosa *in idem placitum;* e fermate una volta, la lor forza si sostiene in tutte le contrade quali che fossero. Quegli il quale ha direttamente e legalmente contratta una obbligazione personale, la conduce appiccata alla sua persona in tutt' i luoghi *ossibus inhaerentem*, insino a che non solva il ligame che lo strigne. Ma questi obblighi così contratti non altro constringimento partoriscono, che quello il quale emana dalla natura

stessa, cioè puramente morale, il quale lega solo la coscienza di chi si è obbligato. La causa primitiva ed efficace di un mezzo che ne assicuri gli effetti delle obbligazioni, e le ponga in atto eziandio contra la volontà del debitore, di certo che si debbe ripetere dal diritto civile. La qual forza di obbligare perchè si possa intendere, bisogna che si sia già conceputa la esistenza di una società civile, l'imperio delle leggi, e la giurisdizione de' magistrati forniti di coattiva potestà. Onde ne' libri del diritto positivo si truova scritto *actiones jure civili proditae sunt.* Or il diritto civile non ferma regole, se non per gli atti fatti nel territorio che esso modera e governa; e perciò le convenzioni fatte in uno stato non fia possibile che da per se stesse, per lor propria virtù, partoriscano una obbligazione civile nel territorio di un altro stato. Da esse non può scaturire se non se un obbligo meramente naturale che solo costrigne le coscienze.

Laonde, se vorremmo all' origine e alla natura stare delle obbligazioni, queste nate in un paese niuna forza potrebbono avere sul territorio altrui capace a produrne l' esecuzione, eziandio renitente colui che si è obbligato. La forza loro circoscritta alle coscienze nessuna parte di civil coazione seco traporterebbe di un paese all' altro. Ma la ragion delle genti volontaria (l' abbiam detto di sopra) per alti fini di bene comune stringendo le relazioni di un popolo con l'altro ha fatto sì che ciascuno stato alle obbligazioni nate altrove porgesse alcun soccorso di civile azione, come se nel territorio suo quelle nate fossero.

Perchè gli atti celebrati presso una nazione hanno effetto appo l'altra; e per conseguenza gli atti lecitamente e legalmente fatti nel regno slargano l'efficacia loro eziandio sopra i beni locati in strania contrada. Ma partoriranno essi gli stessi effetti altrove che tra noi producono? La parata esecuzione degli atti autentici perdurerà ancor fuora il territorio del regno? Può da un contratto qui stipulato derivare la ipoteca sopra beni posti in peregrine regioni?

Gli atti celebrati nel regno conforme alle leggi qui vigenti nell'estero non possono valere se non come semplici promesse. E in vero negli atti stipulati innanzi al pubblico uffiziale si voglion discernere due cose, la parte della volontà privata de' paciscenti, e la parte della volontà pubblica, cioè del pubblico potere. L'atto autentico è formato dal concorso simultaneo di amendue queste cose. L'una genera l'obbligazione, l'altra le imprime il carattere dell'autenticità. La prima può stare senza dell'altra, ch'è come un accessorio ed un accidente di quella. Bene si possono immaginare atti sforniti di autenticità. Tali sono tutte le convenzioni fatte fra i privati senza il ministero del pubblico uffiziale. Ma l'autenticità dell'atto non si può supporre senza la volontà delle parti unilaterale o bilaterale che ne fosse il suggetto; della maniera stessa che non si può presumere l'esistenza dell'accidente senza quella della sustanza cui esso inerisca. Or la volontà privata dei contraenti allorchè è certificata per le forme dettate dalla legge del luogo ove è stata significata, tanto basta perchè debba dispiegare i suoi

effetti ancor presso l' estere nazioni. Questo è un principio il qual proviene dal diritto delle genti, e trovasi stabilito sopra potenti considerazioni di universale utilità. Importa assaissimo al commerzio degli uomini, che il forestiero il quale contratti col nazionale nel regno, e il nazionale che col forestiero pattuisca in stranio paese possano nel luogo del contratto avere dei mezzi ovunque probanti della fatta convenzione. Costrignergli a fornirsi di pruove difformi da quelle volute nel luogo del contratto sarìa lo stesso che far loro indirittamente divieto di usare la ragione delle contrattazioni.

La parte poi della volontà pubblica, *cioè del pubblico potere*, che si frammette nelle convenzioni, e onde acquistasi all' atto la parata esecuzione, ovvero il diritto dell' ipoteca, cessa la sua autorità oltra il circuito del territorio sopra cui ella ha imperio. Tanto la parata esecuzione degli atti, che la ipoteca sono istituzioni del diritto civile proprio di ciascun popolo. È la potestà pubblica dello stato che agli atti imprime tal carattere che gli fa eseguire prontamente, e senza il bisogno di alcuna giuridica pronunziazione. È la potestà pubblica che ne dà il diritto di perseguire i beni ipotecati nelle mani di chicchessia. Innanzi che statuite fossero le civili comunanze, è palese, gli uomini potevan contrarre degli obblighi fra loro; ma la esecuzione n' era pur dipendente dalla vaga e ricalcitrante volontà dei paciscenti. Costituire sopra alcuni fondi un *jus* reale permanente, che non duri quanto il possesso, nè con questo finisca, e prontis-

simamente ridurre ad effetto le nostre ragioni, interessando all'esecuzione la pubblica forza, al certo che questa è una istituzione per tutto dovuta alla ragion civile. Or il diritto civile è uno stabilimento proprio della sovranità di ciascun paese; non può prolungare la sua forza sul territorio di altro stato. La indipendenza territoriale sta appunto in ciò, che le leggi, e il potere di uno stato non imperino sul territorio all' altro soggetto. A differenza di quelle che sono di diritto universale, le civili istituzioni hanno un termine naturale; avvegnachè la estension loro non può aversi misura diversa da quella, che si ha la potestà onde sono emanate. Di che viene, che il contratto il quale in un paese ottiene la parata esecuzione, e produce il diritto d'ipoteca, in altro non può valere se non come semplice promessa. Perchè avvisatamente disse Mornac: *Obligatio extra Galliam contracta pro simplici chirographo est in Gallia*. E Pothier ben discerne nei notai una doppia spezie di autorità, l' una di credito, mediante cui ai loro atti debbesi prestar fede dovunque, l' altra di potere, che nel territorio di colui si ristrigne onde il potere stesso risulta.

Ecco un esempio come nelle contrattazioni si distingue la parte privata dei paciscenti e la parte del pubblico potere, e come distendendo l'una i suoi effetti oltra il circuito del territorio del regno, l'altra entro gli termini. Si figuri che si stabilisca e stipuli nel regno un contratto di compravendita di un fondo, il qual fosse nel territorio francese. Si figuri

ancora che per l'evizione, la quale per avventura potesse patire il fondo venduto, si pattuisca una ipoteca eziandio sopra un fondo sito in Francia. Questo contratto così stabilito allorchè vorrà ridursi ad effetto nel territorio della Francia, per certo niuna opposizione riscontrerà per quel concerne la legalità e la validità della compravendita. Il fondo resterà pienamente e realmente trasferito al compratore, e in caso di renitenza il venditore ne potrà ancora essere giuridicamente astretto innanzi ai giudici francesi. E in vero se il contratto non si avrà in Francia la forza dell'autenticità, per certo che non perderà quella di credito; mai sempre certificherebbe della convenzione passata fra le parti. Ma ove si trattasse del diritto d'ipoteca, di cui si volesse far uso per l'evizione forse avverata del fondo, il compratore non potrebbe pretenderlo così facilmente, solo allegando il contratto stipulato nel regno nostro; farebbe mestieri che il contratto venisse dal magistrato francese renduto esecutorio, e ove ciò non si praticasse, quello si rimarrebbe, quanto è alla ipoteca, senza effetto.

Ma il contratto di matrimonio solennizzato nel regno avrà sul territorio straniero gli stessi effetti? S'immagini che si stipuli in Napoli un contratto di matrimonio con le forme e le solennità chieste dalle leggi nostre. S'immagini ancora che i conjugi, e massime il marito possedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio francese. Poste le cose dette di sopra, senza alcun dubbio questo contratto al pari de-

gli altri, come la pruova della convenzione avuta fra i consorti e delle mutue loro obbligazioni, e diritti, avrà effetto eziandio sopra i beni collocati nell'estere contrade. Se tra i conjugi si sarà pattovito di convivere sotto il regime della comunione dei beni ovvero sotto quello della dote, la stessa regola varrà ancora rispetto alle sostanze site in Francia. Sì fatte cose, come le altre tutte le quali sono nudamente l'opera del libero consentire degli uomini, si hanno un'efficacia universale, che sopra tutto si dilata il patrimonio loro ovunque sito. Ciascuno può del suo avere disporre del modo che meglio gli torni a grado, sol che le leggi del luogo ove sono i beni non ripugnino. Or nissuna ripugnanza al caso si scontra di simil natura, perciò che tanto la regola della comunione quanto quella della dote sono ugualmente ammesse dalle leggi francesi. Ma questo matrimonio produrrà a favore della moglie l'ipoteca legale su i beni del marito? L'opinione affermativa sembra a noi indubitabile. Ed è a questo riguardo che il contratto di matrimonio celebrato nel regno differenzia dagli altri contratti, quanto è all'estensione degli effetti che ne risultano. I contratti in generale abbiam detto avere forza sul territorio straniero nel senso che dovunque certificar debbono delle cose convenute fra le parti, ma non potere produrre per se stessi il diritto dell'ipoteca. Il contratto poi di matrimonio avrà nell'estero l'uno e l'altro effetto. Varrà come elemento probante della convenzione passata fra i conjugi, e partorirà nel tempo stesso l'ipoteca sopra i beni del marito siti nell'estero.

E di fatti, a chi ben considera di leggieri si pare non essere veramente le tavole nuziali, le quali producano l'ipoteca legale. Potranno esse certamente valere perchè si conosca la natura e l'estensione dei diritti e delle obbligazioni della moglie, e dei diritti e delle obbligazioni del marito; ma non è quinci che veramente risulta l'ipoteca. Si ha ella una sorgente più alta; scaturisce direttamente dalla legge all'occasione non del contratto, ma della celebrazione del matrimonio. Nell' articolo 2021 delle leggi civili stà detto così « Esiste l'ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione,

» 2. A beneficio delle mogli, per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali, sopra gl'immobili de' loro mariti dal giorno del loro matrimonio » Talmentechè se alla stipulazione delle tavole nuziali non sopravvenisse poi la celebrazione effettiva del matrimonio non si potrebbe dir nata l'ipoteca legale a pro della moglie. Sicchè è evidente quella non essere dipendente dal contratto di matrimonio (1); e perciò nulla montare che questo conseguiti nel territorio ove sono i beni sopra cui dee gravare l'ipoteca, ovvero altrove. Basta che ne seguiti la celebrazione secondo le leggi del luogo in cui si fa perchè altrove produca quegli effetti, che le leggi lo-

(1) Vedi al capitolo 6. del primo libro in nota le cose disputate a riguardo dell'altra spezie d'ipoteca legale a favore del minore, la quale sostenemmo derivare nell'estero dalla gestione fatta nel regno.

cali concedano. Or nella Francia al pari ch'è presso noi, si ammette l'ipoteca legale a pro della moglie. Ond'è che Lamoignon parlando appunto dell'effetto ipotecario che potevano avere in Francia i contratti di matrimonio celebrati in paesi esteri diceva così ». Gli atti ed i giudicati rogati e pronunziati in paese estero non producono ipoteca in Francia, quando anche fossero contratti di matrimonio ed atti di tutela; ma la ipoteca non avrà luogo se non dal giorno della celebrazione del matrimonio e dell'esercizio della tutela (1). » Adunque il contratto di matrimonio stipulato nel territorio del regno partorisce, a differenza degli altri contratti, l'ipoteca legale sopra i beni del marito posti nell'estere contrade, sol che fosse quivi, al pari ch'è appresso noi, conosciuta cotal spezie di preminenza e reale prerogativa a favore della moglie.

Sicchè è indubitato, negli atti che contengono le convenzioni degli uomini doversi la parte privata dei paciscenti discernere da quella del pubblico potere. L'una si ha più lata forza, l'altra più angusta e circoscritta. Perchè i contratti celebrati nel regno cessano nel territorio straniero il carattere dell'autenticità, sono considerati come semplici promesse (2).

(1) Vedi i suoi *Arretés*, al titolo delle ipoteche.

(2) Le leggi nostre comechè non abbiano inclusa questa dottrina in apposita e generale disposizione, nullameno ne han ritenute le conseguenze. Perchè da una banda prescrivono che gli atti tutti dello stato civile e i testamenti fatti nei paesi esteri secondo le forme quivi stabilite sono riputati validi nel regno.

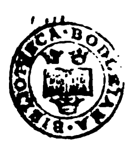
Alla qual dottrina una duplice eccezione vuolsi fare. La prima, allorchè dalle forme prescritte nel luogo ove l'atto si fa potesse a sorte derivarne alcun detrimento della potestà e della territoriale preminenza del luogo, in cui l'atto dee avere effetto. Così, ad esempio, se nel paese ove i beni son siti, chiedasi per ragione di pubblica utilità che gli atti mediante i quali si disponga di quelli, sien forniti di alcune solennità e forme particolari; in cotal caso, è indubitato, nel regno non si potrebbe, quanto è a sì fatti beni, disporre sia tra vivi ovvero a causa di morte, adoperando le formalità presso noi adottate. Se altrimenti fosse, la sovranità degli stati pur troppo sarebbe menomata. È bene diritta cosa che ciascuno imperante sia tenuto di permettere che nel suo territorio abbiano esecuzione gli atti validamente altrove esercitati; ma non è men giusto non potere cotal debito giugnere fin là a risentirne effettivo scemamento di autorità. Ecco come al proposito si esprime Arnoldo Vinnio. Stabilisce il principio e non trasanda l'eccezione. *Quae autem statuta disponunt circa actus solemnitatem dumtaxat; cum neque*

E questa è una derivazione del principio di ragione universale *locus regit actum*. E dall' altra banda, statuiscono che i giudicati profferiti da' tribunali e gli atti ricevuti dagli uffiziali stranieri non possono produrre ipoteca nel territorio del regno, se non quando ne venga ordinata dal magistrato del regno l'esecuzione. Ecco un corollario del principio che il potere pubblico di uno stato non si distende su l'altro—Vedi gli articoli 49, 925 e 926, 2009 e 2014 delle leggi civili, e 636 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

rem afficiant, neque personam actum celebrantis, sed ipsam solummodo dispositionem, quae fit in loco statuti, vel consuetudinis, rationi et juri consentaneum est ut ea vim suam exserant etiam ad bona alibi sita; quia actuum solemnia ad eorum spectant jurisdictionem, in quorum territorio celebrantur. Ecco il diritto comune, cioè quello che ordinariamente avviene. Seguita appresso l'eccezione. *Plane si lex expresse testatores sequi jubeat jus loci in quo bona sita sunt, aliud dicendum est. Talis est constitutio principum Brabantiae emissa anno 1611 (1).*

La seconda eccezione è di un ordine diverso; è dirizzata a infrenare la fraude degli uomini contra gli statuti e le leggi del luogo ov'è posta la cosa, sopra cui si aggira la disposizione. Chi ad ischivare la rigidezza di più numerose e intralciate forme, del paese ove sono i beni, deludendo la legge, a studio si rechi in strania contrada, acciò che non sì tosto che di formalità più spedite e agevoli abbia quivi vestito lo atto, il possa quindi su di quelli ridurre ad effetto. A costui, che con scaltrita versuzia intende frodar gli statuti vigenti nel territorio ov'è sita la cosa, viene dirittamente negata l'esecuzione di un atto di tal maniera formato e con tale intenzione, quanto è a' beni compresi in quel territorio (2). Di che viene, che quantunque un atto sia fatto nel regno con tutto il

(1) Comm. in Instit. tit. De Testam. Ordin.
(2) Si vegga Ant. Thesau. Quaest. forens.



corredo delle formalità qui prescritte, potrebbe nelle peregrine contrade venir ripulsato come quello che pregiudichi alle prerogative territoriali della sovranità del luogo ove son collocati i beni, ovvero perchè involga frode contra gli statuti imperanti in quel paese.

CAPITOLO III.

Se gli atti che si fanno nel regno si possano vestire di forme diverse da quelle prescritte dalle leggi nostre. Diversa efficacia degli atti celebrati secondo le formalità statuite nel regno, e degli atti fatti giusta le forme del luogo ove son siti i beni di cui si dispone, ovvero del domicilio degli autori di essi — Epilogo de' principi sviluppati in questo e nell' antecedente capitolo.

Qui ricade troppo in acconcio solvere un dubbio che la materia stessa par che ci proponga. L'adempimento delle forme degli atti prescritte dalle leggi nostre è sostanziale, tanto che le ommettendo in parte o per tutto, fosse proibito seguitar forme pur diverse, conosciute altrove? Solennizzandosi nel regno l'atto, si possono adottare le forme del luogo ov'è sita la cosa, ovvero il domicilio di colui o di coloro che sono gli autori dell'atto? Negli atti degli uomini si voglion discerhere due cose onninamente distinte fra di loro, l'obbligazione cioè personale, e il diritto reale che ne può derivare. Affine di obbligare la persona, è di mestieri che l'atto vestito sia delle formalità dettate dalla legge del luogo ov'è celebrato. Nè a cotal necessità si potrebbe supplire, seguitando forme conosciute in aliena contrada; dovendo la legge

del luogo ove si fa la contrattazione al caso spiegare esclusiva giurisdizione, tale che osservate che sono le forme chieste per lei, quel ligame di diritto, nel che sta l' obbligazione, si appicchi alla persona e l' accompagni in qualunque regione ella si reca. E per dir vero, non a luogo diverso potrebbesi cotal giurisdizione attribuire. Non al luogo del domicilio di coloro i quali sono gli autori dell' atto, atteso che non s' imprime niuna qualità personale; nissuna capacità o incapacità ne deriva. Molto meno potrebbe darsi al luogo ove la cosa è sita, perciò che si tratta di obbligazione meramente personale. Niuna affezione supponiamo che da tale obbligo direttamente scaturisca su i beni.

Nè in contrario appone, che i beni sieno la natural garentia delle personali obbligazioni, tanto che per effetto di un contratto fatto in un luogo bene si potessero occupare le sostanze poste in un altro luogo. Conciossiachè, altro è ridurre ad effetto una azione personale sopra beni siti in luogo diverso da quello ov' è stata fermata l' obbligazione, ed altro da un atto celebrato in una contrada far derivare un diritto e una obbligazion reale sopra tali beni. Nel primo caso non si spiega niuna diretta ed immediata giurisdizione sul territorio altrui. I beni ne vengon tocchi, sol perchè sono il natural pegno dei nostri obblighi. Inutilmente avremmo facoltà di stringerci per via di contratti, se non si potessero quelli eseguire sopra tutti i beni nostri, come che posti in svariate contrade. Nel secondo, ci è veramente eser-

cizio di potere sul territorio straniero, mercè che dall'atto formato in un luogo risulterebbe direttamente un' affezione sopra i beni collocati in un' altro luogo, *afficerentur res directe atque principaliter.* Ond' è che Paolo Voet in parlando dell' estensione degli statuti fuori il territorio dello statuente, discerne appunto l'affezione reale e personale che possono originare dalle convenzioni. *Ut etiam si statuto in uno territorio contractus accesserit, seu partium conventio, etiamsi in rem sit conceptum sese extendet ad bona extra jurisdictionem statuentium sita, non ut afficiat immediate ipsa bona, quam ipsam personam, quoad illa, ad quae contractus aut conventionis ratione jus est quaesitum (1).* Laonde quando si tratta dell' obbligazione meramente personale derivante da' contratti, si appartiene al luogo ov' essi si conchiudono dettare le forme di cui si debbon fornire, ch' è il regno nostro, dove abbiam supposto che l' atto viene celebrato.

Allorchè poi non si tratti dell' obbligo personale, ma dell'affezion reale, come a dire della costituzione di un' ipoteca, e di una servitù, della traslazione di un fondo e di un diritto sopra fondi in generale; in tal caso, benchè l' atto fatto nel regno conforme alle leggi qui vigenti per l'ordinario conservi la forza nel territorio straniero, nientedimeno l' osservanza delle forme nostre non è essenziale, tanto che non fosse permesso seguitare altre forme statuite in altro

(1) *De Stat. eorumq. conc. Sect. IV. C. II. n. 15.*

luogo, in quello cioè dove ne giace la cosa di cui si dispone». E perciò se alle formalità stabilite nel regno si sostituiscono quelle del luogo, ov' è la cosa della quale vuolsi disporre, l'atto benchè fatto nel regno di tal maniera, ottiene vaglia ed efficacia in quella contrada, alle cui leggi si truova conforme. Che non è una istituzione di severità ma di favore quella, per cui fra le genti colte, quasi per tacito concordato, si è stabilito che gli atti legittimamente celebrati presso una nazione abbian vigore dove che sia, quanto è ai beni siti in qualunque contrada. Che anzi la parte favorabile è sì traboccante, che per lo bene comune delle genti, come quasi transigendo intorno alla propria giurisdizione, si è fin là aggiunto ad attribuire sopra beni posti nel territorio di uno stato effetto ad atti compiti altrove con forme pur diverse. Di che viene, che chi nel regno contraendo intendesse costituire sopra le cose alcuna reale affezione, indurre traslazione di beni e di diritti reali, ovvero per atto a causa di morte disporre delle sue facoltà, e frattanto ponendo in non cale le formalità presso noi conosciute, in iscambio seguitasse quelle del luogo ov' è sita la cosa ch' è il suggetto dell' atto; al contratto e al testamento così fatti non si potrebbe la debita esecuzione rifiutare rispetto ai beni che sono nel luogo, alla cui legge quelli, quanto è alle forme, son concordi. Se altramente fosse, ciò ch' è stato introdotto per mero favore stranamente si volterebbe in austerità importuna. *Nulla juris ratio, aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate ho-*

minum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem (1).

La qual diversità fra l' estensione degli effetti degli atti i quali inducono una obbligazion personale, e quelli che una reale ne involgono, ecco come dal Rodenburgio è egregiamente stabilita e espressa. *Nec puto* (dic' ei) *effugium eorum tutum fore qui ipsum actum dispositionis, de cujus forma agitur pertinere dicant ad jurisdictionem loci, in quo celebratur; contractibus quippe hoc quadrat, negotiisque ejusmodi, quibus id agitur ut obligetur persona, cujus ossibus ubique inhaeret semel ex forma loci contractae obligationis nexus. De re vero alibi constituta disponenda, aut ejus in alium transferendae formam haec non concernunt. Realium namque jurium, eorumque actuum, quibus fit mancipatio aut dominium transfertur, aliam esse rationem vel quotidiana praxis edocet.*

In somma, a fermare la obbligazion meramente personale, la quale tragga dietro, a' contraenti in tutt' i luoghi, debbesi necessariamente seguitar le forme del paese ove l' atto si compie. A stabilir poi la reale obbligazione, l' affezione su i beni, a far nascere cioè quello che in giureprudenza addimandasi *jus in re*, è nell' arbitrio nostro ritenere le formalità del luogo ove l' atto si fa, o quelle del luogo ove esistono i beni. Una sola eccezione è uopo ammettere, allora

(1) L. 25 ff. de Leg.

quando i contraenti facessero parte della stessa nazione, ovvero dipendesse l' atto da una sola persona, come nelle disposizioni a causa di morte. In questa ipotesi, non pare che si potesse dubitare, che l' atto celebrato secondo le forme del luogo ove il testatore o i paciscenti hanno il lor domicilio, conservi la forza, almanco quanto è ai beni quivi allogati. Questa è pure la sentenza del più volte da noi citato Erzio nella sua dissertazione *de collisione legum*. Ecco le sue parole. *Non valet (supple regula : si lex actui formam dat, inspiciendus est locus actus, non domicilii, non rei sitae) si actus q solo agente dependeat, v. g. testamentum, et hic sit exterus : vel si actus inter duos celebretur, v. g. pactum, et uterque paciscens sit exterus et unius civitatis civis. Dubitandum enim non est, actum à talibus secundum leges patriae factum in patria valere (1)*. Ma a ben considerare, ciò per nulla offende la stabilità dei principî di sopra statuiti, perchè l'atto che contiene il testamento o il contratto, vestito delle forme del luogo, ove il testatore o i contraenti hanno il domicilio, termina l' efficacia in questo luogo, *valet in patria,* e non altrove.

Ond' è che possiamo diritttamente giudicare quanto erronea sia la sentenza di quegli autori, i quali come essenziale alla validità di ogni atto chiedono l' adempimento esclusivo delle forme del luogo ove

(1) Sect. IV p. X.

esso è celebrato (1). Conciossiachè niuna è la ragione, la qual vieti che si circondi delle forme dettate dalla legge del luogo ov' è sita la cosa, l'atto per cui di tal cosa si dispone. Alla giurisdizion del paese ove l'atto si fa non si arreca offesa niuna; perciò che quello versa su di un dritto per tutto reale, che riflette la cosa posta fuori il territorio. Alla giurisdizion del luogo ove la cosa esiste tanto è lungi che si apporti alcun pregiudizio, in quanto le si torna la primitiva integrità. Racquista ella un diritto che per natura le si aspetta, del quale per gravi ragioni di bene universale ha sol dovuto patir la perdita. Or saria bene assurda cosa riconoscere e concedere gli effetti legali agli atti celebrati con le forme vigenti nel paese altrui, e quelli poi ributtare che pur conformi fossero alle proprie leggi.

Non per tanto molta discrepanza vuolsi, quanto è agli effetti che ne risultano, notare infra l'atto vestito delle forme del luogo in cui si compisce, e l'atto che di quelle si fornisce volute dalla legge del luogo della cosa sita, ovvero dalla legge del luogo ov'è il domicilio dei contraenti o del testatore. Il primo prolunga la sua energia sopra le sostanze tutte comprese nella disposizione, qual che si fosse la regione in cui quelle si trovino. Il secondo entro i confini del paese, delle cui formalità è fornito, ristrigne la forza. Un esempio meglio chiarisce sì fatta diversità di dottrina. Si figuri che un Inglese per via di testamento disponga

(1) Veggasi fra gli altri Myns. cent. 5. obser. 20.

in Napoli delle sue facoltà poste in svariate contrade, nella Francia nell' Alemagna nella Brettagna. Se il testamento è vestito delle formalità dettate dalle leggi del regno, la disposizion di lui spiegando efficacia da per ogni dove, risguarderà tutto il patrimonio suo dovunque posto (1). Se poi ponendo in non cale le solennità del regno, quelle seguiti che son prescritte dalle leggi del luogo ov' ha il domicilio suo, dell' Inghilterra; ovvero quelle nella Francia statuite, nel cui territorio è situata parte delle sue sostanze; in tal caso, la disposizione sarà ben valida, ma sol quanto è ai beni posti nel territorio dell' Inghilterra e della Francia. E conformandosi alle leggi dell' Inghilterra, avrà legalmente disposto di tutta la sostanza mobiliare ovunque esistente; essendochè gli oggetti mobili si presumono essere nel luogo del domicilio. Seguitando le leggi della Francia, a' soli beni immobili quivi posti si terminerà la testamentaria disposizione. La rimanente parte poi del patrimonio, la qual si trovi in altri luoghi, nell' Italia nella Svizzera ec., sarà fuori di tale disposizione.

In somma, la legge del luogo ove l' atto si compisce ha maggiore estensione; spazia sul territorio degli altri stati. Quella del luogo ov' è sita la cosa ovvero il domicilio degli autori dell' atto è più ri-

(1) Bastachè le leggi del luogo della cosa sita, come abbiam detto di sopra, non chiedano per ragioni di pubblica utilità l' adempimento di alcune particolari e determinate solennità.

stretta; è terminata dai confini del suo territorio. Di queste non è ciò, ch' è stato esclusivamente a quella conceduto. Le genti incivilite traendo dietro a rilevanti principî di utilità comune sono tacitamente convenute a mutuamente nel proprio territorio prestare osservanza agli atti concordi alle forme del luogo ove sono stati celebrati. Il qual tacito concordato non si è inteso di estendere eziandio agli atti vestiti delle formalità usate nel luogo ove sia alcuna parte della sostanza dei contraenti o del testatore. Le ragioni a cui si oppoggia il primo consentimento di certo che non sarebbero comuni all' altro, e perciò nonpossono farlo presupporre. Stando in un paese non è sempre facile, anzi pieno di malagevolezze e spesso ancor impossibile, fare tanti atti, e sì difformi, e a tante leggi obbedire quanti i luoghi sono ove è collocato il patrimonio nostro. Sicchè alla necessità è dovuta la massima *locus regit actum*. La qual necessità svanisce, anzi col fatto mostriamo la possibilità dell' opposta cosa, quando risedendo in un paese, vestiamo gli atti delle forme volute in altro. Certifichiamo allora noi stessi della facilità di poter seguitare le forme stabilite in paese diverso da quello, dove noi dimoriamo. Or i reggitori degli stati a fronte del solo imperioso bisogno hanno inteso di ceder parte delle loro territoriali prerogative. *Finje quempiam* (dimanda Paolo Voet) *testari in loco domicilii adhibitis solemnibus rei sitae, non sui domicilii, valebit ne testamentum ratione bonorum alibi sitorum?* E risponde che no,

respondeo quod non. Non enim (eccone la ragione) *aliter testamentum valere potest, quam si ea servetur solemnitas, quam requirit locus gestionis* (1). Laonde è manifesto doversi l' atto fornire delle forme prescritte nel luogo ov'esso si celebra, perchè possa spiegar forza altrove ancora. Altrimenti, l' efficacia se ne terminerà a' beni siti in quel luogo, alle cui leggi è conforme.

Ma qui troppo opportunamente ricade, perchè la possiamo pretermettere, la questione se ciò si possa testando praticare la forma olografa, la quale essendo ammessa nel luogo del domicilio del testatore, fosse poi sconosciuta nel luogo ove l'atto si compie. In altri termini, per riferirla al nostro proposito, se il testamento olografo, il quale celebrato nel territorio del regno spiegherebbe senza alcun dubbio forza da per ogni dove, si potesse dai nazionali nostri usare ancora stando negli esteri paesi, ove a sorte cotal forma fosse ributtata. Talmentechè il testamento celebrato secondo le forme adottate fra noi distendesse nell' estero i suoi effetti, sì quando fosse stato fatto nel territorio nostro sì quando altrove si fosse formato.

La qual questione non nuova nella giureprudenza francese, importantissima si rendeva nel conflitto degli statuti che aveva luogo fra i paesi regolati dal diritto consuetudinario e quelli retti dal diritto scritto, allora quando si trattava di definire,

(1) *Op. sup. cit. Sect. IX. C. II.*

se il testamento in forma olografa era dipendente dalle leggi del domicilio del testatore, ovvero dalle leggi del luogo ove si faceva. E discordi erano le opinioni dei giureconsulti e del foro. A favore della legge del domicilio si diceva, che la regola, la quale in fatto di formalità di atti vuole che si seguiti la legge del luogo ove quelli si celebrano, si dee applicar solamente agli atti solenni, in cui interviene il ministero di persone pubbliche; le quali vuolsi che si conformino alle leggi e alle usanze del luogo ove vestono la pubblica divisa. Il testamento olografo non essere atto solenne, anzi dispensato da ogni solennità, e perciò non doversi reggere con le forme del luogo ove si fa. In iscambio, essere la legge solamente del domicilio del testatore, la quale ha imperio su la di lui persona, a cui si aspetti decidere se ei abbia o pur no la facoltà di usare una tal forma. A sostegno poi della legge del luogo ove si fa il testamento si affermava, che male a proposito si terminerebbe agli atti ricevuti da uffiziali pubblici la regola, che fa dipendere la forma degli atti dalle prescrizioni del luogo ov'essi si compiono. Cotal regola risguardare ogni generazion di atti sommessi alla necessità di certe forme. Che il testamento olografo quantunque non ammette l'intervenzione di pubblico uffiziale, e sfornito sia delle solennità chieste nei testamenti fatti innanzi notaio, non per tanto essere ancor soggetto ad alcune formalità, come sono la scrittura intera di proprio pugno del testatore, la sottoscrizione, e l'apposizione della data. E Pothier, onde questi argomenti abbiam tratti dell'una e dell'altra sentenza,

inchina più tosto alla seconda come quella che dice più sostenuta dalla giureprudenza del foro (1). Alla quale opinione trae dietro eziandio Merlin. « È una cattiva ragione, afferma egli, il dire che il testamento olografo sia la sola opera dell' affezione e della mano del testatore, che nel tempo stesso è l'autore e il ministro della sua disposizione — Ciò è vero nelle consuetudini che autorizzano il testamento olografo, ma falso nelle consuetudini che lo vietano; e sono le disposizioni scritte in ogni consuetudine che conviene seguire quando si testa nella sua giurisdizione (2). »

Ma che dire a riguardo delle relazioni delle leggi nostre col territorio straniero? Potrà il nazionale del regno praticare la forma olografa, benchè stanziato in estera contrada ove quella non è ammessa? Nello articolo 925 delle leggi civili sta prescritto così » Un » nazionale che si trovi in paese straniero, potrà di» sporre con testamento olografo, siccome è pre» scritto nell' articolo 805, o con atto autentico nelle » forme praticate nel paese in cui questo atto sarà » ricevuto » Sicchè secondo questa prescrizione, è indubitato che il nazionale dimorante nell' estero potrebbe testare usando la forma olografa. E questa disposizione così fatta sarebbe certamente valida ed effettiva rispetto a' beni siti nel territorio del regno. È troppo natural cosa che l' atto sia legittimo reputato in quel paese, secondo le cui formalità è stato celebrato. Ma

(1) Donaz. Testam. Cap. I.
(2) Testam. Sezione 2.

riguarderà poi gli altri beni i quali fossero posti in altre contrade? Ecco come la questione della giurisprudenza francese riflette eziandio noi, di sapere cioè se debba dagli statuti del luogo ov' è il domicilio del testatore esser dipendente la forma olografa, ovvero dagli statuti del luogo ove il testamento si celebra.

Le leggi nostre, l' abbiam veduto, dicono solamente che il nazionale può in paese estero disporre con testamento olografo. Nè punto nè poco passano a indicare la qualità dei beni, intorno a cui possa aggirarsi la disposizione. Ma per questo si potrà forse sostenere che i cittadini residenti altrove si abbiano la facoltà di testare eziandio dei beni loro posti in altro paese che il nostro, o fossero in quello ove il testamento in forma olografa si fa, ovvero in altro qualunque? Noi poste le cose di sopra disputate nol pensiamo. E di fatti, se la regola che la forma degli atti stia sotto la mano della legge del luogo ov' essi si compiono, è fondata sopra il consenso delle genti; le quali, quasi per tacito concordato, ciascuna cedendo alcun poco della sua territoriale preminenza, hanno per grandi ragioni di bene comune permesso che delle cose rinchiuse nel proprio territorio si potesse altrove disporre e per atti vestiti di formalità straniere. La integrità del territorio per vero avrebbe, stando al rigor del diritto, chiesto che non con altre formalità si disponesse dagli uomini della sostanza loro, che con quella del luogo ov'essa si truovi. Si fa perciò manifesto, come cotal concessione della territorial prerogativa debba cessare, qualunque volta

non più stia la ragione che ha fatto introdurre la regola, che la forma degli atti dipenda dalle leggi del luogo ov' essi si compiono, cioè quando col praticare altre formalità che non son quelle del luogo ove gli atti si fanno, il commerzio non ne resti sconcertato, non impedite le contrattazioni. Sottentra allora la legittima forza dello statuto reale del luogo, ov' è la proprietà di cui si vuol disporre, che a riguardo solamente ha ceduto della urgente necessità. Or il nazionale nostro che stanziato in paese estero usi testando della forma olografa, la qual fosse quivi sconosciuta, senza alcun dubbio pone in non cale le solennità del luogo ove fa il testamento, sprezza il principio di ragione universale *locus regit actum*. Or quale è la conseguenza di una tale condotta? L' abbiam veduto di sopra. Il testamento essendo conforme alle leggi del regno sarà operoso sul conto dei beni, i quali sono nel territorio nostro; ma inutile a riguardo degli altri beni siti in diverse contrade. La cui potestà, quando si pretendesse far valere nel suo territorio sì fatta disposizione, bene avrebbe il diritto di ributtarla, dicendo di non la ravvisar vestita delle forme prescritte dalle sue leggi; che l' osserverebbe volentieri come vestita delle forme del luogo ove la venne fatta, ma nè pur queste riscontrarsi in essa. Bene potrebbe sostenere, ridondare a suo grandissimo nocumento accogliere e giudicar valido nel suo paese un testamento, in cui non pur si legge il dispetto fatto alle sue leggi, ma a quelle ancora del luogo ov' esso fu celebrato; a riguardo delle

quali solamente è lecito di trasandare le forme del paese, ove sono i beni di cui si dispone.

Nè fondato, o almen plausibile vuolsi stimare quello che si affermava in Francia, essere cioè il testamento in forma olografa fatto senza solennità, e però la regola, la qual vuole che gli atti seguitino secondo le forme del luogo ove si compiono, non doversi applicare a riguardo di esso. È troppo evidente perchè ci soffermiamo a vie più dimostrarlo, includere il testamento olografo ancor esso le sue forme sostanziali, senza cui non potrebbe stare. E chi ne sosterrebbe la validità, se esso non fosse interamente scritto dalla propria mano del testatore? Se non fosse sottoscritto eziandio dal testatore e datato? Non abbisogna, egli è il vero, di solennità pubbliche, di uffiziale vestito di pubblico potere, che il riceva e gl'imprima il carattere dell' autenticità. Ma è forse la pubblicità quella che sol definisce la forma degli atti? Talmentechè lo atto più intrigato, quanto è alle formalità onde vuolsi circondare, e per lo quale nimia fosse la circospezione della legge, si dovesse dir praticato senza legittima forma, sol perchè non presentasse la solennità degli atti autentici. Un atto può andar vestito di più e diverse formalità, e tutte ugualmente sostanziali alla fermezza di esso, senza che addimandar si possa solenne e pubblico. Perchè se nel testamento olografo non intervengono le solennità, che si chiedono in quello rogato innanzi notaio, non per tanto può tenersi come privo di forma legale. Tale potrebbe dirsi, se a sorte bastasse al compimento di esso, che la volontà dello

uomo sol restasse per termini non equivoci certificata, senza il concorso di altro requisito necessario alla validità dell' atto.

Onde possiam conchiudere, che il testamento olografo fatto da un nostro cittadino nell' estero bene sarà operoso rispetto ai beni siti nel regno. Esso è conforme agli statuti nostri, e perciò nulla impedisce che abbia effetto fra noi. Le leggi nostre dirittamente potevano aggiugnergli cotal forza, come quella ch' è rinchiusa nel territorio sopra cui elle imperano. Ma niuna efficacia distenderà sopra le sostanze poste negli altri paesi, non potendo quivi valere nè come uniforme alle leggi del luogo ove quelle sono, nè come concorde alle leggi del luogo ove è stato celebrato, essendo sì l' une come le altre al pari state neglette. La valentía la trarrebbe solamente dalle leggi del domicilio del testatore. Ma queste, dopo le cose dette di sopra, è palese di non poterla concedere, se non quanto a' beni collocati nel proprio territorio.

Adattando al nostro tema le dottrine sposte in questo e nell' antecedente capo, possiam fermare i seguenti principî.

1. Gli atti celebrati nel regno secondo le formalità qui prescritte slargano la loro efficacia eziandio sopra il territorio estero.

2. Tale forza cessa allora quando si apporta detrimento alle prerogative territoriali dell' altrui sovranità.

3. Quantunqne per quel concerne l' obbligazion

personale risultante dagli atti, la quale accompagna la persona in tutt' i luoghi, come ancora la reale affezione sul conto de' beni ovunque siti, sia necessario praticare le forme chieste nel regno nostro, ove l' atto si fa; nulladimeno sì fatta necessità svanisce a riguardo di quelle obbligazioni sì personali sì reali, le quali sono circoscritte a un certo luogo solamente.

4. In tal caso, in vece delle nostrali, trattandosi di obbligo puramente personale si possono seguitare le forme del domicilio dei contraenti ov' esso per altro fosse lor comune nello stesso luogo. E aggirandosi l' obbligo intorno a determinati beni direttamente, cioè trattandosi dell' affezion reale sopra i beni, si possono adottare le forme del luogo ove ta' beni son siti.

5. Trattandosi di testamenti si può ancora usare la forma del luogo ove sono i beni di cui si dispone o il domicilio del testatore.

CAPITOLO IV.

Dell' efficacia sul territorio straniero degli effetti legali risultanti dagli atti fatti nel regno — Ragione e necessità di tale materia.

Si è dianzi trattata l' efficacia sul territorio straniero degli atti celebrati nel regno secondo le forme qui imperanti. Ma tanto gli atti tra vivi quanto quelli a causa di morte non pure, quanto alla validità loro derivante dall' intervenzione delle necessarie forme,

ma si estendono oltre il territorio del regno eziandio per quel concerne gli effetti che ne scaturiscono. Fia possibile che tra le leggi nostre, e quelle di un altro stato stia alcuna diversità non solo rispetto alle formalità onde si vogliono vestire gli atti, sì bene circa gli effetti legali che ne risultano. Può stare che lo stesso contratto e lo stesso testamento si abbiano una estensione ed ampiezza diversa, e differentemente si interpritino, secondo che nel regno o fuora sieno fatti. Talvolta la volontà nostra manifestata in un luogo ha un effetto, ed espressa in un altro ha un effetto pur diverso. E l' obbligazione stessa, aventesi lo stesso nome in più contrade, nullameno può una natura e un effetto sortire in un luogo, e un'altra natura ed effetto in un altro luogo; nè somiglianti conseguenze partorire, ma discrepanti, e spesso fra loro contraddicenti; dove più ampie ed energiche, dove più anguste e meno efficaci. E quel che presso un popolo può esser subbietto di privata contrattazione, per avveatura non può appo l' altro. Di ciò è cagione la discordanza dei legislativi stabilimenti dei varî stati. Quel che uno stato permette è assai volte dall' altro vietato, e ciò che l' uno proibisce l' altro concede. Di qui la necessità di esaminare, quali degli effetti nascenti dagli atti compiti nel territorio del regno perdurino, ancor quando si vogliano in esteri stati e sopra beni quivi siti applicare. E dappoi che non è conforme la dottrina rispetto agli atti tra vivi e a causa di morte, però partitamente ne trattiamo, in prima gli uni poscia gli altri esaminando.

Ma innanzi che oltre trapassiamo, è bene, a maggior lucidità della cosa, considerare che gli effetti degli atti seguiti nel regno allora solamente si han forza sul territorio straniero, quando compatibili sieno con la legislazion del luogo in cui si applicano. Limitazione sì fatta è stata di già per noi apposta al principio di sopra fermato, ond' è conseguente la materia che discorriamo. Abbiam detto che gli atti celebrati e i diritti acquistati nel regno spiegano la loro forza ancor presso le genti straniere, quando non offendano la sovranità altrui. Or tutto quello che al proposito ragioneremo non sarà che l' applicazione di questo principio; essendo vano disputare dell' efficacia degli effetti degli atti in sul territorio straniero senza presupporre l'adesione di quella potestà.

CAPITOLO V.

Dell' efficacia sul territorio estero degli effetti dei contratti conchiusi nel territorio del regno.

Innanzi che imprendiamo a ragionar della forza delle convenzioni fatte nel regno, è mestieri su le prime terminare il concetto vero della materia; essendo assai cose le quali si vogliono sotto la generica denominazione di effetti dei contratti comprendere. Nè tutti poi questi effetti ugualmente prolungano la loro energia. Alcuni si hanno una più larga estensione; alcuni altri spaziano in più angusto circuito. Ond' è che a conoscere quali fra essi abbian forza sul ter-

ritorio straniero, è necessario la natura loro massime investigare. Il che giudichiamo non poter meglio eseguire e con maggiore accuratezza, che partitamente trattando di ciascuno di essi. Omettendo qui di parlare dell' estensione della validità estrinseca dei contratti, come già da noi largamente discorsa, il nostro ragionare si termina alle seguenti proposizioni

1. All' intrinseca validità dei contratti e alla natura e qualità di essi.

2. Alle conseguenze che immediatamente, o mediatamente ne discendono.

3. Alle conseguenze accidentali derivanti da fatti posteriori ad essi.

4. Alle cause che porgono occasione alla loro rescissione o rivocazione.

5. Alle ratificazioni indiritte ad ammendare i vizî che essi contengono.

6. Ai modi di procedura, come in caso di renitenza, ottenere in giudizio l' esecuzione di ciò che è stato promesso.

7. Alla disposizione dei beni.

8. Alla capacità personale dei contraenti.

In separati capitoli esamineremo quale efficacia ciascuno di questi effetti potrà esercitare sul territorio degli stati peregrini.

E affinchè meglio s'intenda la natura del subbietto che trattiamo, giova considerare, non essere necessario, che gli effetti i quali nascono dai contratti celebrati nel regno sien conformi agli statuti del luogo ove si vogliono eseguire. Sol basta che questi non ri-

pugnino, non oppongano un ostacolo di pubblica ragione, perchè i magistrati esteri abbian dovere di riconoscere ta' effetti ed osservarli, ancora che non concordi alle prescrizioni delle leggi locali. Di ciò, lo abbiam veduto, è cagione il diritto internazionale, il quale per lo bene comune ha dovuto introdurre la mutua osservanza degli atti e dei diritti fatti ed acquistati in aliena contrada. Onde si rende manifesto, come si debba giudicare della dottrina del Puffendorffio, il quale, mentrecchè sostiene incontro allo straniero la necessità di adattarsi ai stabilimenti proprî del luogo ov'ei pattuisce, per quel concerne la fissazion dell' età in cui si acquista la capacità di contrattare; ne assume per ragione l'usanza degli stati, i quali ordinariamente, dic'ei, non danno azion giuridica per l'esecuzione degli obblighi, che non sono confórmi alle loro leggi. E seguitando cotal dottrina, ne fa l'applicazione a due casi da lui immaginati. Figura egli che due persone di diversa gente contraggano fra di loro mediante lettere alcun obbligo; ovvero che due cittadini facenti parte dello stesso stato fermino una convenzione in un luogo non soggetto a dominazione veruna, come a dire nel vasto Oceano, o in un' isola deserta. E in amendue i casi sostiene, che volendo l'uno dei paciscenti giuridicamente l'altro costrignere, debba sopportare che venga la faccenda decisa secondo gli statuti del luogo in cui introduce il giudizio (1).

(1) *Le droit naturel veut donc que, par tout où il y a de*

Sicchè il Puffendorffio par che fissa il principio, che non si giudichi in uno stato, applicando le leggi di un altro stato; che i giudici, innanzi a cui si reca la controversia, debbano sentenziare a seconda di

semblables constitutions (cioè quelle che riguardano la durata dell' età in cui si è incapace di contrattare) *on les observe exactement et de citoyen a citoyen, et même dans les conventions entre un étranger, et un citoyen; à moins qu'un État n'ait declaré formellement, que, dans les affaires qui concerneroient les étrangers, il prononceroit uniquement selon les règles du droit naturel. La raison de ceci n'est pas tant que, comme le dit Grotius, quiconque passe un contrat dans les terres d'un souverain se soumet aux lois du pays, et devient en quelque manière sujet à temps de cet État, que parce qu'ordinairement ancun État ne donne action en justice pour les engagemens qui ne sont pas conformes à ses lois. La même chose se doit pratiquer lorsque deux citoyens de differens États ayant traité ensemble par lettres, l'un veut poursuivre l'autre en justice, pour l'obliger à tenir sa parole. Car, quoi que le premier ne soit jamais soumis, pas même par un temps, aux lois de l'État dont le dernier est membre, cependant s'il veut implorer le secours des tribunaux de cet État, il faut qu'il souffre que l'affaire soit jugée selon les lois du pays. Par la même raison, lorsqu'un citoyen a promis quelque chose à un de ses concitoyens, ou qu'ils ont fait ensemble quelque convention dans un lieu qui n'est pas soumis à la domination de personne, comme sur le vaste Océan, ou dans une île déserte, ils doivent pourtant se conformer aux lois civiles de leur pays, s'ils prétendent acquerir par ces engagemens un droit parfait, qui leur donne action dévant leurs juges communs. Barbeyrac. Trad. de Pouff. Liv. III. Chap. VI. P. IV.*

atti, si dee quella della fermezza intrinseca ripetere di essi. E se diritta cosa è, che la volontà dei paciscenti sia per quelle forme certificata che le leggi del luogo chiedono, ove il contratto si fa; non altramente debbesi considerare delle condizioni onde nasce l' intrinseca validità della obbligazione. Conciossiachè sono le prescrizioni delle leggi di cotal luogo, le quali vuolsi reputare che le parti contraenti abbiano naturalmente seguitate, come per l' ordinario più note e lor presenti, e perciò tali da entrare nella mente loro.

E considerata la cosa nel suo rovescio, se l' obbligazione fosse nulla secondo le leggi nostre, sotto il cui imperio poniamo che essa sia nata, perciò che sfornita delle condizioni chieste da quelle, nullità così fatta sarebbe permanente e osterebbe in tutti i luoghi. La ragione è quella stessa detta di sopra. Al pari della validità, la nullità dell' obbligazione si dee estimare dalle leggi del paese ov'essa nasce; e questo ancor quando per avventura s' intendesse condurla ad effetto in tal luogo, ove se nata fosse legittima e valida si giudicherebbe. *Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere* (1).

E bene che per un esempio più splendida si renda la dottrina. Si figuri che si faccia nel territorio del regno un contratto di compravendita di alcune merci, le quali si trovino nella Svizzera. Si figuri eziandio che diversamente fosse considerata ne' due stati la causa delle obbligazioni. Quando nel regno non è

(1) L. 29. *ff. De Reg. Iur.*

necessario che quella fosse espressa, dovesse poi essere nella Svizzera. S' immagini ancora che alcuna difformità stia pure circa le cause le quali viziano il consenso, talchè que' stessi elementi onde fra noi si trae la pruova e l' autenticazione di una volontà liberamente consentita, sieno insufficienti appo gli Svizzeri. In fine che alcuna discordanza fosse fra le due legislazioni rispetto alla capacità dei paciscenti. Il contratto sì fattamente conchiuso avrà forza nella Svizzera? Ovvero la terminerà nel territorio del regno? Per le cose di sopra esaminate, è manifesto, dover essere l' efficacia di quello uguale tanto nel regno, quanto nella Svizzera, Il venditore sarà tenuto consegnare al compratore le merci le quali sono nella Svizzera; quantunque niuno effetto avrebbe il contratto prodotto se per avventura quivi e non già nel regno stato fosse stabilito. La convenzione è stata fermata nel regno. Nella Svizzera non si dee fare, se non se la nuda tradizione delle merci. E poichè si giudicherebbe nulla la compravendita fatta nel regno contrariamente alle leggi nostre, ancorchè si dovesse eseguire in altro paese, a' cui statuti a sorte fosse uniforme; per la ragione stessa si deve somigliantemente considerare della cosa nel suo rovescio.

Ma è bene notare, che per dirsi valida la contrattazione, debbono le merci nella Svizzera essere lasciate all' arbitrio delle disposizioni dell' uomo. Perchè se non potessero formare il suggetto di contratti, perciò che forse state fossero messe fuori commercio per alcun

principio di economia locale; in tal caso la convenzione fatta nel regno niuno effetto distenderebbe su quel paese. La ragione è, che la disposizione dei beni debbe unicamente dipendere dalla potestà del luogo ov' essi sono, come di sotto meglio sarà rilevato.

Le cose fin qui discorse circa l' efficacia negli stati esteri della validità delle obbligazioni fatte nel regno, bene si possono applicare eziandio alla definizione della qualità e natura di quelle. Per conoscere se una convenzione si debba reputare divisibile o indivisibile, reale o personale, solidale, o no, se contenga termine, se sottomessa a condizione o modo, se fatta o no con clausola penale, non altra legislazione vuolsi consultare che quella del paese ove il contratto è avvenuto. Il perchè l' obbligazione, la qual nata nel regno reputasi indivisibile o solidale, non lascia tale qualità, tuttochè in altro luogo si mandi ad effetto, ove diversa natura le si attribuisca. E in vero due ipotesi si possono ordinariamente verificare. Può avvenire che la natura della convenzione sia espressamente dalle parti contraenti definita come indivisibile o solidale, come fatta con termine o senza, con condizione o con modo ec., tanto che la legge non entri che a corroborare la espressa volontà di loro. E fia possibile che la natura dell'obbligazione si deduca per via di conghietture solamente; si comprenda nella volontà tacita delle parti. Or sì nell'uno come nell' altro caso, è sempre la legge del luogo del contratto che spiega il suo imperio. Lo spiega nel primo, convalidando l' aperta intenzione

dei contraenti. Spiegalo nel secondo, interpretando l'intenzione tacita e presunta. Perciò le nazioni estere, così come hanno il dovere di osservare gli atti legittimamente fatti altrove, quanto è alle formalità ond'essi van forniti, debbono ancora ritenerli, per quel concerne le condizioni che costituiscono l' intrinseca validità delle obbligazioni, e la qualità, e natura di esse. Perchè i magistrati, innanzi a cui si dovrà comparire affin di ottenere l' esecuzione del contratto, non possono, nè debbono diversamente considerare la validità, e la natura di quello, che applicando le regole stabilite dalle nostre leggi. Si fa nel territorio del regno un contratto di mandato. Due persone danno ad una terza il carico di trattare un affare comune ad amendue. La nostra legislazione qualifica per solidale l' obbligazione dei mandanti verso il mandatario, allorchè il mandato versa sopra un affare, che risguarda gli interessi di tutti i mandanti (1). Poniamo ora che l'affare si debba maneggiare in un paese ove sì fatta solidalità non fosse ammessa. Compiuta la commessione, potrà il mandatario, quanto è agli effetti del mandato, dirizzarsi contra l' uno o l' altro dei mandanti a sua elezione, per costrignerlo al pagamento del solido? Ciò sarebbe in conformità delle leggi nostre, sotto il cui regime il contratto fu stabilito. Ovvero dovrà egli riscuotere da ciascuno dei mandanti la suo quota? Questo forse sarebbe concorde allo statuto del luogo in cui

(1) Articolo 1874 LL. CC.

l' affare è stato condotto a termine. Dopo le cose non guari dette, è fuori dubbio che i mandanti sono solidalmente tenuti. Imperocchè la contrattazione è avvenuta nel regno; e ciascuno dei contraenti, ove il contrario non esprima, reputasi che obblighi se stesso secondo gli statuti del luogo ove si ferma l' obbligazione. Le leggi del luogo ove l'affare è stato trattato, al caso non potrebbero spiegare forza niuna. L'applicazion di esse potrebbe aver luogo solamente nelle controversie, che a sorte si agitassero intorno alla maniera come maneggiare l'affare. A ravvisare se quello è stato condotto a termine, o no; se è stato trattato per que' mezzi, che sono regolari e soliti a praticarsi, se bene, o male eseguito, vuolsi aver riguardo alle costumanze e agli statuti del luogo ove è stato ridotto ad effetto.

Sicchè conchiudiamo così, non solo la validità e invalidità intrinseca delle contrattazioni fatte nel regno, ma la definizione ancora della qualità e natura loro, avere effetto sul territorio degli stati stranieri.

CAPITOLO VII.

Le conseguenze tanto immediate, che mediate delle contrattazioni fatte nel regno hanno effetto sul territorio straniero, ancor quando in altro paese si fosse destinata la soluzione dell' obbligazione.

Quanto è alle conseguenze de' contratti, è di mestieri stabilire un triplice ordine, a cui si posson quelle ridurre. Altre discendono direttamente dalla natura

della convenzione, è dall' esercizio che si fa dei diritti che ne risultano, tanto che non fia possibile senza esse concepire l' esistenza della stessa convenzione. Perciò le appelliamo immediate, essendo il risultamento diretto della convenzione e ad essa affatto inerenti. Così nella compravendita, la tradizione della cosa venduta e la soluzione del prezzo per cui si trasferisce il dominio della cosa stessa, sono due elementi, due conseguenze immediate e necessarie del contratto. Non fia possibile che la compravendita stia, senza che immediatamente e incontanente ne scaturiscano questi due effetti sostanziali ed intrinseci alla natura di essa. E se quella è stata conchiusa col patto di ricompra, benchè un tal patto non appartenesse alla sustanza del contratto astrattamente considerato, pure i paciscenti han voluto che avesse formato parte integrante di esso; e perciò non ne si può distaccare. Senza questo patto è a presumersi che la compravendita non sarebbe stata conchiusa.

Alcune altre conseguenze poi non immediatamente dalla convenzione, ma ad occasion di quella, scaturiscono dall'equità dalle costumanze del luogo e dalla legge. Queste si chiamano mediate, perchè per esistere vuolsi una cosa di più, che nelle immediate conseguenze non si chiede. Fa uopo, che l'equità, la usanza del luogo, o la legge le creino. I giureperiti le nomano naturali, atteso che quantunque esse non tocchino la sustanza del contratto, pur ne sono una naturale appendice. Usando lo stesso esempio, diciamo che la garentia per i casi di evizione è veramente una con-

seguenza mediata del contratto di compravendita. Essa non discende direttamente dalla convenzione; sì bene, ad occasion di quella, nasce da' fonti dell'equità, perciò che sarebbe iniqua cosa, che il compratore, il quale ha sborsato il prezzo, sia per altri spogliato del dominio della cosa a lui venduta, senza alcun regresso contra il venditore. Nasce dalla legge, essendo ella che la stabilisce esplicitamente, ancor quando le parti contraenti non l'abbiano pattovita (1). Questa seconda spezie di conseguenze non è, come la prima, essenziale e necessaria. Il contratto si può bene concepire senza l'esistenza di esse. La compravendita può produrre tutti gli effetti, meno quello che risulta dalla garentia per i casi di evizione. I paciscenti, salda rimanendo l'essenza del contratto, si hanno l'arbitrio di rinunziarvi.

V'ha una terza spezie di conseguenze, le quali nè immediatamente nè mediatamente dal contratto, ma *ex post facto* originano da un avvenimento posteriore ad esso, come a dire dalla negligenza, dalla mora, e da ogni colpa incorsa in eseguendo l'obbligazione. Si sviluppano nella esecuzione del contratto, sono un remoto risultamento delle relazioni in cui il contratto stesso ci mette; ma necessarie non sono ad ottenere gli effetti proprî di ciascuna ob-

(1) *Quae enim auctoritate legis vel consuetudinis contractum concomitantur eidemque adhaerent naturalia appellantur, et sicut consuetudo ita etiam lex et statutum est altera quasi natura et in naturam transit.* Erzio de Coll. leg. Sect. IV. P. X.

bligazione, non hanno una causa inerente alla convenzione.

Or la legislazione del luogo ove si ferma il contratto, quanto è a questa triplice spezie di conseguenze, non spiega ugual potere. Il contratto celebrato nel regno estenderà la sua forza anco su gli stati altrui, per quel concerne la prima e la seconda spezie, le quali debbono andar sottoposte al reggimento degli statuti del luogo ove nasce la obbligazione. Ma le conseguenze della terza serie, non danno luogo a niuna estensione del contratto sul territorio straniero. Imperciocchè essendo esse dipendenti unicamente da alcuni fatti, i quali nella esecuzion dei contratti si possono o no sviluppare, ne viene che non da altre leggi debbano esser rette e governate, che da quelle vigenti nel luogo ove tai fatti accadono. E se sottilmente la natura di ciascuna di sì fatte conseguenze esaminiamo, facile e evidente apparirà la ragione di questa diversità. E per considerare primamente di quelle che sono annumerate nella prima spezie, diciamo che tale natura esse si hanno, che non fia possibile farle dipendere da leggi diverse da quelle del luogo ove il contratto è stato conchiuso, nè terminare la efficacia loro in cotal luogo solamente. Elle abbiam detto di sopra, che immediatamente originano dalla qualità dell' obbligazione, tanto che questa non potrebbe stare senza di esse, *respiciunt obligationem directe atque principaliter*. Compongono esse stesse la sustanza dell' obbligazione. Di qui la necessità di stabilire con certezza quali so-

no le leggi onde quelle vengono regolate, dovendo ciascuna obbligazione produrre i suoi particolari effetti, che la qualifichino, sia nel concetto della legge sia nel concetto de' contraenti. E poichè questi effetti sono sostanziali e inseparabili dall' obbligazione, quinci è che non possono nello stesso tempo a più e diverse leggi andar sommessi, potendo di leggieri avvenire nel tempo stesso, che una legge gli creerebbe, e un' altra gli annienterebbe, almeno in parte. E molto meno possono dipendere da leggi diverse da quelle del luogo ove l' obbligazione è nata, a cui essi sono inerenti, che anzi intrinsecamente e sostanzialmente informano; perciò che non di rado avverrebbe che altra obbligazione n' emergerebbe da quella, che i paciscenti hanno inteso a stabilire. Così tornando allo esempio non guari recato, se al contratto di compravendita stabilito nel regno non traessero immediatamente dietro, e in tutti i luoghi, le due conseguenze della tradizione della cosa venduta e del pagamento del prezzo pattovito, l' obbligazione assunta dalle parti contraenti niuno effetto produrrebbe, si rimarrebbe inutile onninamente. A buon conto la compravendita voluta dai contraenti non più starebbe. Somigliantemente, se il patto di ricompra, sotto la cui condizione si è fatto il contratto, si potesse per poco, supporre che dovesse rimaner senza effetto, la compravendita in astratto riguardata bene starebbe, ma non quella per certo fra le parti stabilita, a cui intrinseco e sostanziale era un tal patto. E perciò se la cosa venduta per avventura si truo-

vasse fuori del territorio del regno, e fuori colui che dee pagare il prezzo convenuto, senza alcun dubbio che la consegna di quella e la soluzione di questo dovrebbono seguitare della maniera stessa come si farebbe fra noi; senza alcun dubbio che il patto di ricompra si potrebbe esercitare, come presso noi; ancora che leggi diverse dalle nostre fossero nel paese ove ciò si mandasse ad effetto. La qual cosa, come per se stessa evidente, volentieri tralasciamo di vie più dimostrarla, e veniamo all'analisi della seconda spezie di conseguenze.

Le conseguenze mediate de' contratti come non necessarie all' esistenza dell' obbligazione, e dipendenti dall' equità dalla legge e dalla consuetudine del luogo, che le possono o no produrre, sono sotto la mano dell' arbitrio delle parti contraenti, le quali a lor senno le temperano e modificano; sol che la loro volontà non contraddica alle leggi di ordine pubblico. Perchè è manifesto, essere le regole che le risguardano altrettante norme d' interpretazione della volontà dei pacisccnti. Significano esse quale intenzione debbesi negli uomini supporre, allorchè han fatta qualche contrattazione, quale concetto attribuire a una certa maniera di esprimersi. Or quando le parti apertamente non appelesino quali effetti, cioè quale forza qual natura ed estensione intendono aggiugnere al contratto, si eleva la natural presunzione, comune a tutte le ragionevoli legislazioni, aver esse voluto, seguitare le leggi del luogo ove il contratto han conchiuso. Altramente, le conven-

zioni bene spesso si rimarrebbono senza effetto, e ciò contrariamente alla presunta volontà de' contraenti. *Semper in stipulationibus et in caeteris contractibus id sequimur quod actum est, aut si non appareat quod actum est, erit consequens ut id sequamur quod in regione, in qua actum est, frequentatur (1).* In prima vuolsi por mente alla volontà espressa, *quod actum est;* in difetto, alla consuetudine del luogo, la qual comprende la volontà presunta, *quod in regione in qua actum est frequentatur.* Le leggi e le costumanze del paese in cui si fa il contratto, nel silenzio dei contraenti, costituiscono la seconda natura di quello, *eidem adhaerent, sunt altera quasi natura et in naturam transeunt.*

Non si potrebbe presupporre che le parti contraenti avesser voluto tante regole adottare d'interpetrazione della loro volontà, quante le leggi sono dei luoghi, in cui la convenzione può per avventura venire eseguita. Uno è il contratto, e una per conseguenza debb' essere la interpetrazione. La quale fissata ch'è una volta dalla legge del luogo in cui è stato conchiuso il contratto, non può, nè dee per altri statuti in altri paesi vigenti essere di alcuna guisa invalidata o alterata.

Nella legge 6 *ff. de evict.* trovasi una luminosa applicazione di cotal principio. Si discorre quivi appunto di una conseguenza che mediatamente discende

(1) L. 34 ff. De Reg. Iur.

dal contratto, cioè del modo come dar guarentigia per i casi di evizione, ove nulla a tal riguardo siasi determinato dai contraenti. Il giureconsulto Gajo tiene ed afferma doversi seguitare la consuetudine del luogo dove il contratto è stato stipulato. *Si fundus venierit* (ecco le parole della legge) *ex consuetudine ejus regionis in qua negotium gestum est pro evictione caveri oportet.* La evizione è una di quelle cose le quali *consequenter ex natura obligationis procedunt.* I paciscenti bene si avevano la facoltà di rinunziarvi. Ma quando non l'han fatto, si stima che loro volontà fosse stata di ritenerla come parte integrante della convenzione; facendo il loro silenzio presumere l'intenzione di seguitare la legge e la consuetudine del luogo dove han contrattato. Il perchè il giureconsulto ha detto doversi star fermo alla consuetudine del luogo del contratto, e non ha parlato di quella del luogo ove si trova la cosa che patisce l'evizione, e molto meno del luogo in cui dee avvenire la soluzione del contratto. Il perchè venendo al nostro proposito, sosteniamo che i contratti conchiusi nel territorio del regno estendono il lor potere in su gli stati altrui, anco per le conseguenze mediate che ne discendono.

Alla qual dottrina una sola eccezione si può aggiugnere. Nel diritto romano rispetto alla riscossione della dote, sciolto il matrimonio, si dice che essa debba seguitare nel luogo ove il marito ha il domicilio, e non già là dove si fanno le tavole nuziali. La qual cosa, benchè contraria al principio di sopra stabilito, che le conseguenze mediate delle

contrattazioni si vogliono regolare giusta le leggi del luogo ove quelle sono state conchiuse, nullameno non pare da schivarsi sotto il regime delle nuove leggi, essendo uno speziale effetto della natura del matrimonio. Nella legge 65 *ff. de judiciis* Ulpiano dice, che la moglie dee esigere la dote *illic ubi maritus domicilium habuit, non ubi instrumentum dotale conscriptum est*, che sarebbe il luogo dello stipulato contratto. E ciò perchè le nozze costituiscono una contrattazione di natura affatto speziale, trapassando la donna sotto la potestà del marito, e il domicilio di costui divenendo comune a lei. *Nec enim* (soggiugne il giureconsulto nella citata legge) *id genus contractus est ut et eum locum spectari oporteat, in quo instrumentum dotis factum est, quam eum in cujus domicilium et ipsa mulier per conditionem matrimonii erat reditura*. Ed il Gotofredo nel suo comento dice. *Speciale est in contractu dotis, ut non inspiciatur locus contractus, sed domicilium mariti*. Il perchè, se nel paese dove il marito tiene il suo domicilio, la legge stesse che concede a lui una porzione della dote per i pesi patiti del matrimonio, la moglie la quale, sciolto il matrimonio, chiede la restituzione di quella, non potrebbe schivare tale diminuzione della dote, allegando il contrario stabilimento del regno delle due Sicilie, nel cui territorio le tavole nuziali furono solennizzate. Onde si fa manifesto che, quantunque la restituzion della dote un effetto sia che isgorga dalla natura del contratto di matrimonio, sia una con-

seguenza mediata nascente dalla legge, e però tale da sottoporsi allo imperio di quelle leggi ov'esso fu stabilito; nullameno la qualità particolare del contratto ha dovuto indurre una giusta eccezione alla regola.

Sicchè le conseguenze tanto immediate quanto mediate derivanti da' contratti conchiusi nel regno vanno rette e governate dalle leggi nostre. E perciò a tal riguardo han quelli ancor forza sul territorio degli stati altrui. La qual teorica una sola modificazione patisce, allora quando gli statuti del paese straniero, dove si viene ad usare de' diritti nascenti dai contratti fatti nel regno, sottomettano l'esercizio di essi ad alcune formalità e condizioni, le quali sien dipendenti dalla volontà delle parti a cui sono imposte, e non da avvenimenti fortuiti e fuori il lor potere. In tal caso, non si potrebbero esercitare i proprî diritti senza conformarsi a tali formalità e condizioni. Così, fatta nel territorio nostro la compravendita di un fondo sito in straniera contrada, le leggi quivi imperanti, mentre che non potrebbero impedire che si faccia la tradizione della cosa venduta, quando essa non fosse quivi dichiarata fuori commercio, dall'altro lato bene avrebbero la facoltà di ordinare che si avveri entro un certo termine, dopo il quale non più fosse permesso di eseguirla. Questa facoltà, la quale non si potrebbe torre alla sovranità del luogo ov'è la cosa che ha formato il suggetto della vendita, a ben considerare, per nulla altera o scema l'esercizio dei diritti acquistati mediante il contratto celebrato nel regno. Imperciocchè la condizione che si

impone è tale, che dipende onninamente dallo arbitrio di colui, al quale il diritto si appartiene. Talmentechè non potrebbe ei che alla sua incuria imputare la perdita a cui anderebbe incontro, ove per non avere adempito a tale condizione, fosse inabilitato a conseguire gli effetti della convenzione.

Ma sì fatta estensione degli effetti dei contratti conchiusi nel regno avrà luogo, anche quando altrove fosse destinato l' adempimento delle obbligazioni comprese in essi? Affermiamo la diversità del luogo ove si ferma il contratto, e dell' altro ove si deve ridurre ad effetto, per nulla alterare i principî di sopra fissati. Conciossiachè alla legge imperante nel luogo dove l' obbligazione si deve adempire, si aspetta solamente di regolare quegli effetti, i quali non immediatamente nè mediatamente partorisce il contratto, sì bene un avvenimento ad esso posteriore, come la negligenza la mora ed ogni colpa qualunque commessa in eseguendo l' obbligazione, È in ta' casi che veramente si applica la legge *contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur in quo ut solveret, se obligavit* (1).

Allorchè si fa nel regno una convenzione, e rimandasene in altro luogo la soddisfazione, le leggi nostre entrano per reggere ciò che risguarda la natura e la forza e la materia e la interpetrazione di essa. Nelle quali cose son riposte le conseguenze immediate e mediate della contrattazione. E dove poi fosse

(1) L. 21. ff. De obbligat.

questione di definire con quai leggi si debbano le conseguenze giudicare le quali nascono da un fatto susseguente al contratto, in tal caso non più il luogo si dee riguardare ove si è fermata la convenzione, ma quello destinato allo adempimento di essa.

Pietro Barbosa trattando dell' applicazione della citata legge *contraxisse* sostiene appunto che, quanto è agli effetti de' contratti, si debba stare al luogo in cui la convenzione è stata stabilita. *Est animadvertendum* (ecco le sue parole) *hanc conclusionem tantum veram esse quando quaestio est, in quo loco contrahens forum sortiatur. Nam tunc verum est, quod sortitur non in loco, in quo verba contractus fuerunt prolata, sed potius in loco in quem fuit collata solutio, ut probant jura super allegata; sed quoad omnes alios effectus attendetur potius locus in quo verba contractus fuerunt prolata, quam locus in quem collata fuerit solutio (1).* Dove sono notabili solamente due cose, le quali non possono aver luogo oggidì appresso noi 1. La competenza del foro assegnata al luogo, in cui è destinato l' adempimento dell' obbligazione *in quem fuerit collata solutio,* stava bene nel diritto romano, quando il contratto era attributivo di giurisdizione, e non già nelle leggi nostre, le quali non professano un tal principio (2). 2. La generalità dell' espressioni usate dal Barbosa, *quoad omnes*

(1) *De judic. ad L. haeres p. proinde.*

(2) Vedi il Cap. XIV. del II. libro.

alios effectus, non vuolsi distendere ancora a quegli effetti che originano da un fatto susseguente al contratto, i quali, come abbiamo già accennato, van sommessi alle leggi del luogo in cui si avverano.

Laonde, conchiudendo questo capo, possiamo tenere e affermare, che fatta nel regno la convenzione, e altrove destinata la soddisfazione, non perciò le conseguenze sì immediate come mediate che da essa scaturiscono ne vengono da altre leggi governate, che dalle nostrali, sotto il cui imperio la convenzione stessa è stata conchiusa e stabilita.

CAPITOLO VII.

Le conseguenze accidentali dei contratti fatti nel regno non vengono regolate dalle leggi nostre; e però per questa parte essi non spiegano forza sul territorio straniero.

Abbiamo appellate conseguenze accidentali dei contratti quelle, le quali nè mediatamente nè immediatamente discendono da essi, sì bene, ad occasion loro, pigliano origine da alcuni fatti susseguenti ai contratti stessi, da alcuni avvenimenti intervenuti nello stato e ne' rapporti in cui le convenzioni han collocate le parti. Or da queste conseguenze a quelle discorse nel capo antecedente intercede grave diversità. Dove le une sono rette e governate dalle leggi nostre, quando il contratto è stato stabilito nel regno, le altre van sommesse alle leggi del luogo, in cui il fatto accade che le produce.

E per vero, le accidentali conseguenze non avendo una causa inerente alla convenzione, dipendendo da alcuni avvenimenti incerti ed eventuali, i quali si possono o no frammettere nell' esecuzione dell' obbligazione, ragion vuole che non altra legge le fissi e regoli, che quella del luogo in cui l' obbligazione stessa si dee mandare ad effetto, dove il fatto avviene che le partorisce. I paciscenti, così come per le cose che hanno una causa inerente alla convenzione, le quali compongono le conseguenze immediate e mediate di quella, giustamente si reputa che abbian seguitate le leggi del luogo in cui han contrattato, diversamente poi vuolsi considerare intorno alle conseguenze accidentali, che sono estranee dalla convenzione, perchè nate da un fatto incerto e eventuale, posteriore alla convenzione stessa, e a cui eglino non così facilmente han potuto pensare. Si dee stimare che così fatte conseguenze come fuori la mente, almen per l'ordinario, dei contraenti, debbano al reggimento degli statuti di quella regione esser soggette, ove il fatto accade che le produce. Che se pur si volesse sostenere essere quelle entrate nella mente dei paciscenti, i quali avessero a sorte antiveduti i fatti onde dovean nascere, non per tanto ne può venire che dovessero soggettarsi all' imperio delle leggi del luogo, in cui la convenzione è stata conchiusa. Conciossiachè desse mai non hanno una causa inerente al contratto; la sorgente loro si truova in un fatto nato sì a causa delle relazioni generate dal contratto, ma a questo posteriore. Non il fatto di amendue i paciscenti,

cioè il contratto, le ha prodotte; bensì il fatto di un solo, come la mora la negligenza e ogni colpa qualunque commessa in eseguendo l'obbligazione. Laonde non al luogo del contratto ma a quello diciam così del quasi contratto vuolsi aver riguardo.

Si fa in Napoli un contratto di mutuo, e si stabilisce che la restituzione della cosa data in prestanza si faccia in Danimarca, entro un tempo determinato. Scade il giorno in cui si doveva eseguire il pagamento, che anzi lungo spazio ne passa, e non si compisce. Tutto quel che riflette le conseguenze immediate e mediate di tal contratto, dopo le cose non guari disputate, è indubitato che si aspetta alle leggi nostre il regolarlo; avendo tali cose una causa inerente alla convenzione e formando la sustanza e la natura di essa. È sotto l' imperio delle leggi del regno ch' è nata l' obbligazione, e perciò loro si debbe appartenere la facoltà di regolare i legali effetti che ne risultano. Ma per giudicare se la mora del mutuatario a compiere la sua obbligazione, appresti luogo all' azione dei danni ed interessi a pro del mutuante, e entro quai termini e con quali condizioni, non più sono le leggi nostre, ma le danesi, a cui si vuole far ricorso. Poichè non propriamente il contratto di mutuo darebbe causa a sì fatta conseguenza; essa emergerebbe dal fatto di uno dei contraenti, del mutuatario, il quale non ha satisfatto, al tempo stabilito, alla pattovita obbligazione. Gli è bene il vero, che un tal fatto, senza presupporre l' esistenza del mutuo, e delle relazioni quindi nate fra le parti, niun

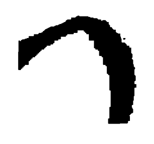
legale effetto avrebbe partorito. La qual cosa nè può solamente fare includere, che il contratto di mutuo ha dato occasione alla mora del mutuatario; ha indotte quelle relazioni fra il mutuante e'l mutuatario, onde si rimaneva rispettivamente vietato ogni fatto, che avesse potuto nuocere agli interessi dei contraenti. Ma sarà mai sempre vero che la causa prossima dell' indennità si rinverrebbe nel fatto della mora del debitore. È il fatto volontario dell' uomo onde veramente risulterebbe l' obbligazione accessoria dei danni ed interessi. Or è nella natura delle cose, che nella regione, ove alcun fatto accade, ivi ancor si conosca degli effetti legali che ne scaturiscono, e della negligenza e della colpa commessa nella esecuzion di esso.

Sì fatta dottrina apertamente si trae dalla legge *1. ff. de usuris* dove Papiniano parlando delle usure, le quali nei giudizî di buona fede si doveano *ex mora*, così si esprime; *Cum judicio bonae fidei disceptatur, arbitrio judicis usurarum modus ex more regionis ubi contractum est, constituitur.* Nella qual legge le parole *ubi contractum est* si debbono intendere, secondo che spiega anche il Gotofredo, *ubi actum est ut solveret,* cioè nel luogo destinato all' adempimento del contratto. E veramente è in questo luogo che vuolsi stimare essere nella mora incorso, atteso che quivi si dee compiere l' obbligazione. Allorchè contraendo, in un luogo si stabilisce la convenzione, e in un altro se ne destina lo adempimento, vuolsi in diritto, un duplice luogo asse-

gnare al contratto, l'uno verace ed effettivo, il secondo fittizio sì ma produttore anch'esso di legali effetti. Odasi come al proposito la ragiona il dotto Paolo Voet con la solita perspicuità. *Ne tamen hic oriatur confusio, locum contractus duplicem facio, alium, ubi fit, de quo jam dictum, alium in quem destinata solutio. Illum locum verum, hunc fictum appellat Salicet. in L. 1. C. De summ. Trinit. n. 4. Uterque tamen recte locus dicitur contractus, etiam secundum leges civiles, licet postremus aliquid fictionis contineat.—Hinc* (ecco gli effetti legali dipendenti dal luogo destinato allo adempimento del contratto) *ratione effectus et complementi ipsius contractus, spectatur ille locus, in quem destinata est solutio; id quod ad modum, mensuram, usuras etc., negligentiam, et moram post contractum initum accedentem referendum est (1).*

Laonde si conosce ancora che si debbe pensare del caso, che il mutuatario non potendo restituire la cosa mutuata, dovesse esser tenuto alla soluzione del prezzo equivalente al valore di quella. Una tale estimazione come si eseguirà? Avuto riguardo al territorio del regno ove si è fatto il contratto? Ovvero al luogo in cui è stata destinata la restituzione della cosa? Per lo stesso principio, che l'estimazione della cosa mutuata è una conseguenza non immediata nè mediata del contratto di mutuo, è un accidente il qual si può o no intramet-

(1) De statut. eorumq. conc. Sect. IX. Cap. II. n. 11 e 12.



tere, sosteniamo che si abbia da governare secondo il valore della cosa nel luogo, in cui doveasi fare la restituzione. Questa è la prescrizione eziandio delle leggi civili, la quale, come quella che bene può riguardare la restituzione della cosa mutuata da farsi in alcun luogo ancor fuori del territorio del regno, non strana giudichiamo dal caso da noi proposto. Nell'art. 1774 delle citate leggi sta detto così » Il mutuatario è obbli» gato a restituire le cose prestate nella stessa quantità » e qualità, e nel tempo convenuto » E l'articolo che siegue, nella prima parte, dice » Se si trova nella impos» sibilità di adempirvi, è obbligato a pagarne il va» lore, avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui » doveva, a norma della convenzione, farsi la re» stituzione della cosa » L'estimazione della cosa mutuata è una vera conseguenza accidentale del contratto di mutuo. Essa nasce dal fatto dell'inadempimento, il quale è posteriore alla convenzione e non ha una causa inerente a questa. *Ratione effectus et complementi ipsius contractus, spectatur ille locus, in quem destinata est solutio.*

Ma sia possibile, che nulla si fosse fra le parti contraenti stabilito intorno al luogo in cui si dee satisfare alla contratta obbligazione; e in tal caso il diritto romano, per consimili conseguenze accidentali e accessorie, nè pur volea che si fossero seguitate le leggi del luogo ove fu conchiusa la convenzione, bensì quelle del luogo in cui faceasi la petizione. Ecco come si truova scritto in due luoghi del Digesto, nella legge 22 *de reb. cred.* e ultima *de con-*

dict. tritic. Nella prima trattandosi della restituzione del vino dato a mutuo, Sabino dice doversi, quanto all'estimazione di esso, stare al luogo in cui si chiede, se nulla è stato detto circa il luogo dell'adempimento dell'obbligazione. *Interrogavi*, dice Giuliano, *cujus loci pretium sequi oporteat? Respondit, si convenisset, ut certo loco redderetur, quanti eo loco esset; si dictum non esset, quanti ubi esset petitum.* E nella seconda, parlandosi della petizione della merce, la quale *certo die dari debebat*, Gajo risponde dello stesso modo: *Ut primum aestimatio sumatur ejus loci, quo dari debuit; si de loco nihil convenit, is locus spectetur, quo peteretur. Quod et de caeteris rebus juris est.* Giova considerare, che in tutte e due queste leggi trattasi appunto di una conseguenza accidentale della contrattazione, nata da un fatto ad essa posteriore, qual'è la mora e la negligenza del debitore nel compiere l'assunta obbligazione. E però non si ha riguardo al luogo del contratto, sì bene a quello della soddisfazione, e in difetto a quello della petizione.

Nelle leggi civili per lo contrario si dice che si abbia a stare al luogo in cui fu fatto il prestito. Ecco come è scritto nella seconda parte dell'articolo 1775 delle citate leggi » Se non è stato determinato nè » il tempo nè il luogo, il pagamento si fa, secondo » il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui » fu fatto il prestito » Sembra che le leggi nostre abbian più da vicino guardata la presunta intenzione de' paciscenti, i quali non assegnando alcun

luogo alla restituzione della cosa, in caso di estimazione di quella, si debbe credere che abbian voluto più presto riferirsi al luogo del contratto, ch'è pur certo e conosciuto da loro; anzi che al luogo ove si fa la petizione della cosa, non così certo e determinato quanto il primo. E in vero, al caso non vengono in collisione il luogo destinato alla restituzione della cosa e quello del contratto, sì che si dovesse seguitare la regola, che le conseguenze accidentali dei contratti van regolate dalle leggi del luogo, in cui è stabilita la soddisfazione. Bene si può pensare che, così come allora che i contraenti destinano il luogo della soddisfazione, si riportino agli statuti di questo luogo, per quel concerne le conseguenze accidentali del contratto; quando poi tacciono su tal particolarità, vogliano seguitare in preferenza le leggi e le usanze della regione ove han convenuto.

CAPITOLO VIII.

Le cause che producono la rescissione e la rivocazione dei contratti seguiti nel territorio del regno sottostanno all' imperio delle leggi nostre.

Due sono le questioni che in sì fatta materia si possono elevare. La prima, se delle cause di rescissione e di rivocazione de' contratti fatti nel regno si debba conoscere a seconda delle leggi del regno, ovvero giusta le leggi del luogo, in cui il fatto è avvenuto che ha dato causa alla rescissione e alla rivocazione. La seconda, se alle cause di rescissione

e di rivocazione riconosciute dalle leggi nostre se ne possano altre aggiugnere dagli statuti del luogo, in cui si deve eseguire la convenzione. Per molti aspetti in su le prime si possono avvisare tali questioni. Potrebbe forse sembrare, che si dovesse aver riguardo alla dottrina degli statuti reali, e perciò per le cose immobili facesse mestieri seguitar le leggi del luogo in cui quelle son site, e per le mobili, il domicilio del proprietario, ch' è il luogo ov' esse si considerano legalmente esistere. Ma a chi sottilmente esamina si fa manifesto, meno una tal materia appoggiarsi su la teorica degli statuti reali, che sopra quella della presunta volontà delle parti contraenti. Non si tratta della alienazione e della disposizione de' beni in generale, e della maniera come possederli. Bensì si disputa delle cause di rescissione e di rivocazione de' contratti, d' indagare cioè, se dalle leggi del luogo ove essi si fanno, ovvero dalle leggi del luogo ove si eseguono, si debbano quelle regolare. Nella qual cosa bene si vede la necessità di onninamente stare alla volontà de' paciscenti.

E per cominciare a discutere la prima delle proposte questioni, diciamo che le cause di rescissione e rivocazione dei contratti vestano intrinsecamente la qualità delle conseguenze che immediatamente e mediatamente scaturiscono da quelli, e per tanto la stessa condizione sortiscano di dipendenza dagli statuti del luogo, ove si ferma il contratto. E in vero due casi si possono avverare. Può stare, che nel fare il contratto esplicitamente si menzionino le cause, le quali possano

dar luogo alla rescissione e rivocazione, tanto che compongano esse essenzial parte e integrante di quello. E può stare che nulla si fosse detto delle cause di rescissione e rivocazione; che i contraenti avessero quanto ad esse serbato silenzio. Nella primiera posizione, essendo le cause di rescissione e rivocazione espresse nel contratto come parte integrante di quello, è manifesto che si hanno da considerare quali effetti che direttamente risultano dalla convenzione, quali conseguenze immediate di essa. Le obbligazioni e i diritti reciproci delle parti contraenti sono stati stabiliti sotto certe condizioni, senza le quali non sarebbe stato fatto il contratto. Ciascuno dei paciscenti ha inteso obbligarsi, ma nell'espettazione che il suo obbligo dovesse rimaner rescisso e rivocato, ove avverata si fosse la tale condizione. La quale espettazione per certo integra il contratto, e entra nella sustanza di quello, al pari dell'obbligazione stessa. Poichè bene si potrebbe senza la tale condizione apposta al contratto, in astratto concepire l'esistenza dell'obbligazione aventesi un certo nome e qualità, ma non certamente quella in concreto fra i contraenti stabilita, la quale si rimarrebbe sostanzialmente modificata e alterata. Onde si conosce, che se per avventura agli statuti di altro luogo da quello ov'è stata conchiusa la convenzione, si attribuisse il reggimento di ta' effetti, ne verrebbe che diversamente da quello che i contraenti han voluto, sarebbero essi retti e governati. Conciossiachè i contraenti quando hanno espressamente fatta menzione delle cause, onde han voluto

che dipendesse la rescissione e rivocazione del contratto, è palese che si sono, quanto ad esse tacitamente riportati alle leggi stesse del luogo da cui la validità dipende della convenzione.

Si fa in Napoli una donazione e s' ingiugne al donatario la condizione di dare o fare una certa cosa nella Svezia. Il donatario non adempia alla condizione impostagli. A vedere quale è l'effetto legale che emerge da tale inadempimento, non si debbono consultare le leggi svedesi. Potrebbe stare, che secondo queste leggi alla condizione non adempita del contratto di donazione non traesse dietro la nullità e rescissione di essa; e questo contrariamente all' *intenzione* di colui che ha donato. Bensì si dee far ricorso alle leggi del regno, nel cui territorio la donazione è stata fatta, e secondo le cui prescrizioni il donatore e il donatario hanno inteso mutuamente obbligarsi.

Nella seconda posizione poi, cioè quando le cause di rescissione e di rivocazione non sono esplicite nel contratto, benchè non fosse da applicare la ragione delle conseguenze immediate, nulladimeno non pare che si potesse quella schivare delle mediate conseguenze, le quali tuttavia vanno regolate dalle leggi del luogo ove si ferma la convenzione. I contraenti, egli è vero, non han detto che il contratto dovesse rimanere nel tal caso rescisso o rivocato. È vero che han convenuto fra di loro, non menzionando che si avrebbe pure una volta dovuto rescindere il contratto per loro celebrato. Ma non perciò se ne può inferire, che non abbiamo

antiveduto questo evento. Il silenzio loro ne induce naturalmente il pensiero, che essendo essi contenti alle prescrizioni delle leggi del luogo ove han contrattato, non stimando aggiugnere nulla alla saviezza di quelle, han perciò tralasciato di ripetere nel contratto, come provvision dell'uomo, quello che già era provvisione della legge. Le parti han pattovito nella fiducia, che in talune circostanze, da loro benchè non accennate, innanzi agli occhi pur tenute al tempo del contratto, la legge, sotto il cui imperio la trattativa è passata, loro appresterebbe soccorso; quello stesso che si avrebbero, ove la provvidenza della legge fosse addivenuta provvidenza loro propria, per spiegazione fatta nel contratto. Al caso il contratto contiene una tacita stipulazione delle cose disposte dalla legge, a cui si è risguardato.

Si pattuisce in Napoli la vendita di un fondo ch'è sito in Londra. Duolsi il venditore di lesione oltre la metà del valore della cosa. Nel regno nostro cotal genere di lesione è ammesso. Deriva nel tempo stesso dalla legge e dall' equità (1). Poniamo che in Inghilterra diverse regole stieno rispetto alla legale misura della lesione che interviene ne' contratti di compravendita; che chiedasi il danno di due terzi del valore della cosa venduta — A quale legislazione bisognerà trarre dietro? Alla napoletana, sotto il cui imperio la vendita è stata conchiusa? Ovvero alla britannica, nel cui territorio il fondo venduto si ri-

(1) Vedi l'art. 1520 LL. CC.

truova? Per le cose dette di sopra, sosteniamo doversi seguitare le leggi del regno. E in vero, l'azione rescissoria che proviene dalla lesione patita nel valutare il prezzo della cosa venduta, si è una conseguenza mediata del contratto di compravendita, se non immediata; mercè che ad occasion di quello emana dall' equità e dalla legge. Or, l'abbiamo tante volte ragionato, simili effetti delle contrattazioni si voglion reggere per gli statuti del paese ove queste si conchiudono; riducendosi quelli a delle regole d' interpetrazione della volontà de' paciscenti; i quali nel silenzio stimasi che abbian voluto trasportare nella convenzione tutto quello che l' equità la legge e *la* consuetudine del luogo importino, ove han contrattato. Il perchè quantunque in Inghilterra, innanzi a' cui magistrati per avventura agitisi il giudizio, impedito fosse l' adito alla rescission del contratto, se si conoscesse della lesione secondo quelle leggi, nientedimeno, applicandosi le nostre, l' azione sarà ammessa (1).

Lo stesso si affermi delle cause di rivocazione. Così ad avvisare se la sopravvegnenza de' figliuoli nella

(1) Si faccia avvertenza, che per conoscere della realtà della lesione, si dee necessariamente aver ricorso ancora alla consuetudine del luogo ove è sita la cosa venduta, perciò che il valore ne viene naturalmeute fissato dal luogo in cui si truova. In somma, il luogo ove giace la cosa entra per appurare il valore effettivo di essa. Il luogo in cui si compie la vendita entra per avvisare la legale misura della lesione.

persona del donatore possa costituire una causa di rivocazione del dono, è di mestieri trarre dietro alle leggi del regno, dove supponiamo che la donazione fosse stata stabilita. Sono la legge e l'equità che ad un'ora concorrono a produrla. Somigliantemente si ragioni della rivocazione del dono per causa d'ingratitudine. Non è a conghietturare, che i contraenti a tal riguardo avessero ad altre leggi posto mente, che a quelle del regno, nel cui territorio si conchiuse e fermò la donazione, come probabilmente da loro più conosciute; le quali formano nel silenzio delle parti quasi la seconda natura de' contratti che passano sotto i loro auspizî, *quae sunt altera quasi natura contractuum*. Non si potrebbe così facilmente pensare, che avessero in vece voluto seguitare gli statuti del luogo ov'è la cosa donata, ovvero quelli del luogo, in cui è avvenuto il fatto della ingratitudine. A ciò avrebbe fatto bisogno di apposita spiegazione. Quelli sono strani onninamente dalla presunta intenzione del donante e del donatario. Questi sono incerti e da non potersi avere in mira, potendo il fatto della ingratitudine accadere in uno più presto, che in un altro luogo.

Ma qui ad occasione del fatto che abbiam cennato della ingratitudine, a maggior chiarezza dell'argomento che trattiamo, è bene far rilevare, che quantunque talvolta faccia mestieri di alcun fatto dell'uomo, perchè si presti luogo alla rescissione e alla rivocazione dei contratti, pure di niuna considerazione è degno il luogo ove un tal fatto accade. Poichè nella materia delle rescissioni e delle rivocazioni de' con-

tratti, i fatti dell' uomo diverso effetto producono di quegli altri che sono accessorî alle convenzioni e non vi hanno una causa inerente, i quali sono stati per noi discorsi di sopra. Allorchè il fatto dell' uomo non inferma o modifica la primiera obbligazione compresa nel contratto; ma in vece ne crea un' altra accessoria, la quale, benchè nata per le relazioni generate dal contratto, pur non vi ha una causa inerente; è manifesto, come non guari abbiam ragionato, doversi allora aver riguardo al luogo ove il fatto è accaduto, che ha prodotta la nuova obbligazione; e non al luogo, ove il contratto si è stabilito, che solamente ha porto occasione al nascimento di essa. Ma allora quando il fatto inerisce alla convenzione, tanto che da' contraenti se ne fa dipendere sostanzialmente lo stato e l' esistenza dell' obbligazione, e l' esercizio dei diritti da quella emergenti; è chiaro che non si possa aver riguardo ad altro luogo, quanto è agli effetti legali che ne debbon scaturire, che a quello ov' è stato conchiuso il contratto. Poichè l' esistenza o la non esistenza di un tal fatto influisce direttamente su l' esistenza o la non esistenza dell' obbligazione dalle parti intesa stabilire, *aut condit aut perimit obligationem*. Se la condizione apposta al dono viene adempita, il contratto ne rimane confermato onninamente. Se viene trasgredita, la donazione può rivocarsi. Se il fatto dell' ingratitudine non accade, la donazione riman ferma ed inconcussa; se avviene, il donatore può chiederne la rivocazione. Il contrario poi si avvera nell' obbligazione dei danni ed interessi cagio-

nati dalla mora interposta nel restituire la cosa mutuata. La mora non modifica o altera l'obbligazion primiera stabilita fra il mutuante e 'l mutuatario. Questa si rimane imperturbabile, e quale innanzi era che fosse quella intervenuta. Vi aggiugne solamente una seconda obbligazione, qual' è quella della indennità forse dovuta al mutuante per la restituzione della cosa non fattagli al tempo stabilito.

Laonde si conosce ancora che si debbe pensare di que' fatti, i quali producono ad un'ora due effetti, la modificazione cioè della primiera obbligazione e l'esistenza di una nuova. Così per non avere a tempo proprio adempito il compratore al pagamento del prezzo, ne posson nascere simultaneamente due cose, lo scioglimento cioè della compravendita, e la prestazione de' danni ed interessi a pro del venditore. Ma a ben considerare, si fa manifesto, che l'obbligazione della indennità non può stare senza che intervenga una mancanza nell' esecuzione dell' obbligazion primitiva. È l'inadempimento del contratto, onde vuolsi ripetere la causa dell' esistenza di quella. Talmentechè questa seconda obbligazione si ha una causa affatto inerente alla primiera obbligazione, e il fatto stesso che quest' ultima scioglie altera o modifica, partorisce quella. I danni ed interessi, i quali potrebbon derivare dalla mancanza del pagamento del prezzo, sono attaccati all'inadempimento del contratto di compravendita da parte del compratore. Per la qual cosa è chiaro che la condizione di questi fatti non può esser diversa da quelli, che solamente si ristringono ad alterare o

modificare l'obbligazione; e perciò somigliante debb'essere la suggezione e la dipendenza. Le parti contraenti, così come non si presume che in quanto allo adempimento delle obbligazioni comprese nel contratto, abbian voluto seguitare altre leggi da quelle vigenti nel luogo ove han contrattato, non è a stimarsi similmente che diversa intenzione abbiano avuta intorno alle conseguenze e agli effetti nascenti dal fatto stesso dell'inadempimento; essendo cose naturalmente collegate fra di loro.

Ma innanzi che chiudiamo questo capitolo, giova non omettere di dire, che, benchè le cause di rescissione e rivocazione de' contratti riferendosi intrinsecamente all'obbligazione, non si han perciò da questa dissomigliante suggezione e dipendenza di leggi, pure questo si debbe intendere degli effetti legali che vuolsi partorisca il tal fatto, onde la causa nasce della rescissione e della rivocazione. Che diversa è poi la dottrina se della maniera si disputi come eseguire il fatto, a cui come condizione è attaccata la permanenza dell'obbligazione, e della condotta e della misura a serbarsi in sì fatta esecuzione. Si fa in Napoli un contratto di donazione, e vi si appone la condizione che in Parigi si faccia una certa cosa, si istituisca, a cagion d'esempio, uno stabilimento letterario, ovvero di commerzio. Se vogliamo considerare l'effetto legale che debbe derivare dall'adempimento o dal non adempimento di tale condizione, di certo vuolsi por mente, come abbiam veduto, alle leggi nostre, sotto i cui auspizi è stata con-

chiusa la donazione. Ma se si fa questione della maniera come istituire lo stabilimento, se esso debb'essere di un tale o tal'altro modo fondato, e con quali condizioni, queste ed altre cose somiglianti si debbono regolare giusta la consuetudine del luogo in cui è destinata la fondazione dello stabilimento, cioè di Parigi. La ragione n'è manifesta. Non avendo i contraenti al proposito spiegata la loro intenzione, si dee naturalmente presumere che abbiano inteso che lo stabilimento dovesse esser fondato in quel modo e con quello stile, che si usa nel luogo in cui è destinato che si faccia.

Ma tutto ciò è del caso, in cui si tratti del giudizio delle cause di rescissione e rivocazione dei contratti, mentre alcuna difformità stia, quanto alla loro efficacia, fra i due stati, il regno nel cui territorio l'obbligazione è stata contratta, e il paese straniero ove si dee eseguire la convenzione. Or che dire, se in quest'ultimo luogo altre cause imperino di rescissione e di rivocazione oltre quelle conosciute fra noi? Affermiamo non esser lecito aggiugnere altre cause al di là di quelle fissate dalle leggi del regno.

E di fatti, sarebbe lo stesso che mettersi in aperta contrapposizione con la presunta volontà delle parti, presupporre che, oltra quelle ammesse nella nostra legislazione, sotto il cui imperio elle han contrattato, abbiano inteso adottare eziandio le cause rescissorie e rivocatorie proprie del paese, in cui l'obbligazione si debba mandare ad effetto. Questa illazione si dovrebbe necessariamente appoggiare all'espressa

intenzione; non si potrebbe per via di conghietture desumere. La natura e qualità delle convenzioni degli uomini in gran parte dipende dalla quantità delle cause, mediante cui le si possono rescindere o rivocare Altro è fare un contratto che non involga niuna causa rescissoria, ovvero poche e ristrette; ed altro, fermare un contratto che a molti capi di rescissioni può essere soggetto. È manifesto che nel primo caso l' obbligazione è di un' indole migliore e più valevole, che non è nel secondo. Di che nasce, che entrando le cause di rescissione e di rivocazione nel determinare la natura dei contratti impegni, nel silenzio delle parti, non con altri statuti si debbono giudicare, che con quei del paese in cui si stabilisce la convenzione.

Conchiudendo, possiam tenere che 1. le contrattazioni fatte nel regno spiegano forza sul territorio estero tuttavia per quel concerne le cause di rescissione e di rivocazione; e questo in preferenza delle leggi del luogo in cui è destinato l' adempimento e la estinzione dell'obbligazione; 2. le leggi del luogo ove si mandano ad effetto le obbligazioni nè pur possono creare nuovi capi di rescissione e di rivocazione.

CAPITOLO X.

L' efficacia e la forma delle ratificazioni de' contratti fatti nel regno i quali comprendono de' vizi sia intrinseci sia estrinseci, sono dipendenti dalle leggi del luogo ove quelle si fanno.

Si è dianzi largamente dimostrato, che i contratti conchiusi nel regno si debbono; e quanto alle in-

trinseche e in quanto all' estrinseche solennità, dalle leggi nostre reggere e governare; e che con le stesse leggi giudicar si vogliano le cause di rescissione o di rivocazione. E perciò le convenzioni, le quali includano vizî tali che ne producano giusta le leggi del regno la nullità o la rescissione, non fia possibile che si mandino ad effetto negli stati esteri. Sarà mai sempre di ostacolo il vizio ad esse inerente, che le accompagna in tutt' i luoghi. Ma potranno poi le parti, essendo in paese straniero, ratificando e confermando ammendare vizî sì fatti? A rispondere a tal quesito, vuolsi distinguere una doppia spezie di vizî dei contratti, que' che provengono da difetto di personale capacità, e quelli che da altro fonte qualunque scaturiscono. I primi, allorchè son tali che non si possono correggere nel luogo del domicilio delle parti, saranno inammendabili in qualunque paese. Imperciocchè la capacità o la incapacità della persona non può, come in appresso diremo, dipendere da altri statuti, che da quei del luogo del suo domicilio. Così il figliuolo di famiglia che ha fatto nel regno un contratto nullo per manco di capacità ad obbligarsi, per certo che nol potrà presso estera nazione ratificare, ancora che quivi per avventura potesse avere quella capacità che fra noi non si gode. I secondi per l'opposito non è vietato ammendargli, stando in paese straniero. E ciò tanto nel caso che la ratificazione venisse ammessa dalle leggi del luogo del contratto, quanto nel caso che fosse impedita. E in vero la confermazione di un contratto per se stesso

nullo o rescindibile, non puossi considerare come una conseguenza di quello. Il contratto n' è come la causa solamente occasionale. Non fia possibile disputare della ratificazione di un contratto, senza presupporre un tal vizio inerente, il qual metta in forse la legale fermezza di esso. Sicchè il principio delle ratificazioni de' contratti si debbe da altro fonte attignere, che da quello della primiera obbligazione che si viene a confermare. Si truova nella volontà delle parti che ratificano l' antico contratto, o per dir meglio ne formano un nuovo.

Indarno si sosterrebbe, che fosse al tempo della convenzione entrata puranco nella mente de' *contraenti* l' ammendazione di quei vizî, che il contratto potesse forse comprendere. Sì fatta maniera di ragionare contraddice apertamente alla logica legale. Imperciocchè, o dicesi che i contraenti hanno antiveduto che si dovessero un dì correggere alcuni vizî del contratto, ed allora questo antivedimento presupporrebbe l'altro di dover ciò seguire mediante un altro contratto, ch' è il mezzo come asseguire sì fatta emendazione. E quindi la forza e l' efficacia della confermazione non da altre leggi potrebbe dipendere, che da quelle, sotto i cui auspicî questo nuovo contratto sarebbe conchiuso. O pur si tiene, ch' è più dirittamente giudicare, che come nel pensiero di chi contrae cape la natura della obbligazione e la forza e gli effetti che dee essa partorire, in somma tutto quel che si riferisce all' esecuzione di quella, non entri poi ciò che indica un atto contrario, qual' è quello della rescissione e della nul-

lità della convenzione. E in questo caso è ancor più chiaro non potersi la ratificazione del contratto ad altro luogo riferire, che a quello in cui essa interviene; dove per certo il nuovo contratto si stabilisce che produce il convalidamento del primo. Sicchè è forza concludere, che la materia delle ratificazioni e confermazioni dei contratti viziati non su la prima volontà de' paciscenti, ond' emerge il contratto che vuolsi ratificare e confermare, sì bene su la volontà si appoggia la qual ratifica e conferma.

Dalle quali cose come conseguente ne discende, che in paese straniero sia permesso ratificare la convenzione fatta nel regno, ancor quando qui non si possa; e che gli effetti della ratificazione si debbano regolare giusta le leggi del luogo in cui la interviene, e non giusta quelle del regno, in cui fu conchiuso il contratto da ratificare. Ma è bene allegare un esempio perchè meglio si chiarisca l'esposta dottrina. Si figuri che nel territorio del regno siasi stipulato un atto di donazione nullo per difetto di forme. Le leggi nostre vietano ammendare con alcun atto confermativo ta' vizî intervenuti nelle donazioni tra vivi. Si richiede un novello atto di donazione seguito nelle forme legali (1). Sarà permesso, stando in estero paese, ratificare questa donazione, che qui non si potrebbe? Dietro le cose di già dette, non dubitiamo dell' affermativa. Le ratificazioni sono sottoposte alle leggi del luogo ove si fanno, come novelle convenzioni, le quali

(1) Art. 1293. LL. CC.

non per altro rispetto si riferiscono all' antiche, se non per confessarne il vizio e la nullità che vengon esse a correggere.

Similmente la forma delle ratificazioni dee eziandio essere soggetta alle leggi del luogo ov' esse si fanno. Le leggi del regno chiedono, perchè abbia luogo un atto di ratificazione, il simultaneo concorso di tre condizioni 1. Che nell' atto di ratifica si truovi espressa la sostanza dell' obbligazione. 2. Che vi sia dichiarata la ragione dell' azione rescissoria. 3. Che vi si comprenda la significazione della volontà di correggere il vizio, sopra cui l' azione rescissoria è fondata. Or se l' atto di ratifica seguiti in *territorio* straniero, le cui leggi non impongano cotal necessità; chiedano in vece che si adempisca ad alcuno solamente di questi requisiti, a cagion di esempio, che solo si esprima la sostanza della obbligazione. La ragione dell' azion rescissoria, e la volontà di ammendare il vizio su cui quella si appoggi, basti che si desumano implicitamente dall' atto. In questo caso, per la stessa ragione non guari detta che la ratificazione compone un novello contratto, sostiensi che basta conformarsi alle leggi del paese in cui interviene la ratifica, perchè la sia valida ed operativa.

Non vuolsi in ultimo luogo lasciare indietro, essere per quelle ratificazioni soltanto le quali tendono al convalidamento e confermazion del contratto, che le leggi del luogo prevalgono ov'esse seguitano, alle leggi del regno, nel cui territorio poniamo avvenuto il contratto stesso. Perchè se la ratifica abbia per obbietto di

fornire di altra pruova il contratto, come (ad esempio) se da commesso ch' era alla mutua fede dei paciscenti si riduca in iscritto; in tal caso, sono mai sempre le leggi nostre che prevalendo reggeranno l'obbligazione. Erzio si propone appunto il caso che noi stiam trattando, e il solve con la stessa distinzione. *Contractus in alio loco fit* (son sue parole) *in alio confirmatur; quaeritur, cujus loci leges, si discrepare eas usuveniat, intueri debeamus?* E risponde così. *Si confirmatio accedat ad conciliandam contractui majorem fidem, v. g. contractus probationis gratia in scripturam redigatur, arbitramur, spectandam loci, ubi contrahitur, legem. Sin, ut contractus sit validus, loci, ubi confirmatur, jura praevalebunt (1).* E per vero l' aggiunzione che si fa al contratto di alcuna novella pruova si riferisce essenzialmente, anzi s' immedesima con esso; non produce un altro contratto, com'è quando ratificando si ammendi un vizio che potesse partorire la nullità del primo.

CAPITOLO XI.

Dell' efficacia sul territorio straniero de' contratti fatti nel regno, quanto è a' modi di procedura e di pruova, come in caso di renitenza, ottenere in giudizio l'esecuzione di essi.

Distinguono i dottori nell' istruzione dei giudizî due cose, la forma del procedimento, e i modi come

(1) De coll. leg. Sect. IV. p. LV.

pruovare i fatti che si allegano. Dicono che l' una ordina soltanto il corso del giudizio, e però la pongono nella serie di quelle cose le quali essi appellano, *ordinatoria litis*. Gli altri poi, perchè s'indirizzano sul merito della causa, sono appellati elementi decisorî del litigio, *decisoria litis*. Così l'ammessibilità o l'inammessibilità di un certo modo di pruova, il vedere se quella per testimoni si debba o no riconoscere, sono tali cose le quali non poco influiscono su la decisione della causa, perciò che spesso accade che, niegata una spezie di pruova, non possiamo per altre vie dimostrare in giudizio il nostro assunto. Per lo contrario, è una questione che versa solo su l' ordinamento del giudizio quella di risapere per quai modi e secondo quali forme si debba testificare, se presenti amendue le parti contendenti, se palesamente o occultamente. La qual cosa di certo non influisce sul merito della controversia.

Or a indagare quale autorità le leggi nostre abbiano circa tali cose, allorchè si tratta di giuridicamente chiedere l' esecuzione dei contratti celebrati nel regno, fa di mestieri su le prime conoscere il luogo ove il giudizio si agita. Imperciocchè se l' azione si propone presso i magistrati nostri, certamente che tanto le forme che tendono all' ordinamento dei giudizî, quanto i modi di pruova sottostanno all' imperio di nostra legislazione. Se poi il giudizio si tratta presso i tribunali di altro paese, è allora che vuolsi veramente discernere la parte meramente ordinatrice da quella che alcuna influenza ha su la decisione

della causa. Che dove la prima debbesi per gli statuti reggere del luogo in cui il giudizio si agita, la seconda mai sempre rimane sotto la potestà delle leggi del regno. E se per un poco risaliamo al principio fermato di sopra, ond'è conseguente la materia che discorriamo, indubitata si parrà la ragionevolezza di sì fatta distinzione.

Abbiam detto, e come principio inconcusso stabilito, che i diritti acquistati in un paese non van soggetti a mutamento presso gli altri, eccetto che lo esercizio non ne fosse in alcun luogo impedito per potenti ragioni di bene pubblico (1). Or se i magistrati stranieri, dinanzi a cui si chiede l' esecuzione di una promessa fatta nel regno, potessero nell' istruzion del giudizio ripulsare quel genere di pruova, che le parti tennero innanzi agli occhi allorchè contrassero l' impegno, assai alterazione, e spesse volte intero annichilamento ne verrebbe degli effetti della convenzione. I modi che pruovano le obbligazioni, al pari della natura qualità ed estensione di esse, si fa le soventi volte dipendere dalle leggi del luogo in cui si contratta. Che anzi, quando il contrario non si esprima apertamente, si è questa la presunta volontà dei paciscenti. Di che nasce, che le parti contente a questa spezie di pruova trascurino ogni altro modo, come un dì dimostrare la verità dell' assunta obbligazione. Or sotto il pretesto che non sia ammessa o pur vietata escludere nel suo ter-

(1) Veggasi il capo I. del libro. III.

CAPITOLO XII.

Come e in qua' casi i contratti fatti nel territorio del regno possono influire su la disposizione delle cose site in estero paese.

A tal quesito facile è la risposta, se discerniamo i varî casi che si possono avverare. Può stare che di niuna proibizione fosse nell' estero paese circondata la facoltà di alienare e in modo qualunque disporre delle sostanze quivi poste. E può avvenire che alcuno impedimento stia intorno a tal facoltà. Nella discordanza delle quali due posizioni chi un poco cerchi, come conseguente ne vedrà discendere la diversa maniera di sciogliere il problema. Il perchè diciamo, che nel primo caso per convenzione fatta nel regno possiamo de' beni nostri siti in straniera regione liberamente disporre. Nel secondo, sì fatto arbitrio è terminato a quello che gli statuti locali permettono.

E di vero risalendo al principio che debbe reggere la cosa, è palese la ragione della proposta distinzione. Gli stabilimenti circa la disposizione del nostro patrimonio (si è di sopra largamente disputato) son tali che debbono esclusivamente stare sotto la mano del reggitore del luogo, ove i beni si truovano. Entra nelle prerogative inseparabili dalla Sovranità il diritto di comandare sopra tutto il territorio, e per conseguenza sopra le cose tutte che vi si comprendono. Di che nasce che volendo disporre mediante

contratti conchiusi nel regno delle nostre sostanze site in territorio straniero, dobbiamo conformarci a quei statuti. E però il contratto influirà nell' estero se libera sarà la facoltà di disporre di quelle; cesserà poi l' efficacia, o la terminerà insino ad un certo punto, quando per alcune affezioni che le leggi locali hanno impresse su i beni, ne sia provenuta totale o parziale inalienabilità.

È degno solamente di considerazione, che siccome in quanto ai beni immobili si voglion seguitare gli statuti del luogo ov'essi son siti, per i mobili è mestieri trarre dietro alle leggi del luogo in cui si truova il domicilio del disponente. Conciossiachè i mobili non avendo una sede fissa e permanente, si credono per legale finzione esistere nel luogo dove il proprietario ha il domicilio.

CAPITOLO XIII.

In quali casi i contratti stipulati nel regno influiscono sopra il territorio straniero per quel concerne la capacità personale dei paciscenti.

La capacità dei contraenti è come il fondamento su cui si appoggia la serie tutta quanta degli effetti delle convenzioni. Indarno contraiamo degli obblighi, e di essi passiamo a determinare la natura e la forza. Indarno discorriamo le conseguenze che dipendono dai contratti, e trattiamo i modi come in giudizio eseguirgli. A dir breve, indarno disputiamo degli effetti delle contrattazioni, se non presupponia-

mo ne' paciscenti abilità a contrattare. Questa capacità è il germe, senza cui non fia possibile che germoglino le obbligazioni, e i loro effetti. Di qui la necessità, in trattando l' estensione degli effetti delle convenzioni fatte nel regno, di esaminare in quali casi influiscano esse tuttavia nel territorio straniero rispetto alla personale capacità dei contraenti. Ma a rispondere a tal quesito è bene stabilire il principio il qual regge la materia, donde la risposta ne viene come conseguente.

È dottrina comunemente ricevuta, che la condizion personale degli uomini è fissata dalle leggi del luogo ove si ha il domicilio. Di tal principio abbiam di già fatta vedere l' origine e la ragione, e alquanto appresso applicandolo ne faremo il compiuto sviluppo. Il perchè a satisfare alla proposta dimanda spontanea ci si offerisce la distinzione. O i contraenti i quali han conchiusa la convenzione nel territorio nostro si han qui il domicilio, ed allora il contratto influisce negli esteri paesi eziandio per la capacità loro personale. I magistrati esteri, al cui giudizio a sorte si sottoporrà la convenzione, avran necessità di far ricorso alle nostre leggi, per conoscere insino a qual termine si estenda l'abilità di coloro che han contrattato. Ovvero sono i paciscenti in altro luogo stanziati che nel regno, ed allora niuna può essere l'influenza sul territorio straniero del contratto intervenuto nel territorio nostro, e per la parte che risguarda la capacità dei contraenti, e conseguentemente per tutti gli altri effetti della con-

venzione; ove stia l' ostacolo degli statuti del loro domicilio, i quali gli dichiarino incapaci di obbligarsi.

Sicchè conchiudendo, è manifesto uno essere il caso in cui, quanto è alla personale capacità delle parti contraenti, influisca sul territorio straniero la convenzione seguita nel regno, cioè quando abbian elle il lor domicilio nel regno.

CAPITOLO XIV.

Conclusione ed epilogo della materia discorsa negli antecedenti capi circa gli effetti dei contratti seguiti nel regno.

Avvisiamo opportuna cosa chiudere questo argomento riportando un passo del Brunnemanno su la legge 6. *ff. si fundus evict:* dove si comprende quasi la somma delle cose fin qui disputate. *Propter consuetudinem loci* (dice il citato giureconsulto) *potest venditor compelli ut pro evictione, licet non immineat, teneatur praestare fidejussorem.... Et ex hac L.* supple si fundus *colligunt DD. regulam, consuetudinem loci contractus in decisionibus causarum attendendam esse, quia ad eam consuetudinem tanquam proximiorem, et magis de mente contrahentium censetur habita ratio. Nam quantum attinet ordinem judicii, sequitur judex sui ordinem judicii, sed in meritis causae, et hac decidenda sequitur locum contractus.... Hinc solemnitas loci contractus attendenda, cum respiciat formam contractus. . . . Limitatur tamen re-*

gula hujus textus, quod non habet locum in his quae oriuntur ex post facto propter negligentiam, et tunc attenditur locus destinatae solutionis. Quando etiam agitur de restitutione dotis, vel ejus repetitione, tunc itidem attenditur consuetudo loci domicilii mariti . . . . . Sed quoad omnes alios effectus attenditur potius locus, in quo contractus celebratus, v. g. quando monetae genus dubium, locus celebrati contractus attenditur. . . . Hinc verba interpretanda secundum locum contractus (1).

Ma ci sono alcuni casi rilevanti insieme e difficili, a' quali è bene che, esemplificandogli, veggiamo come si applichino le dottrine di sopra trattate; e questo ne' due capi che qui appresso seguitano.

CAPITOLO XV.

Ulteriore sviluppo della materia contenuta ne' capitoli antecedenti.

Dell' influenza sul territorio straniero degli effetti de' contratti fatti nel regno abbiam trattato ne' capi antecedenti, e sotto più e diversi rapporti; terminando la trattazione ai principî solamente che debbono governare la materia. Alcune esemplificazioni si sono arrecate, ma solo per fare intendere e in maggior lume collocare le dottrine. Laonde non inutil cosa stimiamo, innanzi che lasciamo questo argomento, di

(1) *Comment. ad Pandect.*

riferir qui taluni casi ad un'ora più rilevanti e da vicino concernenti le civili faccende degli uomini, e più difficili e intrigati.

1. Si figuri che nel regno sia permessa la compravendita di alcune merci, la quale vietata fosse in alieno paese, a cagion d'esempio nella Francia. Figurisi ancora che ta' merci state sieno vendute nel regno da un francese ad un altro francese, e sia pur seguitata la tradizione. In questo caso il francese compratore delle merci può in Francia bene essere convenuto per lo pagamento del prezzo, che per avventura non avesse soddisfatto al tempo della consegna di quelle. Il qual prezzo se non si truova fissato dalla convenzione, per certo che verrebbe misurato sul valore che le merci hanno nel luogo del contratto. Ecco come il contratto celebrato nel regno influisce tuttavia nei paesi esteri. E questo per un effetto che immediatamente deriva da quello, qual'è la soddisfazione del prezzo delle vendute merci. I magistrati francesi debbono fondare il giudizio loro, quanto è al valore di esse, su la convenzione passata fra i contraenti nel territorio nostro; e in difetto seguitare la consuetudine e l'usanza del luogo della consegna, che puranco abbiam supposta essere stata nel regno. Nè si potrebbero astenere di amministrar giustizia, allegando che la compravendita di quelle tali merci a sorte fosse proibita in Francia. Conciossiachè la tradizione delle merci abbiam detto essere avvenuta nel territorio del regno. Innanzi al magistrato francese si anderebbe solamente per costrignere il com-

pratore alla soluzion del prezzo, ch' è pure un effetto immediato del contratto di compravendita perfezionato e consumato nel regno.

Che se poi la compravendita benchè conchiusa e stabilita nel regno, fosse destinata la tradizione delle merci in altro paese, dove quelle non sarebbero lasciate all'arbitrio della disposizion del proprietario, per certo che discorde sarebbe la dottrina. Perchè in tal caso non potrebbe nell' estero il compratore chiedere, quanto è alla consegna delle merci, l' adempimento del contratto fatto nel territorio nostro, ripugnando esso alle leggi del luogo ov' è sita la cosa. Altrimenti si rimarrebbe stornata quella mira di bene *pubblico*, che nell'estero avrà promossa e fatta *stabilire la proibizione* della vendita di tali merci, come quelle il cui acquisto facesse la utilità dello stato, come per l'ordinario si pratica pe' legnami di costruzione, per alcuni minerali, ed altre cose, le quali non si permette che si alienino senza intesa del governo. Onde si conosce, che al caso non potrebbe avere effetto nell' estero il contratto di compravendita fatto nel regno, per quel concerne la reale tradizione della cosa venduta. È troppo evidente, che per le convenzioni passate in un paese non si possono restituire alla libertà della disposizione dell' uomo le cose poste in altro paese. Ciò non ostante, i magistrati forestieri, non potrebbero, ove ne fosse il caso, ricusare al compratore l' azione per i danni ed interessi da lui patiti per fatto del venditore, che scientemente l' ha trascinato in una tale convenzione, la qual non potea avere effetto.

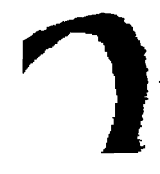
2. La durata della prescrizione in un paese è più breve, presso un altro è più lunga. Sarà la legge imperante nel luogo del contratto, il qual poniamo essere avvenuto nel regno, ovvero la legge del luogo ove s' istituisce il giudizio, che debbe regolar la prescrizione? Ulrico Ubero pensa che s' abbia da seguitare la legge del luogo dove si propone l'azione. La prescrizione, (dic' ei) non appartiensi al valore e alla sustanza del contratto, sì bene al tempo e al modo della istituzion del giudizio si riferisce. *Ratio haec est* (son sue parole) *quod praescriptio et executio non pertinent ad valorem contractus, sed ad tempus et modum actionis instituendae, quae per se quasi contractum separatumque negotium constituit (1).* Ma a ben considerare la natura della prescrizione, chiaro si pare dover essere il luogo del contratto che la governi. E per vero, al pari della definizione e dell'indole dell'obbligazione nascente dal contratto, la durata che l'azione debbe avere risguarda pur troppo la sustanza della convenzione, e le conseguenze che immediatamente ne derivano. Che anzi l'obbligazione è dipendente dalla qualità e durata dell'azione tanto, che la forza ed energia di quella sopra tutto è misurata sul valore di questa. Ecco perchè nei libri del diritto sta detto. *Is qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur.* E qual differenza non intercede fra l' obbligazione naturale che niuna produce azione, e la civile

(1) *Praelect. Iur. civ. tit. de conflictu legum num.* 7.

obbligazione? E quale fra l'obbligazion civile che produce un' azion più efficace, e che ha bisogno di un lungo intervallo di tempo per rimaner prescritta, e quell'altra che è meno energica, e per essere rimossa pochi giorni o mesi bastino? Per dir brieve, la natura e durata dell' azione massimamente influisce a qualificare la forza e la legale virtù dell'obbligazione. Perciò istituendosi appresso giudici stranieri un' azione derivante da contratto celebrato nel regno, a vedere se essa riscontri l'ostacolo della prescrizione fa di mestieri si considerino e applichino le leggi nostrali.

E che faccia mestieri in materia di prescrizione stare alla legge del luogo in cui è fermata la convenzione, dopo il Bartolo ed il Coccei il ragiona Erzio egregiamente. *Nam*, dice egli, *si actioni non nisi secundum leges ubi judicium instituitur, praescriberetur, interdum incertissima forent praescriptionis tempora, quoniam unus homo diversis locis non raro potest conveniri (1).* Potendo ciascuno in più e svariati luoghi sortire il foro competente, i periodi delle prescrizioni rimarrebbonsi nell'ambiguo e nell' incerto; il che per vero al principio della sicurezza della proprietà grandissimamente ripugna. Or la prescrizione, la quale un mezzo è come rassicurare una volta i dominî delle cose, non dee per certo influire a rendergli ancor più vacillanti ed incerti. Senzachè, bene spesso la prescri-

(1) Op. cit. de coll. leg.



zione sarebbe nell'arbitrio di chi istituisce l'azione, il qual potendo alcune volte in più luoghi agire, sarebbe scelta di quello, le cui leggi più favorirebbero la sua causa.

3. Ma che dire, se il contratto non viene conchiuso nel regno, ma per mezzo di lettera si compisca fra un napoletano o un forestiero qui residente ed altre persone stanziate in alieno paese? Il contratto fatto in questo modo da quali leggi verrà governato, quanto è a quegli effetti i quali naturalmente dipendono dal luogo ove si conchiude? Dalle leggi del regno, in cui stanzia l'uno de' contraenti. Ovvero dalle leggi del paese ove l'altro dimora? La soluzione di così fatto dubbio sta nel vedere in qual luogo si dee estimare perfezionato il contratto. Se si deve intendere nel territorio del regno, gli effetti legali ne dipendono dalle leggi nostre; e conseguentemente si distendono eziandio nei paesi stranieri, giusta le distinzioni fatte di sopra. Se poi in altro luogo si deve giudicare compito il contratto, gli effetti ne saranno dalla legislazion di quel luogo determinati.

Ugon Grozio pensa che il contratto in cotal modo stabilito sottostia al dettame solamente del diritto di natura, al pari di quelle convenzioni che nel grande Oceano si fanno, o in una deserta isola. *Talia enim pacta* (dic' ei) *jure solo naturae reguntur, ut et pacta eorum qui summam habent potestatem, qua tales sunt (1).* Struvio per l'opposito pensa doversi

(1) *De Iur. bel. et pac. lib. II. C. XI.*

seguitare la legge del luogo, in cui la mutua volontà delle parti contraenti si congiugne, che dice essere dove la lettera che contiene la proposizion del contratto viene accettata (1). Erzio trae dietro al divisamento del Grozio. Dic'egli, non pure la lettera, ma un messaggio qualunque, mediante cui si contrae l'impegno, sono un mero organo, per mezzo del quale la volontà significasi dell'uomo. La qual volontà rivocar si potendo per parte non solo di chi ha fatta la profferta del contratto, ma di chi vi ha acconsentito, innanzi che veramente le due intenzioni s'incontrino pervenendo a notizia dell'offerente l'adesione dell'accettante, è per tanto manifesta cosa soggiugne: *tantum huc conferre locum mittentis, quantum contulit locus ipsius respondentis; ut proinde solum jus naturae arbitriis suis se interponere debeat* (2).

Ma se più acutamente la natura investighiamo della contrattazione di cui teniam parola, lucidamente si parrà esistere ancora un luogo dove al caso il ligame di diritto, *vinculum juris*, nasce e si conferma; e questo essere propriamente il domicilio di colui che ha iniziata la trattativa della convenzione. E di vero non potendo alcuna obbligazione nascere senza il simultaneo concorso di due volontà, allorchè il contratto interviene fra persone assenti, mai non può

(1) *Exercit. XI*—Di questa opinione sono ancora il Lauterbachio il Burgundo ed altri.

(2) *Dissert. de commeatu literarum P. XVI. et sequent.*

dirsi perfetto, se a conoscimento dell' uno non pervenga l' accettazione dell' altro paciscente. Insino a tal punto, in cui veramente si ha la convenzione, *in idem placitum consensus*, si è nella piena libertà di richiamare la sua profferta; non bastando quell' adesione al contratto che non è perauco conosciuta. Una volontà la quale non è conta si ha nel diritto come inesistente. Ond' è che non si può con Struvio Lauterbachio e Burgundo tenere, essere il luogo dove la lettera viene accettata in cui si congiunga la volontà delle parti contraenti, attesochè la volontà dell' accettante non essendo ancor conosciuta all' offerente, non può perciò dirsi fermata la convenzione. Di che conseguita, che se un napoletano o altri che qui soggiorni, per via di lettera proponga ad altra persona stanziante in Londra la compravendita di alcune merci, e quella inchinando alla offerta convenzione, rispondendo significhi la sua adesione; tal contratto non in Londra debbesi giudicare avvenuto, ove l' accettazione è stata fatta, sì bene in Napoli dove l' accettazione dell' uno dei paciscenti pervenuta è a notizia dell' altro. E ciò perchè l' accettazione (ridiciamolo) quando non è conosciuta non costituisce il concorso delle due volontà. Perchè è manifesto ancora, non essere identica l' influenza della legge del luogo dell'offerente e dell' accettante, per dedursi, come Erzio ha fatto, che non essendo ragione a deferire all' una più presto che all' altra, si debba seguitar la ragion naturale. Conciossiachè l' offerta di colui che ha fatta la iniziativa del con-

tratto è conosciuta dall' accettante; ma l' accettazion di questi non è nota a lui, se non quando gli vien recata. E perciò il primo può, innanzi che sappia la adesion dell' altro, rivocare la sua intenzione; non così il secondo, perchè ha aderito a quel che di già era a notizia sua.

Per la qual cosa è manifesto, sì fatta maniera di convenire avere pure un luogo dove la dobbiamo intendere perfezionata. Non è vero che in nissun luogo si compia, nè in quello dove il domicilio sta del contraente che propone, nè in quello dove dimora l' altro che accetta la convenzione. Se non è nel secondo, perciò che si può sempre la proposizione ritirare del contratto, insino a che a notizia dell' offerente non giunga la seguita accettazione; è certamente nel primo, dove cioè soggiorna la parte donde ha mosso la iniziativa del contratto. È quivi che il contratto ha avuto cominciamento, ed è quivi che veramente viene a compirsi. Conosciutasi da parte dell' uno dei contraenti l' adesione dell' altro, nulla più manca al perfezionamento della convenzione (1).

(1) Vuolsi fare avvertenza, che noi abbiamo supposto essere la parte offerente nel regno, e in straniero paese l'accettante, perchè se altramente fosse, il contratto come avvenuto fuori del regno anderebbe ancora a leggi straniere soggetto — Si noti inoltre, che noi abbiam detto farsi il contratto mediante lettera o messaggio, e non già per via di procuratore. Imperciocchè facendo questi le veci del mandante, è a lui solamente che debbesi il consenso dell' accettante significare. Non ricorre la necessità di tenerne inteso il man-



Ma qui troppo spontanea ci si porge una questione perchè la possiamo tralasciare. Può stare che due forestieri o nazionali, ovvero un nazionale ed una straniera stringano nel regno conjugal ligame sotto un regime di beni difforme da quello vigente nel luogo, dove le sostanze loro son poste. Sarà la legislazion del regno, nel cui territorio celebrate sono le nozze; ovvero quella del paese in cui le facoltà dei conjugi son collocate, la quale appresti le norme come reggere e governare la società rispetto ai beni? In somma trattasi di vedere, se il contratto delle nozze fatto nel regno influisca quanto a' beni ancora al di là del territorio nostrale. La ragione della dubbietà sta in ciò, che le disposizioni legislative circa il reggimento dei beni nella società conjugale formano una legge reale, e perciò propria del luogo dove le sostanze si trovano. Ma la ragion della soluzione vuolsi trarre dal discernere in che veramente stia la discordanza fra i due modi di reggimento di beni, quello cioè sotto la cui regola solennizzato è il matrimonio, e quello che nel luogo impera dove son siti i beni; e se la regola adottata dai conjugi l' effetto sia dell' espressa stipulazione, ovvero del tacito acquietamento loro alla legge del luogo in cui

dante. Il contratto è perfezionato fra il procuratore e l' altro paciscente. E però in questo caso la convenzione non già nel regno si giudicherebbe avvenuta, ma nel luogo dove il procuratore è stato fatto consapevole dell' assentimento dell' altro paciscente; avvegnachè è in tal luogo che si congiungono veramente le due volontà.

il contratto si fa. Lo scioglimento della questione è pur diverso, secondo il tenore della difformità tra le due legislazioni, e secondo che dalla volontà espressa ovvero presunta delle parti derivi la norma che debbe reggere i beni.

La qual questione noi non possiam pretermettere di alquanto largamente pertrattare, essendo non pure per se stessa importante, ma utile per la lucidità che a somiglianti ed affini controversie ne può ridondare. Ma innanzi di trapassar oltre, è degno di considerazione, il luogo in cui, quanto agli effetti legali, dee intendersi avvenuto il contratto di matrimonio, essere non già quello dove le *nozze si solennizzano*, ma dove è posto il domicilio *del marito*, dove destinata è la coabitazione dei conjugi. Questa, l'abbiam detto di sopra, è una eccezione per tutto speziale del contratto di matrimonio. Come in tutti gli altri contratti, in difetto di espressa stipulazione, presumesi, che i paciscenti abbian inteso riportarsi alle leggi e all' usanza del luogo in cui si è convenuto, nelle nozze reputasi quelle leggi e consuetudini aver voluto seguitare, le quali nel luogo imperano del domicilio del marito.

CAPITOLO XVI.

Dell' influenza sul territorio straniero del regime dei beni nella società conjugale contratta nel regno.

Sì fatta materia è stata dai giureconsulti sotto più e diversi aspetti avvisata, e svariatamente disputata. A taluni è piaciuto pensare doversi discutere con i principî, i quali comunemente sono adottati circa il modo come regolare la successione intestata. Allorchè si muore senza testamento, è opinione non contraddetta, la successione della sostanza mobiliare è retta dalle leggi vigenti nel luogo del domicilio del defunto ; e la immobiliare dallo statuto successorio del luogo ov' è locata. Adattando cotal dottrina alla materia che trattiamo, e precisamente alla comunion dei beni fra i conjugi, vanno i dottori in questa sentenza. Se trattasi della comunione dei beni mobiliari dei conjugi, si dee seguitare lo statuto del luogo ove ha il domicilio il marito, qual che si fosse il paese in cui realmente ta' beni si truovino. Se la comunione versa sopra la sostanza immobiliare, debb' essa sottostare a diverso reggimento, secondo la varietà dei luoghi ove questa è sita, e la discordanza delle leggi rispettivamente imperanti. Cotal teorica muove dal principio, che il regime dei beni nella società conjugale sia una legge affatto reale, e però tale da non dovere i confini del proprio territorio trapassare, *statuta realia extra territorium statuen-*

tis operari non possunt. A questo divisamento tengon dietro d'Argentrè (1), Pechio (2), e Ant-Matthaei (3).

Dall' altra banda, altri giureconsulti avvisano il luogo solamente aversi a riguardare del domicilio del marito, ch'è pur quello della moglie; tanto che la regola che quivi imperi circa il modo come reggere la società dei beni fra conjugi, influisca eziandio sopra i beni loro immobili in straniere regioni locati, e dove pur differente regime di beni sia il diritto comune. Una sola eccezione ammettono nel caso che la legislazion del luogo ove sono le facoltà dei conjugi, non riconosca, ovvero apertamente ributti quella maniera di reggimento di beni che vige nel luogo del domicilio. In questo caso, dicono essi, la legge del luogo ove ha il domicilio il marito non slarga la sua efficacia sopra gl' immobili dei conjugi in cotal paese siti. Di tal modo avvisano Carlo Molineo (4) l'oracolo della giurisprudenza francese e Bungundo (5) e Ugon Grozio (6) e Giovanni Voet (7) e il Rodemburgio (8), e moltissimi altri dotti giureprudenti.

Or la questione a diversa soluzione è sommessa, secondo che la dottrina degli uni o degli altri si ac-

(1) *Ad consuetud. Britann.*
(2) *De testam. conjug.*
(3) *Paroemia 2.*
(4) *Consil. 53.*
(5) *Ad consuetud. Flandr.*
(6) *Respons. jurisc. Holl.*
(7) *Comment. ad Pandect. tit. de ritu nuptiar.*
(8) *De jure conjugum. Tract. praelim. de stat. diversit. etc.*

cetti. Seguitando la prima opinione, il regime dei beni imperante nel regno, sotto i cui auspizî sono state solennizzate le nozze, non avrebbe forza al di là del territorio del regno. Traendo dietro alla seconda, lo statuto del regno influirebbe su gli esteri paesi, solo che non sia del tutto sconosciuto e in contrapposizione con le leggi del luogo dove sono i beni. La quale ultima sentenza per verità pare a noi che sia e più ragionevole e più conforme ai principî del diritto. Ma a penetrarne a fondo la giustezza, fa di mestieri, scompartendo la materia, entrare in alcune particolarità; avvegnachè il reggimento dei beni nella società conjugale può dal patto immediatamente, o dalla legge provenire, e può nel paese dove i beni son locati essere per avventura proibito, ovvero ammesso comunemente, o almen tollerato.

Le leggi nostre riconoscono due sistemi, i quali quanto a' beni reggono la società dei conjugi. Il primo è la regola dotale, da cui, senza espressa menzione in contrario, non si stima che i conjugi abbian voluto dipartirsi. Il secondo è la comunione dei beni, cui non credesi che i conjugi voglian ritenere, se appositamente non significhino su di ciò la volontà loro. L'uno è l'opera esclusiva della legge, e forma il diritto comune del regno. L'altro pur dalla legge tira sua origine, ma a metterlo in atto dee l'opera dell'uomo concorrere; vuolsi che sia pattovito. Di questi due sistemi in fuori, la nostra legislazione non ammette altra regola dei beni nella società conjugale. E se

pur pienissimo arbitrio è dato a' conjugi di aggiugnere modificare o immutare alcuna delle disposizioni comprese nell' uno e nell' altro sistema, quando non si ripugni a talune prescrizioni, le quali essendo di pubblica ragione van perciò sottratte all' arbitrio della volontà dell' uomo; nientedimeno mai non è dato, fuori di ta' termini vagando, riferirsi a statuti e consuetudini straniere. Or avvisata la legislazione del regno in quanto al reggimento dei beni nella società conjugale, vegniamo ad esaminare quale influenza il matrimonio qui celebrato spieghi sopra le sostanze dei conjugi locate in regioni estere.

Due casi possono avverarsi. Può stare che le nozze si celebrino senza accennare la regola, con cui la società rispetto ai beni s' intenda governare, rimettendosi i conjugi al diritto comune del domicilio del marito, che noi supponiamo essere nel regno. E può avvenire che i conjugi, mediante spezial patto, adottino quel reggimento di beni che lor meglio torni a grado. In questa seconda spezie si possono due casi verificare, che si taccia cioè sopra quali beni, ed in qual luogo posti, estender si debba quel tal regime che si è adottato, ovvero che si menzioni dover esso aver vaglia su la generalità dei beni in qualunque contrada siti.

Se la regola adottata nel regno, o legale o pattizia che fosse, è in opposizione con la legge del luogo dove le facoltà dei conjugi son poste, essendo quivi del tutto sconosciuta, ovvero perchè contenga disposizioni contrarie e ripugnanti; è manifesto, come

essa non possa punto spiegare energia sopra cotai beni. La ragione n'è porta dal Rodemburgio stesso (1). *Quia*, dic'ei, *statutum loci*, *cui fundi obnoxii sunt*, *repugnant dispositione prohibitiva*, *aut annullativa*. Si figuri che nel regno il matrimonio si solennizzi sotto la regola dotale o la comunione dei beni, e che in amendue questi sistemi alcune prescrizioni si comprendano, le quali all' espresse disposizioni contraddicano delle leggi vigenti nel luogo dove i beni son siti. Che travolgano l' ordine della successione quivi stabilito, e dei figliuoli rispetto ai genitori, e viceversa, e dei conjugi fra loro. Che la suggezion conjugale, l'amministrazion dei beni quivi siti, ed altre cose somiglianti sconturbino. In questo caso il reggimento dei beniammesso nel regno nissuna forza avrebbe fuori il territorio. Trattasi di leggi reali, le quali non si posson mutare per altre leggi straniere.

Sicchè sceverando la materia, possiam fermare allora solamente potersi parlare d' influenza sul territorio altrui del regime dei beni adottato nel regno; quando alla legislazion del luogo, dove i beni son siti, quello non contraddica. Or poniamo che la norma, la quale nel regno regge rispetto ai beni la società conjugale, immuti sì e deroghi in alquante cose, ma non ripugni allo statuto vigente nel luogo, dove le sostanze dei conjugi son locate, e veggiamo qual sia l' efficacia della legislazion nostra sul territorio straniero. E dapprima discorriamo il regime legale dei

(1) Op. cit. Cap. V.

beni, avvegnachè il ragionamento intorno al pattizio ne conseguiterà come un' applicazione di quello.

I giureprudenti i quali han trattato cotal materia, han fermato lo stato della questione nel disputare della natura del regime dei beni, sotto i cui auspicî contratte sono le nozze, se cioè esso contenga un reale ovvero un personale statuto. E parlando propriamente della comunione dei beni, alcuni autori hanno avvisato doversi essa considerare come uno statuto reale, e alcuni altri come uno statuto personale. Laonde pur difformi conseguenze ne han tirate. Gli uni muovendo dal principio che fosse una legge reale la comunion dei beni, han detto dover essere circoscritta *entro i* termini del proprio territorio. Gli altri scorgendo in essa l' impronta di una legge personale, han pensato che influisse ancor sopra le facoltà dei conjugi locate in stranie regioni. Ma l' aspetto sotto cui vuolsi sguardare la questione è pur diverso, e ad altro fonte è di mestieri attignere i principî che ne conducano allo sviluppamento vero di essa.

E di fatti, niuna è la necessità di ricorrere allo esame della natura del reggimento dei beni nella società conjugale; non potendo quinci nissuna ragione scaturire di efficacia di esso nel territorio altrui. Qual esso fosse, o che induca la regola dotale, ovvero la comunione de' beni, per certo non può che costituire una legge reale. Esso sguarda i beni direttamente; le persone sotto un rapporto meramente secondario. Perchè sotto tal rapporto, il regime dei beni nella società conjugale vigente in un paese mai non potrebbe influire



nell' altro , tuttochè i conjugi spiegata avessero la intenzion loro di tanto operare. Che anzi quegli autori , a cui è piaciuto sostenere la comunione dei beni comprendere uno statuto personale , ragionando , non han potuto schivare taluni argomenti che pur troppo ne pruovano la natura reale di quella. Il fondamento; su cui appoggiano tutto il loro assunto, è la tacita e reciproca tradizione, la quale, non appena il matrimonio esiste, ch' e' dicono intervenire fra i conjugi , onde una spezie di volontaria alienazione s'ingenera, mediante cui ciascuno dei conjugi paciscenti l'uno all'altro mutuamente consegna e dona una parte della sua sostanza. E questa mutua comunicazion di beni , soggiungono gli stessi autori, produce un obbligo, dal quale, insieme con i beni loro ovunque posti, ligate sono le persone dei conjugi.

Or chi è il quale non avvisi sì fatta maniera di ragionare essere cotanto lontana dall' inferire nella comunione dei beni la qualità di statuto personale, che per lo contrario ne conduce all' altra opposta definizione di statuto reale ? La voluta tacita tradizion dei beni infra i conjugi , la mutua loro obbligazione di mettere rispettivamente in comunione le sostanze locate in varî luoghi, son tali cose appunto , quali quelle di cui si occupano le leggi reali. Le personali riflettono la condizione e lo stato delle persone , e se pur mirano un poco a' beni, questo si fa di un modo secondario ed accessorio. Il Rodemburgio, il quale fra tutti ha sottilmente ed accuratamente investigata la cosa, poichè ha fatto

vedere il raziocinare di coloro che vogliono nella regola della comunion dei beni frugar la natura di uno statuto reale, conchiude dicendo, l' esame circa la natura del regime dei beni, sotto i cui auspizî il matrimonio si celebra, nulla influire su l'efficacia di quello nel territorio altrui. Soggiugne doversi aver riguardo all'intenzione dei conjugi, i quali solennizzando il matrimonio in un paese dove la comunion dei beni ha luogo nella società conjugale, han perciò inteso, tacitamente adottando cotal regime, delle sostanze loro l' uno l'altro mutuamente far partecipe. *Caeterum tamen* (ecco le sue parole), *ipsum mutuae comunicationis effectum si respicias, super quo haec quaestio instituitur, illud videntur laudati scriptores velle, matrimonium contrahentes eo loci, ubi illa bonorum communio oblinet, tacite eamdem videri inivisse, adeoque perinde esse ac si diserta pactorum connubialium lege res invicem communicassent. Ut sit manifestum non hoc ad controversiae decisionem in quaestione ponendum esse, utrum statutum vel consuetudo loci, secundum quam contrahitur matrimonium realis sit an personalis . . . Adeo ut frustra quaesiveris super statuto aliquo an sit reale, an personale; sed controversiae status sit super rerum communicatione seu alienatione, ad quas res ejusmodi actus vel contractus possit pertingere (1).*

Per la qual cosa, la question di sapere come sul

(1) *Op. super cit. C. V.*

territorio straniero spieghi effetto, quanto è ai beni, il matrimonio solennizzato nel regno, è onninamente riposta nella interpetrazione della volontà dei conjugi, se cioè e' hanno inteso che il regime dei beni da essi ritenuto, si prolungasse eziandio su le facoltà loro site in aliene regioni. La questione *est magis voluntatis quam juris*. Trattasi di conoscere fin dove la tacita od espressa volontà de' conjugi può estendere la sua efficacia.

Or per le cose dette dianzi è manifesto, che nella dubbietà della mente dei contraenti fa di mestieri seguitare la legge e l'usanza del luogo ove si è contrattato; è indubitato ancora, che nelle nozze il luogo della contrattazione non è quello dove le tavole nuziali si fanno, ma quello del domicilio del marito, ov' è destinata la coabitazion dei conjugi e quel consorzio di tutta la vita, nel che sta l' essenza della conjugal società. Il perchè, quando i conjugi nulla significhino circa al regime, col quale intendono governare i beni loro, dirittamente si presume aver essi voluto allo statuto tener dietro del luogo ov' è il domicilio del marito, che noi poniamo essere nel territorio del regno. Ma questo presunto consentimento, il quale senza alcuna dubitazione spiega efficacia sopra tutte le facoltà dei conjugi locate nel territorio in cui il marito ha il domicilio, influirà poi sopra quelle sostanze le quali poste sono in esteri paesi? Dove statuto pur discorde dal nostro imperi intorno alla maniera come reggere i beni nella conjugal società. Ecco alla perfine svestito di tutto il suo inviluppo, onde si rima-

neva oscuro, condotto l'argomento al vero aspetto. Laonde è evidente, riseder esso meno nel diritto che nella volontà de' contraenti; meno su l'influenza di straniere leggi che su quella de' contratti appoggiarsi. Di quelle è mediata l' efficacia, immediata è di questi, essendo degli effetti che spiegano su l'estero territorio le nozze celebrate nel regno che propriamente si disputa. Lo statuto del regno al caso distende pure sul paese altrui la sua forza, ma non per se stesso, sì bene come quello che viene trapor-tato nella convenzione che fanno i conjugi, o fosse per via della tacita ovvero dell' espressa loro volontà.

Or figuriamo che i conjugi in luogo di *approvare* col silenzio lo statuto del regno relativo al reggimento delle loro sostanze, come quello che include il diritto comune, ne recassero il disposto da esso in apposito atto di convenzione. In cotal caso, la volontà loro, quando contraddicente non fosse agli statuti esteri, non è a dubitare che dovrebbe slargare i suoi effetti al di là del territorio nostro, e sopra i beni loro altrove collocati influire. Perchè, ponendo che tra le due legislazioni, quella del regno sotto il cui imperio le nozze sono celebrate, e quella del luogo dove le sostanze dei conjugi son site, non stia ripugnanza, ma solamente diversità di prescrizioni; è palese, che alla convenzione avuta nel regno fra i conjugi non si potrebbe niegare efficacia sul territorio estero. Evvi ogni ragione a presumere, che i conjugi avesser voluto strignersi in tale società, la qual non avesse moltiformi effetti partoriti, secondo la diversità

degli statuti vigenti negli svariati paesi, dove per avventura è sparsa la loro proprietà. Senzachè, il contrario concetto sarebbe pur germe di assai frodi e di odiosi sospetti fra i conjugi; non essendo mai agevole, e spesso impossibile, innanzi che le nozze si celebrino, indagare gli statuti delle tante contrade dove i beni loro son posti, acciocchè, richiamando ad acuto esame quel che in essi si prescrive e' potessero esatta comparazione istituire, onde emerga da parte di chi dei conjugi stia la utilità maggiore. Or a ciò porge sovrabbondantemente rimedio il seguitare per i beni dovunque posti le leggi del luogo, dove sta il domicilio dei conjugi. Cotal legge è risaputa da' conjugi, o almeno di leggieri può pervenire a notizia loro. Laonde a ragion veduta possono eglino deliberare su la maniera come provvedere al reggimento delle loro sostanze nella conjugal società.

Sicchè la questione è per tutto riposta nell' interpetrare la volontà de' contraenti. È il contratto e non lo statuto che propriamente spiega potere negli stati altrui. Or la ragion pubblica delle genti, comune a tutti gli stati inciviliti, non permette che gli atti dirittamente esercitati, le convenzioni legalmente fatte in un paese cessino l' energia loro su l'altro. Che anzi noi abbiamo stabilito, come principio di cui è conseguente tutto ciò che discorriamo, che a ciascuno stato se non il diritto delle genti che dicesi necessario, il volontario almeno ingiugne la mutua obbligazione di osservare nel suo territorio le contrattazioni, e gli atti validamente fatti presso altre nazioni, solo

che incolumi ne restino le regalie e le prerogative della sovranità. Allorchè lo statuto, il qual governa fra noi i beni dei conjugi, non sia in contrapposizione con quello che impera nel paese estero, non ne conculchi le prescrizioni, ma solo vi aggiunga o vi tolga operando così quel che lecito pur sarebbe ai conjugi, se espressamente avessero spiegata la loro volontà; niuna sarebbe la ragione, per cui s' impedirebbe che distendesse esso gli effetti, eziandio sopra quella parte delle sostanze dei conjugi le quali si truovano fuori del regno.

Ma qual diversità fra la volontà dei conjugi appalesata per via di parole, e quella fatta *mediante* altri segni manifesta? Nel diritto, allorchè la mente dei paciscenti è certificata, non si fa distinzione fra la volontà espressa, e la tacita. Gli effetti dell' una s'agguagliano a quelli dell' altra. I conjugi, a cui dato era pienissimo arbitrio di dichiarare l' intenzione loro circa il regime de' beni nella conjugal società; tacendo, han per certo troppo significato il loro assentimento allo statuto del regno dove supponiamo essere il domicilio del marito, cioè alla regola dotale la qual compone il diritto comune. Quinci è che in tal caso lo statuto del regno tacitamente adottato da' conjugi, viene a influire sopra i beni posti nel territorio altrui, del modo stesso che influirebbe se fosse stato suggetto di espressa convenzione. Sì nell' una come nell' altra ipotesi, è mai sempre nella volontà dei conjugi che vuolsi rinvenire la cagione di tale efficacia. Lo statuto del regno, gli è

il vero, spiega i suoi effetti sul paese straniero, ma ciò è mediatamente, dopo la convenzione sia espressa sia tacita dei conjugi di voler con le leggi del regno reggere tutte loro facoltà dovunque poste.

Nè creder si potrebbe, avere i conjugi ad altro statuto inteso riferirsi, che a quello nel regno imperante. Conciossiachè essendo la facoltà nostra di consentire per natura tale, che, perchè si eserciti, ha mestieri dell' antecedente cognizion della cosa, su cui si aggiri; non si può, nè si dee presumere che i conjugi abbian voluto seguitare un regime di beni loro o ignoto, o almen non così palese; quanto quello debb' essere del luogo, dove fissato è il consorzio di tutta la vita. La contraria intenzione, la quale non così agevolmente potrebbe supporsi in essi, avrebbe bisogno di aperta significazione, ugualmente che quell' altra intenzione la quale dirizzata fosse a sommettere le sostanze loro a tante e sì diversi reggimenti, quanti i luoghi sono dove quelle si trovassero.

Dal fin qui detto possiam conchiudere 1. La questione se la società conjugale contratta nel regno spieghi circa i beni dei conjugi posti altrove i suoi effetti, è meno riposta nell' efficacia della legge nostra sul territorio straniero, che della convenzione sia espressa sia tacita infra i conjugi passata nel regno. Conseguentemente lo scioglimento della questione men dipende dall'investigare la natura della legge nostrale che governa nella conjugal società il regime de' beni, se cioè si dovesse reputare una legge reale ovvero personale. 2. L' influenza della conven-

zione de' conjugi sopra i beni loro collocati in straniero paese cessare, quante volte il regime delle leggi del regno ripugnasse agli statuti di quel luogo, contraddicesse alle prescrizioni di ordine pubblico quivi imperanti.

CAPITOLO XVII.

Della efficacia nel territorio straniero degli effetti risultanti da' testamenti fatti nel regno.

A bene ed accuratamente investigare quali degli effetti de' testamenti celebrati nel regno *spieghino la* lor forza eziandio sul territorio altrui, fa uopo discernere più e diverse cose, le quali ad un' ora debbon concorrere ne' testamenti. E in vero vuolsi distinguere la capacità personale del testatore e la disposizione de' beni, la forma dell' atto con cui si dispone e la interpretazione della volontà del testatore. Le quali cose tutte, comechè diverse sieno, e l'una dall' altra indipendente, pur sono essenzialmente chieste, perchè possa stare e avere effetto il testamento. Si può avere la facoltà di disporre per testamento, ma i beni di cui vuolsi testare possono per avventura esser sottratti all' arbitrio della disposizion dell' uomo, per trasmettersi ai legittimi eredi indeminuti secondo lo ordine successorio. Si può fornire un testamento valido, e per la capacità di disporre, e per le sostanze le quali sieno al libero arbitrio lasciate della disposizion dell' uomo, ma può non per tanto venir annullato per

difetto di forme, ovvero rimaner senza effetto, per essere di tal modo stato conceputo da schifare qualunque probabile interpretazione. In somma, più e diverse sono le cose le quali concorrer debbono simultaneamente negli atti a causa di morte, perchè si possano dir validi e sortire legale effetto.

Ma sarà forse una sola legislazione, che tali atti esclusivamente regga per tutti questi riguardi? Ovvero bisognerà far ricorso alla natura de' requisiti che la legale forza costituiscono de' testamenti, per attribuirne il reggimento di alcuni alle leggi di un paese, e la norma di taluni altri agli statuti di altro paese? Gli atti a causa di morte, ugualmente che quelli tra vivi, i quali abbiam di già discorsi, possono andar soggetti agli statuti di più e diverse regioni. Fia possibile che nello stesso atto la capacità del testatore e la disposizion de' beni e le forme onde vuolsi vestire il testamento e la maniera come interpretarlo, sortiscano nel tempo stesso l'imperio di più leggi, non di rado fra loro discordi. Tal' è la natura di queste cose, che non si è potuto ridurle sotto la mano della legge di un sol luogo. Si è fatto pur troppo, allorchè le genti incivilite, lasciando che gli atti degli uomini venissero, ciascuno per alcuna parte, compiti secondo le leggi del luogo a cui la regola di cotal parte si aspetta, permettessero poi mutuamente che così perfezionati quelli spiegassero ovunque i loro effetti. Sicchè, com'è dei contratti, i testamenti ancora per alcun verso sono agli statuti di una regione, per alcun altro alle leggi di altra regione sottoposti.

Ma fa di mestieri discernere la spezial dipendenza di questi necessarî requisiti dei testamenti. La capacità di testare, la forma del testamento, e la disposizione dei beni indipendenti sono dall' arbitrio dell' uomo. Van sommesse a prescrizioni fisse e determinate, avendo ciascun paese giurisdizione sopra alcuna di cotali cose. L' intendimento poi e la interpetrazione della volontà del testatore non sottostà a sanzioni certe di alcun luogo; perciò che il testamento vuolsi spiegare, seguitando la intenzione del testatore, il quale nelle cose lasciate alla sua facoltà può variamente ed a suo talento statuire, ed a suo modo spiegarsi. Allorchè dubbia è la mente del testatore, nè *dal contesto* della disposizione si trae, si può, e *si* dee solamente alla giurisdizion di alcun luogo attribuirne lo intendimento.

E per ragionare innanzi tutto di quelle cose che schifano ogni nostro arbitrio, imprima diciamo che la capacità del testatore, che in giureprudenza appellasi ancora *fazione attiva* del testamento, può sortire diversa suggezione e dipendenza di leggi, a seconda della maniera, mediante cui viene ella stabilita. Imperciocchè si può statuire sopra sì fatta capacità in due modi, o la mettendo in stretta relazione con lo stato e la condizion personale, tanto che essa ne risulti come una conseguenza; ovvero senza frapporre questa relazione. Nel primo caso la capacità del testatore è fissata da uno statuto personale; e perciò definita ch' è nel luogo del domicilio, prolungherà i suoi effetti da per ogni dove; essendo que-

sta la forza e la virtù delle leggi personali. Nell' altro caso, è fissata da uno statuto reale, e però sarà dipendente dalle leggi del luogo ove sono i beni; al pari di tutte le disposizioni, le quali non la persona ma le cose riflettono. Così essendo presso noi la capacità di testare dell' intero patrimonio congiunta con la maggiore età, tanto che quella è conseguenza di questa, gli effetti ne spazieranno eziandio oltre il territorio del regno, sopra i beni collocati in paese straniero, ove a sorte si chieda un' età più provetta perchè si possa disporre per testamento. Per lo contrario, la facoltà di testare della metà di quello di cui può disporre il maggiore, stabilita all' età di anni sedici, poichè non ha relazione con lo stato della persona del minore, il quale benchè si abbia cotal prerogativa, rimane mai sempre a riguardo delle altre cose soggetto all' altrui potestà, *qui nihilominus in eodem statu, alieno scilicet juri atque potestati manet subjectus*, perciò essa non si distende ai beni siti ne' paesi altrui. Il maggiore di età secondo le leggi nostre testerà eziandio delle sue facoltà poste in straniera contrada. E in questo niun pregiudizio sofferisce de' diritti suoi la potestà del luogo ove sono i beni, perciò che ella non fa se non se aderire allo stato e alla capacità personale, la qual rimane determinata dalle leggi del domicilio. Il minore di età poi il quale è pervenuto all' età di anni sedici non si avrà, quanto a' beni siti fuori il territorio del regno, la facoltà di testare della metà di essi, come l' ha per i beni entro collocati, quando un tal fa-

vore fosse dalle altrui leggi riserbato ad un' età più adulta della vita. Lo statuto reale di un paese tutta finisce la sua forza a' confini del suo territorio.

La disposizione poi de' beni è retta dalle leggi del luogo dove essi son siti. Si aspetta alla sovranità di ciascun paese governare il modo come si possedano e si trasmettano le cose, le quali si truovano nel proprio territorio. I soli mobili non si avendo una sede stabile, sottostanno all' imperio delle leggi del luogo, ov' è il domicilio del proprietario. Quinci è che non si può disporre delle nostre sostanze là site dove non sia ammessa la facoltà di testare, nè oltre quella quota quivi lasciata alla libera disposizion dell'uomo; del modo stesso che non si potrebbe per via di contratti, come l' abbiam di già largamente ragionato. Quantunque nel luogo del domicilio si avesse la personale capacità di testare, se nella contrada ove sono i beni non fosse ammessa cotal facoltà, ovvero non per definizione in astratto dello stato e della condizione della persona, ma per riguardo de' beni fosse quella protratta ad un' età più matura; in tal caso è evidente che dovrebbe prevalere lo statuto del luogo della situazione de' beni. È qui che veramente si applica la massima, che nel conflitto di uno statuto personale e di uno statuto reale, quello dove cedere a questo.

In terzo luogo, la forma del testamento dipende dalla legislazion del paese, in cui esso si fa. Gli atti degli uomini, l' abbiam detto puranco, si voglion vestire delle formalità volute nel luogo ove si cele-

brano. Questo è un favore indiritto al maggiore agevolamento dell' esercizio della facoltà di disporre. E se pur vi si può rinunziare, adattandosi in vece alle formalità del paese, nel cui territorio i beni sono di che si dispone, ovvero a quelle del luogo del domicilio del testatore; nientedimeno il testamento di cotal guisa formato non spiegherà effetto che nel luogo solamente, alle cui solennità si è tratto dietro. I beni in altre contrade posti rimarranno fuori la testamentaria disposizione.

La qual diversità di giurisdizione circa sì fatti requisiti de' testamenti, ecco come viene divisata e stabilita da Ugon Grozio: *Videtur responderi posse,* dic'ei, *ubi de forma sive solemnitate agitur, respici locum conditi testamenti; ubi de persona an testari possit, jus domicilii; ubi de rebus quae testamento relinqui possunt vel non, locum domicilii in mobilibus, in rebus soli situm loci (1)* — Ma il Grozio, dopo le cose per noi di già dette, è manifesto che non discende all' analisi di tutte le particolarità della materia, onde non di rado varia e si trasforma il regime di ciascuno de' dinotati requisiti de' testamenti. La dottrina da lui professata in termini generali vuolsi soggettare a quelle distinzioni qui di sopra discusse.

Per quel poi concerne la interpetrazione del testamento, il quale non apertamente significhi la volontà del testatore, fa di mestieri seguitare le leggi

(1) *Epist. ad Fratrem* 467.



e le usanze del luogo, dove il testatore stesso tiene il suo domicilio. Parlando de' contratti abbiam detto, doversi stare al luogo in cui si stabilisce la convenzione. La differenza tra l'uno e l'altro caso è sensibile. Nelle convenzioni concorre la volontà di due o più persone; e nella dubbietà della mente dei paciscenti, non si potrebbe il luogo più presto del domicilio dell'uno che dell'altro preferire. È però che con fondamento si presume, aver essi voluto trarre dietro alle leggi e alle costumanze vigenti nel luogo del contratto. Nei testamenti per lo contrario entra la volontà di una sola persona; e nel dubbio è meglio e più conforme al diritto intendimento, credere, aver inteso il testatore riferirsi al luogo del suo domicilio, anzichè a quello del fatto testamento, di cui le usanze e gli statuti ben sovente gli sono ignoti. Ma poichè su la dottrina dei giureconsulti latini fermato abbiamo, doversi nei contratti, quanto è alla interpretazione della mente dei paciscenti, seguitare le leggi del luogo in cui essi si fanno; è bene che sopra la stessa autorità fondiamo ancora la contraria opinione intorno ai testamenti. Nella legge 75 *ff. de leg. III.* si tratta del caso, che essendosi legate delle monete, non ne venne specificata la qualità. Surse il dubbio, se si avessero dovute prestare le più picciole o le più grandi. Ulpiano risponde che si dovevano le più picciole, purchè non si avesse potuto la mente conoscere del testatore. Or tra i modi come indagare l'oscura volontà del disponente, mette quello di consultare la consuetudine del suo paese. *Num-*

mis indistincte legatis, dice il giureconsulto, *hoc receptum est, ut exiguiores legati videantur; si neque ex consuetudine patrisfamilias, neque ex regionis, unde fuit, neque ex contextu testamenti possit apparere*. In somma, come pe' contratti nel dubbio si ricorre alle usanze e alle leggi del luogo, in cui essi si celebrano; così per i testamenti quelle si consultano del luogo, ove il testatore tiene il domicilio. Gli statuti e le consuetudini del luogo in cui perpetuamente soggiorniamo, teniamo la somma delle nostre cose, per certo che sono a noi più conti di quelli che imperano nelle altre contrade, dove appena per alquanti giorni o mesi risediamo, e sempre col pensiero di subitamente girne via.

Adattando queste dottrine al suggetto nostro possiam conchiudere, il testamento fatto nel regno poter avere più o men grande estensione; secondo che tutti o alcuni de' requisiti, che il debbano accompagnare, sien regolati dalle leggi nostre. Influisce in quanto alla capacità personale di testare, allorchè il disponente ha il domicilio realmente costituito nel regno, e questa capacità è in relazione diretta con lo stato e la condizione della persona. Perchè, benchè età più adulta, ed altre qualità in persona del testatore si chiedano dagli statuti del luogo, in cui si mandi ad effetto il testamento; nientedimeno si debbe quivi osservare la disposizione fatta nel regno, essendo l'opera di chi è capace giusta la legge del domicilio — Per quel concerne la forma, il testamento allora influisce sopra i beni tutti collocati nello con-

trade straniere, quando è fatto secondo le solennità chieste dalle leggi del regno — Spiega forza nell'estero, quanto è alla disposizion de' beni, se avendo il testatore il domicilio nel regno, il testamento si aggiri sopra i beni mobili. Per gl' immobili siti fuori del territorio del regno, la forza del testamento è dipendente dalle leggi del luogo ove ta' beni sono; le quali possono o no concedere che se ne disponga per atto a causa di morte — In fine il testamento distende la forza sul territorio altrui, quanto è alla interpretazione della mente del testatore, allorchè questi abbia il domicilio nel regno. Quantunque difforme intendimento avrebbe la disposizione nel paese in cui viene ad eseguirsi, più o meno di estensione le si darebbe; ciò non ostante bisogna stare a quella interpretazione che dalle leggi e dalle usanze si trae del regno, come quelle che per l'ordinario sono più presenti e conosciute al disponente.

Ma posciachè abbiamo accennato, doversi nella interpretazione dei testamenti celebrati nel regno seguitar le leggi e le usanze nostre, allorchè è qui posto il domicilio del testatore; è bene, risolvendo una questione pur troppo disputata fra i giureconsulti, fare, innanzi che lasciamo questo capo, una applicazione di cotal principio. Figurisi che alcuno faccia il suo testamento, e istituisca eredi coloro che gli debbano succedere *ab intestato*. Figurisi, che il testatore abbia nel regno il domicilio, e parte o tutta la sua sostanza si truovi in straniero paese. S' immagini ancora che s' intrametta alcuna discor-

danza fra lo statuto successorio del regno, e quello del luogo in cui sono siti i beni. Che secondo quello sarebbero alcuni, e secondo questo alcuni altri i legittimi successori. Si chiede. Si avrà da seguitare lo statuto vigente nel regno, ch' è pur quello del domicilio del testatore, ovvero quello del paese in cui giacciono i beni? In altri termini, dovrassi credere aver voluto il testatore scrivere eredi quei, che sono tali giusta le leggi del domicilio; ovvero quelli che son chiamati dalle leggi della situazione dei beni dell' eredità? Senza stare a riferire al proposito le varie non concordi opinioni de' dottori, e la diversa lor maniera di ragionare, è indubitato che alcuni han pensato doversi seguitare lo statuto del luogo in cui sono i beni; e perciò discernono la succession dei mobili e degl' immobili, facendo nei primi succedere coloro i quali vengono chiamati dalla legislazione del domicilio del testatore, e negli altri quelli che sono invitati all' eredità dallo statuto del luogo in cui ta' beni son siti (1). Taluni altri hanno avvisato aversi solamente da riguardare la legge del luogo in cui il testatore ha il domicilio (2). Noi traendo dietro al principio dianzi fermato, doversi nel dubbio interpretare la volontà del testatore con le leggi e le usanze del luogo ov'ei ha il domicilio, affermiamo non essere a dubitare che sia secondo tali

(1) Veggasi Rodemb. *Op. sup. cit.*, e D. Ioh a Someren *De repraesentat.*

(2) Veggasi Menoch. *De praesumpt. lib. 4.* Erzio *De coll. leg.* e Voet Comment. ad Pand. *De haer. inst.*

leggi che debbasi spiegare e regolare la istituzione di erede fatta da lui. Che per certo la questione tutta è nell' intendimento riposta della intenzione del disponente. È pur vero, che allorchè si muoia senza testamento, tante sono le successioni e fra loro distinte, quanti i diversi statuti vigenti nei varî luoghi, in cui la somma è sparsa de' beni ereditarî. Ma ciò è del caso in cui si trapassi senza aver fatta alcuna testamentaria disposizione. Quando il testatore scrive per suoi eredi coloro che gli sarebbero succeduti *ab intestato*, non può dirsi che il testamento non fosse. Debbe sostenersi più tosto essere il testamento, ma oscura ed ambigua la volontà del testatore; e perciò interpetrando doversi dare effetto alla disposizione. È senza alcuna dubitazione certo, che il testatore, in usando della facoltà di testare, ha mostrato pur troppo di volere qualche cosa di più circa la spettanza della sua eredità, che la intestata successione avrebbe importato. Or è a presumersi avere esso inteso di chiamare alla eredità coloro i quali lo statuto indichi di ciascun paese dove i beni son siti? La qual cosa sarebbe seguitata, ancor senza significare la sua volontà per via del testamento. Vuolsi dunque interpetrare la volontà di lui della maniera più accomodata al fine che abbia essa il suo effetto. Senzachè, non si potrebbe così agevolmente credere, che intendimento suo fosse stato di gratificare a coloro, i quali egli ben sovente ignora se sieno nel numero dei legittimi successori, giusta gli statuti dei moltiplici paesi in cui è sparso il pa-

trimonio. Nel dubbio, è una regola di buona ermeneutica, supporre, la volontà nostra, il nostro consentimento riferirsi più tosto alle cose conosciute, che alle ignote ed incerte. Or a colui che fa il testamento, avendo il domicilio nel regno, è pur troppo noto il modo come si regga fra noi la successione. Non può egli ignorare quali fra i congiunti la legge nostra immetterà nel possesso della sua eredità.

Perchè fa di mestieri credere, che quando egli ha voluto per eredi coloro che la legge stessa invita alla successione, non abbia per tanto inteso parlare se non se di quelli che son tali giusta le leggi nostre, nel cui territorio sta il suo domicilio. In somma, praticando sì fatta maniera di disposizione, ei par che abbia così meditata e spiegata la sua volontà. Più possono essere coloro i quali mi succederanno al tempo della mia morte, e quelli tuttavia a cui nissun vincolo di vicina parentela e di affezione mi strigne; essendo collocato il mio patrimonio in più paesi, e l'uno dall'altro per gran distanza disgiunto. In vece di avere tanti eredi e successori, quanti sono gli statuti imperanti nelle varie regioni, ove son posti i beni; sto contento che nella universalità di essi succedano e mi rappresentino que' che la legge del mio domicilio determina. Questi sono da me ben conosciuti; ho per essi dell'affezione, e un intimo e forte ligame di sangue lor mi congiugne. Quegli altri che mi sarebbero *ab intestato* negli altri paesi succeduti, non piglieranno se non quella porzione

solamente, la quale dalle leggi locali è stata sottratta alla mano della disposizion dell' uomo, per essere intatta ed indeminuta riserbata a un certo ordine di persone.

CAPITOLO XVIII.

Dell' autorità delle leggi personali del regno sul territorio straniero.

Non è qui che ricade il dimostrare, perchè le leggi che riguardano lo stato e la capacità delle persone sien tali, che statuite nel luogo del domicilio, ne perduri l' efficacia, qual che si fosse la regione ove si rechino le persone, intorno a cui elle dispongono. La qual cosa è stata omai ragionata di sopra, tanto che soperchiante ne sarìa ogni ulteriore dimostrazione. Vuolsi molto meno soffermarsi ad investigare qual sia la natura di quelle leggi che si addimandano personali, e quale la differenza che fra esse s' intrametta e le leggi reali. Sì fatta disamina si è pur fornita, istabilendosi i veri confini onde le une rimangono dalle altre discrete e separate. Fa qui uopo solamente disputare come nel fatto le leggi personali del regno spiegan forza sopra il territorio straniero. A buon conto versiamo in su l' applicazione della dottrina delle leggi personali a' casi particolari.

Questa analisi, è manifesto, involge un' altra non meno rilevante derivazione del principio di ragion pubblica delle genti, fermato di sopra, dovere cioè

ciascuno stato mutuamente nel suo territorio osservare le qualità personali altrove legittimamente infisse agli uomini.

CAPITOLO XIX.

Le qualità personali acquistate nel regno perdurano e sono indelebili in tutt'i luoghi.

Innanzi che veniamo a far vedere, come le qualità personali fissate una volta dagli statuti nostrali influiscano eziandio sopra il territorio de' paesi peregrini, giova primamente ravvisare il concetto della parola stato, e la varia significazion di esso secondo il linguaggio delle leggi civili. Senza tale nozione procederemmo, come ignorando la natura e la estension della materia che ci abbiamo da trattare.

La parola stato, presa nel senso più generale, involge latissima significazione. Gli esseri animati si hanno il loro stato; l' hanno i vegetabili, e a' corpi inorganici si appartiene eziandio il proprio stato. Non fia possibile concepire alcun ente senza il suo stato, essendo impossibile figurarlo sfornito della unità metafisica, o sia di quella spezial determinazione che il fa esser tale e non altro, il colloca nell' ordine di una certa spezie. La definizione dello stato si aspetta simultaneamente a tre facoltà, alla metafisica, alla fisica e alla morale. Sicchè ci è lo stato metafisico degli enti, lo stato fisico, e lo stato morale. Ma lo stato, a qual si sia facoltà si appar-

tenga, consiste mai sempre in quella qualità, onde ciascun ente trae la sua terminazione. *Status generatim est qualitas, per quam res unaquaeque limitatur (1).*

Dovechè agli altri esseri è comune il solo stato metafisico e fisico, all'uomo si convengono tutti e tre. Egli, in quanto si ha qualità limitate, si rende partecipe dello stato metafisico. È nello stato fisico, in quanto è maschio o femmina, giovine o vecchio, stupido o sano di mente. È nel morale, essendo di alcuni diritti ed obbligazioni capace s'è padre, e di altri s'è figliuol di famiglia, di altri s'è consorte, e di altri pur diversi s'è celibe. Ma lo stato *morale* dell'uomo si suddivide in naturale e *civile*. L'uno è sottoposto alla legge morale del mondo, cioè alla ragion naturale. L'altro alla legge civile, la qual crea alcune nuove qualità, ovvero conferma quelle che dà la natura. Amendue convengono nel punto di essere una certa qualità e condizione, mediante cui gli uomini son capaci di speziali diritti e a speziali obbligazioni soggetti. *Statum* (così il Puffendorffio discorrendo dello stato morale), *esse illam conditionem, in qua homines constituti intelliguntur ad certum genus actionum obeundum, quem etiam peculiaria fere jura comitantur (2).*

Pur troppo inesatta era la dottrina dei giureconsulti romani a riguardo dello stato civile delle per-

(1) Einn. Elem. Iur. Nat. et gent. Lib. 2. cap. 1.
(2) *De off. hom. et civ. II.*

sone. Eglino il riferivano solamente alle tre qualità della libertà della cittadinanza e della famiglia. E il cangiamento di stato, *capitis deminutio*, includea il concetto della perdita di una fra queste tre condizioni. Dall' essere in fuori taluno, libero o servo, cittadino o straniero, agnato o non agnato, ogni altra condizione e qualità della persona non entrava nella nozione dello stato. A buon conto, nella giureprudenza romana la voce stato, *status*, non significava ciascun posto, che rende una persona suscettiva di particolari diritti e doveri. Un senatore potea essere espulso dell'ordine senatorio, e frattanto non si dicea che pativa mutazion di stato. Il prodigo, il qual veniva dal pretore sottoposto alla potestà del curatore, nè pur cangiava, nel senso delle leggi, il suo stato.

Ommettendo qui di parlare dello stato pubblico e privato, come cosa di già in altro luogo largamente discussa, solo ci ristrigniamo a considerare quali veramente sono le personali qualità che si riconoscono nelle leggi, donde emanino obblighi e diritti privati pur diversi. Paolo Voet nella sua opera le più volte da noi riferita *de statutis eorumque concursu*, lucidamente spiega i modi, come alle persone si aggiungono o si tolgono alcune qualità, si permettono alcuni diritti, ovvero si rimuovono taluni ostacoli ed impedimenti; e per dir breve, per cui lo stato delle persone può svariatamente esser riguardato nella vita civile. È bene qui allegare il testo della dottrina di lui, acciò, mentrechè meglio s' intende

l'ampiezza e la natura della cosa, possiam di leggieri farne la comparazione col tema che abbiam per le mani. *Quod autem persona dicitur affici* (così il citato autore) *id ipsum varios continet modos. Vel enim personae aliquid permittitur, ut filiofamilias testari, qui de jure civili id non poterat. Vel tollit aliquod obstaculum, ut infamem restituere dignitati, spurium, bastardum legitimare. Vel habilitatem addit, ut notario, quo publicum faciat instrumentum. Vel inhabilitat aliquem ad actus varios, eundem infamando, prodigum declarando, eidem interdicendo, arte, advocatia, negotiatione. Vel habilitat, servata forma, et inhabilitat, ea cessante. Ut si minor, aut mulier nequeat contrahere, sine consensu propinquorum etc. Vel qualitatem aliquam imprimit, puta minori, ut habeatur pro majore, ignobili, ut pro nobili agnoscatur; et in genere omnibus illis modis in personam statutum constituitur, quando tanquam de universali personae statu disponitur; sive ei aliquid addatur, sive detrahatur, sive permittatur, sive aliquod impedimentum auferatur, adeoque alius a priori statu inducitur, vel alteratur prior (1).*

Ma nel linguaggio delle leggi del regno lo stato privato delle persone tutto quanto si può ridurre a un modo di essere, il quale fa

. Che si gode della integrità dei diritti civili, o pur no;

(1) Sect. IV. cap. II. n. 5.

Che si è celibe o maritato;

Che si è sottoposto alla potestà maritale;

Che v'ha, ovver no separazione personale fra i conjugi;

Che si è padre, o figliuolo, sia legittimo e naturale nel tempo stesso, sia soltanto naturale, ovvero adottivo;

Che essendo figliuol naturale, si sia o pur no, legittimato;

Che il figliuolo è, o non è sottomesso alla patria potestà;

Che si è maggiore, o minore di età;

Che si è sottoposto alla potestà tutoria, ovvero emancipato;

Che essendo maggiore, si goda di tutt'i diritti, o si sia interdetto, ovvero sommesso alla vigilanza di un consulente giudiziario.

Sicchè giusta le leggi nostre, lo stato privato delle persone involge tale o tal' altra di queste relazioni; e perciò diversi diritti e diverse obbligazioni ne risultano, a seconda che una divisa più tosto che una altra si vesta. Ma è omai tempo di passare a far conoscere come nell' applicazione sì fatte personali qualità influiscono sul territorio degli stati peregrini.

Al napoletano, e a tutti quegli altri che hanno realmente il domicilio nel territorio del regno, a cui per la loro età minore è qui vietato di alienare transigere stare in giudizio ec., osta mai sempre lo statuto del regno, comechè in straniere contrade e' si rechino, dove il periodo dell' età minore men lungo a

sorte si truovi per loro di già trapassato. Eglino mai non potranno, contraendo in estero paese, far peggiore la loro condizione, del modo stesso che nol potrebbero nel territorio del regno. Alla esecuzione delle obbligazioni da essi ovunque pattovite farà costantemente argine il difetto di capacità di obbligarsi.

Il figliuolo di famiglia, aventesi il domicilio nel regno, il qual volesse alienare un suo fondo non acquistato con la propria industria, ovvero alcuna somma di danaro torre in prestanza, senza che concorra il consenso del padre, nulla opera, *nihil agit*, comechè si conduca presso altra nazione, dove gli sia forse permesso di tanto eseguire. Ed ugualmente privo di effetti civili sarebbe il matrimonio per lui contratto in altro luogo che nel regno, per ischifare la necessità del consentimento degli ascendenti, ovvero per non aspettare ch'ei compisca l'età fissata dalle leggi nostre (1). Perchè niuna nazione potrebbe a così fatto matrimonio concedere gli effetti legali nel suo territorio. *Multoque magis statuendum est, eos contra Jus Gentium facere illos, qui civibus alieni imperii sua facilitate, jus patriis legibus contrarium, scientes volentes impertiuntur* (2).

Similmente la donna maritata nel regno non po-

(1) La qual malizia de' giovani in fatto di contrarre le nozze era fin da' tempi suoi notata ancora da Ulrico Ubero. Vedi le sue prelezioni *Tit. De conflictu legum* n. 8.

(2) Loc. cit.

trà schivare la suggezione alla marital potestà, ancora che vada col marito per avventura a risedere in un paese, dove di lunga minore fosse la dipendenza della moglie. Osterebbe mai sempre lo statuto nostro personale, avendo i conjugi cangiato solamente la temporanea residenza, e non il domicilio.

In somma, le leggi del regno relative allo stato e alla condizione delle persone hanno autorità eziandio sul territorio degli stati peregrini; rimanendo da per ogni dove inerenti alle persone le qualità qui loro appiccate. Colui ch' è stato secondo le leggi nostre interdetto, ovver dichiarato prodigo, che ha asseguita la legittimazione, che è riputato figliuol di famiglia, nato da lecito o illecito congiungimento, ch' è soggetto o no alla potestà paterna o tutoria, non lascia tali qualità, qual che si fosse la contrada ove a tempo traslochi il suo soggiorno. Esse, come tutte le altre di simil natura le quali informano lo stato personale, ineriscono alla persona e l'accompagnano ovunque.

Nè pur difforme è la condizione di coloro che professano nel regno voti monastici. Il religioso viene presso noi, giusta le leggi della chiesa colpito da legale incapacità, e si stima morire al secolo e a novella vita rinascere per tutto spirituale e distaccata dalle cose terrene. Perchè non può succedere, non far testamento, nè per altra via acquistare dominio di beni. Nè una tale incapacità verrebbe temperata, recandosi in altro paese dove a sorte la

professione monastica non inferisca somigliante inabilità. Il voto di povertà, che ha professato nel regno, e gli effetti civili che ne risultano, l' accompagnano in tutti i luoghi (1).

Per la qual cosa, possiam tenere come principio indubitato, che le qualità personali una volta legittimamente nel regno appiccate agli individui sono permanenti e indelebili in tutt' i luoghi. Ecco come lo stesso principio in termini generali viene professato dall'Ubero. *Qualitates personales*, dic'ei, *certo loco alicui jure impressas, ubique circumferri, et personam comitari cum hoc effectu, ut ubivis locorum eo jure, quo tales personae alibi gaudent vel subjectae sunt, fruantur et subjiciantur* (2). E Baldo *ad L. cunctos populos C. de Summ. Trinit.* così si esprime. *Ius habilitationis respicit personam, et habet locum etiam extra territorium, et habet ipsam qualificare, i. e. habilitare ubicumque locorum.*

Ma qui ci si presenta una questione, la quale è troppo intrinsecamente congiunta con la materia che trattiamo, perchè la possiam lasciare indietro. Abbiam detto che una delle qualità che costituiscono lo stato delle persone, si è quella del figliuolo di famiglia il qual si truova sotto la potestà paterna. È palese che lo statuto che definisce la patria potestà è personale,

(1) Erzio tratta appunto questo caso, e il decide della stessa maniera. Vedi la sua dissertazione *De coll. leg.*

(2) Loc. sup. cit. n. 12.

al pari dello statuto che fissa la minore età, e la interdizione. Ma così l'uno come gli altri due, oltre gli effetti personali proprî della loro natura, tuttavia involgono alcuni altri effetti reali. Ma questi ultimi effetti, a differenza de'primi, non sono gli stessi, e della stessa indole. Gli effetti reali degli statuti della minore età e della interdizione, per quanto potessero riflettere i beni, non possono non indurre una certa capacità od incapacità nella persona del minore e dell'interdetto. Tutte le prescrizioni delle leggi le quali concernono la proprietà di quest'ordine di persone, per certo che non fanno se non se stabilire i termini della loro abilità. Quindi gli effetti reali di questi statuti ben si possono per tale appellazione chiamare, in quanto che solamente governano l'amministrazione e la disposizion de'beni; ma sono tuttavia personali, perciò che mai sempre inferiscono una tal quale personale incapacità. Non così dello statuto che fissa la patria potestà, il quale opera ad un'ora tre effetti. Primamente determina la condizione del figliuol di famiglia rimpetto ai genitori. In secondo luogo imprima nel figliuolo una incapacità di praticare alcuni atti. Questi due effetti personali non sono discordi da quegli altri effetti ugualmente personali, i quali emanano dalla minore età e dalla interdizione. In terzo luogo, la patria potestà, almanco le soventi volte, produce a favore del padre e della madre il diritto dell'usufrutto sopra le sostanze del figliuolo (1); ma da questo effetto reale

(1) Vedi gli articoli 298, 299, 300, e 301 LL. CC.

niuna capacità o incapacità personale scaturisce: Esso è un accessorio della patria potestà; ma al figliuol di famiglia non perciò si aggiugne più o meno di legale attitudine. Lo stato della sua persona è sempre lo stesso, o che eserciti o no il padre il diritto dell'usufrutto legale sopra i beni di lui. Or da quali leggi sarà regolato questo effetto della patria potestà? Dalle leggi del regno, dov'è il domicilio del padre e della madre? Ovvero dalle leggi del luogo ove son situati i beni, sopra cui deve gravare l'usufrutto?

Il Merlin (1) pertratta a fondo sì fatta questione, ed egregiamente la risolve. Riferisce l'opinione di Bouhier, il qual sostiene indistintamente che *gli effetti della patria potestà formano altrettanti statuti personali*, per la ragione che l'accessorio dee seguitare la natura del suo principale, a cui inerisce. Accenna eziandio l'opinione di Boullenois, il qual vorrebbe che si dovesse a questo riguardo considerare la legge della situazion de' beni, perchè quantunque ta' effetti derivano da una causa personale, pure in se stessi considerati sono assolutamente reali. E propone egli un terzo sentimento, il quale sta in mezzo a questi due. Conviene con Boullenois, che essendo l'usufrutto legale un diritto reale, non può essere deferito se non se dalla legge della situazion de' beni. E conviene nel tempo stesso con Bouhier che i genitori non ne possono godere, se non in quanto hanno il domicilio in un luogo, dove si ammette la patria

(1) Repert. Patria potestà.

potestà. E passando a dar la ragione di questo suo divisamento, risale insino all' origine della forza degli statuti personali nei paesi altrui. Mediante un tacito concordato interceduto fra le varie nazioni, si è (dic' ei) data efficacia agli statuti personali, acciò che gli atti della vita civile praticati che sono legittimamente in un luogo, non sien soggetti ad alterarsi negli altri luoghi. Perciò sì fatta estensione di potere non deve essere ammessa, se non ne' casi in cui si verifichino le sconvenienze che ne sono state la causa, che l'ha prodotta. Or l'usufrutto legale sopra i beni de' figliuoli, benchè sia un accessorio della patria potestà, tuttavolta non ingenera a riguardo de' figliuoli alcuna spezie di capacità od incapacità. Lo statuto che il deferisce non ha bisogno del ministero dell' uomo perchè abbia esecuzione. Esso agisce solo, e l'uomo non ha nulla a praticare.

E di fatti, la condizion personale de' figliuoli di famiglia non riceve niùna alterazione, o fosse che dallo stato di godimento di questo usufrutto legale passassero i genitori allo stato di privazione, o viceversa dallo stato di privazione passassero a quello di godimento. È solamente l'interesse pecuniario de' figliuoli, il qual si muta in meglio o in peggio. È il loro patrimonio che patisce in quanto alla rendita una diminuzione; per così onorare la patria potestà, e riguiderdonare le tenere cure de' genitori versate a pro de' figliuoli in un'età, nella quale questi più han bisogno di aiuto e di protezione. Perchè il fondamento, su cui un tal diritto si appoggia, non può mettersi in dubbio, es-

sere la patria potestà. Che anzi veggiamo che a tenore che questa è stata presso le varie nazioni più o meno intensa ed imperiosa, è ancor cresciuto o decresciuto sì fatto diritto. In Roma, dove era sterminata la potestà paterna, grandissimo era il diritto del padre sopra i beni del figliuolo; e questo smodato e traboccante nei primi tempi, temperato in appresso con la istituzione delle varie spezie de' peculî. Perchè, a conoscere se quest' usufrutto si dovesse o no, e in qual maniera, e entro quai termini, è di mestieri imprima indagare e stabilire la potestà de' genitori sopra i figliuoli. E poichè dessa non può derivare se non dalla legislazion del luogo ove i genitori stessi hanno il *domicilio*, quinci è che il principio dell' usufrutto *legale* vuolsi ripetere dalle leggi del domicilio. Ma l'usufrutto è un effetto reale dello statuto, non riguarda per nulla lo stato della persona, e sotto questo rapporto non può essere conferito, che dalla legge del luogo ove son siti i beni, sopra cui si pretende. In somma lo statuto del domicilio ne dà l' attitudine a goderlo, lo statuto della situazion de' beni il conferisce realmente, e ne governa le condizioni.

CAPITOLO XX.

Continuazione del capitolo antecedente — Ulteriore sviluppo della materia.

Abbiam veduto come, e sotto qual rapporto, si può dire che le leggi personali del regno hanno propriamente autorità sul territorio degli stati peregrini. Nientedimeno affine di non errare nell' applicazione

di tal teorica a' casi singolari, è di mestieri fare una doppia avvertenza. È in primo luogo a considerare, essere gli statuti puramente personali, onde le qualità si creano inerenti alla persona, i quali veramente spiegano forza ne' paesi stranieri. Gli statuti poi reali, benchè ne scaturisca pure nelle conseguenze alcuna spezie di capacità od incapacità delle persone, cessano al di là del territorio sopra cui imperano tutta la lor forza ed autorità. Così la proibizione a' conjugi di gratificarsi durante il matrimonio con atto irrevocabile tra vivi, poichè include, come abbiam veduto di sopra, uno statuto reale, per certo che non si può distendere sul territorio estero. Avvegnachè da sì fatto stabilimento derivi a' conjugi una certa ristrizione della facoltà di disporre del loro avere, pure lo stato e la personale condizione non ne vien tocco, nè punto nè poco; riflettendo esso direttamente e primariamente i beni. Quinci è che le sostanze de' conjugi stanziati nel regno, le quali si trovano in peregrine contrade, bene potrebbero essere il suggetto di lor vicendevoli doni, quando la legge della situazione de' beni il permettesse. Nel conflitto di due statuti reali, è evidente che quello della situazion de' beni dee prevalere a quello del domicilio.

In secondo luogo vuolsi notare, che le leggi del regno benchè veramente personali, e per conseguenza le qualità che ne risultano, sospendono la loro efficacia sul territorio altrui, quando ne ridondi alcun detrimento alla potestà e alla giurisdizion territoriale dell' imperante. Così presso noi, a colui ch' è per-

venuto all' età di anni ventuno e non ha il padre, è dato libero arbitrio di disporre de' beni suoi; ed essendo sotto la patria potestà deve egli aspettare insino all' anno vigesimo quinto, perchè si abbia questa pienezza di facoltà. Or si figuri che presso altro paese l' alienazione de' beni immobili non fosse innanzi permessa, che si compisse l'anno vigesimo quinto, o' che vivesse o no il padre. In cotal caso la legge personale del regno, la qualità per essa appiccata alla persona, che la rende capace, compiti che ha ella gli anni ventuno, di disporre a sua posta del proprio patrimonio, non influirebbe sul territorio altrui. Lo statuto della situazion de' beni al caso come *reale si* deve anteporre allo statuto personale del domicilio. È nello scontro di due statuti parimente personali che vuolsi a quello della situazion de' beni preferire quello del domicilio. Ma quando la collisione è fra due statuti l' uno personale e l'altro reale, a questo deve mai sempre quello cedere. Tanto importa la individuità della territorial giurisdizione, cui non si potrebbe preservare, senza che si avesse piena facoltà di ordinare a suo senno circa le cose site nel proprio territorio. Ben sovente per alti principî di pubblico bene s' impedisce la traslazion del dominio di talune cose. Spesso la facoltà di disporre, ch'è conceduta ove si eserciti di una certa maniera, è poi niegata quando altrimenti si voglia praticare. Ci ha de' popoli presso cui la facoltà di testare è ristretta ad una modica parte del patrimonio, o vietata omninamente. Or di tal guisa, è manifesto, si viene ad imprimere alle cose una certa

impronta e qualità, non da straniere leggi, nè dalla volontà de' privati cancellabile.

Cristiano Tomasio nelle sue addizioni alle prelezioni di Ulrico Ubero ponendo mente all' assioma da costui stabilito, le qualità personali impresse legalmente in un certo luogo accompagnare le persone ovunque, soggiugne così: *verum quidem est, sed hoc solum quoad effectus personales, puta ad contrahendam obligationem personalem, et mobilia regenda obtinet, minime vero ut circa praediorum et immobilium rerum alibi sitarum jura quid immutent. Itaque licet quis in patria sua a vigesimo anno completo pro majore habeatur, et illic immobilia alienare possit, alienare tamen non poterit praedia sita in illis locis, ubi ante viginti-quinque annos nemo censetur esse major; nimirum quia mancipatio praedium ipsum potius, quam personam respicit.* In somma dice il Tomasio, la capacità di disporre che nel luogo del domicilio si è sortita, le qualità personali in generale influiscono sul territorio altrui, ma quanto è agli effetti personali, e al regime delle cose mobili. Chi è abile ad obbligarsi nel suo paese, l'è del pari nell' altrui, avvegnachè fosse tra le due legislazioni disparità circa l' età in cui si diviene capace di contrattare. Dei mobili si può disporre, qualunque sia il paese presso cui essi si truovino, solo che le leggi del domicilio ne concedino l' arbitrio. Gli immobili poi si voglion reggere secondo gli statuti del luogo in cui son posti. Niun può, quanto ad essi, essere l' efficacia di

leggi straniere. La capacità conseguita nella sua patria di alienare gl' immobili non si può su quelli siti altrove estendere.

Ma è bene udire lo stesso Ubero, il quale in appresso spiegando il suo principio stabilisce la vera dottrina, ch'è pur quella di Tomasio. *Sed haec ratio non convenit rebus immobilibus, quando illae spectantur non ut dependentes a libera dispositione cujusque patrisfamilias, verum quatenus certae notae lege cujusque Reipublicae, ubi sitae sunt, illis impressae reperiuntur; hae notae manent indelebiles in ista Republica, quidquid aliarum Civitatum leges, aut privatorum dispositiones contra statuant; nec enim sine magna confusione praejudicioque Reipublicae ubi sitae sunt res soli, leges de illis latae dispositionibus istis mutari possent (1).*

Dallo stesso principio che quelle sole qualità personali traggon dietro alle persone in tutt'i luoghi, le quali non offendano il diritto pubblico e la regalia degli stati peregrini, ne conseguita ancora, che quelle che inducano in quei che ne sono stati fregiati una spezie di privilegio, ovvero una prerogativa che di un modo qualunque sappia di diritto giurisdizionale, debbano necessariamente tacere nel territorio straniero. *Illud quoque concedimus*, così Gio: Niccolò Erzio, *si nota illa privilegium secum trahat, ut in locis multis nobilitas; aut si eadem adversetur publico alterius civitatis juri*, *merito in ea non attendi (2).*

(1) Tit. sup. cit. n. 14.
(2) De Coll. leg. Sect. IV. n. 8.

Sicchè possiam fermare come principio generale, che le leggi personali del regno, e conseguentemente le qualità dalle persone quivi legittimamente acquistate, per la parte in fuori che contraddice a' diritti dell' altrui imperante, influiscono sul territorio degli stati stranieri.

CAPITOLO XXI.

Applicazione speziale della dottrina delle leggi personali alla materia delle tutele delle cure; e delle altre spezie di gestioni.

Abbiam veduto come le leggi personali del regno distendono la lor forza ed i loro effetti sopra il territorio straniero, come il maggiore ed il minore di età secondo le leggi nostre, e colui che ha patita la interdizione, il minore emancipato e quegli ch'è stato dichiarato prodigo, conducon seco inerenti alla loro persona tali qualità, e come queste a' beni siti nell' estero si riferiscono. Ma sì fatta generazion di uomini ha bisogno di chi abbia cura della loro persona e de' loro interessi; e le leggi provvedono a questo, stabilendo e tutori e curatori ed altri forniti di poteri più o meno ampi, a misura della difensione che son e' tenuti a prestare. Or cotali, cui grava il peso della gestione degli altrui affari, quale autorità poi posson spiegare sopra le sostanze di coloro che sono commessi alla lor cura, poste in estere contrade? Ecco l'argomento del presente capo.

curatore prescegliere e destinare, che nel luogo in cui n' è stato dirittamente conosciuto il bisogno? Dove con maggiore saviezza il modo stabilire da doversi serbare nella gestione? Dove i diritti e i mutui doveri fissare del tutore dirimpetto al pupillo o all' interdetto, e di questi verso quello? In somma, la regola delle tutele in generale concerne lo stato delle persone, e però non ad altra legge può andar soggetta che a quella del luogo ov' è il domicilio di coloro, della cui difensione si tratta. Onde, vegnendo al nostro proposito è forza conchiudere, che si appartiene alle leggi ed a' magistrati del regno provvedere intorno alla tutela e alla cura dei nazionali, ovvero dei forestieri ammessi a fissar fra noi il domicilio. Ma prima di procedere oltre giova vedere se in alcun caso sia pur lecito di provveder nel regno alla tutela e alla cura di persone qui non stanziate, come a dire degli stranieri nudamente residenti o di passaggio nel territorio nostro.

In due casi pensiamo che potesse ciò solamente avvenire. Il primo quando dai magistrati esteri, alla giurisdizion de'quali sono soggette le persone della cui tutela si tratta, fossero i nostrali rogati a pigliar provvedimento intorno ad esse. E questo, perchè talvolta meglio si potesse, e con maggior circospezione statuire intorno alla vera utilità e garentia degli uomini bisognosi dell'altrui aiuto. La presenza nel territorio del regno dei congiunti e degli amici di coloro, di cui vuolsi tutelar gl' interessi, e altre ragioni

di simil natura possono assai volte chiedere, che in altro paese si proceda all'elezione del tutore e del curatore, che in quello ov' è il domicilio del pupillo. In cotal caso, quel ligame di benivoglienza e di amistà che mai sempre debbe strignere l' un popolo con l'altro fa sì che non si potrebbe nel regno ributtare l' inchiesta fatta dalla potestà straniera. Il secondo caso si avvera quando non essendo nel luogo del domicilio di alcuna guisa provveduto circa alla tutela degli esteri stanziati fra noi, pertanto son eglino per manco di difensione sposti al periglio della fraude e dell' altrui circonvenzione. Allora *è bene* che i magistrati nostri adottino alcuna *maniera di* garentia, temporanea per altro e *durabile* fino a che dalla potestà competente non si pigli all' uopo l' opportuna provvisione. Questa è un' altra derivazione de' principî invalsi presso l' odierna ragion delle genti, la qual vuole che i popoli mutuamente s' aiutino, e ai cittadini viventi nel territorio altrui si apprestino que' soccorsi e quella protezione, che attenta la lontananza per avventura dar non potrebbero le leggi ed i magistrati della patria. Il forestiero il qual si truova a soggiornar nel territorio del regno, allorchè si ha la sventura di cadere nella condizion pupillare, ovvero alcuno gli sopravviene di quei malori che sconvolgono il sistema delle morali facoltà, è nella dura necessità di chiedere alcun soccorrimento. E poichè non può dimandarlo alla sua patria, quinci il bisogno di dirigersi a noi, e l' obbligazione da parte nostra di proteggerlo.

Ecco il fondamento a cui si appoggia qualunque provvedimento che nel regno si potrebbe adottare sul conto di cotai miseri. Ma è certo che non si potrebbe dar luogo alla tutela dativa, se l'estero tuttochè minore secondo le leggi nostre fosse maggiore avuto riguardo alle leggi del suo domicilio. È certo ancora che la persona, la quale avesse a sovrastare alla tutela della di lui persona, ove sia possibile, si dovrebbe prescegliere nel numero di coloro che le leggi del domicilio han designati. In somma, al caso il principio è, nissuna essere propriamente la giurisdizione delle leggi e de' magistrati del regno; il lor potere stare nei termini dell'altrui inchiesta fatta per via di lettere così dette *rogatorie*, e della urgente necessità.

Ma oltre questi due potrebbe avverarsi eziandio un altro caso, in cui farebbe uopo crear nel regno il tutore, cioè quando fosse nel territorio nostro alcuna parte del patrimonio pupillare e nulla intorno alla tutela ordinato nel luogo del domicilio. Allora si procederebbe nel regno alla nomina di un protutore giusta l'articolo 338 delle leggi civili. Ma di ciò più ampiamente qui appresso. Vegniamo ora a parlare della efficacia e degli effetti delle tutele e delle cure amministrate nel regno sul terriorio straniero, ch'è l'oggetto di questo capo.

I quesiti, almanco più rilevanti, che cotal materia può ammettere, si possono ridurre a quelli che sieguono. 1. Sarà ogni tutela e cura, e in generale ogni gestione conferita nel regno, che spazierà sopra i beni

siti negli esteri paesi? Ovvero ve n' ha alcuna che si termini sopra quelli posti nel territorio del regno? 2. Il tutore e 'l curatore, e gli altri amministratori dell' altrui avere eletti nel regno, si avranno altrove gli stessi diritti e le stesse obbligazioni che si han fra noi? 3. Le sostanze collocate in contrade straniere sopporteranno la giurisdizione dei magistrati nostrali? 4. Gli effetti procedenti dalla gestione, come la garantia degl' interessi pupillari ancor con l' ipoteca, si distenderanno sopra i beni del tutore siti in estere contrade? 5. In qual luogo si dee dall' amministratore rendere il conto della tenuta gestione, innanzi al giudice del suo domicilio, a quello del *luogo ov' è* stata commessa la gestione, ovvero innanzi a quello del luogo ove la gestione è stata esercitata? A dar risposta a sì fatti quesiti e altrettali, onde la materia riman spiegata di questo capitolo, è mestieri riandare un poco le svariate spezie di persone, a cui dalle leggi nostre la custodia si commette di quelli, i quali non possono per se stessi difendere il loro patrimonio.

Nelle leggi nostre si discernono due spezie determinate di tutele. Quella cioè dei minori, cui si dà un doppio tutore, l'uno principale ed amministratore, l'altro vigilante e incaricato di agire per gl' interessi del pupillo, allora che questi sono contraddicenti a quelli del vero tutore, e si appella tutore *surrogato*. E quella degl' interdetti a cagion di abituale imbecillità di demenza o di furore. — Nella prima spezie di tutela può aver luogo ancora l'esistenza di un contutore, e di un protutore. Il primo, nel caso che sia

tutrice la madre, e le venga destinato dal padre che premuore. Il secondo, quando il minore stanziato nel regno possedesse beni fuora, o viceversa; al quale viene affidata l'amministrazion speziale di cotai beni, indipendentemente dal tutore (1).

Si distinguono quattro sorte di cure, del minore emancipato (2) e del ventre pregnante (3), della eredità giacente (4) e del condannato all'ergastolo (5) per esser rappresentato in giudizio. Si conosce puranco il consulente giudiziario il quale si dà a prodighi (6).

Alla per fine si ammette ancora un ordine di persone alle quali si affida nei casi spezialmente previsti la difesa e la rappresentanza, sia in giudizio sia fuora, di alcuni individui i quali non possono sovrastare a' loro interessi, come nel caso dell' assenza, in cui si assegna al presunto assente un notaio incaricato di rappresentarlo negli atti determinati dalla legge (7). E nei fallimenti si nominano ancora delle persone incaricate dell' altrui rappresentanza, come gli agenti ed i sindaci interini e diffinitivi (8).

(1) Vedi il titolo X. del libro I. delle leggi civili, e spezialmente gli art. 313, 326, 338 e 342.

(2) Vedi gli art. 399 e seguenti delle leggi civili.

(3) Art. 315 leggi civili.

(4) Art. 731 leggi civili.

(5) Art. 16 leggi penali.

(6) Art. 436 leggi civili.

(7) Vedi l' art. 119 leg. civ.

(8) Vedi gli art. 446 e seguenti, e 468 e seg. e 506 e seg. delle leggi di eccezione per gli affari di commercio.

Or tutte sì fatte spezie di tutele e di cure, tendenti più o meno alla difensione ed alla rappresentazione altrui, si possono partire in due ordini. Alcune son date massime alle persone, e secondariamente a' beni, i quali non si potrebbono abbandonare senza rendere imperfetta la protezion di quelle; essendo naturalmente addetti a sostentare le personali bisogne. Alcune altre son date alle sostanze senza verun riguardo alle persone. Così il tutore dei minori e degl' interdetti e il consulente giudiziario ai prodighi e il curatore del minore emancipato, si danno alle persone precipuamente, alle facoltà solo secondariamente. La idea di cotali istituzioni è *stata di* provvedere alla guarentigia di coloro i *quali*, o fosse per l' immatura età, o fosse per la imbecillità dello spirito o del corpo, ovvero per scorretta maniera di condurre l' amministrazione del lor valsente, han necessità della protezione più o men grande di altra persona, che al difetto loro supplisca.

Il minore di età, e l' interdetto sono inabili ad ogni atto che interessi la loro persona. Sono per tutto rappresentati dai loro tutori. Essi corrispondono agli infanti del diritto romano cui non bastava l' autorità del tutore, perchè *nihil agere poterant*; ma avean bisogno interamente della rappresentanza di lui, il quale amministrava *nomine pupillorum*.

Il minore emancipato è in una posizione migliore, attesochè per alcuni atti è pareggiato ai maggiori, per taluni altri a' minori non emancipati, e per altri gli fa di bisogno l'assistenza del curatore. È desso ragguа-



gliato di una certa guisa alla condizion de' prossimi all' infanzia ed alla pubertà presso i romani, a cui era conceduto maneggiare le proprie faccende, presente il tutore; il quale interponeva negli atti la sua autorità, supplendo così al manco del giudizio del pupillo. In somma, così come il minore e l'interdetto per le facoltà della mente non ancor sviluppate e infievolite e mal sane si reputano quasi non persone, e però a lor nome agisce e amministra il tutore; il minore emancipato poi, il cui senno non è peranco affatto adulto e perfetto non forma piena persona per se stesso, ma col concorso del curatore, il quale integrando la persona di lui, ne vengono così a comporre una sola ed individua — Il prodigo, al quale si dà un consulente, si truova in una posizione di poco difforme da quella del minore emancipato. La persona di lui viene eziandio cresciuta e supplita per altri — Il contutore è eziandio destinato alla persona. O fosse che si volesse assimilare a quello del diritto romano, ovvero al consulente de' francesi, è palese riflettere esso direttamente la persona del pupillo, essendo un ausilio alla fralezza della tutela materna, e quasi un supplemento di quella.

Per l'opposito, il curatore al ventre pregnante, e quello all' eredità giacente, e i rappresentanti dati a coloro che non possono per se stessi maneggiare le loro faccende, come il notaio a' presunti assenti, e gli agenti del fallimento e i sindaci interini e diffinitivi, son dati principalmente alle cose, non per riguardo personale, ma de' beni i quali non si voglion

lasciare derelitti, e per l'interesse dei terzi i cui diritti non debbono rimanere per lunga pezza sospesi.

Il curatore al ventre non pure è incaricato di spiegare vigile occhio su gl' interessi della prole che deve venire alla luce, ma eziandio e sopra tutto agl' interessi di coloro, a cui in difetto di quella si aspettano i beni. Innanzi che il ventre si sgravi, sono incerti e dubbiosi i diritti della successione; perchè era necessaria, acciò il patrimonio non fosse sposto alla dissipazione, e ancora i terzi non avessero a patire alcuna sospensione dei loro diritti, la istituzione di un custode e amministratore provvisorio. Lo stesso debbe dirsi del curatore all' *eredità giacente*, e di tutti coloro destinati a rappresentare altrui. Il fine di questi stabilimenti è precipuamente quello di provvedere a' beni i quali non si han peranco certo padrone, e ai diritti dei terzi. Parimente in caso di fallimento era necessità che si fosse ad alcuno commessa l' amministrazione de' beni del fallito, sì perchè quelli non fossero abbandonati, sì perchè l' interesse e i diritti dei creditori venissero sicurati e protetti. Però gli agenti e i sindaci interini e diffinitivi son persone date unicamente per sovrastare alla gestione de' beni.

Il curatore dato al condannato all' ergastolo per rappresentarlo in giudizio, comechè miri allo interesse della persona cui la pena ha renduto deminuto di capo; pure, a ben considerare, non si ha uno scopo veramente personale, perciò che non riflette la persona del condannato nel senso che ag-

giunga e supplisca al difetto del senno e del consiglio di lui, come il tutore del minore e dell' interdetto, il curatore dell' emancipato, ed il consulente del prodigo. Tale istituzione è l' effetto della mera necessità, però che il condannato all' ergastolo non aventesi alcuna persona civile non può stare per se stesso in giudizio; ha bisogno di alcuno che lo rappresenti. Ond' è che l' uffizio di questo rappresentante si termina ad una sola cosa, compiuta la quale, cessa onninamente.

Il protutore dato per l' amministrazione particolare delle sostanze dei minori site fuori del regno è destinato ai beni, ma nell'interesse di una determinata persona. Comechè egli non sia incaricato della difensionsion personale del pupillo, attesochè a questo intende unicamente il tutore; pur la vigilanza e la gestion di una parte dei beni pupillari a lui affidata non è punto per lo interesse dei terzi, com' è nella dazion del curatore all' eredità giacente e al ventre pregnante; sì bene per la sola utilità del pupillo, e secondariamente a riguardo de' beni, i quali non debbono restar abbandonati. Quinci è che sì fatta spezie di tutela è di un genere anomalo. Riflette la persona, poichè è un' appendice della tutela, è un ausilio nella diffusion del patrimonio pupillare; ma nulla poi aggiugne alla capacità personale del pupillo.

Considerati gli svariati ordini di persone cui dalle leggi nostre si commette la guarentigia e la difensione altrui, e investigata la natura propria

di ciascun ordine di esse, che alcuno cioè concerne la utilità personale, e alcun'altro le sostanze e l'interesse dei terzi; non malagevole cosa è apprestar risposta alle dimande di sopra fatte. Perchè sosteniamo che quello ordine di tutele conferite nel regno distenda i suoi effetti sul territorio straniero, il quale ha per iscopo diretto e principale il bene e l' interesse personale degl'individui. Le altre tutele le quali non le persone direttamente, ma i beni e i diritti dei terzi risguardano, per l' opposito terminino la loro efficacia entro il nostro territorio. Conseguentemente il tutore dato ai minori di età e il contutore, il tutore degl' *interdetti*, e il curatore del minore emancipato, *e il consulente* del prodigo, nominati nel regno e secondo le leggi nostre, estendono la loro amministrazione ancor sopra i beni delle persone affidate alle loro cure, i quali fossero siti in stranio paese. Gli stessi diritti e le stesse obbligazioni che si hanno nel regno rispetto agl' individui soggetti alla potestà loro, avranno ancor fuora. I beni ovunque posti non potranno essere amministrati e alienati se non col loro intervento. Le contrattazioni parimente non potranno effettuarsi che mediante l' opera loro. La stessa incapacità che si ha nel regno il pupillo di contrarre per se stesso alcuno impegno, la trarrà seco pur nell' estero. Sarà mai sempre il tutore, e in qualunque regione, che il debba nelle sue faccende rappresentare. La stessa necessità costrigne l' interdetto nel regno e il minore emancipato e il dichiarato prodigo, ciascuno secondo la sua spezial condizione.

La ragione di ciò si truova appunto nell' essere tai difensori dati propriamente e precipuamente alle persone che si voglion proteggere, *personae directo, rebus per consequentias*. Essi concernono lo stato e la capacità personale di quegli individui che non essendo dalla legge del domicilio reputati ancor di sano e perfetto conoscimento, vengon perciò forniti dell'aiuto di alcun difensore e custòde; il quale aventesi poteri più o meno ampi informi quasi e integri il difetto della lor persona. In somma, si tratta di effetti di statuti veramente personali, a'quali non si può torre la efficacia ancor oltra il territorio dello statuente.

Allorchè poi la tutela non la persona rifletta, ma i beni e gl'interessi dei terzi cui non vuolsi rimaner incerti e sospesi, in tal caso diversa è la dottrina. Perchè nissuna forza dispiegherà essa sul territorio straniero. Così il curatore nominato nel regno alla eredità giacente, e quello al ventre pregnante non amministreranno che le sostanze site nel territorio nostro solamente, niuna potestà o diritto potranno esercitare sopra i beni siti altrove. Lo stesso si dica, in caso di fallimento, degli agenti e de' sindaci interini e de' sindaci diffinitivi; la gestion de'quali per certo che non si distenderà su le sostanze del fallito poste fuori del regno. La ragione n'è manifesta. Tutte coteste spezie di persone sono, come abbiam detto, incaricate della cura e dell' amministrazion delle sostanze. La loro istituzione non mira a verun riguardo veramente personale. Ed è indubitato che gli effetti solamente procedenti dagli statuti personali si disten-

dono sul territorio altrui, e non quelli che emanano dai reali. Per questi vale il principio che l'autorità dello statuente non si dilunga fuori i termini del territorio.

Ecco come Paolo Voet dopo di aver ragionato della dazion del tutore ch'è destinato alla persona, viene a ragionare del curatore il quale si dà per soprantendere ai beni. *Quid si curator bonis dandus sit, debitore forte bonis cedente, vel latitante, vel sine haerede decedente; an conveniendus judex domicilii debitoris, an bonorum? Respondeo, etsi non negavero, uti post dicetur, judicem domicilii a creditoribus conveniendum esse; si tamen agatur de curatore bonis dando, existumarem eundem quidem dari posse bonis immobilibus ibidem sitis, non tamen alibi, invito judice loci.* In somma, il Voet afferma che, ove si tratta di destinare un curatore a' beni, il giudice del domicilio del debitore mai non può assegnarlo alle sostanze site fuori il suo territorio. Ne adduce la ragione. *Jussus enim vel praeceptum judicis se non extendit ultra limites ejusdem jurisdictionis (1).* La qual cosa in fatto di disposizioni reali è pur certa ed inconcussa.

Il curatore che si dà al condannato all'ergastolo posciachè, come abbiam veduto, è di un genere speziale, mentre l'ufizio suo si ristrigne a rappre-

(1) *De Statut. eorumq. concurs. Sect. IX. cap. 11. num. 18.*

sentare il condannato in giudizio, alla nomina di lui dee provvedere quel tribunale innanzi a cui si dee comparire. Conseguentemente, dove fosse necessità di adire il magistrato straniero, è ancor nell'estero che si avrebbe a fare la destinazione di questo particolar rappresentante

Ma quelli stessi amministratori dell'altrui sostanza, i quali son dati alla persona principalmente, nè pure possono per tutt' i versi sopra i beni siti nell' estero avere la stessa autorità e gli stessi diritti che si hanno nel regno. Ciò si verifica quando alcun pregiudizio ne riverberasse alla potestà dell'altrui territorio. Perchè, per quel concerne i beni immobiliari collocati in stranio paese, non si potrebbe all'autorità locale impedire di reggere a suo talento la gestione della tutela, circondandola con alcune forme e solennità che meglio le sembrassero espedienti. E quando per avventura derelitta fosse l'amministrazione di cota' beni, potrebbe eziandio eleggere alcun particolare gestore che a quella sovrastasse. Ed in vero, se per quello che importi la cura della persona e la educazione di lei e la capacità a contrattare, debb'essere mai sempre il tutore eletto nel regno che a questo provveda; essendo tali cose ed altre somiglianti relative alla persona onninamente. Dall'altra banda, è irrecusabile il potere delle leggi e de'magistrati locali, quanto è all'amministrazion materiale dei beni, alla maniera come gli alienare, ove ne faccia bisogno, e ad altre cose di simil natura le quali direttamente riguardano la proprietà e il modo di possederla e disporne. Diritti

così fatti sono inseparabili dal territorio ove stanno i beni. In somma, allora solamente può sopra i beni siti nell'estero dilatarsi la gestione dei tutori eletti nel regno quando niun detrimento s'inferisca alla giurisdizione e alla potestà dell'altrui territorio, o fosse per la derelizione che potrebbero patire i beni là collocati, o fosse perchè s'introduca nuovo regime e nuove forme di amministrazione non comportabili da' locali statuti.

Dallo stesso principio dell' incolumità della giurisdizion del territorio altrui proviene ancora, che tutti quegli atti di amministrazione, ne'quali secondo le leggi nostre è necessità intervenga l' opera del magistrato, non potrebbero per se stessi spiegare autorità nell' estero. Farebbe di mestieri che essi venissero dai magistrati locali renduti esecutori. Così, ad esempio, il tutore giusta le leggi del regno non può fra le altre solennità alienare il fondo pupillare senza la omologazione del magistrato. Or questa omologazione data per la vendita di un fondo posto fuori del regno sarebbe inefficace, se dall' autorità straniera, ove giace il fondo, non venisse dichiarata esecutoria. In somma, la sentenza del magistrato in tal caso come atto di volontaria giurisdizione tendente a render perfetta la vendita nell'interesse di colui che non è capace di condurla ad effetto per se stesso, per certo che debb'essere interposta nel regno, ch'è il luogo del domicilio di lui, perciò che quella non fa che supplire al manco dell' altrui capacità. Ma come atto del pubblico potere non può per se stesso spiegar forza al di là del ter-

ritorio del regno, entro cui naturalmente si ristrigne l'autorità dei magistrati. Egli è il vero, il diritto romano teneva come valida l'alienazione ordinata dal pretore de' beni del pupillo siti nelle provincie (1). Ma questo che accadeva ne' termini di un territorio soggetto alla stessa signoria e perciò niuna estensione induceva del potere pubblico di un paese su l'altro, non può applicarsi nel rapporto di due stati fra loro indipendenti.

È bene al proposito riferire un luogo dello stesso Paolo Voet preso dalla sua opera *de statutis eorumque concursu,* il quale molto lume ed autorità aggiugne alle divisate dottrine. *Verum a contractibus* (ecco le sue parole) *proprie sic dictis me conferam ad quasi contractus, et quidem tutelae vel curatelae. Ubi sequentia examinanda. Quid si pupillo dandussit tutor; illene dabit ubi pupillus domicilium habet, an ubi bona pupilli immobilia sita sunt? Respondeo. Quamvis regulariter ab illo Magistratu detur tutor, ubi pupillus domicilium habet, ubi parentes habitarunt, etiam qui dat tutorem, eum primario personae, non rei dedisse censeatur; adeoque is qui simpliciter datus est, ad res omnes etiam in diversis provinciis sitas, datus intelligatur; id quod plerumque jure Romano obtinebat, quo diversarum provinciarum magistratus, uni suberant Imperatori. Ne tamen videatur judex domicilii quid extra territorium*

(1) Vedi la legge 5 p. 12 *D. De rebus eorum qui etc.*

fecisse, non praejudicabit judici loci, ubi nonnulla pupillaria bona sita, quin et tutorem pupillo ratione illorum bonorum, scilicet immobilium, ibidem recte dederit. Unde etiam si de praediis minorum alienandis contentio; si quidem in alia sita sint provincia, tutius egerit tutor qui datus est in loco domicilii, si decretum ab utroque judice curet interponi, et domicilii pupilli, et rei sitae (1). Sicchè dal Voet si traggono tre nozioni. La prima, che il tutore regolarmente debbe esser dato nel luogo del domicilio del pupillo, e non già in quello ove son siti i beni immobili, tra perchè quivi abitano, almanco le soventi volte, i congiunti del pupillo, e perchè il tutore si dà primariamente alla persona, e in secondo luogo alle cose. L'altra, che il giudice del domicilio non dee allargando la sua giurisdizione fuori del territorio pregiudicare a quella del luogo ove sono i fondi pupillari. La terza (la qual'è un corollario e un'applicazione della seconda) che rispetto a' beni immobili siti nel territorio altrui si può un particolare tutore stabilire; e trattandosi della loro alienazione è bene che il tutore eletto nel luogo del domicilio curi la interposizione dell' autorità del magistrato di amendue i luoghi, di quello del domicilio e di quello ove sono i beni.

Ma alla nomina del tutore da destinarsi alla porzione della sostanza pupillare posta nell' estero si

(1) Sect. IX. Cap. 11. n. 17.

procederà nel domicilio del pupillo ov' è stato alla tutela provveduto? Ovvero nel luogo in cui cotai beni son siti? Ed eccoci avvicinati alla soluzione del dubbio che presenta l' articolo 338 delle leggi nostre civili. Al quale, perchè si risponda nel miglior modo che per noi si può, fa di mestieri risalire all' origine e ai principî della materia.

Secondo il diritto romano lo stesso pupillo potea aversi più tutori (1). Ma poichè l' amministrazione sparsa per molte mani sovente partorisce insiem negligenza e confusione, dirittamente opinavano i giureconsulti non fare l' acconcio del pupillo la gestion simultanea di più tutori. Però nel concorso di molti uno era l' amministratore, ma tutti erano solidalmente tenuti. Una sola eccezione pativa la individuità della gestione, ed era allora quando veniva essa partita dal testatore ovvero dal giudice, talchè *alius urbica negotia, alius peregrina administraret*. Ed in questa ipotesi, ciascuno non era obbligato al di là dell' amministrazione della parte a lui commessa (2).

Ma la moltiplicità de' tutori è stata abolita nella nostra legislazione. È essenziale oggidì alla tutela che la sia maneggiata da una sola persona. Un sol caso vuolsi eccettuarne, quello cioè, come abbiam veduto, che il minore fosse stanziato nel regno

(1) Inst. De Satisd. tut.

(2) Vedi L. 51 e 55 *ff. De administrat. et peric. tut. etc.*, e L. 2 *C. De divid. tutel. etc.*

od avesse alcuna parte delle sue facoltà fuora, e viceversa, se aventesi altrove il domicilio possedesse poi dei beni nel territorio nostro. Allora le nostre leggi prescrivono che per ta' beni cotanto dalla presenza e dalla vigilanza tutoria lontani si nomini un protutore il quale ne regola e modera l' amministrazione.

Nell' articolo 338 delle LL. CC. sta così detto:
» Quando il minore domiciliato nel regno possedesse beni fuor del regno, o viceversa, l'amministrazione particolare di questi beni verrà affidata ad un protutore. »

» In tal caso il tutore ed il protutore *saranno indipendenti* e non obbligati uno verso l'altro per la loro rispettiva amministrazione. »

Questo articolo dunque involge due posizioni. La prima, quando il minore abbia il domicilio nel territorio del regno, e però qui stato sia ancor provveduto intorno alla tutela di lui; e frattanto parte delle facoltà pupillari si truovino in strania contrada. La seconda, allorchè fuori del regno sia il domicilio del minore, fuora per conseguente stato determinato circa la tutela, ma alcuna sostanza possegga egli nel circuito del regno. In amendue i casi, una parte del patrimonio pupillare è commessa alle cure di un protutore, che vale un secondo tutore; ma rispetto a certi beni solamente, e senza veruna potestà su la persona del pupillo. La gestione del tutore e del protutore sono essenzialmente distinte e separate. Ciascuno è obbligato per la parte dei

beni solamente cui ha amministrato, senza che veruna fra loro si frammetta relazione di dipendenza ovvero di reciproca risponsabilità.

Ma dove debb'essere nominato il protutore? Su di ciò niuna controversia nel diritto romano. Imperciocchè, essendo allora, come non guari abbiam detto, i magistrati delle diverse e ancor remote provincie sotto una stessa signoria, il lor potere scaturiva dal fonte di una sola sovranità. Perciò nei casi in cui la tutela partita era dal giudice, o dal testatore concedendosi l'amministrazione de' beni di una provincia a un tutore, e quelli di un'altra provincia ad un altro, ovvero quando un sol tutore tutta amministrava la roba pupillare sparsa in diverse provincie, niuna efficacia di potestà straniera aveva luogo sul territorio altrui. Ma non così oggidì nella moltiplicità dei varî stati e gli uni dagli altri del tutto indipendenti, quando nominatosi il tutore nel regno debbasi proceder poi alla elezion del protutore per i beni siti in peregrine contrade; e viceversa quando eletto il tutore nell' estero si debba provvedere all' amministrazione delle sostanze poste nel regno. Della qual cosa niuna menzione si truova nelle leggi nostrali; nè punto nè poco indicandosi il luogo dove debba seguitare la nomina del protutore. E veramente la questione tocca sostanzialmente le relazioni fra gente e gente, e però non con i principî del diritto privato ma con quelli del diritto pubblico delle genti vuolsi diffinire. Da una banda, la sovranità del regno potrebbe dirittamente

avocare a se la facoltà di cotal nomina su l'appoggio che si tratti di una cosa che forma il supplemento e l'appendice della tutela, alla quale per un tacito concordato delle genti non è chiamato a provvedere se non se il magistrato del luogo ov'è il domicilio del minore. Dall' altra, la sovranità del paese ove sono le sostanze le quali si debbono ammininistrare dal protutore, potrebbe sostenere il diritto dell' indivisibilità della giurisdizion territoriale, e perciò non permettere che i beni siti nel territorio suo vengano retti da persona altrove prescelta.

Laonde inutilmente le leggi nostre avrebbero prescritto che il protutore si avesse dovuto eleggere *nel regno*, perciò che quando quello fosse *dato alla parte* del patrimonio pupillare sita nell'estero, le autorità locali bene avrebbero potuto ributtare la nomina qui fatta. Quinci è che a solvere il problema fa uopo riguardare alla natural qualità di cotesta spezie di tutela, per vedere se essa le sostanze veramente concerna, tanto che nissun riguardo involga di personale interesse, ovvero se riflettendo la persona a' beni si riferisca come per conseguente della stessa utilità personale.

Paolo Voet, l' abbiam veduto, stabilisce il principio che alla tutela come quella che riflette principalmente la persona si debba provvedere nel luogo del domicilio del pupillo, e non in quello ove son poste le sostanze. In quest'ultimo, secondo lui, si può eziandio destinare uno spezial tutore; e la elezione sembra che l'attribuisca pure al giudice del domici-

lio. Imperciocchè non altrimenti si potrebbe intendere il consiglio che ne dà al tutore eletto nel luogo del domicilio, cioè che trattandosi de' fondi pupillari siti in altra provincia sarebbe ben sicura cosa per lui se procurasse la interposizione dell'autorità dell'uno e dell' altro giudice, di quello del domicilio e della cosa sita.

Or il protutore, come non guari abbiam ravvisato, non è, al pari del curatore all'eredità giacente ovvero al ventre pregnante, destinato alle sostanze assolutamente, senza veruna relazione al bene e all'interesse di certa persona. Lo scopo di questa destinazione è palese stare tutto nel tutelare le faccende e l'economia di una parte del patrimonio pupillare. È il vantaggio del pupillo cui già il protutore unicamente debbe conducendo innanzi la gestione soprantendere; supplendo così quanto è a' beni l' ufizio del tutore il quale non potrebbe solo a cotanto ampia e diffusa amministrazione bastare. In somma, il reggimento delle sostanze al caso non è dato a particolar persona affin che quelle non stieno derelitte a danno dei terzi e della giurisdizion locale, che non potrebbe sopportare questo abbandono delle cose site nel suo territorio; ma massime per l'interesse della persona del pupillo. Or come spiegar cura su la nomina a farsi del protutore in altro luogo che in quello del domicilio del minore? In quello ove son siti i beni è ben raro che si truovino congiunti e amici di lui che possano su di ciò pigliare le necessarie provvisioni? Il principio della non derelizione

de' beni, l' abbiam detto, allora potrebbesi invocare, quando niuna provvidenza si fosse intorno ad essi pigliata; non si fosse cioè nominato il protutore nel luogo ove alla tutela si è provveduto. In questa ipotesi, è manifesto, non dovrebbe dalla tracotanza dei magistrati altrui trar pregiudicio il territorio ove si trovano i beni. Sottentrerebbe allo interesse della persona del pupillo che si è negletto, quello del non abbandonamento e della non dilapidazione delle sostanze. I magistrati del luogo in cui sono siti i beni, provvedendo all'abbandonato patrimonio bene allora si avrebbero la facoltà di nominare alcuno che ne assumesse l'amministrazione.

Per la qual cosa, giova concludere così. Nel caso che il minore, il quale ha il domicilio nel regno possegga parte delle sue sostanze in stranio paese, il protutore a darsi a cotai beni dovrebbe nominarsi presso noi, perchè esso forma il complemento della tutela. Ma ove si ponga in non cale tale provvisione, si aspetta ai magistrati del luogo ove sono i beni pigliarvi ingerenza. Per lo contrario essendo il pupillo stanziato nell' estero e alcuna parte de' suoi beni collocati nel regno, si aspetterebbe all'autorità straniera di stabilire su la gestione di questi beni. Allora solamente a' magistrati nostrali sarebbe permesso brigarsene quando niun provvedimento si fosse adottato nell' estero.

E questi principî pare aver ritenuti le leggi nostre civili, allorchè han previsto il doppio caso del minore stanziato nel regno e aventesi beni fuora, e

del minore che ha il domicilio fuora del regno, e possiede dei beni entro. Conciossiachè, non fia altramente possibile intendere come si avesse voluto preservare la facoltà della nomina del protutore e nell'un caso e nell'altro. Si sarebbe insiem considerato questo protutore e come dato alla persona quando i beni fossero fuori del territorio e il domicilio di lei entro; e come destinato alle sostanze quando l'inverso caso si fosse avverato. Per l'opposito, bene si comprende come si abbia inteso serbare alla giurisdizion del regno la nomina del protutore quando il domicilio del minore è nel territorio nostro; e lasciarla poi ai magistrati stranieri quando fuora avesse quegli il domicilio, sol che i beni siti nel regno non ne restassero abbandonati per manco di tutoria vigilanza. La qual cosa bene si combina con l'uguaglianza dei diritti e dei doveri dell'uno e dell'altro stato (1).

(1). L'articolo 338 delle leggi civili corrisponde al 417 del codice francese. L'unica differenza sta in ciò, che in questo si parla di minori e di beni domiciliati e siti nelle colonie, in quelle la materia è trattata nella relazione del territorio estero. Nella discussione di sì fatta materia in Francia è notabile che il primo progetto dell'articolo era che il tutore avesse potuto richiedere i parenti e gli amici del minore dimoranti nel luogo ove son situati i beni perchè avessero essi nominato il protutore. Ma Tronchet propose di far sempre nominare il protutore dai membri di famiglia residenti nel luogo dell'aperta successione potendo accadere che il minore non si abbia congiunti altrove. Il console Cambacerès soggiunse che il protutore si dovesse nominare nel luogo del domicilio del minore; che se poi allegasse alcuna scusa e

Assolute le risposte ai tre primi quesiti passiamo al quarto, a vedere cioè se la gestione seguitata nel regno produca quanto è a' beni dell' amministrazione siti nell'estero la obbligazione di garentire gl'interessi della persona alla sua cura commessa; e se nei casi in cui si dà luogo secondo le leggi del regno alla ipoteca legale contra i tutori sopra i beni loro siti nel territorio nostro possa quella distendersi eziandio a' beni che sono nelle contrade straniere.

E per cominciare a discutere la prima quistione, affermiamo essere la sostanza ovunque posta gravata dell' obbligo di garentire la tenuta amministrazione. Chi contrae alcun impegno senza speziale convenzione in contrario s'intende che il voglia assicurare sopra tutto il suo patrimonio, ancora che in più e lontane contrade scompartito. E in quanto alla ipoteca legale, muovendo dal principio stabilito di sopra, che essa non scaturisce dall'atto dell'elezione del tutore, sì bene dalla legge direttamente ad occasione dell'esercizio della tutela (1), diciamo dovere essere effettiva ancor altramenti, sol che la legge del luogo l'ammetta ove i beni sono sopra cui si vuole esercitare. In somma il pupillo, la cui tutela è stata maneggiata nel territorio del regno avrebbe il diritto di così ragionare innanzi al magistrato cui, nel concorso di più cr-

questa fosse ammessa, alla sostituzione di lui si avrebbe potuto provvedere nel luogo ove esistono i beni. E l' articolo venne adottato con questa emenda, avvegnachè nulla dice intorno al luogo della nomina del protutore. Vedi *Confèr. du code*

(1) Vedi il capitolo VI del 1. libro.

ditori a sorte chiedesse a suo pro l' ipoteca legale sopra i beni del tutore. Il mio tutore è stato legittimamente nominato nel mio domicilio. Quivi gli è stata appiccata tal qualità, la quale il dee accompagnare in qualunque paese, perciò che deriva da un atto seguitato con tutte le solennità volute nel luogo ov'esso è stato fatto, *locus regit actum*. Le leggi che voi dovete applicare suppongono all' ipoteca i beni de' tutori. Sì fatta disposizione è reale onninamente, si riferisce a tutt' i beni siti nel territorio soggetto. Solo chiede la qualità di tutore nella persona del proprietario, e non si briga in qual luogo la si acquistasse, purchè fosse legittimamente e regolarmente.

Ma ciascun gestore dell' altrui faccende strigne naturalmente l' obbligo di render la ragione della maniera com'ei ha amministrato. Il rendimento del conto è come l' appendice necessaria della fornita gestione. Or dove e innanzi a qua' magistrati si manderà ciò ad effetto? Nel luogo ove l' amministrazione è stata esercitata? Ov'essa è stata commessa? Ovvero nel luogo del domicilio dell' amministratore? Eccoci finalmente giunti all' ultimo de' quesiti di sopra stabiliti.

Se vogliam stare alle prescrizioni delle leggi nostre, secondo la qualità degli amministratori la ragione si renderebbe quando presso un giudice e quando presso un altro. Nell'articolo 610 delle leggi della procedura nei giudizî civili sta detto così: « Le » persone tenute a render conto sopra oggetti di

» amministrazioni loro affidate per via giuridica, sa-
» ranno citate davanti gli stessi giudici che le avran-
» no prescelte; i tutori davanti al giudice del luogo
» in cui la tutela sarà stata esercitata; e tutti gli
» altri amministratori davanti i giudici del loro domi-
» cilio. ». Questo articolo discerne dunque tre spezie di amministratori. Quelli che sono destinati per via giuridica, i tutori, e gli altri amministratori in generale. I primi son tenuti a render la ragione alla presenza degli stessi magistrati che gli han prescelti. I secondi innanzi ai magistrati del luogo ove la tutela è stata maneggiata. E rispetto ai terzi, sottentra la competenza ordinaria cioè quella dei giudici del loro domicilio, qual che si fosse la regione ov' è stata condotta innanzi l' amministrazione.

Il diritto romano voleva che il tutore ed il curatore il gestore degli affari altrui e i pubblici banchieri fosser tenuti a difendersi nel luogo ove l' amministrazione era seguitata, ancora che non avesser quivi il loro domicilio. *Si quis tutelam* sta scritto nella legge 19 p. 1. *ff. de judiciis, vel curam, vel negotia, vel argentariam vel quid aliud, unde obligatio oritur, certo loci administravit, et si ibi domicilium non habuit, ibi se debebit defendere: et si non defendit, neque ibi domicilium habeat, bona possideri patietur*. E nella legge 4 p. 5. *de edendo* si dice che il banchiere là è costretto a far palese la sua ragione dove l'esercitò. E ciò quantunque in una provincia avesse amministrato e in un' altra fossero gli istrumenti della sua gestione;

essendo per questo soltanto in colpa, perchè in altro luogo gli avesse traslocati. E ove in luogo pur diverso era egli convenuto alla esibizion del conto, non era a ciò tenuto se non si fosse dall'attore stato contento ad una sola descrizione dei libri originali, da eseguirsi a spese di lui· *Sed ibi quis* (ecco le parole della citata legge) *compellitur edere ubi argentariam exercuit; et hoc est constitutum. Quod si instrumentum argentariae in alia provincia habeat, in alia administraverit, ibi puto cogendum edere, ubi argentariam exercuit: hoc enim primum deliquit quod alio instrumentum transtulit. Quod si in alio loco argentariam exercet, alibi autem ad editionem compelletur: minime hoc facere cogitur, nisi descriptum velis, ubi de ea re agitur, eum tibi dare, tuis videlicet sumptibus.* E nel titolo del Codice *ubi de ratiociniis tam publicis quam privatis agi oporteat* si conferma cotal teorica rispetto agli amministratori sì della cosa privata sì della cosa pubblica. Nella legge 1 del citato titolo che parla della gestione delle faccende de' privati, sta detto in termini chiari e positivi. *Eum qui aliena negotia sive ex tutela, sive ex quocunque alio titulo administravit, ubi haec gessit rationem oportet reddere.* E nella legge 2 si dice che il militare *ob negotium quod militiae causa est ei exortum,* ancora che fosse poi stato restituito alla vita da' pagani, e però sortito avesse un foro diverso, nullamenò è obbligato a rendere la sua ragione nel giudizio militare, *in militari opor-*

fesa e guarentigia degli interessi altrui. Brunnemanno al comento della legge 19 *ff. de judiciis*, facendosi appunto sì fatta difficoltà la spiana così. *Sed recte explicandum, quis sit locus administrationis? v. g. administravit tutelam, sed nomina pupilli exegit in Pomerania, locus non erit Pomerania, sed locus domicilii. Nam ubi gestor habitavit, et curam alienis rebus impendit; ibi gessisse creditur, et ibi cura negotiorum alterius habita est. Multum enim inter hanc curam et inter ejus executionem interest (1).*

Ma dappoi che talvolta può accadere che non sia così facile rinvenire l' amministratore nel luogo ove ha egli esercitata la gestione, e quivi convenirlo in giudizio; è pero che l' attore potrebbe ancora adire i magistrati proprî del domicilio di lui. Ma sì fatta facoltà non dee nuocere all'amministratore. Questi può avere il diritto che la traslazion dei libri che contengono i conti si faccia a spese dell'attore, il quale lo ha citato innanzi a giudici diversi da quelli nel cui territorio essi si trovano.

Per la qual cosa, quantunque venisse per avventura nominata nel regno la persona la quale debbe soprantendere alla cura e all' amministrazione delle altrui faccende, o fosse perchè ne si appartenesse la giurisdizione ai tribunali nostri, o fosse per delegazione dell' autorità straniere; nientedimeno la ragione si debbe rendere in quel luogo ove l' ammi-

(1) *Comment. in Pandect.*

nistratore ha condotta innanzi la gestione, ov'è stata la sede degli affari. E viceversa, se in estera contrada siasi proceduto alla elezion dell' amministratore, e frattanto la gestione si eserciti nel territorio del regno, è appo i tribunali nostri che si debbono esibire i conti.

CAPITOLO XXII.

Delle qualità personali infisse dalle leggi del regno mutato il domicilio delle persone.

Stabilendo la dottrina, che lo stato e la capacità delle persone si deve governare dalle leggi vigenti nel luogo del domicilio, dicemmo che la era fondata sopra principî di necessità e di bene comune a tutte le genti, essendo pur durissima cosa andare esposto a cangiar tante fiate la personal condizione, quante le regioni sono in cui nel processo del tempo ci rechiamo a soggiornare. Or se in vece d'immutar semplicemente la nostra residenza, ossia quel temporaneo soggiorno che noi per avventura stabiliamo in alcun luogo a causa de' nostri traffichi, e delle nostre relazioni; traportando altrove la somma delle cose abbandoniamo il prisco domicilio ed altro ce ne scegliamo. Dimandasi: Seguiteranno le leggi personali del primo domicilio a governare lo stato della persona, ovvero saranno le leggi del secondo cui si aspetti tal reggimento? Per le cose dette di sopra affermiamo non essere a dubitare che debb'esso

sere la legge del novello domicilio la quale sottentri a questo uffizio. *Illud superfluum* (così Ërzio) *videtur monere, quia per se planum est, legem poni personae ab eo, qui jus habet in personam. Hinc status et qualitas personae regitur a legibus loci, cui ipsa sese per domicilium subjecit. Atque inde etiam* (ecco il corollario che ne trae), *fit ut qui major hic, alibi, mutato scilicet domicilio, incipiat fieri minor (1).*

Trasferendo di un luogo all' altro la somma delle nostre cose sensibilmente certifichiamo della volontà nostra deliberata di patire mutazion di *stato*. Passa grave differenza dal caso che si cangi solamente la temporanea dimora a quello che il domicilio si cambi. Il primo è bene ovvio, anzi sott' occhio il veggiamo frequentissimamente. Non per altra via si potrebbero serbare relazioni di utile commercio tra gli uomini, nè dei felici trovati altrui giovare la umanità se non col frequente e mutuo contatto delle genti. Or pur troppo si noterebbe la scarsità di coloro i quali a perigliosi cammini e ad insicure speculazioni si accomandassero, se allo stato e alla condizione della loro persona potesse dal semplice soggiornar che facessero ne' paesi altrui derivare alcun turbamento. Questa è la ragione, l' abbiam detto dianzi, per cui le qualità personali restan mai sempre soggette alla legislazion del luogo ove si tiene il

(1) *De Coll. leg.* — Veggasi ancora Lauterbach. *De domicilio.*

domicilio. Il secondo caso avviene ben di rado. Son pochi gli uomini i quali s' inducono a lasciare la patria e traslocare altrove la somma delle loro cose, facendo sperienza di nuova ventura e di nuovo cielo. Natura ci tiene come ligati al suolo ove la prima volta ci aprimmo gli occhi alla luce e pur potentissime cagioni ci vogliono per sbandirne dal fondo del nostro cuore l' amor del natìo luogo.

Ma comechè non così facile fosse un tale avvenimento dello abbandono del domicilio, nullameno non si potrebbe non rispettare la volontà libera e riflettuta degli uomini di recarsi a vivere a perpetuità in peregrine contrade. Basta che la patria non venga derelitta quando dee ricever conforto alle sue bisogne, la ragione pubblica delle genti ben consente la volontaria emigrazione dei cittadini. E posciachè chi lascia la patria per certo che non intende star di vantaggio sotto la mano delle sue leggi, le quali per niun verso è tenuto più di osservare; è però che immutando il domicilio si debba ancora cangiare di stato. E l' immutabilità della personal condizione allora quando si trasloca solamente il temporaneo soggiorno, ch' è un benefizio introdotto per lo buono andamento degli atti della vita civile, degenererebbe nella più austera severità quando si abbandonasse l' attuale domicilio. Le cui leggi non più ci riguardano, bensì quelle ci riflettono del nuovo domicilio dove abbiam potuto addivenir già cittadini.

A costituire il nuovo domicilio molte e potenti possono essere le cagioni, fra le quali di certo l' ul-

tima non è quella veramente laudabile di rinvenire altrove maggior garentia nelle contrattazioni e nell'amministrazione del suo avere, di riscontrare una miglior condizione e più protetta e tutelata. Di questa cagione parla Giovanni Voet in questi termini. *Ne dicam fieri posse, ut vel eum in finem migrationem instituat, qui in prioris domicilii loco jam majorennis ex lege, aut venia aetatis habebatur, ut in negotiis contrahendis curatoribus auxilio muniatur, et captus ac circumscriptus auxilii aetatis implorandi licentiam habeat, dum se adhuc rebus suis prudenter tractandis imparem deprehendit; quippe longe honestius ac minore cum existimationis detrimento hanc subiturus sui status mutationem ex generali domicilii novi jure, quam si adversus impetratam aetatis veniam iterum Principi supplicaret, et allegata propria si non turpitudine, at saltem simplicitate atque negotiorum imperitia, impetraret beneficii, velut indigno aut inhabili concessi, abolitionem* (1).

Sicchè il cangiamento di domicilio induce l'acquisto di nuove qualità personali, e la perdita di quelle prodotte dall' antico domicilio che non fossero riconosciute dalle leggi del nuovo.

Ma ci piace sì fatta dottrina fermare sopra l'autorità del Burgundo. *An uxor*, dic' ei, *in potestate sit mariti necne, qua aetate minor contrahere possit nec-ne, et hujusmodi, respicere oportet ad*

(1) Lib. IV. Tit. De minorib. 10. ad Pandect.

legem cujusque domicilii; haec enim imponit qualitatem personae, atque adeo naturam ejus afficit, ut quocumque terrarum translatura incapacitatem domi adeptam, non aliter quam cicatricem in corpore foras circumferat. Consequenter dicemus, si mutaverit domicilium, novi domicilii conditionem induere (1).

Ed in vero sarebbe bene assurda cosa avvisare nel tempo stesso fra i cittadini di uno stesso paese disparità di condizione. Que' che sono naturali del luogo per avventura sottostare alla mano altrui, o non avere alcuna parte di marital potestà, quando altri che da poco han principiato ad essere per alcun verso partecipi dei diritti della cittadinanza essere *sui juris*, e godersi della potestà su la moglie. Se non ogni generazion di leggi ha debito di rispettare chi a tempo soggiorna in alcun paese, all'osservanza di tutte quante le leggi di certo ch'è tenuto colui che vi trasloca la sede del suo principale stabilimento. Chi ha il domicilio in un certo luogo vi occupa un grado intermedio tra lo straniero semplicemente residente, e il nazionale; viene per molti versi equiparato al cittadino, massime per quel concerne lo stato e la condizion della persona. *Certum est ei potestati supple territorii* (così il Coccei) *subesse omnes qui fixam in territorio sedem atque domicilium constituerunt: illi enim vere ejus subditi acci-ves sunt, in quos magistratui perpetuum territorii,*

(1) *Ad Consuetud. Flandr.*

cujus incolae et quasi pars sunt, jus est. Nulla rileva che per lo innanzi abbia ei vivuto sotto una legge men rigida. Non sì tosto ha abbandonato il territorio ove tal legge imperava, che ha perduto il diritto d' invocarne l' autorità. La è divenuta per lui una legge straniera che non ha più potere, e non più il riguarda. Il riflette in vece la legge del nuovo domicilio, verso cui non si potrebbe tollerare una indipendenza la quale offendendo la maestà di lei e le costumanze del luogo appresterebbe agli altri soggetti un tristo e perenne esempio di scandalo. *Perquam enim absurdum durumque fuerit, reliquos ejusdem loci cives in rebus suis administrandis minores haberi, hunc recens advenam contra legem territorii ac sine venia novi Principis, cui se per domicilii translationem submisisse censendus est, omnia, ringentibus caeteris, suo agere arbitratu (1).*

Laonde, lo stato e la condizion personale degli uomini si cangia mutando il domicilio. Ma acciò che bene si fissi in che propriamente consista la natura di così fatto cangiamento di stato e gli effetti che ne risultano, giova rimontare un pò più alto; e questo nel capitolo che qui prossimamente segue.

(1) Voet Comment. ad Pandect. Ibidem.

CAPITOLO XXIII.

Degli effetti i quali derivano dal mutamento di stato cagionato dalle leggi del nuovo domicilio — A chi è data la facoltà di costituire un nuovo domicilio.

Si è detto di sopra che lo stato delle persone si risolve in alcune qualità civili o naturali, che le rendono capaci di certi diritti e di certe obbligazioni. Or non tutte si fatte qualità si cambiano col domicilio. Le qualità naturali non vàn soggette a cangiamento, sono indivisibili ed immutabili. Non si potrebbe essere in un paese padre di famiglia e in un altro figliuolo di famiglia, in un luogo figliuolo legittimo o legittimato e in un altro luogo figliuol naturale, qui consorte e là non consorte. Sì fatte qualità che vengono dalla natura sono immutabili in tutt' i luoghi e in tutt' i tempi. Perchè è manifesto che la qualità di conjuge non può da altra legge dipendere che da quella del luogo ove fu contratto il matrimonio. Se giusta le leggi di cotal luogo è valido il matrimonio, non altramente si dovrà considerare altrove, qual che si fosse la contrada ove i conjugi traslochino il loro domicilio. E per lo contrario s'è nullo, tal vizio sarà permanente da per ogni dove. Perchè ancora, se gli statuti del nuovo domicilio chiedessero per avventura maggiori ripruove della celebrazione del matrimonio che non fanno quelli del vecchio domicilio, senza alcun dub-

bio non si potrebbe a'conjugi impedire di dimostrarne l'esistenza con quella maniera di pruova ammessa dalle leggi del luogo sotto i cui auspizî fu esso contratto. Sarebbe poi vero che stando ogni altra convenzione bene certificata secondo la forma del luogo ove fu conchiusa, il matrimonio, il primo e più importante di tutt' i contratti sortisse legge diversa! Talmentechè le stesse persone in un paese si stimino come consorti, e in un altro paese come viventi in concubinato per manco di pruove del loro conjugio.

Similmente non altra suggezion di leggi può sostenere lo stato di paternità e di figliazione. Colui ch' è stato in un luogo dichiarato figliuolo *legittimo* o naturale di un tale uomo o di una tale donna per certo che non perde sì fatta qualità in un altro luogo. *Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt* (1). Nè diversamente vuolsi considerare intorno all' adozione, che fissa la qualità della paternità e della figliazione adottiva. L'adozione imita la natura; la è stata inventata affin di apprestare alcun sollievo a coloro cui la natura non ha largito allegria di prole, *in solatium eorum qui liberos non habent*. Ond'è che essa non si potrebbe di un luogo all'altro annientare senza distruggere l'imitazione stessa della natura. *Adoptio enim naturam imitatur* (2). Or la natura imitata una volta non più può andar soggetta a variazion di leggi. Oltrechè l' adozione costituendo

(1) *L. 8 ff. De Reg. Iur.*
(2) *Instit. Justin. Tit. De Adopt.*

una spezie di contratto, mediante cui si presceglie per figliuolo quegli che per natura non è tale, avvenuta ch'è una volta legittimamente dev'essere irrevocabile come ogni altro contratto.

Nè diversa è la dottrina intorno alla legittimazione, o fosse che si tratti di quella la quale si opera per *subsequens matrimonium*, ovvero di quella che si fa per *rescriptum Principis.* La qualità di figliuol legittimato acquistata regolarmente nel luogo del domicilio non si può togliere dalle leggi di un altro luogo. Tersa una volta la macchia del natale, si presume che la non abbia mai esistita innanzi agli occhi della società. Sarebbe troppo dura cosa se estinta in un paese potesse poi quella rivivere in un altro paese.

L'adozione e la legittimazione sono, è vero, stabilimenti della società civile, ma amendue fatti per aiutare la natura, l'uno per provvedere al difetto della prole naturale, l'altro per riparare il torto dell'innocente frutto dell' altrui delitto.

In somma, sì fatte qualità e altrettali che derivano dalla natura sono indelebili da per ogni dove. Le leggi civili non hanno altro potere se non se quello di governare gli effetti i quali ne debbono scaturire da esse. I quali effetti possono essere più o meno estesi, vestire una forma ancor diversa a seconda delle bisogne particolari di ciascuna società. Così dal matrimonio deriva naturalmente la potestà del marito sopra la moglie. Dalla paternità nasce l'autorità sopra il figliuolo. Ma è certo che questi effetti di due qualità naturali, quali son quelle

di marito e di padre, non sono gli stessi in tutt'i luoghi e in tutte l'età. Ora conviene che sieno più ampi, ed ora meno. In una contrada vuolsi che sieno temperati e quasi insensibili, in un'altra contrada fa di mestieri che sieno più forti e sentiti.

Le qualità civili, poichè sono l'opera delle leggi positive adattate alle singolari bisogne delle popolazioni, non sono per natura immutabili, e vanno di un luogo all'altro soggette a cangiamento, così come di un'epoca all'altra. Così la fissazione dell'età minore e della maggiore, e la interdizione de' furiosi de' dementi e degl' imbecilli, e la incapacità *parziale* del prodigo inducono delle qualità *meramente civili*. La natura potrà bene comandare la *protezione* dovuta a coloro, i quali o per l'età poco adulta o pel disordine delle facoltà della mente ovvero per la scorretta maniera di condurre gli affari han bisogno di chi stia a guardia de' loro interessi. Ma l'età in cui si addiviene maggiore, i requisiti necessarî per dichiarare la interdizione indarno si cercherebbero nella natura. Son tali cose le quali non possono se non se dipendere dalle leggi civili, che a tenore delle proprie bisogne stabiliscono e temperano le loro provvisioni.

La emancipazione è eziandio un trovato della società civile. In un paese è bene che il figliuolo possa venire emancipato dalla potestà paterna o tutoria, in un altro paese giova meglio che non stia un tal modo per cui agognare e ottenere la prerogativa di libero moderatore di se stesso e delle sue cose.

Similmente la separazione personale de' conjugi in un luogo è bene che si possa ottenere, in uno altro arrecherebbe gravi sconcerti. Essa è rimessa al prudente arbitrio de' legislatori.—E la maniera come regolare la collazione e l' esercizio de' diritti civili ancor dipende dalle circostanze particolari di ciascuna nazione.

La volontà de' privati non potrebbe all' uopo menomamente influire in contrario. Perchè, così come le leggi dello stesso luogo nella progression del tempo per civili necessità sopravvegnenti distruggono le qualità di già acquistate, al pari e per più forte ragione non si può togliere tal facoltà agli imperanti di diverse contrade. I legislatori in ta' casi non si arrestano ad indagare la espressa ovver presunta intenzione dei privati. Stanno contenti ad alcune considerazioni di bene universale a cui sagrificano ogni riguardo particolare. Il padre potrebbe pure desiderare per quanto volesse la emancipazione del figliuolo, che il suo desiderio si rimarrebbe vôto di effetto quando la legge dell' attuale suo domicilio v' intramettesse un ostacolo di ordine pubblico. Indarno si pattovirebbe fra i conjugi al tempo del contratto matrimonio la rinunzia alla potestà la quale concederebbero al marito gli statuti dell' attuale o del futuro lor domicilio. « La ragione si è (ecco come la considera il presidente di Montesquieu in un caso alquanto analogo al nostro, parlando cioè delle leggi che si oppongono a' naturali sentimenti degli uomini, com' era la legge Voconia) perchè i legislatori stabiliscono più sopra la società,

che sopra il cittadino; più sopra il cittadino che sopra l' uomo. Sagrificava la legge e il cittadino e l' uomo, e solo pensava alla repubblica » (1).

Laonde, le qualità naturali sono indestruttibili da per ogni dove, e le leggi de' varî tempi e de' varî luoghi non possono altro che regolare gli effetti che ne risultano. Le qualità civili poi sono mutabili e dipendenti dalle bisogne della vita civile. Di che ne viene che traslocando dal regno altrove il domicilio, le qualità naturali non si perdono, i soli effetti ne possono essere cangiati; ma le qualità civili sono soggette a mutamento. Ma il nuovo domicilio arreca sempre, e in ogni caso sì fatta innovazione *nello stato e nella condizion personale degli uomini*? E per ragionare più da vicino del suggetto nostro, le persone aventisi il domicilio nel regno traportandolo altrove perdono in tutt' i casi le qualità personali che loro erano state impresse dalle leggi nostre?

Il cangiamento del domicilio può avvenire o per la volontà stessa di colui che si espone alla perdita delle qualità sue personali, o per la volontà di colui sotto la cui potestà quegli si truova. E in questa ultima ipotesi il cangiamento di domicilio può essere frodolento o non frodolento. Il mutamento del domicilio per la volontà stessa di colui che si espone a cangiar di stato, bene si concepisce quali effetti produca. Chi è libero moderatore della sua persona e de' suoi beni può liberamente fissare il domicilio

(1) Spirito delle leggi lib. XXVII.

dove gli aggrada. Perchè se dal territorio del regno dove era maggiore di età, dove si aveva la potestà su la moglie, dove non era più se non per poche cose soggetto al potere paterno, traporti il domicilio in una tal contrada in cui per avventura si fosse nello stato della minorità e della suggezione al padre insino ad un'epoca più lunga della vita, e l'autorità maritale fosse così scarsa e infievolita che appena ne stesse quanta è necessaria a sostentare la conjugal società; è fuori dubbio che l'effetto naturale di sì fatto cangiamento sarebbe quello di addiventare da maggiore minore, da esente sottomesso alla patria potestà da godente la pienezza della potestà maritale ridursi ad averne una più picciola ed angusta. La ragione è bella e chiara, è quella stessa che ne dà Giovanni Voct. *Et sane, est, quod sibi uterque imputet ac de se queratur, quod minorennium numero se rursus adscriptum videat, si id sibi grave putet; cum potuerit, retento domicilio pristino, in pristina quoquo manere conditione, ex loci lege, vel Principali beneficio semel quaesita* (1).

Quelli poi i quali non sono *sui juris* non possono a lor senno mutare il domicilio. Questa facoltà è data a coloro che hanno autorità sopr' essi. E qui vuolsi distinguere cinque spezie di persone soggette le quali non possono cambiare per propria volontà il domicilio, cioè il figliuolo di famiglia, la donna maritata, il minore non emancipato, il maggiore inter-

(1) *Comment. ad Pandect. tit. de minorib. XXV. annis. n. 10*

detto, e il minore emancipato. Il figliuolo di famiglia quando non sia emancipato o espressamente o tacitamente col matrimonio, quando non viva con casa ed economia separata dal padre, non ha altro domicilio che quello di costui. E la figliuola di famiglia non cessa di avere il domicilio del padre se non quando va a marito (1)—La moglie non può aversi altro domicilio se non se quello del marito (2). Tanto importa la condizione del matrimonio, consistendo esso nel consorzio di tutta la vita e nella scambievolezza de' contenti e de' dispiaceri. Perchè se il marito cangia il domicilio, la moglie *il cangia* del pari, essendo il domicilio di costei *dipendente* essenzialmente da quello di lui—Il minore non emancipato e il maggiore interdetto hanno il lor domicilio in casa del tutore (3)—Il minore emancipato ha il domicilio proprio—Ed è qui bene notare che dove la donna maritata non può per legge avere altro domicilio se non se quello del marito, il figliuolo poi di famiglia anche prima dell'età maggiore può essere dal padre abilitato a costituire un nuovo domicilio diverso dal suo, e al maggiore interdetto, e al minore non emancipato si può permettere la somigliante cosa, e così ancora ed a più forte ragione al minore emancipato.

E poichè la costituzione di un nuovo domicilio è

(1) Art. 288 e 290 leggi civili.
(2) Art. 113 e 203 leg. civili.
(3) Art. 113.

un atto per se stesso importantissimo da cui molto detrimento potrebbe scaturire agl' interessi de' minori, così la non si potrebbe operare senza che intervenga il consenso del tutore e del curatore, e l' autorizzazione del Consiglio di famiglia, e ancora l' omologazione del tribunale. È evidente il periglio cui essi si espongono stabilendo un nuovo domicilio. Possono per avventura non più riscontrare quella garentia e tutela de' loro interessi che si hanno fra noi. Fia possibile che fossero ammessi ad alienare e a transigere intorno alle loro sostanze senza l' intervenzione di alcuna forma tutelare. A dir brieve, possono avvenirsi in tale condizione di leggi che gli rendesse pienamente capaci di disporre del loro, e questo in un' età ed in uno stato fisico o morale che non comportassero sì fatta pienezza di capacità. Perchè a volere operare l' abbandonamento del loro domicilio non basterebbe la sola adesione del tutore o del curatore, farebbe di mestieri intervenisse la serie tutta quanta delle solennità chieste dalla legge per gli atti più importanti della tutela e della cura. Quandochè le leggi non stan contente che l' alienazione e la transazione, ed altri contratti di simil natura seguitassero nel loro interesse mediante il solo ministero del tutore e l' assistenza del curatore, potrebbono poi sopportare ch' e' abbandonassero il pristino domicilio senza convocarsi il Consiglio di famiglia, ed interporsi la provvisione del tribunale, inteso il regio procuratore massime incaricato della loro difensione? A buon conto il mutamento del domicilio

de'minori non emancipati, come ancora de'maggiori interdetti e de' minori emancipati è sopra tutti l'atto più rilevante, il quale più da vicino concerne il loro interesse, perciò che niun altro ha somigliante potere di cangiare ad un' ora lo stato della loro persona e lo stato della sostanza.

Il Voet tratta appunto il caso del minore il quale intende abbandonare il pristino domicilio, e quantunque afferma non poter egli condurre ad effetto la sua volontà se non *auctore tutore*, pure non lascia in ciò pieno arbitrio al tutore. *Neque enim* dic' ei, *ita promiscue illa domicilii transferendi potestas tutori videtur indulgenda, ne alioquin esset in potestate tutorum et tutelas finire, et adolescentes judicii necdum satis firmati captionibus objicere sine restitutionis spe* (1). Ora sotto l' imperio delle leggi nostre qual migliore via d' infrenare l'arbitrio e la leggerezza del tutore e del curatore se non è quella di fare una necessità dell' autorizzazione del Consiglio di famiglia e della sentenza del magistrato, com' è di molti altri atti della tutela e della cura ancor meno importanti?

Or sì fatto cambiamento di domicilio di questa spezie di persone soggette alla potestà altrui produce gli stessi effetti e le stesse conseguenze che partorisce quello operato dalle persone che sono *sui juris*. Nulla monta che lo stato del figliuolo di famiglia e della donna maritata si truovi peggiorato; e questo

(1) *Comment. ad Pandect. loc. sup. cit.*

non già per la volontà propria, ma di coloro cui essi eran soggetti, a' quali è piaciuto innovando il domicilio aggravare la loro condizione. Nulla rileva che il figliuolo di famiglia da sottoposto ch' era ad una potestà men rigida s' incontri in un' altra più severa e rigorosa; che la moglie abbia a patire una assai maggiore austerità di marital potere che persino aggiunga al pieno dominio. Sì fatta deteriorazione, qual che si fosse, per certo che non toglie ed abolisce i diritti di già irrevocabilmente acquistati. Tanto il figliuolo di famiglia, quanto la donna maritata trovano nella natura stessa la legge della loro dipendenza e suggezione al padre e al marito. È la natura che comanda all' uno di rispettare ed onorare il paterno potere in qualunque epoca della vita. È la natura la qual volendo che la conjugal società stia sopra ferma base ed inconcussa concede al marito l' impero su la moglie. Sicchè quando le leggi civili definiscono i diritti e i doveri che emanano da questi ligami non fanno se non seguitare la natura. E poichè alle bisogne della vita civile ora importa che lo adempimento di tai diritti e doveri rispettivi sien di una maniera, ed ora di un' altra retti e governati; così in un tempo e in un luogo son essi renduti più forti e intensi, e in un altro tempo e in un altro luogo men duri e sensibili. Or è ben diritta cosa che le leggi che sono di pubblico ordinamento dalle quali dipende la pace delle famiglie e il pubblico riposo, obblighino tutti quelli che vivono sotto i loro auspizî; che non stia

alcun ordine di persone nel territorio soggetto che ne possa schivare l'autorità. Altra è la condizion di quelli che a tempo risedono nel territorio altrui, avendo altrove il domicilio; ed altra la condizione di quegli altri che abbandonando il pristino domicilio altrove il fissino. Costoro son divenuti soggetti alle leggi del nuovo domicilio. Non possono di vantaggio a lor favore reclamare la protezione delle leggi dell' antico, il quale per essere stato abbandonato lor non più si appartiene — Similmente la condizione del minore emancipato e del minore non emancipato e del maggiore interdetto si *cambia* insieme col domicilio.

Ma il cambiamento di domicilio può *tuttavia* essere operato con la intenzione di frodare. Veggiamo dunque in che può consistere questa frode. Essa può riguardare o le persone stesse di coloro che mal volentieri sopportano l'abbandono del pristino domicilio, ovvero le persone de' terzi. E per cominciare dalla fraude ordita contra quest' ultimi, il padre a cagion di esempio per evitare che al figliuolo tenero di età e non per anco capace di far testamento succedessero secondo le leggi nostre ne' beni mobili insiem con lui la madre ed i fratelli ancora, potrebbe a bello studio abbandonare il domicilio del regno per istabilirlo in alcun luogo ove erede del figliuolo fosse il padre solamente — Similmente il marito potrebbe cangiare il domicilio a solo scopo che fosse egli il successore de' beni mobili della moglie escludendo i congiunti di lei. In questi due esempî si vede il

proposito di frodare gl' interessi de' terzi. Ma la frode può essere macchinata ancora contra le persone stesse soggette. Così il padre potrebbe mutare il domicilio con l' intendimento di lucrare altrove sopra i beni del figliuolo un diritto più esteso di quello dell' usufrutto legale conceduto dalle leggi nostre. Il marito per rovinare gl' interessi della moglie e travasare la sostanza di lei potrebbe eziandio stabilire il domicilio in un paese ove pieno arbitrio gli fosse dato su la persona e le facoltà della moglie. Il tutore ancora a solo oggetto di sottrarsi dal peso della tutela, senza consultare le vere utilità del minore o del maggiore interdetto, potrebbe promuovere l'idea di far cangiare a costui il domicilio, e con raggiri e manovre trarre in inganno e il Consiglio di famiglia e il magistrato. Or quali sono le conseguenze di sì fatto cangiamento di domicilio?

Allorchè il minore è riuscito ad abbandonare il pristino domicilio mediante i rigiri e le macchinazioni del tutore, par chiaro che possa e debba racquistarlo non così tosto che ad istanza de' suoi congiunti i quali dimostrassero il reo proposito del tutore e il danno provenuto a lui, si facesse di bel nuovo esaminar la cosa dal Consiglio di famiglia e dal tribunale, ed interporre novella provvidenza. In questo caso dunque la costituzione del nuovo domicilio può essere stornata; ma non si potranno mai troncare gli effetti che per avventura avrà quella potuto partorire durante il tempo che legalmente è stata. I terzi non son tenuti a sapere

che il domicilio è stato mutato per forza di raggiri. Essi debbono solamente conoscere l'attuale domicilio di quelli co' quali hanno a trattare degli affari, per esaminare lo stato e la capacità personale di loro — La stessa dottrina va applicata alla mutazion del domicilio del maggiore interdetto e del minore non emancipato.

Ma allora quando la mutazione del domicilio riflette il figliuolo di famiglia o la donna maritata, che son tali persone le quali per essere soggette alla potestà altrui non possono per nulla schivarne le conseguenze, è evidente che lo stabilimento del nuovo domicilio debbe sussistere, qualunque fosse stata la intenzione dell' autore di esso. Tanto il padre di famiglia quanto il marito abbiam veduto avere pieno arbitrio di dimorare ove lor sappia grado. Perchè il figliuolo non si potrebbe dolere che il padre avesse traslocato il suo domicilio affin di render peggiore la condizione di lui. A tali lagnanze giustamente si risponderebbe, essere il danno sofferto la conseguenza della suggezione al potere paterno; suggezione che truova il fondamento nella natura e il perfezionamento nelle leggi civili. E parimente alla donna maritata che dicesse avere il marito abbandonato il pristino domicilio ed altro costituito in altro luogo a solo oggetto di deteriorare la condizion di lei e di mettere i beni sotto la sua mano, eziandio si risponderebbe tanto essere l' effetto del cangiamento di stato patito allora ch' ella si unì in conjugio. Che allora era il tempo di bene meditare la

capacità che perdeva, e la incapacità che andava a riscontrare; che da *sui juris* addiventava *alieni juris*. Che ora non più potrebbe per alcuna ragione schifare le conseguenze della suggezione maritale. Che nulla potrebbe costrignere la libertà del marito di stabilire il suo domicilio dove gli aggrada.

Ma dappoichè non vuolsi che le leggi aderiscano alla fraude e al perverso proponimento degli uomini, *malitiis non est indulgendum*, è perciò che laddove manifestamente costasse che il padre di famiglia avesse a studio costituito il nuovo domicilio per lucrare un diritto maggiore sopra i beni del figliuolo, ovvero per defraudare della successione la moglie e gli altri figliuoli, sarebbe diritta cosa se gli effetti del nuovo domicilio fossero a tal riguardo impediti. *Neque enim malitiis et fraudibus hujusmodi indulgeri, ac portam legum circumventionibus aperiri patitur justitia, et observanda inter gentes vicinas bona fides (1).* In somma, il nuovo domicilio con questo fine stabilito seguiterebbe a sussistere. Il padre si aveva dalle leggi questa facoltà, e l' ha usata. Ma la frode intesa praticare dee restar priva di effetto. La giustizia e la buona fede che di un paese all' altro non cessano la lor forza, non permettono che per vie così torte e inique si violino i diritti degli uomini. Laonde bene con saviezza e civil prudenza agirebbe quel governo, nel

(1) *Voet Comment. ad Pandect. Tit. de judic. n. 100.*

dei conjugi circa le convenienze matrimoniali stabilite dalle leggi nostre, non van soggetti a variazione trasferendo essi altrove il domicilio loro. La moglie, sciolto il conjugio per la morte del marito, ha secondo le leggi del regno (1), durante l'anno del lutto, il diritto di farsi somministrare dalla eredità del marito l'abitazione nel corso del detto anno, e gli abiti del lutto, senzachè tali spese potessero imputarsi ne' suoi crediti dotali. Or se il marito si muore dopo di aver traslocato il domicilio in altro paese ove forse tal diritto non sia conosciuto, alla vedova non lo si potrebbe niegare. La ragione è che il diritto è stato dalla donna irrevocabilmente acquistato sotto l'impero delle leggi del regno. Il matrimonio è stato conchiuso appunto sotto il favore di queste leggi, il cui contenuto tacitamente si è inteso trasportare nel contratto di matrimonio. Non chiedesi dopo le nozze altro fatto dell'uomo onde dipenda l'acquisto del diritto. *Lex tribuit jus sine aliquo facto, sed ex mera et pura voluntate et dispositione legis.* Nientedimeno se lo statuto del nuovo domicilio disponesse che questo diritto acquistato dalla donna maritata nel regno avesse ad esser soggetto ad alcuna formalità dipendente dalla volontà di lei, come (ad esempio) alla trascrizione sopra i pubblici registri, cotal disposizione l'obbligherebbe certamente. Conciossiachè la formalità della trascrizione non viola il diritto di già acquistato. È una condi-

(1) Vedi l'art. 1383 leg. civ.

meglio. Non passa il Boullenois sotto silenzio talune delle difficoltà in contrario. Dic' egli che dal suo sistema risulta che un padre potrebbe avere più figliuoli, de' quali alcuni sarebbero sotto la patria potestà ed alcuni altri no, a seconda della diversità del luogo ov' e' son venuti alla luce. Ma a questo risponde che sono mali incapaci di rimedio; e che altrettanti ve ne sono in seguitando i successivi domicilî del padre, mercè che ora si sarebbe soggetto e ora non soggetto alla patria potestà, si avrebbe una capacità ed una incapacità successiva.

Il Merlin nel suo Repertorio, dove menziona eziandio la opinione del Boullenois, si fa trascinare nello stesso divisamento (1). Ma in appresso quaranta anni dopo andò in diversa sentenza. Nel trattato su l'effetto retroattivo confessa l' antica sua opinione e dice che benchè la fosse speciosa dietro alcune decisioni che l' aveano adottata, non era perciò men contraria a' veri principî della materia. E per vero il Boullenois sincero com' è stato nell' allegare alcune obbiezioni contrarie alla sua maniera di pensare, ne ha poi pretermesso la più importante, onde veramente fra le tante vuolsi ripetere il fondamento dell' opposta dottrina. Ha obbliata la non tollerabile sconvenienza di sopportare nello stesso territorio e sotto la stessa potestà tante condizioni di persone, e l' una sì dall' altra diversa, quante le leggi sarebbero del luogo ove si è rispettivamente avuta

(1) Art. patria potestà.

CAPITOLO XXV.

Dell' uso e autorità che le leggi penali del regno possono avere sul territorio straniero.

Può a prima vista sembrare strana l' epigrafe del presente capo, anzi alcun concetto involgere che fosse oltra l' opinion comune degli uomini. Che i contratti convenuti nel territorio del regno e gli atti qui celebrati e i diritti acquistati prolunghino la loro efficacia ancor oltramonti. Che le qualità dirittamente e legittimamente dalle leggi nostrali appiccate alle persone lor traggan dietro ovunque elle si rechino; queste e altre cose somiglianti ben di leggieri capono nell' intelletto nostro, e noi le abbiamo di sopra ampissimamente disputate. Ma come poi le leggi criminali spiegar possono autorità ne' paesi stranieri? Come ai misfatti avvenuti altrove applicare le pene appo noi stabilite? A conoscere ciò fa di mestieri rimontare ai principî della materia, perchè quinci deriverà la vera ragione di questa potestà delle leggi nostre, e i termini entro cui naturalmente si ristrigne.

È fuori ogni dubbio, quanto è ai reati, aspettarsi la giurisdizione alla potestà del luogo ove essi sono accaduti. Sì fatto principio è stato di già in altro luogo esaminato, dove ne abbiam ravvisata l' applicazione e l' estensione (1). Ma nel tempo stesso non trasan-

(1) Vedi il capitolo IX del libro II.

CAPITOLO XXIV.

Dell' autorità delle leggi del regno su i diritti e gli obblighi nati antecedentemente alla mutazione del domicilio.

L' abbandonamento del domicilio del regno non altera i diritti e le obbligazioni di già acquistati prima di lasciarlo. Così colui che essendo maggiore di età giusta le leggi del regno avesse contratte legittimamente delle obbligazioni, non potrebbe per certo chiedere contr' esse la restituzione in intero; allegando gli statuti del novello domicilio che l' abbian tornato nello stato dell' età minore. In questo ed altrettali casi fa di mestieri seguitare il principio fermato di sopra, tratto dalla ragione delle genti, dovere cioè ciascuno stato dare effetto nel suo territorio a' diritti e alle obbligazioni legittimamente acquistati nell' estero. Perchè se i diritti e le obbligazioni sono nati efficacemente allora quando la persona avea il domicilio nel regno, tanto che nulla più manchi alla loro perfezione, le leggi del nuovo domicilio punto non possono fiaccarne la forza. Per lo contrario se altra cosa pur si chieda perchè sien perfetti, poichè non sono ancora veramente ed incommutabilmente acquistati, gli statuti del nuovo domicilio bene possono impedire che si conducano ad effetto.

Ma qui cade troppo in acconcio, anzi necessario crediamo soffermarci alcun poco su la disamina

pertineat. Sicchè secondo Coccei questi atti debbono avere tre requisiti. 1. Che non diano al suddito alcun diritto sul territorio straniero. 2. Che non arrechino per alcun modo pregiudizio alle prerogative e alle regalie dello stesso territorio. 3. Che non sieno atti tali che riflettano il diritto del solo paese estero, ma che riguardino ancora il paese al quale si appartiene quegli cui sono imposti. Ed a questi tre bisogna aggiugnerne un quarto requisito, cioè che gli atti non solo debbano riflettere l'interesse del suo paese, ma essere espressamente comandati o vietati nelle contrade peregrine ancora.

La ragione dei due primi requisiti è per se stessa evidente, non potendo niuna potestà *imperare* sopra i suoi soggetti residenti altrove con detrimento della sovranità locale. La necessità del terzo si fonda su la ragione che non si potrebbe pigliar gastigo di una azione accaduta in stranio paese, quando ella menomamente non risguardasse il diritto del territorio, a cui si appartiene la persona che l'ha fatta. Imperciocchè l'imperio sopra i soggetti eziandio assenti debb'essere ragionevole, vuolsi esercitare non circa le azioni indifferenti ma quelle perniziose allo stato. La qual cosa si può poi avverare a riguardo di una triplice spezie di atti. Di quelli che direttamente e unicamente offendono le leggi della patria, come quando la cosa contra cui si delinque è quivi collocata, come nel caso che standosi in straniera regione si tramino insidie al suo paese. Di quelli che ad una ora ledono le leggi della patria, e quelle del luogo,

leggi de' varî tempi rispetto all' acquisto de' diritti, che riflette cioè le questioni *transitorie* in quanto al tempo, può bene adattarsi all' acquisto dei diritti nel rapporto delle leggi de' varî luoghi, cioè all' influenza, per dir così, delle questioni *transitorie* quanto al luogo. A ben considerare esiste una perfetta analogia fra le due cose. La materia trattata dal Bartolo si fonda sul principio che la legge nuova non può retroagendo colpire i diritti di già acquistati incommutabilmente. Il suggetto nostro poggia su l' altro principio che i diritti legittimamente acquistati in un luogo durino e si osservino presso tutte le nazioni. E dove il primo principio deriva dalla ragion pubblica degli stati. La non retroattività delle leggi è nelle civili comunanze il fondamento più saldo della sicurezza de' diritti de' cittadini. Il secondo dalla ragione inter-nazionale muove ed origina. Talmentecchè così l' uno come l' altro, tolta di mezzo l' origine che non è lor comune, si riducono a questo, che i diritti una volta acquistati di una maniera certa ed irrevocabile non più van soggetti a patire alterazione così sotto l' imperio degli statuti dei varî tempi come dei varî luoghi. Ond' è che sensibile si pare la simiglianza delle due materie. E dappoichè, quanto è alla influenza della legge anteriore o posteriore su i diritti degli uomini, tutto sta nel vedere quando i diritti stessi si abbiano da reputare veramente acquistati ; al pari si dee giudicare, quanto è alla influenza della legge di un luogo più presto che di un altro.

consumato. A sottometterlo a diversa pena, qual'è quella del paese cui il misfattore si appartiene, fa uopo che si sanzioni espressamente dalla potestà legislativa imperante in cotal luogo; la quale per vedute di pubblico bene può alcuni atti proibire o comandare che si facciano ancor fuora il territorio. *Sic itidem potestas statuentium sese extendit extra territorium ad hunc effectum, ut poena subdito imponatur de gestis extra territorium, si quidem id expressum sit statuto, ut teneantur, si extra territorium deliquerint, non si simpliciter loquatur (1).* Il perchè a dirsi imputabile un'azione consumata nel territorio straniero, non basterebbe che la fosse criminosa giudicata nel paese cui l'agente si appartiene. Chiedesi che la imputabilità ne fosse appositamente dichiarata ancor quando si consumasse nel territorio altrui.

Fermato il diritto e la ragione su cui si fonda la materia, vegniamo omai là dove ne caccia il tema proposto.

Ci sembra che due sieno i casi in cui la legislazion nostra penale può sul territorio altrui dispiegare autorità. Il primo riflette alcuna spezie di atti i quali sono indiritti a sconvolgere e conturbare la sicurezza e il pubblico ordinamento dello stato delle due Sicilie. Il secondo le offensioni risguarda che l'un nazionale all'altro inferisce nelle stranie contrade. L'un caso immediatamente e unicamente tocca l'interesse

(1) Paolo Voet *De statut. eorumq. concurs.*

del regno nostro. L' altro si riferisce insieme al regno e al paese ov' è accaduto l' atto che si vuol punire. Amendue tendono a proibire alcuni atti, e questa proibizione niun pregiudizio arreca allo stato nel cui territorio essa si distende. In amendue i casi la sanzion penale si dilunga fuori il territorio del regno per espressa disposizion di legge.

Gli articoli 6 e 7 delle leggi della procedura nei giudizî penali contengono sì fatti due casi—Nell'articolo 6 delle dette leggi sta scritto così: « Nel regno, e secondo le leggi del regno, può essere esercitata l' azione penale contro de' nazionali del regno stesso, i quali fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti contra la sicurezza dello Stato, o di contraffacimento di monete nazionali, di fedi di credito, di polizze di banco, o di qualunque carta di uffiziale pubblico atta a trar denaro dalle pubbliche casse. » Questo articolo, è palese, involge la punizione di quelli atti, i quali comechè non imputabili nel paese ove stati sono consumati, nullameno tendono a sovvertire direttamente l' ordine e l' economia del regno. Il suggetto della sanzion penale al caso riflette dunque solamente il bene del territorio nostrale. *Materia legis respicit bonum territorii, et factum alibi patratum tendit in ejus fraudem atque turbamentum ordinis (1).* Si è inteso infrenare la malnata voglia di quelli nazionali, i quali per violare impunemente le leggi nostre si rechino in al-

(1) Enzio *De coll. leg.*

tra contrada a consumare quelle delinquenze che nel regno non potrebbono senza avvenirsi nel debito gastigamento. Il legislatore si ha a buona ragione serbato il diritto di punire cotai misfattori, o fosse allora che faccian essi ritorno nel territorio del regno (1), o fosse per via della estradizione, ove tra i due stati la si trovasse adottata, il nostro e quello in cui l'azion criminosa è stata commessa. Questa sanzione tutelare della incolumità dello stato si appoggia sul gran principio, di non esser lecito ai nazionali, qual che sia il paese ov' e' si truovino, d' infrangere i primitivi doveri verso la patria i quali non può certamente estinguere la semplice pellegrinazione.

Nell' art. 7. delle stesse leggi è detto « L' azione penale può essere anche esercitata nel regno, e secondo le sue leggi, contro de' nazionali che fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti commessi tra loro, quante volte però l' imputato faccia ritorno nel regno, e non sia stato giudicato in paese straniero. Se fra' due territorii vi sia diversità di pene, sarà punito colla pena più mite » Il reato previsto in questo articolo riguarda ugualmente il paese ov' è stato condotto ad effetto, e quello di cui fa parte il misfattore, cioè il nostrale. Lede il primo perciò che quantunque il danno riverbera sopra chi non è nazionale del luogo, il delitto e lo scandalo che ne conseguita è avvenuto nel territorio

(1) Il giudizio per altro potrebb' esser fatto nel regno anche in contumacia dell' imputato.

suo. Si sconvolge l' ordine e la tranquillità di uno stato non pure inferendo offensione ai cittadini ma ai forestieri ancora. Riflette il regno nostro, attesochè è stato commesso da un nazionale nostro contra altro nazionale. Per illeso e intatto che si rimanesse l' ordine e la quiete del regno, nondimeno perigliosa cosa saría e da non tollerarsi così facilmente il permettere che nelle nostre contrade faccia impunemente ritorno il nazionale che ha delinquito contra il suo concittadino. Se il governo nel cui territorio ha grassata la delinquenza è stato tracotante e indolente a pigliarne il meritato gastigo, quello delle due Sicilie bene debb' essere sollecito di ammendare il costume scorretto del suo suddito, e 'l torto all' altro arrecato. Le buone e provvide leggi non defraudano della lor protezione i soggetti ancora che assenti e in lontane contrade pellegrinanti.

Sono frattanto a notarsi alcune differenze fra il caso di questo e dell' altro articolo delle citate leggi. Quandochè nel caso dell' articolo 6 si potrebbe, anco contumace essendo l' imputato, condurre innanzi il giudizio; nel caso poi dell' art. 7 non si potrebbe, chiedesi la presenza del preteso misfattore, che debbe far ritorno nel regno. Quandochè nell' uno non fia possibile (ove non presupponiamo fra i due stati una mutua sollecitudine di gastigare i reati i quali riflettano il paese altrui) che il giudizio venga agitato presso la nazione straniera, trattandosi di misfatto il quale per nulla l' offende, e perciò ancora nissuna comparazione può farsi della pena dell' uno e dell' al-

tro luogo. Per lo contrario, nell' altro caso non è necessità che il giudizio ne seguiti presso i tribunali del regno; si può appo i magistrati di amendue gli stati mandare ad effetto, atteso che cotal reato ricade insiem sotto la sanzione e dell' uno e dell' altro. E se il misfattore non avendo pagato il fio della sua delinquenza nel paese estero faccia nel regno ritorno, e frattanto alcuna difformità stesse nel modo della pena stabilita presso le due nazioni, al nostro legislatore è piaciuto in tal caso che si applicasse quella ch'è più mite; stando più presto contento all'autorità della legge altrui meno aspra che della legge sua *più rigida* ed austera.

CAPITOLO XXVI.

Dell' autorità de' giudicati renduti dai tribunali del regno sul territorio degli stati stranieri.

Affin di conoscere i veri principî onde le regole scaturiscono dell' autorità dei giudicati renduti nel regno sul territorio altrui, è mestieri riguardare per un poco all'origine e al fondamento su cui si appoggia la cosa giudicata.

Se bene consideriamo, non è già su la ragion naturale che si fonda la forza della cosa giudicata. Questa spesso porge l' autorevole impronta della verità alle cose che sono realmente false. Sovente quel ch' è giusto vien per essa dichiarato ingiusto, e il vero falso. Onde la natura la quale mai non smenti-

sce se stessa e di cui ogni produzione è una realità, non può veramente esserne la sorgente. È dunque altrove che vuolsene ripetere l'origine; fa d'uopo aver ricorso a' stabilimenti proprî delle civili comunanze. E di vero essendo come condizione essenziale, senza cui non potrebbe stare niuna civil compagnia, chiesta la sommessione delle forze private al pubblico potere, è evidente come delle controversie le quali fra più persone si suscitano, non le parti contendenti debbano giudicare, bensì i magistrati destinati interpetri degli oracoli della legge. *Non est singulis concedendum quod per magistratum publice fieri possit, ne occasio sit majoris tumultus faciendi (1).* Perchè ciascun uomo debbe osservare le decisioni del pubblico potere, o che quelle vere e giuste fossero, ovvero false ed inique. Impotente la legge civile a far sì che il giudizio dell'uomo seguiti sempre e costantemente la realità delle cose, sta contenta a supporla sul fondamento di alcune presunzioni di verità le quali offeriscono il maggior grado della certezza umana. In difetto della naturale che bene spesso sorpassa la nostra debolezza, è la verità civile cui si è solamente inteso. *Res judicata pro veritate accipitur (2).* Sicchè è palese, essere la forza della cosa giudicata sostenuta non su la ragion naturale delle genti, sì bene sul diritto civile proprio di ciascun popolo.

(1) *L. 176 ff. De Reg. Jur.*
(2) Legge 207 *ff. eod. tit.*

Or conosciuta l' origine e 'l fondamento dell' autorità della cosa giudicata, lucidamente si pare quale efficacia possa ella esercitare sopra il territorio straniero. A differenza della non numerabile serie delle umane contrattazioni che derivano dalla ragion delle genti, le quali non cessano, come abbiam veduto, l' efficacia loro anco negli stati esteri; la cosa giudicata che si fonda sul potere pubblico delle singole nazioni, non prolunga la forza al di là de' termini del territorio ov' è stata emanata. L' indipendenza territoriale fra due o più stati sopra tutto è riposta nel rispingere dal suo paese la influenza dell' azion diretta dell' autorità *altrui*. E questo forma oggidì la ragion pubblica di tutti gli stati. Presso di noi, non può sopra i beni posti nel territorio del regno derivare alcuna ipoteca da giudicati renduti dai tribunali esteri ovvero da atti ricevuti da uffiziali stranieri, se non nel caso che ne venga comandata la esecuzione da' magistrati nazionali (1). E comechè le leggi nostre parlino sola-

(1) Nell' art. 636 delle leggi di procedura nei giudizi civili sta scritto « I giudicati profferiti da tribunali stranieri, e gli atti ricevuti dagli uffiziali stranieri non saranno eseguibili nel regno, che nel modo e ne' casi preveduti negli articoli 2009, e 2014 delle leggi civili — E l' art. 2009 delle leggi civili dice « Non può parimente derivar l'ipoteca dalle sentenze pronunziate in paese straniero, se non quando ne sia stata ordinata l' esecuzione da uno de' tribunali civili del regno delle due Sicilie. » — E nell'art. 2014 delle stesse leggi è detto « I contratti fatti in paese straniero con atto auten-

mente dell' ipoteca, e non istabiliscano una regola generale la qual vieti nel regno la esecuzione di ogni sorta di giudicati, pure è evidente essere il caso espresso dell' ipoteca come una conseguenza del principio di ragion pubblica universalmente adottato — Nè diversa è la dottrina ricevuta presso le altre nazioni. Nella Francia i giudicati stranieri molto meno hanno autorità se non ne viene disposta l' esecuzione da' magistrati locali e dopo piena conoscenza di causa (1). Sicchè è certissimo che i giudicati renduti in uno stato cessano l' efficacia e l' autorità loro nel territorio di un altro stato. Secondo le forme statuite presso i varî paesi vuolsi che ne sia ordinata la esecuzione dai magistrati locali. Debbesi eccettuare solamente il caso che alla sovranità di un paese piacesse riconoscere nel territorio suo la forza del giudicato renduto altrove, dechinandosi così dal rigore del diritto politico per far cosa grata alle genti straniere; ovvero che fra i due paesi, quello nel cui territorio il giudicato è stato emesso e l' altro dove vuolsi mandare ad effetto, interceda alcun diplomatico trattato il quale provveda alla mutua esecuzione delle cose giudicate ne' due paesi.

Per la qual cosa, è forza conchiudere niuna autorità per lor natura avere sul territorio degli stati

tico, secondo le leggi del luogo, possono produrre ipoteca sopra i beni esistenti nel regno, allorchè fattone l' esame dal tribunal civile della provincia o della valle, inteso il pubblico ministero, con sentenza ne sarà ordinata la iscrizione.»

(1) Veggasi Toullier tom. 10, e Merlin art. *Jugément*.

esteri i giudicati emessi nel regno. E questo o fossero essi passati tra nazionali, ovvero tra stranieri, o ancora simultaneamente tra nazionali e forestieri. O versassero su di materia puramente civile o commerciale, ovvero criminale, o altra qualunque. E di vero le sentenze e le decisioni rendute dai tribunali del regno sono una emanazione della potestà pubblica; è a nome della sovranità che se ne fa la esecuzione. Ora è evidente nulla potere aver la forza di strignere le altre genti ad osservare quel ch'è la opera della potestà straniera. Figuriamo che presso i magistrati nostri venga un napoletano ovvero un forestiere condannato al pagamento di una somma, al rilascio di alcuni beni. Questa decisione dei nostri giudici per certo che non potrebbe per se stessa, a differenza delle convenzioni passate nel regno, essere mandata ad esecuzione sopra le sostanze site in estera contrada. Farebbe mestieri che la si rendesse esecutoria dai tribunali locali secondo le forme e le solennità chieste da quella legislazione. Prima di sì fatta provvisione il giudicato emesso nel regno niuna forza potrebbe spiegare altrove. Si stimerebbe come non avvenuto, perchè non fornito della impressione dell' autorità pubblica territoriale. Lo stesso si dica delle condanne nelle materie criminali e nelle altre quali che fossero.

Ma qui grave argomento ci si porge e pur variamente disputato da preclari scrittori. Gli è vero le condanne criminali avvenute nel regno sono senza autorità negli stati altrui. Ma che dire degli effetti

delle pene, i quali risguardando le personali qualità de' condannati ne immutino e modifichino lo stato e la condizione? Avranno ta' effetti la stessa forza che la pena principale di cui sono come l' accessorio e la conseguenza? Talmentechè oltra il territorio ov'è seguito il giudizio debba al pari tacere la loro efficacia. Ovvero si stimeranno essi come tante qualità che appiccate una volta alle persone le accompagnino costantemente in tutt'i luoghi, come l'ombra il corpo suo?

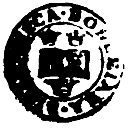
Boullenois nel suo trattato degli statuti reali e personali sostiene che debba tal genere di condanne influire nel paese altrui, essendo questa spezie di pene una macchia, una piaga incurabile che affligge il condannato, e gli trae dietro da per ogni dove. E ciò, dic' ei, per un generale consentimento delle genti.

Questa è ancora la sentenza di d' Argentrè. *Sit igitur* (sono sue parole) *ineffabilis haec sententia, damnatum capitis ex delicto, executione facta ex imagine juris, effectus omnes eosdem consequi, qui servos poenae consequi de jure soleant, et vitae et realis axecutionis, ideoque personam affici quocumque terrarum abierit, atque ita nec contrahere posse, nec acquirere, nec legatum capere, et intestabilem fieri, neque hereditates ex consuetudine delatas cernere posse, et sicut in juribus civilibus locorum situs ad jura de his constituenda respicimus, sic cum persona afficitur, respectu cujuscumque loci effectus est juris . . . Est igitur ubicumque tale subjectum inha-*

bile ad honores et jura capienda (1). Adunque secondo d' Argentré, la morte civile patita in un luogo dee accompagnare il condannato da per tutto; ma quel ch'è più, e per verità esorbitante, il priva egli non pure de' modi civili di acquistare, sì bene di quelli ancora che provengono dalla ragion delle genti, i quali sono sacri e intangibili, come la facoltà di vendere e di comperare di prendere in fitto ed altri diritti di simil maniera.

Dall' altra banda, Paolo Voet parlando del caso che alcuno in un certo luogo venisse notato d' infamia dice così. *Quid si quis in uno loco sit notatus infamia, an etiam in alio non subdito priori pro infami habebitur? Ita quidem velint DD. per L. 9. D. de Postul. e L. 29 de poenis. Contrarium potius colligo ex generali regula; quod judex nihil possit extra territorium, adeoque nec judicis sententia. Quinimo uti poena tempore determinata, contra sententiae fidem non ulterius porrigitur; ita nec poena quae loco et territorio judicis sententiam proferentis est conclusa. Pari enim passu ambulant tempus et locus, ut a tempore ad locum argumentum etiam procedat. L. 4 D. de condict. tritic (2).* In somma, egli sostiene che la nota dell' infamia patita in un luogo non si reca seco inerente alla persona negli altri luoghi, perciò che il giudice non può prolungare la sua giurisdizione fuori del territorio.

(1) *Ad consuet. Britann.*
(2) *De Statut. eorumq. conc.*



Richer nel suo trattato della morte civile opina che la perdita de' diritti civili incorsa da' nazionali francesi nell'estero non ha effetto nel territorio della Francia. I giudici, dic' ei, non tengono la loro autorità se non dal principe, nel cui stato eglino esercitano la giustizia. Il potere di ciascun principe non si estende al di là de' termini del paese soggetto alla sua dominazione. Donde conseguita, soggiugne, necessariamente che un giudicato pronunziato in paese straniero contra un francese suddito del Re per un delitto da lui commesso nel paese ov' è stato condannato, non gli toglie affatto i diritti di cittadino in Francia.

Al Merlin è caduto in acconcio la disamina di tal materia in trattando della condizione di un emigrato francese, se cioè avesse ei seco recata in estero paese l' incapacità di stare in giudizio che era in Francia reputata uno degli effetti della morte civile, e poichè ha egli riferita le discordi opinioni di molti e chiari scrittori, conchiudendo soggiugne così » In secondo luogo, quando ammetteremmo con d' Argentré e Boullenois che la morte civile incorsa per condanna estenda i suoi effetti dovunque, quale conseguenza se ne potrebbe cavare (del pari che dalla dottrina del primo su la professione religiosa) relativamente alla morte civile incorsa per lo solo fatto della emigrazione? Che tutte le nazioni si accordino a risguardare come morto civilmente colui ch' è tale nel suo domicilio per voti solenni, o per condanna a causa di misfatto contra la sicurezza generale della razza umana, ciò si con-

cepisce; il loro interesse comune così chiede o almanco non n'è offeso. Ma qual ragione sarebbe per una nazione di trattare come morto civilmente l'uomo che non sarebbe reputato tale nel suo paese che per averlo abbandonato, ed aver preferito un suolo diverso dal natio? Evidentissimamente nel trattarlo come morto civilmente. essa agirebbe contra i suoi proprî interessi, i quali tendono sempre o quasi sempre a chiamare nel suo seno l'industria il denaro e per conseguente la popolazione delle vicine contrade (1). »

Ma a sottilmente investigare e per vedere la cosa nel suo vero aspetto, è di mestieri rimontare a' *principî* che debbono regolare la materia. E qui vuolsi invocare l'autorità di due principî al pari certi ed inconcussi, l'uno e l'altro facenti all'uopo ugualmente. Il primo che le qualità personali infisse dalla potestà del luogo ove ci abbiamo il domicilio si estendono ancora sul territorio degli stati altrui. L'altro che i giudicati renduti in un paese tacciono la loro efficacia altrove. Il fondamento e la ragione su cui si appoggia il primo principio abbiam veduto essere la necessità e 'l bene comune degli uomini, non essendo possibile che tante capacità successivamente si assumano, e sovente l'una dall'altra

(1) Repert. art. Sentenza — E l'opinione di Merlin fu seguita dalla Corte di Cassazione con decisione del 7 di gennajo 1807, tenendosi per principio che gli emigrati francesi non erano riputati morti civilmente che rispetto alla Francia solamente.

discorde, quanti i luoghi sono ove a sorte nel processo del tempo il commerzio o qualsivoglia altra cagione ne conduca. La ragione sopra cui si fonda il secondo principio è che il potere pubblico di una contrada è senza autorità in un' altra contrada, e perciò la cosa giudicata la quale è una derivazione di quello non può avere forzá più grande ed estesa. Or la soluzione della questione di sopra proposta si debbe ripetere dal combinare insieme questi due principî. Perchè diciamo che se il giudizio ha riflettuto colui il quale è soggetto alla potestà del regno perchè nostro concittadino ovvero si ha il domicilio nel regno, il giudicato emesso da' magistrati nostri influirà ancora sul territorio straniero. Per lo contrario s' è stato tocco dalla pronunziazion del giudice il forestiero semplicemente di passaggio o residente nel regno, allora la cosa giudicata così come non distende per se stessa altrove la forza per la pena affliggente del corpo, nè pure eserciterà alcun potere per quel concerne gli effetti relativi allo stato e alla capacità personale del condannato.

E per vero niuna sarebbe la ragione perchè le qualità personali dovessero accompagnare gl'individui da per ogni dove, allora che fossero l' effetto immediato della legge, e terminare poi la loro efficacia nel territorio dello statuente quando mediatamente derivassero dalla legge per lo mezzo della decision del giudice. Sì nell' una come nell'altra ipotesi è mai sempre la potestà di un sol luogo che si distende sul territorio altrui. O fosse che si appic-



Dovrem dire produrre questa prerogativa la forza della cosa giudicata, ma dessa abbiam ragionato non potere per se stessa avere efficacia al di là del territorio in cui è stata renduta. Senzachè lo stato degli uomini che si è voluto far dipendere dalle leggi di un sol paese si vedrebbe un' altra volta immerso nell' incerto e nell' ambiguo, perciò che quando uno è il luogo in cui abbiamo il domicilio nostro, pur moltiplici sono i paesi, a cui possiamo andare nel processo del tempo soggetti a causa de' misfatti commessi. Perchè se ogni condanna patita in un certo luogo arrecar potesse cambiamento alla condizione della nostra persona, questa non più una e individua tante volte si trasformerebbe quante le condanne sarieno che per avventura potressimo sofferire nelle contrade governate da diverse leggi.

Ulrico Ubero dopo di aver fermato il principio che le qualità personali dirittamente appiccate in un luogo, *certo loco alicui jure impressae,* accompagnano le persone dovunque, ne cava infra gli altri corollarî il seguente. *Hinc qui in Frisia veniam aetatis impetravit, in Hollandia contrahens ibi non restituitur in integrum. Qui prodigus heic est declaratus, alibi contrahens valide non obligatur, neque convenitur . . . . . Quia* (ecco la ragione che ne porge) *legibus rebusque judicatis aliarum civitatum in suos subjectos quaelibet aliae potestates comiter effectum tribuunt; qualenus suo suorumque juri quaesito non praejudicatur.* Nella qual dottrina vuolsi, in conferma del nostro assun-

to, fare una doppia considerazione. È primamente a riflettere che il senatore della suprema curia della Frisia parla di quelle qualità che sono ad un tempo impresse dalla legge e dal giudice che adatta la legge al fatto. Le due spezie riferite da Ubero sono quella della venia ottenuta dell'età, e quella della dichiarazione di prodigo. Or nel primo caso è necessità che si frapponga l'autorità del sommo imperante applicata ad un caso singolare, nell' altro che interceda la pronunziazione del giudice. In secondo luogo vuolsi notare che Ubero discorre di quelle qualità che sono impresse dalle leggi e da' giudicati renduti sopra i suoi soggetti, *legibus rebusque judicatis aliarum civitatum in suos subjectos*, e non già di quelle impresse da potestà straniera. Tanto è vero che solamente le qualità personali appiccate dalla potestà del luogo ove si ha il domicilio influiscano sul territorio altrui.

Niccolò Erzio nella sua dissertazione intorno alla collisione delle leggi infra gli altri figura questo caso, cioè che il Principe conceda al suo soggetto il favore della legittimazione; e si propone il dubbio, se debba o no questi stimarsi legittimo da per ogni dove, e il decide affermativamente muovendo dal principio che le qualità personali appiccate dalla potestà del luogo a cui si è sottoposto inferiscono una impronta la quale accompagna la persona in tutt' i luoghi. Ma soggiugne che altramente anderebbe la cosa, se la legittimazione fosse stata conceduta non dal suo Principe, ma dall'altrui. *Secus est, si Prin-*

ceps alterius subditum legitimaret, hic enim non ubique pro tali haberetur (1). Dove è bene considerare che si tratta non di quella qualità che in astratto scaturisce dalla sola dizione della legge, ma di quella che ad un'ora deriva dalla legge che in generale fissa la maniera della legittimazione, e dalla grazia del Principe adattata ad un caso singolare. Or questa qualità allora solamente può influire sul territorio altrui quando emana dalla potestà cui si è soggetto.

Per la qual cosa possiam conchiudere, che poichè è dato alla potestà del luogo in cui si ha il domicilio il diritto di reggere e moderare lo stato della persona, così a tal riguardo tanto le leggi quanto le cose giudicate debbono senza alcuna differenza influire sul territorio straniero; non essendo la privazione dei diritti civili nascente dalla pena se non l'accessorio e la seguela di essa pena, e non già per se stessa una pena, e per più vero dire, non essendo che propriamente lo stato di un uomo condannato o alla morte naturale o ad un'altra pena; il quale stato debb'essere uniforme in tutt'i luoghi. E perciò i giudicati renduti nel regno per la parte che concernono lo stato e la condizione delle persone preservano la lor forza nelle peregrine contrade, quando colui che ha patita la condanna aveva qui il domicilio. Se poi la condanna ha riflettuto alcun forestiero il quale non avea nel regno il domicilio, allora non influisce essa nell'estero quanto alla con-

(1) Sect. IV. p. XIV.

dizione forse mutata della persona del condannato, così come per certo non ha autorità per la pena corporale.

Ma sarà poi vero che ogni giudicato il qual riflette coloro che hanno il domicilio fra noi spieghi in qualunque caso forza sul territorio altrui, quanto è allo stato e alla condizione della persona del condannato? Si dee per avventura ammettere alcuna distinzione? A noi sembra che faccia di mestieri esaminare la natura e la qualità della cosa giudicata, per conoscere se quella tocchi lo stato della persona non per gastigare ma preservare e porgere una certa garentia alla misera condizione di chi è il suggetto del giudizio, ovvero il rifletta come per pena ed ammenda del misfattore. Nel primo caso, la mutazion di stato agisce come favore e benefizio; nell' altro, come malefizio e gastigamento. E in questa seconda ipotesi è pur mestieri risapere se lo stato della persona ne resti offeso intrinsecamente e sostanzialmente, ovvero sopporti un parzial cambiamento, e la interdizione di alcuna singolare qualità relativa più alle costumanze e alle leggi del luogo ove la condanna è stata irrogata, che all'essenziale integrità della condizione della persona.

Che se il mutamento di stato è l' effetto del favore di cui dirittamente si circondano quelli, i quali attenta la imbecillità dello spirito ovvero la scorretta e disfrenata maniera del lor vivere han bisogno di una spezial provvisione del giudice, è manifesto dover esso senza alcun dubbio trarre dietro da per ogni

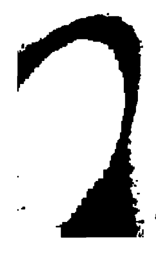
dove alla persona che lo ha sopportato. Al caso non sarebbe lo statuto penale che agisce sul territorio altrui, non si potendo certamente dire punizione quel provvedimento che intende a tutelare coloro che per se stessi non si possono difendere. In vece, sarebbe lo statuto personale, il quale applicato agl'individui che si hanno il domicilio nel suo territorio esercita perciò la forza propria della sua natura. Perchè chi è stato legittimamente interdetto presso i tribunali del regno o fosse a causa di un' abituale imbecillità o fosse per demenza o furore (1), e chi a cagione di appalesata nequizia nell' amministrazione del suo valsente è stato dichiarato incapace di praticare gli atti più rilevanti della familiare sua economia senza l'assistenza di un consulente (1), recheranno mai sempre in tutt'i luoghi appiccata alla loro persona una tale inabilità. E perciò tutti gli atti i quali per avventura essi facessero oltra i termini della loro capacità in qualunque luogo, non potrebbono venire diversamente considerati da quello che sono dalle leggi nostre. Nè i magistrati stranieri avrebbero il potere di tornargli nello stato anteriore al patito cangiamento, perciò che insino a che essi non abbandonano il domicilio del regno non possono sperimentare il giudizio di altri magistrati da quelli nostrali. E però ove potessono provare la loro resipiscenza, questa la debbono far presente a' tribunali del regno

(1) Vedi l' art. 412 e seg. delle leggi civili.
(1) Vedi l' art. 436 e seg. delle leggi civili.

i quali convinti della verità bene potrebbero rivocare l' interdizione.

Per lo contrario, se il cangiamento di stato risulta dalla condanna patita a cagion di reato, come è quello che origina dalla pena dell' ergastolo, della interdizione da' pubblici uffizî e patrimoniale in caso di misfatto, e dalla pena della interdizione a tempo nel caso di delitto, allora vuolsi seguitare la distinzione stabilita di sopra. Fa uopo esaminare, se lo stato del condannato ne resta intrinsecamente e sostanzialmente turbato, ovvero abbia sol patito alcuna parziale mutazione a riguardo di talune qualità singolari relative sopra tutto al luogo ov'esse state sono tolte. Perchè nella prima ipotesi non si potrebbe impedire che il giudicato renduto nel regno influisse ancora nell' estero, riflettendo esso sostanzialmente lo stato e la condizione del condannato, il quale debb' essere da per tutto costante ed uniforme. Nella seconda ipotesi, poichè la capacità personale del condannato non è tocca nella sostanza, ma solo in certe accidentali qualità e prerogative, mutabili a seconda della diversità de' luoghi, è però che il giudicato non potrebbe distendere l' efficacia al di là de' confini del territorio.

E veramente v' ha una doppia spezie di qualità che concorrono ad informare lo stato della nostra persona civile. Alcune sostanzialmente concernono la personal capacità, e tali sono che spiccate una fiata dalla persona, ella si rimane deminuta onninamente. Talun' altre benchè pur faccian parte dello



stato civile della persona, ciò non ostante la loro segregazione non inferisce un intrinseco mutamento di quello. L' une sono quasi le stesse ed uniformi in tutt' i luoghi, essendo essenziali allo stato delle persone. Le altre variano a seconda delle costumanze locali, e sono or concedute or tolte sì come esige il bene e l'interesse della civil società. E perciò quando quelle fa mestieri traggan dietro alle persone, quale che fosse il paese ov' elle si rechino, per queste non ricorre la stessa necessità, potendo bene essere in un luogo ammesse e in un altro vietate.

E per fare con gli esempî più chiara la cosa, diciamo che colui che ha il domicilio nel regno, al quale sia apposta querela che il meni alla pena dello ergastolo, se viene in effetti condannato, poichè patisce egli una vera diminuzion di capo, conduce con esso seco sì fatta condizione in qualunque luogo vada a stanziare; e perciò *eos contra jus gentium facere videri, qui civibus alieni imperii sua facilitate, jus patriis legibus contrarium scientes volentes impertiuntur* (1). La maniera solamente di regolare in quanto a' beni gli effetti civili di questo stato sono dipendenti e moderati dalle leggi particolari di ciascun paese dove si trovino le sostanze del condannato. — Lo stesso ci sembra dover sostenere intorno alla interdizione patrimoniale applicata come pena. La capacità personale ne rimane turbata sensibilmente.

(1) *Huber. de conflict. leg. n. 8.*

Ma che dire della interdizione da' pubblici uffizî? L' inabilità perpetua di maneggiare ogni uffizio e pubblica carica, in forza di cui, fuori de' suoi figliuoli e pur col voto del Consiglio di famiglia, è vietato eziandio essere tutore o curatore; l' inabilità temporanea di alcun diritto o facoltà, come a dire di quello di eleggere o essere eletto a funzioni e impieghi pubblici, e della permissione di fare uso delle armi, e dell' esercizio di una certa arte o mestiero, queste spezie d' interdizioni ed altre somiglianti irrogate nel territorio del regno seguiteranno le persone ancora nell' estero? A noi pare dover esse terminare la loro efficacia nel paese nostro. Conciossiachè non producono elle una incapacità reale e sostanziale, come nel caso della condanna all' ergastolo; sì bene di alcuni diritti e prerogative relativi al regno delle due Sicilie, i quali bene possono negli altri paesi essere conceduti. Quella sconvenienza la qual si riscontra nell' essere ad un' ora in più luoghi stimato maggiore e minore di età, interdetto e non interdetto dall' amministrazione del suo patrimonio, soggetto e non soggetto alla patria potestà, di certo che non si truova al caso, quando cioè ci viene presso una nazione ricusato l' esercizio di un pubblico uffizio che presso altra si concede. A differenza dello *stato privato* degli uomini che debb' essere uniforme, il pubblico bene può e dee variare nel territorio delle moltiplici nazioni. Che anzi la natura stessa de' pubblici uffizî ne dee far schivare l' influenza della loro interdizione di un luogo all' altro. Sarìa bene assurdo,

per non dire ripugnante alle vere utilità delle genti, che stando in peregrina contrada non si potessero esercitare alcune cariche pubbliche, sol perchè si fosse di quelle incapace nel proprio paese; alle quali le soventi volte è bene si pongan gl' ingegni di persone forestiere valenti per opere di spirito o di mano.

Lo stesso si ragioni della interdizione di un'arte o di una negoziazione, che sono tali pene le quali più si riferiscono all' interesse e al bene del paese ove state sono imposte che alle altre contrade e alle altre genti, la cui utilità, l' abbiam detto, può spesso essere operata dall' arte e dall' industria de' forestieri. Esse non riflettono nè punto nè poco quelle qualità che realmente e sostanzialmente informano lo stato della persona.

È tempo omai d' imporre termine a questo capitolo pur di molto progredito, ma il chiudiamo riducendo come a' suoi principî le cose sparsamente sin qui dette.

1. I giudicati renduti nel regno, generalmente parlando, sia in materia civile o commerciale sia in materia criminale, per se stessi non influiscono sul territorio straniero, è d'uopo che la esecuzione ne sia ordinata da' tribunali del luogo.

2. I giudicati in materia civile renduti nel regno, da' quali risulta alcun cangiamento nello stato della persona influiscono nei paesi esteri allora quando riflettano i nazionali e que' che hanno il vero e reale domicilio nel regno.

3. I giudicati in materia criminale emanati nel

regno sul conto de' nazionali e di quei che hanno il domicilio fra noi influiscono sul territorio straniero per la sola parte che riguarda lo stato delle persone nelle essenziali qualità.

4. Allorchè da sì fatti giudicati risulta solamente alcuna parziale interdizione, o il toglimento di qualche qualità relativa più alle leggi e alle costumanze e alla ragion pubblica del regno, che alla integrità dello stato personale, in tal caso questi giudicati nè pure spiegano autorità nell' estero.

CAPITOLO XXVII.

Dell' efficacia nel territorio straniero degli atti d'istruzione e delle pruove assicurate ne' giudizi seguiti presso i tribunali del regno.

Abbiam già in altro luogo ragionato come i tribunali stranieri debbano ritenere, quanto è all' esecuzione de' contratti fatti nel regno, quellà maniera di pruove che si riconosce presso di noi (1). Ma non pure le pruove delle convenzioni seguite nel regno, ma quelle ancora avute ne' giudizî agitati presso i magistrati nostri debbono spiegar forza nell' estero. E di vero, i tribunali forestieri, come abbiam detto di sopra, debbono ricevere come elementi probanti della volontà delle parti le convenzioni passate nel regno innanzi a' nostri notai. In tali atti la parte solamente che porge l' impronta del pubblico potere

(1) Vedi il capitolo XI del libro III.

ne può essere posta in non cale, come a dire la parata esecuzione, l' ipoteca ec. Per qual ragione poi le pruove giudiziali, e gli atti d' istruzione in generale seguitati presso noi non si estenderebbero nei paesi stranieri? Quali sono gli esami testimoniali e le verificazioni delle scritture e gli sperimenti di fatti, e altre cose di simil maniera onde si acquista la verità di quel che bene spesso in giudizio è soggetto di contenzione e di litigio. E così come negli atti stipulati innanzi notaio si vuol discernere la parte privata e la parte pubblica, cioè quella ch' è l' opera de' contraenti di cui il notaio è il semplice redattore, e quella ch'è l'opera del pubblico uffiziale il quale imprime l' autorevol forza della pronta esecuzione; nelle pronunziazioni de' giudici similmente fa d' uopo notare un doppio elemento, l' istruzione delle pruove e la decisione della causa. La prima parte del giudizio è composta di tutti quegli atti che intervengono insino a che la controversia si decide, i quali tendono a chiarire le mutue ragioni delle parti contendenti, e per conseguente la coscienza del giudice che deve sentenziare. In questo il giudice spiega meno un atto della sua giurisdizione, che riceve gli atti altrui. Così negli esami testimoniali il suo uffizio si termina a ricevergli. E nelle verificazioni delle scritture e in tutti gli sperimenti di fatto s' intramette l' opera delle persone perite commesse all' uopo; il ministero del giudice si riduce ad ascoltarne il risultamento. La decisione poi della causa è veramente l' opera del giudice. La serie tutta quanta degli atti

d' istruzione e delle pruove giudiziali non è se non se il fondamento sopra cui appoggiare il giudizio; ma è la sentenza che stabilisce la forza della cosa giudicata.

Or che la decisione della causa trattata nel regno, al pari che la parata esecuzione nascente dagli atti fatti innanzi notaio, influendo sopra gli stati peregrini ne sturbi per conseguente l' indipendenza, ciò dopo le cose dette di sopra bene si comprende. Ma qual' è l' esercizio del potere pubblico del regno nei paesi altrui, quando alle pruove e agli atti istruttori avuti fra noi si dà effetto altrove ancora? Nissuno certamente; al pari delle promesse *passate nel* territorio del regno, le quali estendono la lor forza eziandio nell' estero, senza che si possa perciò dire che la potestà di un luogo imperi su l' altro. Tanto nelle promesse privatamente ovvero innanzi notaio fatte, quanto nelle pruove e negli atti d' istruzion giudiziale è mai sempre il contratto che spiega forza, attesochè in giudizio ancor si contrae. Si presume che le parti le quali entrano in una contenzione giuridica si sottomettano non pure al sentenziare che fa il giudice, ma a tutto quello eziandio che per la istruzione della causa s' intramette nel corso del giudizio. *Sicut in stipulatione contrahitur, ita judicio contrahi* (1). Di qui è che non si può rifiutare in giudizio il giuramento, o che fosse deferito dal giudice ovvero dalla parte contraddicente. Di qui è che non

(1) L. 3. *ff. de pecul.*

si possono rimuovere gli effetti di una pruova testimoniale. Di qui è che non è dato rivocare la confessione giudiziale, eccetto quando essa non fosse stata conseguente di un errore di fatto.

Che anzi se vogliamo per un poco riandare la ragione per cui alle convenzioni si dà forza ancora nell' estero, veggiamo essere quella pur comune agli atti d' istruzione e alle pruove giudiziali. Se non fia possibile mettere in chiaro in un luogo l' esistenza delle cose pattovite in un altro, senza che si mantenga fede a quella maniera di pruove che si fermarono allora che il contratto fu fatto, la stessa impossibilità starebbe allorchè della convenzione non essendo una pruova estragiudiziale, si dovesse perciò far ricorso a degli esami testimoniali a sperimenti di fatti ed altre pruove simiglianti le quali hanno luogo in giudizio, e frattanto niun conto si volesse avere di esse nelle peregrine contrade perchè avvenute al cospetto de' magistrati del regno. E di vero nelle frequenti faccende della vita, dove non sempre può riuscire avere la certezza e l' evidenza delle cose trattate, quale altra via può, nel caso di renitenza dell' uno de' contraenti, rimanere all' altro aperta, se non è quella di supplire a tal difetto col mezzo delle pruove giuridiche? E dove queste ottenere se non è nella regione in cui la convenzione fu fatta, cioè in quel luogo ove solamente si possono rinvenire le tracce delle cose convenute? In qual modo riuscire a dimostrare nel giudizio che si fa in un paese quello ch'è accaduto in un altro? Come ad una grande

distanza dal luogo in cui è stato fatto il contratto a quello in cui si voglion certificare le cose convenute, ottenere gli elementi delle pruove? In somma, l'influenza di un paese all' altro delle pruove giudiziali, al pari dell' estragiudiziali, è ancor fondata su la necessità, è giustificata da grande ragione di bene universale.

Laonde, l' istruzione delle pruove avute ne' giudizî agitati presso i tribunali del regno non perde la forza nel territorio straniero. I giudici peregrini bene possono ammetterle come elementi probanti, anzi ne hanno il dovere allora quando nel regno seguitate sono per le vie solenni e legali, e *ne' casi* previsti dalla legge.

CAPITOLO XXVIII.

Dell' efficacia nel territorio straniero delle sentenze arbitramentali seguite nel regno.

Senza lungamente disputare, crediamo di leggieri poter affermare non essere delle sentenze arbitramentali com' è delle giuridiche. Quando queste scaturiscono dalla sorgente del pubblico potere, e perciò non si possono distendere oltra il territorio soggetto; quelle per l' opposito originano dalla nuda e semplice volontà de' privati, la quale non è terminata da alcun territorio nelle cose che sono di diritto universale provenienti dalla ragione delle genti. E per vero, se bene consideriamo, l' arbitramento piglia origine

dal mandato cui le parti danno a certe persone di loro fiducia, affine di definire entro i termini stabiliti col compromesso le nate controversie. Talmentechè è il contratto di mandato che aggiugne forza alla sentenza che gli arbitri debbono emettere. Perciò non si ha il concetto dell' arbitramento senza quello del compromesso che n' è la causa efficiente. Perciò gli arbitri non possono pronunziare oltra i confini del mandato, e il pronunziato al di là è di niun vigore. Nè l' arbitramento ha la forza della parata esecuzione. Laonde gli arbitri sono tante persone private a cui i contendenti han dato il carico delle decisioni delle loro controversie; non vanno fregiati di niuna impronta di pubblico potere. *Arbitri munus non est publicum ut judicis* (1). Per lo che, in Roma dalla sentenza degli arbitri non nasceva la nota dell' infamia, non potendo il privato irrogare pena grave cotanto (2). E presso noi, l'ipoteca, questo stabilimento di pura ragion civile onde tanta prelazione si concede a chi ne gode, non può risultare dalle sentenze degli arbitri, eccetto quando esse fossero munite di una ordinanza del magistrato, cioè della persona fregiata della pubblica autorità, la quale ne prescriva l' esecuzione (3).

Per la qual cosa è manifesto, che le sentenze ar-

(1) Gotofr. al comento della legge 13 *ff. de his qui notant. infam.*

(2) L. 13 e 32 *ff. eod. tit.*

(3) Art. 2009 leggi civili — Si vegga Toullier tom. 10.

bitramentali rendute nel territorio del regno non perdano la forza nelle contrade straniere, quale che fosse la nazionalità degli arbitri, o sieno eglino napoletani o forestieri, compatrioti o no de' compromittenti. Non è stata la di loro potestà cui si ha avuta in mira allora quando si prescelsero, non potendo e' averne nè punto nè poco. È la prudenza che gli adorna, è la dirittura dello spirito, è la fidanza che in essi si è riposta, che alla elezion loro han determinato i compromittenti. Essi son tanti mandatarî; e affinchè il mandato abbia effetto non è necessità ch' e' sieno cittadini della stessa politica corporazione di cui fan parte i mandanti.

CAPITOLO XXIX.

Dell' influenza de' patti privati su le relazioni delle leggi del regno con le persone e col territorio degli stranieri.

Abbiamo omai assoluta, come per noi si potea, la trattazione della materia che concerne i rapporti delle leggi del regno con le persone e col territorio degli stranieri. La qual cosa abbiam condotta innanzi, mai sempre risguardando al diritto che nasce immediatamente dalle leggi civili, ovvero dalla ragion pura delle genti, non disaminando la forza de' patti mediante cui a un tal diritto si potesse a sorte apporre argine. In somma, abbiam considerate queste relazioni quali sono di diritto, e per nulla le altre che i patti possono importare, temperando e modificando quelle nelle cose nelle quali sia lecito ciò

praticare. La qual cosa, poichè di frequente accade che gli uomini di leggieri interpongano alle relazioni della legge le provvisioni di particolari accordi per così accomodar quelle alle speziali bisogne di chi contrae, non possiam perciò lasciare indietro di qui ragionare, come appendice anzi il compimento della materia. Chè allora vuolsi veramente reputar conosciuta e definita la ragione nascente dalle leggi quando non pure si risappia in che ella consista da per se stessa risguardata, m'ancora se e insino a qual segno può essere modificata e temperata dalle umane convenzioni; quando al diritto delle relazioni vegnenti dalla legge si faccia seguitare il diritto delle relazioni nascenti dal patto. In questa comparazione le dottrine si fan chiare e risplendono. Ma i patti de' privati tendenti ad ingenerare nuove relazioni e più acconce alle singolari bisogne di chi contrae possono intervenire o senza abbandonare l'attuale domicilio, o fosse questo nel regno o fosse fuora, ovvero all'antico surrogandone un nuovo, affinchè così si facesse pur lecito e permesso d'interporre un tal patto che altrimenti sarebbe illecito e vietato. E poichè diversa è la forza de' patti a seconda che il domicilio de' contraenti si cambi o no, è perciò che fa d'uopo esaminarla e nell'un caso e nell'altro, cioè del domicilio non cangiato e del nuovo sopravvenuto all'antico.

CAPITOLO XXX.

In qual maniera i patti de' privati possono influire su le relazioni delle leggi del regno con le persone e col territorio degli stranieri, rimanendo immobile il domicilio delle parti contraenti.

Questo capitolo va naturalmente diviso in due parti, de' patti cioè interposti dagli stranieri per sostituire alle relazioni dalle leggi nostre stabilite con essi quelle che per singolari accordi si possono ingenerare nel rapporto di que' che contraggono; e de' patti interposti dagli stranieri aventisi il domicilio nel regno ovvero da' nazionali, per governare le relazioni delle stesse leggi col territorio degli stati peregrini.

E per cominciare da' patti interposti da' forestieri che non hanno il domicilio fra noi, diciamo che tutte quelle relazioni le quali inducono negli stranieri una capacità o incapacità a riguardo del diritto pubblico del regno, non sono per patti privati mutabili in guisa veruna. Così è evidente che la loro incapacità a poter esercitare i diritti politici, e i civili ne' casi in cui non ci è reciprocazione tra i due stati, l' abilità o inabilità ad esercitare gli ufizî pubblici secondo la distinzione da noi fatta di quelli che riguardano *rem privatam* e di quelli che riflettono *rem publicum*, son tali cose le quali schifano ogni provvisione di privato patto. Le relazioni all' uopo stabilite dalle leggi nostre si rimangono imperturbabili onninamente. *Jus publicum privatorum pactis mutari nequit.*

Le relazioni poi le quali fan parte della ragion privata, come a dire la capacità personale di contrattare e di stare in giudizio, la potestà maritale e paterna, l'età minore, ed altre cose di simil guisa le quali costituiscono lo stato e la condizion personale degli uomini, e quelle altre relazioni che nascono dal possesso de' beni e dagli atti leciti ed illeciti, a vedere com' esse possano da' privati patti essere temperate o immutate, è di mestieri far ricorso alla dottrina degli statuti reali e personali. Perchè affermiamo che le capacità ed incapacità appiccate alle persone degli stranieri dalle leggi del loro domicilio non potrebbero venir cangiate per opera di convenzioni seguite nel regno. Così nessun patto potrebbe fargli reputare maggiori di età nel regno, quando eglino fossero minori secondo le leggi del loro paese. Così non potrebbero distendere i diritti della potestà patria e maritale oltra i cancelli entro cui esse son ristrette dalle leggi del proprio domicilio. La ragione di ciò si è che gli statuti personali accompagnano gli uomini da per ogni dove; nè per via di umane convenzioni se ne può impedir la forza.

Circa poi a' beni collocati nel territorio del regno, bisogna distinguere due spezie di statuti reali, quelli cioè i quali sono stabiliti nell'interesse pubblico talchè non si possono mutare dalle convenzioni private, e quegli altri i quali più riguardano il privato interesse che il pubblico. Così la porzion legittima dovuta alle persone designate dalla legge, la prescrizione, la libera facoltà di testare, la distinzione della na-

tura de' beni, ed altre cose somiglianti le quali stabilite sono nella principal mira dell'utilità generale, non si possono mica cambiare. Tutti quelli statuti poi i quali non ischifano che vengan modificati dalle provvisioni dell'uomo, si possono ancora da' forestieri mutare per forza di patti. Così la successione de' beni siti nel regno, della legittima in fuori dovuta alle persone designate dalla legge, può bene dagli stranieri venir regolata come meglio lor sappia grado. Possono eglino a coloro cui la legge ha destinati sostituire altri di lor piacimento.

Per quel concerne gli atti che possono nel regno operare i forestieri, fa d'uopo distingnere *i leciti* e gl'illeciti. Quanto è agli atti illeciti, come a dire de' delitti e quasi delitti, è evidente che nissuna lor convenzione potrebbe fare che tacessero a lor riguardo gli statuti con cui vengon quelli vietati. Che anzi il patto nè pur gioverebbe a far sì che l'azion civile nascente da' reati potesse anticipatamente venir rinunziata, essendo una tale stipulazione ripugnante a' buoni costumi. Quanto agli atti leciti, bisogna ancor distinguere la sostanza e la forma di essi; la qual distinzione ci condusse di sopra a quella degli statuti reali relativi alla sostanza degli atti, e degli statuti reali relativi alla forma degli atti. Imperciocchè gli statuti concernenti la sostanza degli atti possono essere da' forestieri modificati in quelle cose solamente le quali sono lasciate alla libera disposizione dell' uomo. Gli altri statuti poi *in formam scripti* schivano ogni alterazione di umani patti.

Allorchè i forestieri, stando nel regno, voglion per atti tra vivi o a causa di morte disporre sul conto de' beni loro posti nel regno, non possono derogando alle forme stabilite presso noi adottare quelle altrove vigenti, o fosse nel paese loro o fosse in altro paese. Le formole degli atti sono di ragion pubblica. È della potestà di ogni paese ordinare la maniera come si debbano nel suo territorio celebrare gli atti, perchè possan essi aver forza e nel suo e negli stati altrui. A tale necessità si può passar per sopra quando si stia contento che l' atto abbia un'efficacia ristretta ad un certo luogo solamente, o fosse della cosa sita ovvero del domicilio degli autori di esso, alle cui leggi l'atto stesso sia conforme (1).

Quanto è all' ordine delle giurisdizioni, fa d' uopo similmente distinguere quelle che sono stabilite nell' interesse privato e quelle che sono nel pubblico interesse. Così ne' reati i forestieri non potrebbero per qual che si fosse patto cansare che vengan essi giudicati e puniti nel regno. Parimente non potrebbero nei casi in cui debbono essere giudicati da' tribunali del regno, alterare l' ordine delle giurisdizioni; non potrebbero passando sul primo grado principiare dal secondo; non adire un magistrato il qual fosse incompetente per ragion di materia. L' influenza de' privati accordi sta solamente in ciò, che gli stranieri i quali nelle azioni personali non sono tenuti a comparire innanzi a' magistrati nostrali, possono esservi obbligati

(1) Vedi il capitolo III. del libro III.

quando o tacitamente rinunzino a un tal diritto, come nel caso che non si declini la giurisdizione, ovvero espressamente per via di apposito patto (1). I quali patti possono non pure intervenire fra stranieri e stranieri, ma fra stranieri e nazionali. Così il nazionale nelle azioni puramente personali ha per le leggi nostre il diritto di citare innanzi a' tribunali del regno lo straniero per l'esecuzione degli obblighi da lui contratti o nel regno o fuora (2). Or non sarebbe vietato che mediante un privato accordo fra di loro si pattovisca che il forestiero non sia tenuto a comparire dinanzi a' giudici nostri, ma ai suoi cioè a quelli del suo domicilio. Così è *lecito* eleggere per l'esecuzione del contratto *il domicilio* in un luogo diverso da quello del domicilio reale de' contraenti. E in tal caso le citazioni le domande e i procedimenti relativi al contratto si possono fare nell'uno e nell'altro domicilio, il convenuto e 'l reale. Or nè pur sarebbe proibito che in facendo sì fatta elezione di domicilio, lo straniero rinunziasse al diritto di questa scelta; che si riconoscesse in quanto all'esecuzion del contratto il solo domicilio convenuto.

Circa i patti poi interposti affin di governare le relazioni delle leggi nostre col territorio straniero, fa di mestieri eziandio ricorrere alla dottrina degli statuti personali e reali. I personali non potrebbero

(1) Vedi il capitolo XVIII del libro I.
(2) Art. 15 LL. CC.

per niun modo venir impediti di esercitare la loro forza. Le qualità personali appiccate legittimamente in un luogo accompagnano le persone in tutt' i luoghi, e niuna privata convenzione può aver potere di sospendere la loro efficacia. Perchè lo straniero che ha il domicilio nel regno e il nazionale mica non potrebbero per via di privati accordi, stando in peregrine contrade, assumere contraendo quella facoltà che le leggi nostre lor non danno. Così il padre o la madre stando nell' estero non potrebbe emancipare il figliuolo innanzi che questi avesse compito l' età di anni quindeci. L' adozione nè pur potrebbe seguitare altrove se non si adempissero le condizioni chieste dalle leggi nostre, spezialmente quelle che riguardano il consenso o il consiglio dei genitori e l' approvazione del Consiglio di famiglia, secondo i casi previsti dalle leggi del regno. Nè a far lecito ciò gioverebbe qualunque patto si potesse frapporre, però che la forza delle leggi nostre personali non cessa fuora il territorio. Si mantiene salda ed efficace in tutt' i luoghi insino a che le persone con cangiar di domicilio non si esonerino da così fatta suggezione. La forma solamente dell' emancipazione e dell' adozione può andar soggetta alle leggi del luogo dov' esse si praticano. Ma la facoltà di esercitare tali atti, e i diritti e i doveri scambievoli nel rapporto dell'emancipante e dell'emancipato, e dell'adottante e dell' adottato non si possono misurare se non che su le leggi del regno, e nissun patto privato è valevole in contrario.

Gli statuti reali non spiegano per se stessi forza sul territorio straniero; l'autorità di essi è circoscritta nel proprio territorio. Ma applicati agli effetti de' contratti spiegano, come abbiam veduto di sopra, una certa forza che non potrebbono diversamente esercitare. La qual forza non si fonda su l'autorità dello statuto reale, ma su la volontà de' contraenti, i quali facendo proprie le disposizioni delle leggi nostre le distendono ancora nelle cose in cui è permesso a' beni loro siti nelle straniere contrade. Perchè è manifesto, potere le relazioni delle leggi del regno nascenti da questo fonte ben essere sospese ed alterate dalla stessa volontà de' paciscenti. Essi posson volere *che il contratto fermato nel territorio del regno non dispieghi* alcun effetto sopra i beni collocati altrove. E similmente il testatore può testare de' beni suoi posti nel regno, e lasciare gli altri alla legittima successione de' paesi in cui quelli sono.

Per la stessa ragione le sentenze arbitramentali, le quali in ultima analisi non si risolvono se non in private convenzioni, possono ancora per patto espresso circoscrivere la loro efficacia nel regno.

CAPITOLO XXXI.

In qual maniera i patti privati possono influire su le relazioni delle leggi del regno con le persone e col territorio degli stranieri, cangiando i contraenti il domicilio.

Questo capitolo va eziandio diviso in due parti, essendochè il domicilio può essere cambiato o dagli stranieri i quali trasportino nel territorio del regno la somma de' loro affari, ovvero da' nazionali e dai forestieri stanziati nel regno che abbandonando questa terra altrove fissino il loro domicilio. Or e nell' un caso e nell' altro fa d' uopo vedere qual forza possano spiegare i patti privati che per avventura s'intramettano affine di temperare nell' interesse dei paciscenti le relazioni delle leggi nostre e con le persone e col territorio degli stranieri.

Gli stranieri possono abbandonare l' attuale domicilio per istabilirlo nel regno. Per ciò in lor si produce la pienezza di suggezione alla potestà del regno, essendo lo stabilimento del domicilio in un certo luogo la più importante ragione per cui ci rendiam soggetti alle leggi locali (1). Perchè d'allora in poi non solo per i beni che i forestieri avessero nel territorio del regno e per le azioni che vi praticassero, ma per lo stato ancora e la condizione delle loro persone van sottoposti alle leggi nostrali. La fissazione dunque del domicilio nel regno, come abbiam veduto di sopra, cresce di lunga mano le relazioni

(1) Veggasi il capo I. del libro I.

delle leggi nostre con gli stranieri. Or possono essi mediante privati accordi impedire che nascano sì fatte nuove relazioni, ovvero per alcuna parte scemarle e modificarle?

E per cominciare da quelle relazioni le quali derivano da' personali statuti, diciamo che lo stato e la personal capacità de' forestieri debbe necessariamente dopo che il domicilio loro è stato traslocato nel regno, venir governato dalle leggi nostre; nè a questo poter fare argine qualunque maniera di privato patto. Così due conjugi stranieri inutilmente si accorderebbero che nel regno la loro conjugal compagnia non dovesse essere diversamente regolata da quello che era nell' antico domicilio. Inutilmente il padre pretenderebbe di esercitare sul figliuolo quella sorta di potestà paterna che usava nel domicilio abbandonato; e vana ancora tornerebbe la simile pretensione del tutore, qual che si fosse l' accordo fra il padre e 'l figliuolo e il tutore e'l pupillo innanzi intervenuto che avesser essi qui trasferito il domicilio. Nondimeno non vuolsi ommettere di avvertire che quando il cambiamento del domicilio non è la conseguenza della propria volontà; sì bene dell' altrui, come in persona della donna maritata e del figliuol di famiglia del minore non emancipato e del maggiore interdetto, allora fa di mestieri discernere in esso un duplice effetto. Quello cioè che propriamente riflette la capacità della persona, e quello che riguarda gl' interessi pecuniari nella relazione delle persone che insiem cambiano il

domicilio. Perchè la patria e la marital potestà e la tutoria non possono esser altre che quelle stabilite nel regno, e questo sì nel rapporto delle persone che rispettivamente esercitano e sono sottoposti all'autorità, come nel rapporto de' terzi i quali non altri diritti ed obblighi possono avere che quelli secondo le leggi del regno confacevoli alla condizione di tal generazion di persone con le quali hanno a trattare. L'altro effetto poi della mutazion del domicilio il qual concerne gl' interessi pecuniarî delle persone che il cambiono insieme, bene si può soggettare all' influenza del privato patto. Così il padre potrebbe promettere al figliuolo che nel nuovo domicilio del regno non esigerebbe l' usufrutto legale sopra i beni di lui siti nel territorio del regno. La moglie potrebbe al marito promettere che l' entrate sopra i beni suoi parafernali siti nel regno fossero riscosse dal marito come nell' antico domicilio, e non già da lei qual' è il diritto del nuovo. In queste ed altre cose somiglianti, è chiaro, non si tratta che di semplici interessi pecuniarî, i quali per nulla risguardano lo stato e la capacità delle persone. Che se in luogo del patto col quale la moglie promettesse al marito la riscossione delle rendite sopra i beni parafernali, viceversa il marito promettesse alla moglie l'esazione dell' entrate de' beni dotali, ovvero la facoltà di alienare i beni parafernali senza il suo consentimento, questo patto come quello che altera di lunga mano la suggezion della moglie al marito non verrebbe tollerato dalle leggi nostre.

In quanto poi alle relazioni le quali pigliano origine dalle leggi reali del regno, è evidente di non potersi altri patti comportare da quelli che le stesse leggi permettono intorno a' beni siti nel regno. E poichè a riguardo de' mobili, con la traslazione del domicilio che il proprietario fa nel regno si cominciano essi a reputare nel territorio nostro, così gli atti intorno ad essi fatti nell' estero possono venire stornati dalle leggi nostre come ripugnanti alle loro prescrizioni, ma sol quando non sieno essi stati consumati prima della traslazion del domicilio. Così la donazione irrevocabile tra vivi di ta' beni fatta da un conjuge all' altro prima di qui traslocare il domicilio non riscontrerà nissun ostacolo nelle leggi del regno, perchè la donazione è già perfezionata e consumata prima che i conjugi avessero abbandonato il prisco domicilio. Similmente i patti successori fatti altrove non sarebber qui invalidati, essendo essi tante convenzioni le quali non cessano di acquistar forza fin da quando s'interpongono, ancora che *collatae sint in tempus mortis*. Ma non così delle donazioni a causa di morte, le quali poichè non prendon forza se non al giorno della morte del donatore, così traslocando questi nel regno il domicilio vengon esse infermate e ridotte nel nulla come quelle che non sono tollerate dalle leggi nostre; nè in contrario sarebbe efficace qualunque maniera di privato patto.

In fine, per quel concerne le personali capacità ed incapacità rimpetto alla cosa pubblica, è troppo

chiara cosa nissun privato accordo poter influire in contrario, perchè noi c'interteniamo a dimostrarlo. Ma vegniamo alla seconda parte di questo capitolo.

I nazionali nostri, sol che non fosse nel tempo di gran bisogno dello stato, ed i forestieri che qui tengono il domicilio, bene si hanno l'arbitrio di lasciare il domicilio del regno per istabilirlo altrove. Un tale abbandono fra gli altri effetti partorisce quello che non più le leggi personali del regno, ma quelle del luogo ov'essi traportano il domicilio, esercitino imperio su lo stato e la condizione delle loro persone. Or vediamo quale influenza in contrario spiegar possono i patti privati. E su le prime vediamo la forza del patto nuziale col quale la moglie stipulasse a suo favore che il marito non potesse traportare il domicilio oltramonti.

Il dotto Covarruvia parlando appunto di questo patto, dall'obbedienza che la moglie deve al marito trae la ragione dell'inefficacia di un tal patto. Quindi conchiude così. *Ex quibus infero, praecedente dicta pactione non esse obligatum maritum ad habitandum in certo et signato loco, sed uxorem debere eum sequi; cum uxoribus competat obtemperare maritis.* Ma soggiugne appresso un'eccezione a questa dottrina nel caso, che il marito volesse senza alcuna fondata ragione andar vagando, mentre al tempo del matrimonio non fece in ciò di se sospettare. *Sed si maritus vagari velit, non temere, sed juste, tenetur et tunc uxor se marito sociam exhibere; sin vero vagatio temeraria*

sit, nullaque justa ratione fiat, uxor virum sequi non tenetur, nisi ab initio contractus sciverit maritum esse vagabundum, eique vitio deditum (1).

Il Rodemburgio va in una sentenza un pò più benigna verso le donne. *Alii contra*, dic'ei, *standum esse conventioni affirmant, nisi gravi de causa post contractum matrimonium emergenti, mutetur domicilium. Mihi sic videtur. Maritalem potestatem quod attinet, licet ea in totum tolli nequeat, quominus tamen effectus ejus imminui, certave in re coarctari posse, jus non est impedimento.* Distingue quindi il patto col quale si dice che si debba stare dal marito in un certo luogo, e quell' altro in virtù di cui non possa il marito andare in un certo luogo. Il primo l'estima contrario alla potestà maritale; il secondo comportabile. Inoltre prevede il caso che la moglie mossa dall' amore del suol natío si congiunga in matrimonio sotto la condizione che il marito non la possa altrove condurre, stipulando all' uopo una pena in caso d'inadempimento del patto; e distingue egli la cagione della mutazion del domicilio. Se quella è futile e di nissun rilievo, afferma darsi luogo alla pena; se poi è grave ed effettiva, dice che no (2).

A noi sembra più ragionevole e fondata l'opinione del Covarruvia come quella che sostiene l' autorità maritale, e il dovere della moglie di seguitare il

(1) *De Matrim. C. VII. De contractu conjugalis effectu.*
(2) *Op. sup. cit. Tit. III.*

marito in tutt' i luoghi; dovere imposto dalla natura, e di lunga mano rinvigorito e confermato da' precetti della nostra religione (1). Il matrimonio consiste nella perpetua coabitazione de' conjugi e in una costante scambievolezza del dolce e dell' amaro della vita. Or se alla donna per virtù di qual che si fosse patto potesse esser permesso di non seguitare il marito, mancherebbe la dipendenza della moglie al marito, i costumi de' conjugi si depraverebbero, e il matrimonio non più starebbe. Laonde il marito nazionale, ovvero straniero ma aventesi il domicilio nel territorio del regno può bene abbandonare sì fatto domicilio ed altrove costituirlo, malgrado qualunque patto nuziale in contrario. Che anzi la pena ancora che a sorte la moglie avesse a suo pro stipulata per infrenare la libertà del marito a non lasciar queste contrade per cui ella avesse affezione, dovrebb' essere inutile ed inefficace, come accessoria di un patto sostanzialmente nullo. Ma la moglie potrebbe senza alterare la libertà del marito di girne dov' ei voglia, provvedere almanco a' suoi interessi? Nel regno la condizion di lei è ben tutelata dalle leggi. I debiti del marito non sono comuni a que' della moglie. La dote non può essere alienata senza il consentimento di lei. Anzi neppur questo basta; debbe intervenire una causa di quelle tassativamente prescritte dalla legge, e deb-

(1) *Mulieres viris suis subditae sint, sicut Domino: quoniam vir caput est mulieris: sicut Christus caput est Ecclesiae.* Ephes. c. 5 v. 22 et seg.

be eziandio l'alienazione essere omologata dal magistrato. Or il marito traslocando il domicilio in altro paese dove le leggi non fossero a pro della moglie cotanto tutelari, bene potrebbe mettendo a profitto un esercizio smisurato di marital potestà tutta o buona parte travasare della sostanza della moglie. Or a tal riguardo la moglie potrebbe nelle tavole nuziali stipulare a suo pro non già che il marito non potesse altrove traportare il domicilio, sì bene che traportandolo, la condizione de' suoi beni non venisse a sofferire mutamento, che non fosse ella esposta a patire quella lesione che nel regno non può paventare?

Questa maniera di stipulazione viene da Giovanni Voet creduta lecita, come quella che non disdice la libertà della traslazion del domicilio, ma solo provvede agli interessi pecuniarî della moglie, *dum uxor multifariam paciscendo salvam sibi familiaeque suae potest efficere dotis causam (1).*

Giova non pertanto qui fare una distinzione troppo importante. Bisogna vedere se la stipulazione della donna versi sopra quelle cose le quali nel nuovo domicilio, comechè il diritto comune fosse diverso, son pure lasciate all' arbitrio della disposizion dell' uomo, e quell' altre cose le quali per essere di pubblica ragione non possono per privato accordo cambiarsi. Perchè diciamo che in quanto alle prime, bene potrebbe la moglie in virtù del patto nuziale impedire al marito che le arrecasse alcun danno. Quanto è poi alle altre, non potrebbe punto impe-

(1) Comment. ad Pandect. tit. De Judic. etc. n. 101.

dire che il marito agisse a sua posta. Il patto in questo caso non altro effetto potrebbe partorire che quello di un' azione di danni ed interessi alla moglie, la quale in realtà fosse rimasta lesa nella sua sostanza. Facciamo con un esempio più chiara la dottrina. Si celebra in Napoli il matrimonio, e la moglie a suo favore nelle tavole nuziali stipula che dove piacesse al marito di traslocare oltramonti il domicilio, ella dovesse mai sempre godere di due prerogative. La prima, che la dote dovess' essere in tutt' i luoghi alienabile com' è nel regno napoletano. La seconda, che i beni suoi parafernali dovesse ella eziandio amministrarli a suo talento, senza darne ragione al marito, sol che non si trattasse di alienargli, com'è ancora il diritto del regno. Figuriamo che si avverasse il caso della traslazion del domicilio, e questo si venisse a fissare in tal luogo, dove diversamente fossero dalle leggi considerate queste prerogative che la moglie si ha riserbate nelle tavole nuziali. Che dove la seconda, cioè quella dell'amministrazione de' beni parafernali potesse tollerarsi, non così l'altra che proibisce al marito l'alienazione della dote. Che fosse nel nuovo domicilio, a differenza delle leggi nostre, dato al marito per vedute di ragion pubblica pienissimo arbitrio di disporre della dote della moglie, di amministrare anch' egli i beni parafernali di lei, ma quest' ultima cosa come il diritto comune, e si permettesse la stipulazione in contrario. In tal caso, dopo i principî fissati di sopra, è questa la forza del patto nuziale. La moglie nel nuovo domicilio

di sopra, il caso che il nuovo domicilio tollerasse il patto nuziale, comecchè esso non formasse il diritto comune del luogo, e il caso che il ributtasse come ripugnante alla ragion pubblica del paese. Perchè nella prima ipotesi diciamo; aversi a quella dei creditori da anteporre la causa della moglie, per la ragione che il patto nuziale avrebbe avuto certamente effetto se il matrimonio fosse stato celebrato nel luogo del nuovo domicilio, e quivi per conseguenza stipulato il patto nuziale. Or nissuna differenza potersi ammettere fra il caso che il patto è stato entro il territorio stipulato, e fra l'altro caso ch'è fuora. Nella seconda ipotesi poi, per la ragione stessa che il patto sarebbe stato inutile se fosse seguitato sopra luogo, debbe ugualmente riputarsi inefficace quando è stato fatto fuori del paese. Nè deve far peso, come dice il Rodemburgio, che i creditori hanno solamente il dovere di guardare alle leggi del paese dove han contrattato, essendo quelle stesse del domicilio del marito da cui viene regolato lo stato e la condizion della persona de' conjugi; e conseguentemente bene potere pretendere l'ignoranza dell'accordo particolare de' conjugi. Questo parlare che senza alcun dubbio starebbe bene quando il patto nuziale fosse ributtato dalle leggi del nuovo domicilio, perchè i creditori non potrebbero allora sospettare nissun patto privato in contrario; sarebbe poi irragionevole ed assurdo quando il patto nuziale contrario essendo al diritto comune del nuovo domicilio, fosse non per tanto tollerato. Allora i creditori non debbono starsene solamente al

diritto imperante, fa d' uopo che conoscano ancora la convenzione matrimoniale, come quella che fissa buona parte de' diritti e de' doveri reciproci del marito e della moglie nelle cose che sono lasciate all' arbitrio delle contrattazioni. In questo caso l' ignoranza loro è colposa, e per conseguenza non deve nuocere se non se a loro stessi. Per altro, il patto vuolsi che sia apposto nelle tavole nuziale, essendo quinci che i terzi possono rilevare con certezza i diritti scambievoli de' coniugi. Altrimenti i creditori potrebbero allegare giustamente l' ignoranza di quello che non si truova scritto nelle tavole nuziali, che ha potuto formare un patto segreto fra il marito e la moglie per giovarsene essi a danno de' terzi ignari.

Tutte le altre persone le quali esercitano autorità su di altri abbiam veduto di sopra come possano mutare il domicilio delle persone soggette. Così il padre può seco traslocare il domicilio del figliuolo minore e non emancipato e non facente casa ed economia separata. Il tutore quello del minore e dell' interdetto; ma con le dovute autorizzazioni del Consiglio di famiglia e del magistrato. Or nel caso della tutela è evidente che nissun patto privato potrebbe intervenire fra il tutore e il minore o l' interdetto; attesochè quegli non può traslocare il domicilio di questi senza l' autorizzazione del Consiglio di famiglia e del magistrato. E là dove queste autorità permettano la traslazion del domicilio è loro che parimente si aspetta di regolarne la maniera, e gl' interessi pecuniarî del minore e dell' interdetto.

Nel caso poi del padre, la legge dà a lui la piena facoltà di trasferire il domicilio del figliuolo minore e non emancipato e non facente economia separata. Nè pensiamo che alcun patto fra di loro intervenir potesse per togliere al padre una tale facoltà. Il patto potrebbe solamente giovare, come abbiam veduto di sopra, a fine di reggere gl' interessi pecuniarî nel rapporto del padre e del figliuolo, cioè che il padre non potesse, a cagion di esempio, avere nel nuovo domicilio maggiori diritti su la roba del figliuolo; e questo quando nel luogo dove sono i beni non vi fosse un ostacolo di ragion pubblica.

Ma i diritti successorî nel rapporto del padre e del figliuolo non possono per virtù di verun patto preservarsi, essendo oggidì presso noi non più ammesse le convenzioni su l' eredità dell' uomo vivente (1). In ta' casi, la facoltà del figliuolo si circoscrive solamente a pruovare la frode, cioè che il padre a studio avesse tramutato il domicilio per privarlo della successione (2). Solo per contratto di matrimonio il figliuolo potrebbe in un certo modo refrenare il mal talento del padre. Perchè supponendo che avess'ei per tal via avuto donato dal padre quello che per le leggi del regno gli avrebbe potuto spettare in successione, ancorchè poi il padre traslocasse altrove il domicilio, in un tal luogo dove assai più scarsa fosse la porzion legittima del figliuolo, la donazione

(1) Vedi art. 708 LL. CC.
(2) Vedi il capitolo XXIII del libro III.

per contratto di matrimonio seguitata e perfezionata nel regno starebbe mai sempre contra di lui, come se non avesse egli mutato il domicilio.

In fine, per quel che riguarda gli statuti reali, distinguiamo qui similmente, come abbiamo fatto di sopra, quelli relativi alla forma e alla sostanza degli atti. Le leggi del nuovo domicilio non potrebbero certamente alterare gli atti validamente celebrati nel regno secondo le formalità prescritte presso noi. Ma quanto è alla disposizione de' beni possono a riguardo de' mobili, alterare le disposizioni non consumate fra noi, come sono tutti gli atti a causa di morte, le donazioni fra marito e moglie, che sono atti sempre rivocabili.

FINE

INDICE

LIBRO SECONDO

DELL' USO E DELL' AUTORITA' DELLE LEGGI DEL REGNO CONSIDERATE NELLE RELAZIONI CON LE PERSONE DEGLI STRANIERI.

LIBRO TERZO

DELL' USO E AUTORITA' DELLE LEGGI DEL REGNO CONSIDERATE NELLE RELAZIONI COL TERRITORIO DEGLI STRANIERI.

ERRATA CORRIGE

PAG.	VER.	ERRATA	CORRIGE
IX Pref.	1	in nota, *beneficientia*	*beneficia*
12	6	*prohitionem*	*prohibitionem*
21	17	sconda	seconda
42	19	*pubblicorum*	*publicorum*
57	10	dispensi	dispensino
101	15	prescrizionni	prescrizioni
104	27	dei statuti	degli statuti
130	19	in nota, ancora che non van fra noi stanziati, soggetti	ancora che non fra noi stanziati, van soggetti
193	19	*obbligavit*	*obligavit*
214	22	uni come altri	uni come gli altri





